

ROBERTO GIOVAGNOLI

CODICE CIVILE

GIOVANNI NOVELLI – STEFANO PETITTI
STEFANO FILIPPINI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA

PERCORSI

**ESAME
AVVOCATO
ORALE
RAFFORZATO
2022**

**AGGIORNAMENTO
NORMATIVO
E
GIURISPRUDENZIALE**

PERCORSI GIUFFRÈ

ESAME AVVOCATO

■ **CODICI ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA**

CODICE CIVILE / Roberto Giovagnoli

CODICE PENALE / Giorgio Lattanzi

CODICE DI PROCEDURA CIVILE / Giovanni Novelli - Stefano Petitti - Stefano Filippini

CODICE DI PROCEDURA PENALE / Giorgio Lattanzi

■ **ATTI GIUDIZIARI E PARERI LEGALI**

IL METODO PER LA PREPARAZIONE DELLE PROVE SCRITTE / Alberto Filippini

PARERI DI DIRITTO CIVILE / Alberto Filippini

PARERI DI DIRITTO PENALE / Alberto Filippini

ATTI GIUDIZIARI DI DIRITTO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO / Alberto Filippini

■ **SPECIALI**

SPECIALE ESAME AVVOCATO / Alberto Filippini

■ **MANUALI BREVI**

ORDINAMENTO FORENSE E DEONTOLOGIA / Remo Danovi

DIRITTO COSTITUZIONALE / Luca Mezzetti

DIRITTO CIVILE / Massimiliano Balloriani - Roberto De Rosa - Salvatore Mezzanotte

DIRITTO PENALE / Salvatore Donato Messina - Giorgia Spinnato

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE / Dario Gramaglia

DIRITTO PROCESSUALE PENALE / Paolo Tonini

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO / Bruno Barel - Stefano Armellini

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA / Antonio M. Calamia - Marcello Di Filippo - Simone Marinai

DIRITTO ECCLESIASTICO / Enrico Vitali - Antonio G. Chizzoniti

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE / Antonio Di Stasi

SINTESI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE / Rosaria Giordano

CONCORSO MAGISTRATO ORDINARIO

■ **CODICI**

CODICE CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI - CODICE DI PROCEDURA CIVILE / Roberto Giovagnoli

CODICE PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI - CODICE DI PROCEDURA PENALE / Mario Lucio D'Andria

CODICE AMMINISTRATIVO / Roberto Chieppa

■ **MANUALI**

MANUALE DI DIRITTO CIVILE / Mauro Paladini - Andrea Renda - Daniele Minussi

MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO / Roberto Chieppa - Roberto Giovagnoli

MANUALE DI DIRITTO PENALE - PARTE GENERALE / Adelmo Manna

■ **TEMI**

TEMI DI DIRITTO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO / Dario Simeoli

■ **SPECIALI**

SPECIALE CONCORSO MAGISTRATURA / Serafino Ruscica

■ **MANUALI BREVI**

DIRITTO COSTITUZIONALE / Luca Mezzetti

DIRITTO CIVILE / Massimiliano Balloriani - Roberto De Rosa - Salvatore Mezzanotte

DIRITTO PENALE / Salvatore Donato Messina - Giorgia Spinnato

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE / Dario Gramaglia

DIRITTO PROCESSUALE PENALE / Paolo Tonini

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO / Bruno Barel - Stefano Armellini

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA / Antonio M. Calamia - Marcello Di Filippo - Simone Marinai

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE / Antonio Di Stasi

DIRITTO AMMINISTRATIVO / Roberto Chieppa - Roberto Giovagnoli

CONCORSO NOTAIO

■ **CODICI**

CODICE NOTARILE / Daniele Minussi

■ **ATTI NOTARILI**

ATTI NOTARILI / Annamaria Ferrucci

ROBERTO GIOVAGNOLI

CODICE CIVILE

GIOVANNI NOVELLI – STEFANO PETITTI
STEFANO FILIPPINI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale



ISBN 9788828833628

Redazione, editing e progetto

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Milano

Concept e graphic design

Carmi e Ubertis Milano

Testo composto in

LinoLetter™ Font Family

(Linotype Design Studio, 1992)

Finito di stampare nel mese di gennaio 2022 da

La Tipografica Varese S.r.l. - Varese

Addenda gratuita di aggiornamento normativo e giurisprudenziale alle edizioni 2021 del *Codice civile* e del *Codice di procedura civile*

Avvertenza

I riferimenti tra parentesi riportati nei sommari della giurisprudenza si riferiscono alla corrispondente numerazione dei paragrafi (§) all'interno del pertinente *Codice*.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2022 - Chiuso in redazione il 3 gennaio 2022

Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'Editore declina ogni responsabilità per eventuali refusi o inesattezze presenti nel volume pur curato con la massima diligenza e attenzione.

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

10 Abuso dell'immagine altrui.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Il diritto all'oblio (§ 8).

■ 1 – Il diritto all'oblio.

Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo

di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell'informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata "deindicizzazione", in relazione ad un articolo pubblicato sul "web", ove era stato riportato il contenuto di **intercettazioni telefoniche di terzi**, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall'apertura di alcuna indagine nei confronti di quest'ultimo). *Cass., sez. I, 31 maggio 2021, n. 15160*

36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

Sussiste la legittimazione passiva dei **gruppi parlamentari** che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, citati in giudizio in persona dei rispettivi presidenti "pro-tempore" che si sono succeduti nelle legislature

medesime; tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del **gruppo parlamentare** ai sensi dell'art. 38 c.c. *Cass., sez. lav., 16 luglio 2021, n. 20398*

80 Restituzione dei doni.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 – In generale.

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette; anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto

anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo; tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente. *Cass., sez. I, 25 ottobre 2021, n. 29980*

143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Addebito della separazione (§ 3).

■ 1 – Addebito della separazione.

In tema di **addebito della separazione**, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il

nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando **un'eccezione in senso lato**, è rile-

vabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo. *Cass., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866*

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta. Tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente e adeguata-

mente dimostrare, anche riguardo a essi, la situazione d'intollerabilità. *Cass., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11793*

In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile. *Cass., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11792*

147 Doveri verso i figli.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Obbligo di mantenimento dei figli.

■ 1 - Obbligo di mantenimento dei figli.

Se è vero che il diritto del figlio al mantenimento, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, impegnandosi con profitto negli studi o nella formazione professionale ed attivandosi, completati gli stessi, per il reperimento di un'occupazione adeguata alle proprie capacità ed alla propria specializzazione, nonché compatibile con le opportunità reali of-

ferte dal mercato del lavoro, è anche vero, però, che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un'occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni indesiderate. *Cass., sez. I, 23 agosto 2021, n. 23318*

151 Separazione giudiziale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica (§ 5).

■ 1 - Casistica.

In tema di separazione personale tra coniugi di cittadinanza extracomunitaria, la giurisdizione italiana o di qualunque Stato dell'Unione Europea a pronunciarsi su una domanda concernente lo *status coniugalis* va affermata sulla base dell'art. 3 del reg. CE 2201/2003, che indica vari criteri 'alternativi', sicché è sufficiente la sussistenza di anche uno solo di questi criteri per potere radicare la giurisdizione in uno Stato membro posto che tale norma trova applicazione anche rispetto a persone non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. *Trib. Cremona, sez. I, 31 maggio 2021, n. 285*

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità — avanzata ai sensi dell'articolo 151,

comma 2, del c.c. dalla parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio o da quella convenuta in via riconvenzionale — ha natura di **domanda autonoma**, ampliando il tema dell'indagine su fatti ulteriori e indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione e determinando una statuizione aggiuntiva, dotata di propri effetti di natura patrimoniale. Ne discende la scindibilità della pronuncia sulla domanda di separazione e la consolidabilità della stessa, ove non impugnata, nel giudicato (in forza dell'articolo 329, comma 2, c.p.c.), il che autorizza la proposizione della successiva domanda di divorzio, nonostante la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di addebito della separazione. *Cass., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11794*

156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Assegno di mantenimento ■ 2. Trasferimenti.

■ 1 - Assegno di mantenimento.

L'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso di inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una **valutazione di opportunità** che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, ed quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento. *Cass., sez. I, 6 settembre 2021, n. 24051*

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente

l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il **riconoscimento dell'assegno** a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. *Cass., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866*

L'articolo 156, comma 2, del c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno di separazione tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o

comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. *Cass., sez. I, 7 giugno 2021, n. 15818*

■ 2 – Trasferimenti.

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni — mobili o immobili — o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento,

sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. Con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.) *Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761*

170 Esecuzione sui beni e sui frutti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili probatori.

■ 1 – Profili probatori.

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sempre su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare

non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; e a tal fine occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa. *Cass., sez. I, 25 ottobre 2021, n. 29983*

179 Beni personali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Acquisto con denaro oggetto di donazione o di liberalità.

■ 1 – Acquisto con denaro oggetto di donazione o di liberalità.

In presenza di una ipotesi di acquisto rientrante nell'ambito dell'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., non rileva la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 richiamata del medesimo art. 179 c.c., successivo u.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la

provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi. *Cass., sez. II, 16 luglio 2021, n. 20336*

194 Divisione dei beni della comunione.

V. sub art. 184.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

All'atto dello scioglimento della comunione legale tra coniugi l'attivo e il passivo devono essere ripartiti in parti uguali (come previsto dall'articolo 194 del codice civile) indipendentemente dalla misura della partecipazione e dalla entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico da parte di ciascuno di essi (ad esempio ai fini dell'acquisto di un bene in

comunione), non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale la eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (articolo 1101 del codice civile) superabile mediante prova contraria. Ciò si spiega per essere la struttura normativa della comunione legale dei coniugi difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote. *Cass., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11787*

244 Termini dell'azione di disconoscimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali (§ 4).

■ 1 – Profili processuali.

In tema di azione di disconoscimento della paternità, in caso di morte del titolare, la relativa azione può essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti, nel termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c., che decorre dalla data del decesso del dante causa, se essi erano già a conoscenza della nascita o, in caso contrario, dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento in qualunque modo acquisita. *Cass., sez. I, 13 ottobre 2021, n. 27903*

Nel giudizio di accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio, promosso a seguito del passaggio in

giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di disconoscimento della paternità del marito della madre, è inammissibile l'eccezione di tardività di quest'ultima azione, formulata dal presunto padre, perché la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata "erga omnes", essendo inerente allo "status" della persona, ed è opponibile al presunto padre, anche se non ha partecipato al relativo giudizio. *Cass., sez. VI, 13 luglio 2021, n. 19956*

250 Riconoscimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Il diritto, come quello alla vita familiare, stabilito all'art. 8 Cedu, non presenta carattere assoluto ma, al contrario, può essere sacrificato all'esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psico fisico. L'accertamento da svolgersi, tuttavia, deve essere rigoroso perché non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto ma solo il pericolo, fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico fisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richie-

sto. Non può essere assunto come elemento di comparazione il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono strumenti di tutela diversi, ma deve trattarsi di un grave pregiudizio causalmente determinato dall'esistenza sopravvenuta dello status genitoriale. Poiché la corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità costituisce elemento costitutivo dell'identità del minore e del suo equilibrato sviluppo psico fisico, la sottrazione radicale del rapporto giuridico paterno o materno, conseguente al diniego di riconoscimento *ex art. 250 c.c.*, può essere giustificata soltanto dalla valutazione prognostica di un pregiudizio superiore al disagio psichico indubitabilmente conseguente dalla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori, da correlarsi alla pura e semplice attribuzione della genitorialità. *Cass., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24718*

263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Questioni di legittimità costituzionale.

■ 1 - Questioni di legittimità costituzionale.

La valutazione dell'interesse del minore all'impugnazione del proprio riconoscimento per difetto di veridicità impone un bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse del minore; ovvero un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della varietà biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari che, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente è sempre correlato alla verità biologica, ma piuttosto ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno di una famiglia. Tale bilanciamento non può costituire, quindi, il risultato di una valutazione astratta, ma occorre, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore avendo particolare riguardo agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. *Cass., sez. I, 27 ottobre 2021, n. 30403*

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 263, comma 3, del codice civile, come modificato dall'articolo 28, comma 1, del D.lgs.

28 dicembre 2013 n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219), per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. La norma censurata si pone, infatti, in contrasto con il principio secondo cui si è ritenuto irragionevole far decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione volta a impugnare lo *status filiationis*, quando il padre non era a conoscenza dei fatti oggetto della prova. È, dunque, dalla scoperta della non paternità che deve decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione per l'autore del riconoscimento, onde evitare l'irragionevolezza di negare l'azione a chi « non (era) stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima ». Ciò evidenzia come la norma censurata comporta un'irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità. *Corte cost., 25 giugno 2021, n. 133*

269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali e prova della paternità.

■ 1 - Profili processuali e prova della paternità.

È inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei

suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. *Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18601*

315-bis Diritti e doveri del figlio.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Diritti dei figli.

■ 1 - Diritti dei figli.

La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio

delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporre la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello ge-

nerale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio (fattispecie relativa alla modifica dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne). *Cass., sez. VI, 30 luglio 2021, n. 21993*

Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro. *Cass., sez. I, 2 luglio 2021, n. 18785*

Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei

figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale. *Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18608*

316 Responsabilità genitoriale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali.

■ 1 - Profili processuali.

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. Att. C.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile. *Cass., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16569*

La proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337-*quater* e 316-*bis* c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento

per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poiché il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato. *Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16340*

316-bis Concorso nel mantenimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di separazione personale dei coniugi la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli,

non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. *Cass., sez. VI, 10 settembre 2021, n. 24460*

317-bis Rapporti con gli ascendenti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali (§ 3).

■ 1 - Profili processuali.

L'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti — ai quali l'art. 317-*bis* c.c. riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni — legittima il loro intervento nel processo,

cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi pregiudizievoli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile il **reclamo degli ascendenti contro il provvedimento** che, ai sensi dell'art. 336 c.c., aveva sospeso la responsabilità genitoriale e vietato l'avvicinamento al minore anche ai nonni). *Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18607*

337-ter Provvedimenti riguardo ai figli.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali.

■ 1 - Profili processuali.

In materia di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 337-*bis* e ss., c.c., è quello

del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro

di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività

della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione. *Cass., sez. VI, 7 giugno 2021, n. 15835*

337-quinquies Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali.

■ 1 - Profili processuali.

Il principio secondo il quale, nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ai sensi dell'art. 710 c.p.c., o dell'art. 337-quinquies c.c., i provvedimenti di cui agli artt. 330 e segg. C.c. sono di competenza del tribunale ordinario, non trova deroga nella circostanza che ad assumere l'iniziativa di questi ultimi sia stato il P.M. presso il tribunale per i minorenni, atteso che la competenza attribuita al tribunale ordinario, ex art. 38 disp. Att. C.c., trova giustificazione nella necessità di concentrazione delle

tutele volte ad evitare che, in riferimento ad un'identica situazione conflittuale, possano essere aditi organi giudiziari diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, mentre, il fatto che l'esigenza dell'adozione dei provvedimenti "de potestate" possa emergere da informazioni acquisite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni non esclude la possibilità di attivare meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti tra i diversi uffici del pubblico ministero. *Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16339*

337-sexies Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Occorre rimettere gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di mandare alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale in merito alla divisione della casa familiare a seguito di separazione, al fine di determinare il valore dell'immobile da liquidare al coniuge non affidatario. *Cass., sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28871*

In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente

domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337-sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto. *Cass., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20858*

403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

[I] Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere ⁽¹⁾, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

[II] La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore ⁽²⁾.

[III] Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti ⁽²⁾.

[IV] Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria ⁽²⁾.

[v] All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto (2).

[vi] Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria (2).

[vii] Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo (2).

[viii] Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore (2).

[ix] Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare (2).

(1) *Le parole da « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato » a « emergenza di provvedere » sono state sostituite alle parole « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui » dall'art. 127 lett. a) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37 tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 127 lett. b) l. n. 206, cit. Ai sensi del successivo comma 37 tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

404 Amministrazione di sostegno.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali.

■ 1 - Profili processuali.

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis comma 2 c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio). *Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21985*

In tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini

durante il periodo feriale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, deve essere applicata a controversia concernente l'autorizzazione del giudice tutelare all'amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell'amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto. *Cass., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12801*

428 Atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'incapacità di autodeterminarsi liberamente è sufficiente ad integrare i presupposti del comma 1 dell'art. 428 c.c., che prevede l'annullabilità degli atti compiuti da un soggetto incapace di intendere o di volere per qualunque causa, anche transitoria, a nulla rilevando, che al soggetto non sia stato nominato un tutore e/o un amministratore di sostegno. *Trib. Torino, sez. I, 15 luglio 2021, n. 3629*

Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del

negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La **prova dell'incapacità naturale** può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17381*

Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato e alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve

in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia a oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato e il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente. A sua volta, la sussistenza di un grave pregiudizio, sebbene non sia prescritta ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'articolo 428, comma 2, del Cc, a differenza dell'ipotesi del primo comma della stessa norma, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente. Quest'ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menoma-

zione della sfera intellettuale o volitiva del contraente. (Nella specie — ha osservato la Suprema corte — la Corte territoriale ha desunto la malafede degli odierni ricorrenti sia dalla sproporzione di prezzo, sia dalla natura dell'incapacità, sia dalla mancata prova del versamento del prezzo, e dunque non da uno, ma da più elementi di prova tra loro concorrenti e interagenti, il cui apprezzamento finale — di puro merito — non può formare oggetto di valutazione in questa sede). Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17381

Qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale abbia ad oggetto un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente. Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17381

LIBRO SECONDO DELLE SUCCESSIONI

458 Divieto di patti successori.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Legittimazione erede.

■ 1 – Legittimazione erede.

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acqui-

rente abbia contratto o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la violazione di detto divieto nella predisposizione di una scrittura privata con cui il padre si era impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d'arte con l'obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte della contestuale assunzione dell'obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita vitalizia). *Cass., sez. II, 24 maggio 2021, n. 14110*

476 Accettazione tacita.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Atti implicanti accettazione tacita (§ 9).

■ 1 – Atti implicanti accettazione tacita.

In forza dell'art. 476 c.c. l'accettazione dell'eredità si dice tacita quando il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Dunque, nel caso specifico di immobili facenti parte del patrimonio del de cuius, la volontà di mettere in vendita l'immobile, palesata dalle offerte tramite cartello, pubblicazione sui siti e incarico all'agenzia, presuppone la **concreta ed effettiva volontà di accettare l'eredità**,

trattandosi di atti dispositivo del patrimonio non meramente conservativi, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. Allo stesso modo, il pagamento dei debiti maturati sul bene ereditario costituisce un atto rilevante e significativo dell'intervenuta accettazione dell'eredità, avendo quale presupposto la qualità di proprietario del bene, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario. *Trib. Torino, sez. II, 3 maggio 2021, n. 2208*

551 Legato in sostituzione di legittima.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari. *Cass., sez. II, 30 giugno 2021, n. 18561*

L'art. 551 c.c. prevede e disciplina il legato in sostituzione di legittima, ossia una disposizione a titolo particolare sottoposta a

condizione risolutiva rappresentata dal fatto che l'eventuale rinuncia del legato determina il venir meno della sostituzione (con potere del legittimario di reclamare la quota di riserva sui beni ereditari). Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, per cui la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell'oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima, né, allo stesso modo, la proposizione dell'azione di riduzione comporta volontà di rinunciare al legato. *Corte app. Venezia, sez. II, 29 giugno 2021, n. 1841*

553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

1 - Profili generali.

La sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure unicamente il versamento da parte

del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c.; pertanto, solo nel secondo caso, integrandosi un rapporto di "dipendenza" tra capo costitutivo e capo condannatorio, quest'ultimo è immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato del primo, mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna ne presuppone il passaggio in giudicato. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12872*

556 Determinazione della porzione disponibile.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Profili generali.**1 - Profili generali.**

Nella formazione della massa ai sensi dell'art. 556 c.c. si detrae dal valore dei beni compresi nel relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad

esistenza in un secondo momento. Pertanto, il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso. *Cass., sez. II, 9 novembre 2021, n. 32804*

602 Testamento olografo.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.**1 - Casistica.**

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità, mentre l'apposizione di questa a opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del docu-

mento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. *Cass., sez. II, 19 marzo 2021, n. 7863*

713 Facoltà di domandare la divisione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Esercizio del diritto di chiedere lo scioglimento della comunione.**1 - Esercizio del diritto di chiedere lo scioglimento della comunione.**

Il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione, ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti

negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote. Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. *Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24174*

718 Diritto ai beni in natura.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.**1 - Casistica.**

In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi — secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa — non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare og-

getto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura). *Cass., sez. II, 28 luglio 2021, n. 21612*

720 Immobili non divisibili.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

L'articolo 720 del codice civile, nel disciplinare l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia godersi della facoltà di attribuzione dell'intero. Inoltre, nell'ipotesi di immobile indivisibile deve escludersi, nella divisione, il criterio del sorteggio. *Cass., sez. II, 12 luglio 2021, n. 19799*

In tema di giudizio divisorio, non costituiscono eccezione alla comoda divisibilità di un immobile la necessità di conseguire specifici titoli autorizzativi per attuare la divisione, né l'esigenza di eseguire, all'uopo, lavori, i quali attengono, piuttosto, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, di cui può essere investito il giudice. *Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n. 11844*

723 Resa dei conti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore cui possa riconnet-

tersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, nonché l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti. *Cass., sez. II, 30 luglio 2021, n. 21906*

729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenersi non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a **fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità**, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte. *Trib. Monza, 18 maggio 2021, n. 1020*

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio

dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenersi non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, **il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta** in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore. *Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n. 11857*

741 Collazione di assegnazioni varie.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, sub specie di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del de cuius), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale

assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi — che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento *ex art. 2923*, comma 2, c.c. — l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. Tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova. *Cass., sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29583*

801 Revocazione per ingratitudine.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Perfezionamento.**■ 1 – Perfezionamento.**

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento, reso palese a terzi, suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio

morale del donante, espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva; essa non può essere genericamente allegata dal donante ma richiede, viceversa, una puntuale e circostanziata esplicitazione delle circostanze fattuali. Corte app. L'Aquila, sez. I, 19 maggio 2021, n. 773

LIBRO TERZO DELLA PROPRIETÀ

873 Distanze nelle costruzioni.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Casistica.

■ 1 – Casistica.

La realizzazione di un balcone in aggetto a distanza inferiore a quella legale da un edificio prospiciente non pone soltanto una questione di veduta, ma anche di rispetto della distanza minima tra gli edifici, posto che il balcone costituisce comunque parte dell'edificio al quale accede. In tal caso, ai fini del calcolo della predetta distanza legale fra gli edifici, costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. Solo le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica ed ornamentale, come fregi, sculture in aggetto e simili, non sono computabili ai fini del calcolo della distanza legale tra gli edifici. *Cass., sez. II, 17 settembre 2021, n. 25191*

I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Discende da tale principio che anche l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo

schema dell'actio negatoria servitutis, rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. La convenzione che, benché trascritta, conceda al proprietario del fondo confinante il diritto di mantenere l'opera a distanza non legale ricevendo dal predetto un corrispettivo, fatta salva la revoca in caso di vendita, ha natura personale sicché il concedente può agire — per il rispetto delle distanze legali — nei confronti del terzo acquirente e l'azione è imprescrittibile. *Cass., sez. II, 31 maggio 2021, n. 15142*

Le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 873 c.c. e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sicché è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante. *Cass., sez. II, 19 maggio 2021, n. 13626*

900 Specie di finestre.

GIURISPRUDENZA ■ 1. *Inspectio e prospectio*.

■ 1 – *Inspectio e prospectio*.

In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; tuttavia, un'apertura munita di

inferriata, tale da non consentire la *prospectio* nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione; rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione. *Cass., sez. II, 23 settembre 2021, n. 25864*

905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Questioni processuali.

■ 1 – Questioni processuali.

I presupposti, la "ratio" e la disciplina sulle distanze per l'apertura di vedute, da un lato e di luci, dall'altro, sono differenti: mentre nel primo caso si intende essenzialmente tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, la cui inosservanza può essere eliminata solo con l'arretramento o

la chiusura della veduta, nel secondo, diversamente, si regola il diritto a praticare sul proprio fabbricato delle aperture verso il fondo del vicino, finalizzate solo ad attingere luce ed aria, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza cui è condizionata la limitazione del diritto del vicino medesimo, il cui rispetto può ottenersi in qualunque tempo dal proprietario del fondo confinante, attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create in

loro violazione. Ne consegue che, ove venga proposta una domanda di riduzione alla distanza legale di una servitù di veduta, diretta ed indiretta, sul proprio fondo, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la regolariz-

zazione di una luce irregolare, atteso che il suo accoglimento imporrebbe l'esecuzione di opere non ricomprese nel "petitum" originario. *Cass., sez. II, 28 luglio 2021, n. 21615*

913 Scolio delle acque.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata

da richieste risarcitorie, va qualificata come "actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo. *Cass., sez. II, 7 luglio 2021, n. 19249*

934 Opere fatte sopra o sotto il suolo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

Nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui l'abbia posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'ope-

ra, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore. *Cass., sez. II, 30 luglio 2021, n. 21933*

938 Occupazione di porzione di fondo attiguo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. E buona fede.

■ 1 - E buona fede.

La buona fede, rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'articolo 938 del Cc, consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, diversamente da quanto si verifica in materia di possesso (articolo 1147 del c.c.), non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore e, ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convinci-

mento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo e non su quello altrui, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che tali debbano presuntivamente ritenersi, con la conseguenza che la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17389*

948 Azione di rivendicazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Rivendicazione e regole del processo.

■ 1 - Rivendicazione e regole del processo.

Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. *Cass., sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28865*

In tema di limiti alla proposizione di domande ed eccezioni

nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum", fermo il rispetto delle preclusioni istruttorie maturate, la deduzione in sede di gravame, da parte del convenuto in azione di regolamento di confini, dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area rivendicata da controparte perché rientrante nel proprio confine, qualora già in primo grado, come avvenuto nella specie, egli abbia exceptio ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, contestando l'estensione dei rispettivi fondi confinanti prospettata dall'attore. Tale conclusione deriva dalla considerazione che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. *Cass., sez. II, 17 settembre 2021, n. 25197*

Nell'azione negatoria la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira

necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore. *Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24183*

L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso — che presuppone un conflitto di titoli — l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo — in cui la contestazione

involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi — l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica. *Cass., sez. II, 21 luglio 2021, n. 20912*

949 Azione negatoria.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Differenze rispetto all'azione di rivendicazione (§ 4).

■ 1 - **Differenze rispetto all'azione di rivendicazione.**

La azione negatoria servitutis e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, mentre, con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, e agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo

diritto, la restituzione. (In applicazione del principio che precede, la Suprema corte ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda in termini di rivendica, anziché di negatoria servitutis, atteso che l'attore aveva lamentato di essere stato privato dell'uso dell'area situata nella parte posteriore del fabbricato e non aveva, invece, contestato l'esercizio, da parte dei convenuti, di una servitù abusiva, né prospettato incertezza sul confine). *Cass., sez. II, 14 luglio 2021, n. 20068*

1027 Contenuto del diritto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. L'istituto della servitù prediale: definizione e contenuto del diritto.

■ 1 - **L'istituto della servitù prediale: definizione e contenuto del diritto.**

La c.d. servitù irregolare — in dipendenza della tipicità dei diritti reali che costituiscono, nel loro complesso, un "numerus clausus" e che sono idonei a determinare anche un vincolo fondiario perpetuo — comporta l'insorgenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, siccome avente la funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore di un soggetto e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo (dominante) con l'imposizione di un peso su un altro fondo (servente), ragion per cui il suddetto rapporto va ritenuto incompatibile con la previsione di un obbligo di natura permanente a carico della parte che deve adempierlo, dovendo esso caratterizzarsi per la necessaria temporaneità del vincolo che ne deriva. *Cass., sez. II, 17 settembre 2021, n. 25195*

Allorché il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e

verderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene contenute in una pattuizione dei contratti di compravendita, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale reciproca tra i fondi che vincolano all'osservanza anche i successivi aventi causa, pur se i rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione, avendo i proprietari originari dei terreni in tal modo costituito per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene. (La S.C. ha enunciato il menzionato principio in una fattispecie in cui, nell'atto di compravendita, da parte dell'unico originario proprietario, di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l'immobile ad attività industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande). *Cass., sez. II, 17 settembre 2021, n. 25195*

1031 Costituzione delle servitù.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali.

■ 1 - **Profili processuali.**

La servitù costituita anteriormente al pignoramento del fondo servente ed estintasi per confusione successiva alla trascrizione di detto pignoramento, per effetto dell'inopponibilità del titolo di acquisto del proprietario del fondo dominante nei confronti del creditore precedente, riprende efficacia nei confronti del terzo che abbia acquistato il fondo servente in sede coattiva. *Cass., sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28853*

Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso. *Cass., sez. II, 16 luglio 2021, n. 20325*

1051 Passaggio coattivo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito applicativo.

■ 1 - Ambito applicativo.

Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto — insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi — da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicitativi del più generale principio del minimo mezzo, sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente). *Cass., sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29579*

Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù, contemperando il criterio della maggiore

brevità dell'accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che, ove la soluzione più conveniente riguardi i fondi di uno o più proprietari dei non evocati in causa, non ne richiede la partecipazione al giudizio. *Cass., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19582*

La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante. Il diritto di servitù di transito carrabile non comprende né implica la servitù pedonale, ma consente il passaggio pedonale solo quale semplice mezzo, quando occorra, per il passaggio con mezzi meccanici. In tale situazione, è consentito imporre la servitù carrabile ai sensi dell'articolo 1051 del codice civile, norma che non presuppone solo una situazione di interclusione assoluta (allorquando il preteso fondo dominante non abbia alcuna possibilità di accesso diretto o indiretto alla via pubblica), ma anche l'interclusione relativa (se il predetto fondo possa procurarsi l'accesso solo con notevole dispendio). *Cass., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19582*

1061 Servitù non apparenti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

In forza dell'art. 1061 c.c., comma 1, la servitù si dice apparente quando al suo esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, sì che è presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo. Va però precisato che il fatto che le opere devono essere "visibili dal fondo servente" non costituisce una specificazione, né un requisito del concetto di

apparenza, bensì serve a chiarire che non vi può essere apparenza della servitù se il proprietario del fondo servente non abbia concretezza del peso che grava sulla sua proprietà. Essa, pertanto, costituisce una variabile espressiva del requisito di non clandestinità, necessario ai sensi dell'art. 1063 c.c., affinché il possesso possa giovare all'usucapione. *App. L'Aquila, sez. I, 12 luglio 2021, n. 1113*

1067 Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito applicativo.

■ 1 - Ambito applicativo.

In tema di servitù prediali, l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto a quello originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sé, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne

derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. Da ciò deriva che la realizzazione di un ulteriore accesso alla proprietà servente integra di per sé l'aggravamento, implicando una duplicazione degli ingressi. *Cass., sez. VI, 19 luglio 2021, n. 20609*

1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Legittimazione (§ 2 d).

■ 1 - Legittimazione.

In tema di "actio confessoria servitutis", l'appartenenza del fondo dominante alla parte attrice — la cui dimostrazione non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica e che può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni — costi-

tuisce una questione pertinente alla titolarità del rapporto sostanziale controverso e le relative contestazioni ad opera della parte convenuta integrano una mera difesa, proponibile anche direttamente in appello, sostanziano la negazione di un fatto costitutivo della domanda. *Cass., sez. II, 31 maggio 2021, n. 15116*

1100 Norme regolatrici.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Legittimazione (§ 7).

■ 1 - Legittimazione.

Qualora ciascun acquirente di singole porzioni di un'area lotizzata si sia impegnato, con l'atto di compravendita, ad adibire una striscia del proprio terreno a passaggio in favore degli altri lotti, nonché a partecipare ad un consorzio per la costruzione e manutenzione della strada destinata ad assicurare detto passaggio, la mancata partecipazione a tale consorzio non vale ad esentare l'acquirente medesimo dall'obbligo di contribuire pro quota alle

spese affrontate per la realizzazione e gestione dell'opera, stante la configurabilità della costituzione di una comunione incidens sulla strada per effetto dell'indicato impegno (e la conseguente insorgenza dei doveri contemplati dall'articolo 1104 del Cc), e, pertanto, non lo sottrae all'azione di recupero di dette spese, che venga proposta, nel termine prescrizioneale decorrente dalla rispettiva erogazione, dagli organi del consorzio stesso in qualità di rappresentanti degli altri comunisti. *Cass., sez. II, 15 luglio 2021, n. 20230*

1102 Uso della cosa comune.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di comunione, se è vero che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, è altrettanto vero che mediante questa utilizzazione non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di quest'ultimi. A tal fine, va, quindi, puntualizzato che l'uso del singolo comproprietario può ritenersi consentito solo ove l'utilità aggiuntiva non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del suddetto bene comune. Applicando tale principio generale ne deriva che anche l'assoggettamento di una strada

privata a servitù di uso pubblico non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada, comportando ciò un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto dell'indicata servitù (confermata l'illegittimità delle opere realizzate da una s.r.l. volte alla trasformazione dei locali condominiali di sua proprietà in box, per effetto della quale si era verificata l'inutilizzabilità come parcheggio dell'area stradale posta in corrispondenza degli ingressi, con perdita della possibilità di parcheggio per sei autovetture nella strada privata di proprietà dei condomini di vari stabili). *Cass., sez. II, 15 settembre 2021, n. 24937*

1111 Scioglimento della comunione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali (§ 5).

■ 1 - Profili processuali.

Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità

di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello. *Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24174*

1117 Parti comuni dell'edificio [61-62 att.].

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Mentre vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non così accade quando l'utilità riguardi la singola proprietà esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non essendo gli stessi

obbligati a contribuire alle spese relative. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale la corte d'appello aveva ritenuto legittima la delibera condominiale che aveva posto a carico dei condomini non proprietari le spese concernenti la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendi di autorimesse interrato di proprietà esclusiva e dei relativi spazi di manovra, stante l'assenza per essi di utilità, e l'irrelevanza del beneficio solo indiretto ritratto). *Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24166*

1123 Ripartizione delle spese.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Casistica.

■ 1 - Casistica.

La rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione da parte degli altri condomini, purché l'impianto non ne sia pregiudicato; con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123 c.c., comma 2, dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio

centralizzato e l'obbligo di pagare solo le spese di conservazione, principio che prevale anche sul regolamento. *Cass., sez. II, 9 novembre 2021, n. 32806*

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, indicate nell'art. 1117 c.c., per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, sono assoggettate alla ripar-

tizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, salvo diversa convenzione; se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione dell'uso che ciascun condomino può farne; le spese

relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano servire ad uno o più condomini non vanno poste a carico di quest'ultimi. *Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24166*

1126 Lastrici solari di uso esclusivo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione come nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., altresì la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia destinata perciò tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata. *Cass., sez. VI, 19 novembre 2021, n. 35613*

In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante provocati da un lastrico solare di proprietà condominiale, rispondono sia l'eventuale usuario esclusivo del bene, in ragione dell'articolo 1126 del codice civile, sia comunque il condominio che sia inadempiente agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti. Invero, l'applicazione dell'articolo 1126 del codice civile postula il presupposto della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, uso che può avere carattere reale o personale ed è comunque quello che risulta dal titolo: se, pertanto, l'uso del lastrico, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l'articolo 1126 del codice civile neppure opera. *Cass., sez. II, 21 luglio 2021, n. 20914*

1129 Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito applicativo.

■ 1 - Ambito applicativo.

L'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione. *Cass., sez. II, 8 luglio 2021, n. 19436*

Trovando applicazione nel contratto che intercorre tra l'amministratore e i condomini le norme sugli obblighi e sulle attribuzioni del primo di cui agli artt. 1129 e 1130 c.c., e, per quanto non disciplinato, le disposizioni in tema di mandato (art. 1129, penultimo comma, c.c.), alla scadenza l'amministratore è comunque tenuto a consegnare la documentazione in suo possesso ed a rendere il conto anche su richiesta del singolo condomino, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo e potendosi presumere che tale richiesta interessi egualmente tutti i vari condomini, in quanto affare ad essi comune. La mancata nomina del nuovo

amministratore non legittima, tuttavia, un ius retinendi con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell'amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condomini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato. *Cass., sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18185*

In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di ausiliario del giudice ma instauri, con i condomini, un rapporto di mandato, non può essere equiparato all'amministratore nominato dall'assemblea, in quanto la sua nomina non trova fondamento in un atto fiduciario dei condomini ma nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta; pertanto, il termine di un anno previsto dall'art. 1129 c.c. non costituisce il limite minimo di durata del suo incarico ma piuttosto il limite massimo di durata dell'ufficio, il quale può cessare anche prima se vengono meno le ragioni presiedenti la nomina (nella specie, per l'avvenuta nomina dell'amministratore fiduciario), restando applicabile, ai fini della determinazione del compenso, l'art. 1709 c.c. *Cass., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11717*

1130 Attribuzioni dell'amministratore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

Sebbene l'attività dell'amministratore di condominio, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta

l'attività amministrativa, rientra certamente nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato. *Cass., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23254*

1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

L'assemblea di condominio, nell'esercizio dei poteri di gestione di cui all'art. 1135 c.c., può validamente autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti

comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini. Le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa vanno ripartite nei rapporti interni tra i singoli condomini ai sensi dell'art. 1123 c.c. Cass., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23254

1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spe-

sa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. Cass., sez. II, 7 luglio 2021, n. 19250

1140 Possesso.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

Il decreto di espropriazione è idoneo a fare acquisire la proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione, di fatto o di diritto, con esso incompatibile, e che qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività cor-

rispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto comporta la perdita dell'animo possidendi, conseguendone che, al fine della configurabilità di nuovo possesso ad usucapione, è necessario un atto di interservio possessionis. Cass., sez. I, 23 settembre 2021, n. 25825

1141 Mutamento della detenzione in possesso.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

In un contratto ad effetti obbligatori, la *traditio* del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interservio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso *uti dominus*, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad

usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interservio del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo). Cass., sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29594

1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito applicativo.

■ 1 - Ambito applicativo.

In tema di accessione nel possesso, di cui all'articolo 1146 del Cc, comma 2, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrat-

tamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. Cass., sez. II, 18 maggio 2021, n. 13274

1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Ambito applicativo, in generale.**■ 1 – Ambito applicativo, in generale.**

Solo il compossessore *pro indiviso* di un immobile, che poi consegua il possesso esclusivo di fatto ed incontestato di una porzione di esso in esito a divisione, può invocare, ai fini dell'usucapione di tale porzione, anche il precedente compossesso, in virtù della sopravvenuta qualità di successore nel compossesso degli altri condividenti e della possibilità, prevista dall'art. 1146, comma 2, c.c., di accessione del proprio possesso a quello esercitato dai condividenti medesimi. Cass., sez. II, 1° dicembre 2021, n. 37736

In tema di possesso idoneo all'usucapione, la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio sopra enunciato, ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio di usucapione, aveva ricondotto la materiale disponibilità di tre immobili ad un contratto di comodato, escludendo dalla ricostruzione fattuale le vicende legate ad una scrittura privata in cui l'attore aveva ceduto un terreno a terzi ricevendo in permuta il diritto di proprietà sulle tre unità immobiliari da costruire). Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17388

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid plus" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle). Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n. 11834

LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI

1173 Fonti delle obbligazioni [25 prel.].

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

La controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla **lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede**, in quanto concernente diritti soggettivi, può essere compromessa mediante arbitrato rituale, a condizione che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato nella inerzia dell'amministrazione, consistita nell'omessa sottoscrizione del nuovo schema di convenzione urbanistica, approvato con delibera del Consiglio comunale, e nel

perdurante mancato esercizio del potere di revoca, un comportamento idoneo a indurre il legittimo affidamento del privato sulla conclusione della convenzione). *Cass., S.U., 11 maggio 2021, n. 12428*

La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimento sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. — da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento — i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ. *Cons. Stato Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7*

1175 Comportamento secondo correttezza.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale ■ 2. Casistica: a) rapporti di lavoro; b) abuso del diritto e abuso del processo; c) altre ipotesi.

■ 1 – In generale.

Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore, opera come un criterio di reciprocità e, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una **specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'articolo 2 della Costituzione**. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Deriva da quanto precede — pertanto — che la buona fede nell'esecuzione del contratto si **sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere***, ma trova tuttavia il suo **limite** precipuo nella misura in cui detto comportamento non comporti un **apprezzabile sacrificio** a suo carico, una volta comparato con la gravosità imposta sull'altro contraente, solo in questo ristretto ambito potendosi fare riferi-

mento all'istituto della *Verwirkung*. *Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743*

■ 2 – Casistica:

a) rapporti di lavoro.

In presenza di una generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile in funzione di una più efficiente redistribuzione delle mansioni non comportante la soppressione del posto, l'illegittimità del licenziamento derivante dalla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'individuazione del dipendente da licenziare non integra l'ipotesi della manifesta insussistenza del fatto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. — in relazione a vicenda in cui il datore aveva motivato il licenziamento con la soppressione del posto di lavoro, facendo poi riferimento, nella memoria difensiva, ad una generica esigenza di riduzione del personale — ha confermato la sentenza di merito con la quale, ritenuto il licenziamento conseguenza della predetta esigenza, era stata applicata la tutela indennitaria *ex art.* 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970). *Cass. sez. lav., 19 maggio 2021, n. 13643*

Alla stregua del concetto di malattia desumibile dall'articolo 32 della Costituzione, la patologia impeditiva considerata dall'articolo 2110 del Codice civile che, in deroga ai principi generali, riversa

entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente; di guisa che, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente, indubbiamente secondo il principio sulla distribuzione dell'onere della prova, dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l'inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione, e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio *ex ante*. Cass., sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9647

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi. Cass., sez. lav., 9 marzo 2021, n. 6497

b) abuso del diritto e abuso del processo.

La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile la riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in quest'ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità della domanda. Cass., sez. II, 9 settembre 2021, n. 24371

In caso di proposizione di distinte azioni di impugnazione, per ragioni diverse, del medesimo atto di licenziamento, non sussiste litispendenza tra i due giudizi, pur aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale; tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso. Cass., sez. lav., 16 agosto 2021, n. 22930

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito *per facta concludentia*, formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato; ciò in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonché dal dovere negativo di *neminem laedere* e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743

c) altre ipotesi.

Il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Cass., sez. II, 28 maggio 2021, n. 14986

Alla vittoriosa proposizione, da parte del contraente protetto, di una domanda di nullità selettiva non segue alcuna restituzione reciproca delle prestazioni *binc et inde* ricevute, mentre il contraente non specificamente protetto può solamente opporre un'eccezione di buona fede oggettiva al fine di paralizzare gli effetti selettivi di tale azione. Cass., sez. VI, 17 maggio 2021, n. 13259

1176 Diligenza nell'adempimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica: a) avvocato; b) notaio; c) medico e struttura sanitaria; d) banca; e) altre ipotesi.

■ 1 – Profili generali.

In ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata il debitore è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera affidatagli, dovendo adottare (anche) tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto. La responsabilità del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, in ragione della violazione della misura della dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, c.c. adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso. Cass., sez. III, 2 aprile 2021, n. 9200

■ 2 – Casistica.

a) avvocato.

La responsabilità dell'avvocato — nella specie per omessa proposizione di impugnazione — non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. Cass., sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032

b) notaio.

Il notaio, che stipuli una compravendita e il collegato mutuo ipotecario, deve accertarsi dello stato civile delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento equipollente), ma proceda al confronto dei dati ivi indicati con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca per l'istruttoria della pratica di mutuo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la responsabilità del notaio che, pur avendo effettuato i menzionati accertamenti, non aveva rilevato che la mutuataria era coniugata, e non nubile, contrariamente a quanto indicato nella carta d'identità e nell'ulteriore documentazione esaminata, le cui risultanze erano pure garantite dal mediatore finanziario, poi rivelatosi un truffatore). Cass., sez. III, 4 giugno 2021, n. 15599

c) medico e struttura sanitaria.

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le *leges artis* che presiedono alle dette attività. Cass., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10592

d) banca.

In tema di assegno bancario cd. di trazione l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze extracartolari anomale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno). Cass., sez. VI, 14 maggio 2021, n. 13152

In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176 comma 2 c.c. e 43 comma 2 R.D. n. 1736/33, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa. Trib. Milano, sez. VI, 28 maggio 2021, n. 4634

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del regio decreto n. 1736 del 1933 (cosiddetta legge Assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato — per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo — dal pagamento dell'assegno bancario, di trazione o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12573

e) altre ipotesi.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito. Cass., S.U., 4 giugno 2021, n. 15570

In tema di assegno bancario cd. di trazione l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze extracartolari anomale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno). Cass., sez. VI, 14 maggio 2021, n. 13152

In materia tributaria, la responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, è di tipo legale, in quanto prevista *ex lege*, e insorge al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l'esistenza e la definitività del debito tributario della società, la sussistenza di attività della liquidazione, la distrazione dei beni e l'assegnazione ovvero il percepimento di beni o somme di denaro in un determinato arco temporale, nonché l'infuttuosa riscossione della società. Essa inoltre è autonoma, sebbene dipendente dalla responsabilità degli amministratori e liquidatori ed è solidale *ex art.* 1294 c.c. Cass., sez. trib., 26 maggio 2021, n. 14570

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le *leges artis* che presiedono alle dette attività. Cass., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10592

Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area). Cass., sez. VI, 15 aprile 2021, n. 9895

1180 Adempimento del terzo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica (§ 4).

■ 1 – Casistica.

L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di

adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. *Corte App., Torino sez. II, 25 marzo 2021, n. 330*

1182 Luogo dell'adempimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Ipotesi applicative.

■ 1 – Profili generali.

La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del *forum contractus* e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del *forum destinatae solutionis* e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito. *Cass., sez. VI, 1 giugno 2021, n. 15229*

■ 2 – Ipotesi applicative.

Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in

deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo — che rende liquido ed esigibile il debito della P.A. — ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971). *Cass., sez. I, 18 marzo 2021, n. 7687*

1183 Tempo dell'adempimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 – Ipotesi applicative.

Nell'arbitrato irrituale, il termine, assegnato dalle parti agli arbitri per l'espletamento dell'incarico, configura un termine di durata strutturalmente essenziale, il cui inutile decorso determina il venir meno del potere conferito agli arbitri medesimi, e rende, quindi, giuridicamente impossibile la pronuncia del lodo. Nell'ipotesi di mancata fissazione di un termine dalle parti, per l'emissione del lodo, essendo comunque nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo contratto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione

extragiudiziale della controversia (e alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito, ai sensi dell'articolo 1722, n. 1, c.c. applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale (come il mandato a transigere) sia quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto (come la formulazione di un giudizio), il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'articolo 1183 del c.c., su istanza della parte che vi ha interesse salvo che le parti non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo. *Cass., sez. I, 7 luglio 2021, n. 19281*

1189 Pagamento al creditore apparente.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica (§ 5).

■ 1 – Casistica.

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si

concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito

ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del

divieto dei patti successori *ex art. 458 c.c.*) *Cass., sez. II, 12 maggio 2021, n. 12611*

1193 Imputazione del pagamento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccipisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno. *Cass., sez. VI, 4 giugno 2021, n. 15708*

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto

di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12885*

1197 Prestazione in luogo dell'adempimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La *datio in solutum*, costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo soddisfacitivo, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti di un contratto di

trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed avente ad oggetto il trasferimento, quale modalità di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione dell'immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida *datio in solutum* deve osservare la medesima forma scritta ad substantiam, richiesta dall'art. 1350 c.c. per l'originario trasferimento immobiliare). *Cass., sez. II, 22 giugno 2021, n. 17810*

1199 Diritto del debitore alla quietanza.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta *ad substantiam*, stipulato da *falsus procurator*, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita — purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta — e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus, incom-

patibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell'avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare). *Cass., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2617*

1203 Surrogazione legale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 - Ipotesi applicative.

La surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art. 1203, n. 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa

dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12957*

1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicativa.

■ 1 - Ipotesi applicativa.

La disciplina prevista dall'art. 49, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 231 del 2007, che vieta le transazioni in denaro, con libretti di

deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un intermediario abilitato, si applica, come precisato dal comma 15 della norma citata, solo quando l'intermediario è terzo, garante

della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, sicché in tali ipotesi è altresì inapplicabile il regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali operazioni da parte dell'intermediario abilitato, previsto dal comma 2 della disposizione richiamata, con conseguente inoperatività degli effetti estintivi e liberatori, di cui al successivo comma 3. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che

Poste Italiane s.p.a., al fine di eseguire un pagamento in favore di una propria dipendente creditrice e costituirla in mora con effetti liberatori, dovesse procedere secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 1210, 1212 c.c., 73 e 74, disp. att. c.c., essendo inidonei allo scopo i tentativi di pagamento effettuati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale e con assegno postale vidimato). *Cass., sez. lav., 26 aprile 2021, n. 10999*

1218 Responsabilità del debitore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica: a) medico e struttura sanitaria; b) rapporti di lavoro; c) altre ipotesi.

■ 1 – Profili generali.

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). *Cass., sez. lav., 9 settembre 2021, n. 24405*

Poiché le parti possono, nell'ambito dell'autonomia privata, prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento — adempiente o meno — della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso unilaterale dal contratto (il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte), non subordina l'efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17380*

In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista — una demenza post-traumatica — fosse riconducibile a più cause possibili ed

alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro). *Cass., sez. III, 6 luglio 2021, n. 19033*

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera *emendatio libelli*, ma configura un mutamento della *causa petendi*, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo). *Cass., sez. II, 16 aprile 2021, n. 10141*

Il **principio di correttezza e buona fede** — il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" — deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato una condotta contraria a buona fede e correttezza nel mancato ripristino della fornitura di energia elettrica in favore dell'utente, nonostante l'istanza di quest'ultimo, in quanto il somministrante aveva rilevato che l'utenza risultava a nome di altro soggetto, anche se un sopralluogo o una richiesta di chiarimenti, sebbene non previsti dal contratto, avrebbero potuto dimostrare che si trattava della medesima utenza, semplicemente volturata a un terzo). *Cass., sez. III, 2 aprile 2021, n. 9200*

■ 2 – Casistica.

a) medico e struttura sanitaria

La **responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio** dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come **extracontrattuale**, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i **parenti non rientrano nella**

categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. *Cass., sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21404*

Una volta che venga accertato il ritardo ingiustificato nell'intervento, non avendo la struttura ospedaliera dimostrato l'impossibilità di intervenire sul paziente a causa delle sopravvenienze più gravi, la condotta dei congiunti del paziente, che avevano deciso di portarlo via, non costituisce violazione del dovere di correttezza né causa di una colpevole impossibilità sopravvenuta. *Cass., sez. VI, 15 giugno 2021, n. 16936*

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'articolo 41 del Cp sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi coesistente vuoi concorrente rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile. In particolare, quella coesistente è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Viceversa, secondo lo stesso criterio, quella concorrente assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente a organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. *Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12052*

b) rapporti di lavoro

Al lavoratore che non abbia tempestivamente impugnato il licenziamento è precluso l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e, conseguentemente, la tutela risarcitoria in base alle leggi speciali, né il giudice può conoscere dell'illegittimità del licenziamento per ricollegare al recesso illegittimo le conseguenze risarcitorie di diritto comune, in quanto l'ordinamento prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro, una disciplina speciale, con un termine breve di decadenza (sessanta giorni) all'evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici. *Cass., sez. lav., 14 aprile 2021, n. 9827*

c) altre ipotesi

Ricorre una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici. L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano

la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (nella specie, uno studente aveva citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per ottenere la condanna, previo accertamento della responsabilità dell'amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna). *Cass., sez. VI, 8 novembre 2021, n. 32377*

In materia tributaria, la responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e insorge al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l'esistenza e la definitività del debito tributario della società, la sussistenza di attività della liquidazione, la distrazione dei beni e l'assegnazione ovvero il percepimento di beni o somme di denaro in un determinato arco temporale, nonché l'infertile riscossione della società. Essa inoltre è autonoma, sebbene dipendente dalla responsabilità degli amministratori e liquidatori ed è solidale ex art. 1294 c.c. *Cass., sez. trib., 26 maggio 2021, n. 14570*

La controversia avente ad oggetto il **risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato**, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale). *Cass., S.U., 25 maggio 2021, n. 14324*

In tema di obbligazioni della P.A., l'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in caso di ritardo nella liquidazione, la deroga ai principi di cui agli artt. 1218 e 1224, comma 1, c.c., sicché l'Amministrazione in quanto colposamente inadempiente ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non risulti emesso il relativo titolo di spesa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, a seguito del ritardato pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni rese da una struttura accreditata dal SSN, liquidati secondo una procedura automatizzata ritenuta inadeguata ad incidere sull'imputabilità del ritardo). *Cass., sez. VI, 20 maggio 2021, n. 13763*

In tema di assegno bancario, la banca trattaria che proceda al pagamento del titolo portato all'incasso dopo la scadenza del termine di presentazione, non tiene una condotta negligente fonte di responsabilità risarcitoria, poiché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 l. assegni, il decorso del detto termine non comporta l'inefficacia dell'ordine delegatorio, ma incide solo sul vincolo di destinazione della provvista, lasciando alla banca trattaria la facoltà e non più l'obbligo di eseguire il pagamento, sempre che manchi un contrario ordine del traente e vi siano sufficienti somme sul conto corrente. *Cass., sez. VI, 14 aprile 2021, n. 9844*

In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia

verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la deci-

sione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, avendo fatto decorrere il termine decennale dalla notifica dell'atto prodromico, da cui pure emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità a carico del professionista, anziché dalla notifica dell'avviso di accertamento). *Cass., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8872*

1219 Costituzione in mora.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

Se è vero che la norma di cui all'art. 125, comma 2, c.p.i., può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del prezzo del giusto consenso, inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non può essere effettuata sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1223 ss., c.c., e non possa dunque prescindere dalla **prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati**, secondo i criteri ordinari probatori. *Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24635*

Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti — il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti — è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la

propria volontà di pronto adempimento). *Cass., sez. II, 31 maggio 2021, n. 15140*

In materia di atti giuridici unilaterali recettizi, a contenuto dichiarativo, qual è l'atto di costituzione in mora, per il quale è richiesta la forma scritta ad validitatem, la sottoscrizione — quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente al requisito formale prescritto — costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale non è dato presumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, cui deve ricondursi anche l'atto di costituzione in mora, non potendo quest'ultimo, se del tutto privo di sottoscrizione, produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c. né essendo consentito, attraverso condotte successive, tenute dall'autore dell'atto a contenuto dichiarativo, univocamente dirette a fare propria dichiarazione ed anche se rispondenti al requisito di forma prescritto, integrare con efficacia *ex tunc* l'elemento essenziale della sottoscrizione originariamente mancante, con la conseguenza che la produzione in giudizio del documento, unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto espresso nell'atto introduttivo, debitamente sottoscritto, non consente di interrompere "ora per allora" il decorso del termine di prescrizione del diritto che sia già compiutamente maturato. *Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12182*

La **liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora**, nel nostro ordinamento non valendo il principio *in illiquidis non fit mora*, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta.. *Cass., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10599*

1223 Risarcimento del danno.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Danno risarcibile ■ 2. *Compensatio lucri cum danno* ■ 3. Ipotesi applicative.

■ 1 – Danno risarcibile.

La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare. *Cass., sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21398*

La **responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi**, sia da illegittimità provvedimento sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano (e non

già di responsabilità da inadempimento contrattuale); è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato e non anche il criterio della prevedibilità del danno. *Cons. St., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7*

Nella **liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale** diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica — le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. *Cass., sez. III, 18 marzo 2021, n. 7770*

■ 2 – *Compensatio lucri cum danno.*

In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della *compensatio lucri cum danno*, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante. *Cass., sez. III, 8 aprile 2021, n. 9380*

■ 3 – *Ipotesi applicative.*

Lo stato di salute anteriore della vittima può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento, nel rispetto del principio della causalità giuridica, solo qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già affetto da patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto; in quest'ultima ipotesi il giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia progressa, perché la lesione manifestatasi all'esito dell'azione illecita non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta di quest'ultima, ma lo è soltanto per la parte che, secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante. Alla preesistenza di una patologia non può, invece, essere assimilato un mero "stato di vulnerabilità", ossia una "predisposizione" non invalidante in sé, che non esclude né la causalità materiale, per il principio dell'equivalenza delle cause, né quella giuridica, perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata dell'azione illecita (nella specie, relativa ad un caso di mobbing, la patologia invalidante, seppure favorita da un fattore predisponente, era insorta solo a seguito della condotta tenuta dal datore di lavoro che aveva agito come concausa dell'evento dannoso e non come mero fattore di aggravamento di una patologia preesistente). *Cass., sez. lav., 4 novembre 2021, n. 31742*

Nel caso di **responsabilità professionale dell'avvocato** che è rimasto inerte, il giudice nel procedere alla quantificazione del danno sulla base di quanto avrebbe potuto ottenere la parte lesa, deve fornire una adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno portato a una simile valutazione, non potendo limitarsi a formule generiche. Il giudice, cioè, ha l'obbligo di motivare la liquidazione equitativa, indicando i criteri adoperati e gli elementi valorizzati. *Cass., sez. II, 25 agosto 2021, n. 23434*

In tema di **diritto d'autore**, il **criterio della retroversione degli utili**, anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno

ancorato alla regola della necessaria derivazione causale *ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito*: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo, il quale ha l'onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci, dalle scritture contabili o dai contratti conclusi con i terzi, e, dall'altro, dall'autonomo contributo al successo dell'opera, così come realizzata e diffusa sul mercato dall'autore dell'illecito, per quanto tale successo dipenda dal lancio, propiziato dalla notorietà dell'interprete e dalle concrete capacità esecutive ed evocative del medesimo, tali da suscitare l'interesse del pubblico. *Cass., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21833*

Il **risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per effetto della mancata conclusione del contratto definitivo** di compravendita immobiliare imputabile al promittente alienante, consiste nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio. *Cass., sez. II, 30 giugno 2021, n. 18498*

In caso di **sinistro stradale**, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. *Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14444*

1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Ipotesi applicative.

■ 1 – Profili generali.

In difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull'applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto) e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello, variabile, pattuito dalle parti. *Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24181*

Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra ab origine un debito di valuta — soggetto, come tale, al principio nominalistico — l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicché quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno *ex art. 1224*, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti — inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento. *Cass., sez. II, 30 luglio 2021, n. 21906*

In tema di obbligazioni della P.A., l'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in caso di

ritardo nella liquidazione, la deroga ai principi di cui agli artt. 1218 e 1224, comma 1, c.c., sicché l'Amministrazione in quanto colpevolmente inadempiente ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non risulti emesso il relativo titolo di spesa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, a seguito del ritardato pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni rese da una struttura accreditata dal SSN, liquidati secondo una procedura automatizzata ritenuta inidonea ad incidere sull'imputabilità del ritardo). Cass., sez. VI, 20 maggio 2021, n. 13763

La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio *in illiquidis non fit mora*, **con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta.** Cass., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10599

■ 2 – Ipotesi applicative.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, se il credito del danneggiato risultava eccedere il massimale già al momento del sinistro, il danno da *mala gestio* cd. propria deve essere liquidato attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul detto massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Cass., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29027

Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Trib. Milano, sez. VI, 15 luglio 2021, n. 6166

Nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, l'onere probatorio si atteggia nel seguente modo: il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi deve dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro

lato, la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Trib., Milano, sez. VI, 8 luglio 2021, n. 6002 **Cfr. anche:** Trib. Roma, sez. XVII, 16 dicembre 2020, n. 18037; Fermo il principio per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi, va però precisato che tale verifica deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi.

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (Tegm) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Deriva da quanto precede, pertanto, che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti. Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12964

L'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, il quale pone in capo ai debitori del *de cuius* il divieto di pagare le somme agli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, allo scopo di operare una coazione all'adempimento dell'obbligo fiscale posto a carico degli eredi, sicché fino a tale momento sono inapplicabili gli artt. 1224 e 1282 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo. Cass., sez. I, 13 aprile 2021, n. 9670

1225 Prevedibilità del danno.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano (e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale); è pertanto

necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato e non anche il criterio della prevedibilità del danno. Cons. St., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7

1226 Valutazione equitativa del danno.

GIURISPRUDENZA ■ 1. La valutazione del giudice. Valutazione equitativa **■ 2.** Danno non patrimoniale: Tabelle di Milano **■ 3.** Danno da perdita di *chance* **■ 4.** Ipotesi applicative.

■ 1 – La valutazione del giudice. Valutazione equitativa.

La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice

è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli

specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica). *Cass., sez. VI, 2 luglio 2021, n. 18795*

Al fine di consentire il controllo di logicità, coerenza e congruità e di evitare che la valutazione risulti arbitraria, il giudice deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato, come sia esso individuato, quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo; considerando, altresì, che lo stato di invalidità pregressa non può rilevare ove si tratti di danni risarcibili iure proprio ai congiunti, potendo condurre ad una riduzione del *quantum*, dei pregiudizi risarcibili *iure successionis*, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità. *Cass., sez. III, 25 giugno 2021, n. 18284*

La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto; la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito e pure in grado di appello. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, senza dare ingresso alla valutazione equitativa del danno, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta da un condomino nei confronti dell'amministratore responsabile di non aver pagato tempestivamente l'assicurazione condominiale, così determinando la mancata erogazione dell'indennizzo per il danno derivato al condomino da un incendio verificatosi nel proprio appartamento, al riguardo argomentando come non acquisita la "prova certa dell'ammontare del danno", pur avendo dato atto della sussistenza di un "accertamento conservativo del danno" sottoscritto dal danneggiato e dal perito della compagnia assicurativa dopo il verificarsi del sinistro). *Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2831 V. anche: Cass., sez. VI, 17 novembre 2020, n. 26051*: La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha affermato che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno soltanto se è certo — per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato — che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, non meramente ipotetico o d'affezione).

■ 2 - Danno non patrimoniale: Tabelle di Milano.

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi

analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro). *Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579*

■ 3 - Danno da perdita di chance.

Il danno derivante dall'impossibilità di fruire degli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attribuibile al mancato rispetto dei termini del relativo procedimento autorizzativo, va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa, e non può equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'amministrazione. *Cons. St., Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7*

■ 4 - Ipotesi applicative.

La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della particolare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente. *Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17950*

In tema di lesione della salute, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata con il cd. sistema a punto variabile fondato sulla misurazione delle conseguenze invalidanti in punti percentuali in base a barèmes medico legali che, se non imposti dalla legge, costituiscono criteri di giudizio discrezionali la cui scelta spetta esclusivamente al giudice nel rispetto della regola di liquidazione equitativa *ex art. 1226 c.c.* al fine di garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi; è doveroso pertanto che — quantomeno all'interno del medesimo ufficio giudiziario — sia chiesto a tutti gli ausiliari di stimare il grado percentuale di invalidità avvalendosi sempre del medesimo barème, individuato dal giudice con scelta orientata verso quello scientificamente più autorevole e cronologicamente recente, con la conseguenza che — a fronte di una specifica contestazione sul punto — la decisione non può trascurare di accertare se il barème utilizzato dall'ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato. *Cass., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11724*

1227 Concorso del fatto colposo del creditore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Ipotesi applicative

■ 1 – Profili generali.

L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, **intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.** (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento). *Cass., sez. lav., 5 agosto 2021, n. 22352*

In linea generale, **tra i doveri imposti al danneggiato dall'articolo 1227 del codice civile non è quello di assumere iniziative giudiziarie volte a contenere o eliminare il danno.** *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12957*

■ 2 – Ipotesi applicative.

Il c.d. patto di deduzione, in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che: *a*) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell'utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza; *b*) se al

momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell'utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato. *Cass., sez. III, 14 ottobre 2021, n. 28023*

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'articolo 1227 del codice civile. Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è — pertanto — chiaramente, quello specifico del proprietario-trasportato e non quello del conducente del veicolo. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12901*

L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice). *Cass., sez. III, 2 aprile 2021, n. 9200*

1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

In tema di responsabilità conseguente alla sperimentazione di farmaci, la casa farmaceutica promotrice della sperimentazione, la quale abbia fornito il farmaco ad una struttura sanitaria, perché lo sperimentasse sui suoi pazienti a mezzo dei propri medici, risponde a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato effettivamente somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici "sperimentatori", soltanto nell'ipotesi in cui, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, debba ritenersi che essa si sia personalmente obbligata verso i destinatari della sperimentazione, sicché la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano assunto la qualità di ausiliari di cui la casa farmaceutica si sia avvalsa nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228

c.c.; al di fuori di questa ipotesi, essa può essere chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale (in applicazione del criterio di imputazione speciale di cui all'art. 2050 c.c. o, eventualmente, di quello generale di cui all'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza accertare se la società promotrice avesse personalmente assunto una obbligazione verso il paziente reclutato nel programma sperimentale, aveva qualificato la responsabilità della prima verso il secondo in termini di responsabilità contrattuale, facendo riferimento ad un "contatto sociale" tra loro pacificamente insussistente, perché instaurato dal paziente esclusivamente con i medici sperimentatori). *Cass., sez. III, 20 aprile 2021, n. 10348*

1229 Clausole di esonero da responsabilità.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Al fine di accertare se una penale, pattuita per l'ipotesi di inadempimento o ritardo della controparte, abbia consistenza irrisoria, tanto da risolversi, in concreto, nella esclusione o limitazione della responsabilità per i danni da inadempimento, e nella conseguente violazione del divieto posto dall'articolo 1229 del c.c., l'intento elusivo non può essere desunto dal raffronto tra la misura

della penale e la entità del danno poi, in concreto, verificatosi, ma si deve ricostruire, in parte qua, la volontà dei contraenti con riguardo al suo momento genetico, avendo riguardo alla misura della penale e l'entità presumibile dell'eventuale, futuro danno da risarcire, ricostruibile secondo una prognosi ex post.. *Cass., sez. II, 30 giugno 2021, n. 18549*

1230 Novazione oggettiva.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In materia di transazione novativa è necessario che l'accordo raggiunto tra le parti disciplini per intero il nuovo rapporto frutto della transazione, ricorrendo altrimenti una novazione di tipo conservativo, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni

giuridiche. Elementi essenziali di tale contratto sono — oltre alle parti ed alla causa — l'*animus novandi*, consistente nella in equivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova e l'*aliquid novi*, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. *Trib. Milano, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2030*

1243 Compensazione legale e giudiziale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

L'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare riguardante una somma ricevuta dal fallito, determina un credito della massa che non può quindi essere opposto in compensazione

dal curatore, attraverso l'eccezione di cd. revocatoria incidentale, con i crediti vantati verso il fallito in sede di ammissione allo stato passivo. *Cass., sez. I, 11 agosto 2021, n. 22666*

1246 Casi in cui la compensazione non si verifica.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La previsione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 8, non ha inciso sulla regola generale secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili

disposizioni di legge, che costituisce a sua volta espressione della deroga prevista dall'art. 1246 c.c., n. 5, alle comuni disposizioni civilistiche sull'estinzione per compensazione, per le quali, invece, la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito. *Comm. trib. reg., Torino, sez. III, 20 luglio 2021, n. 593253*

1253 Effetti della confusione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Allorché il debito veda più soggetti obbligati solidalmente, l'effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effettivo estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che conti-

nueranno a vedersi obbligati — ancora solidalmente nel caso permangano in più di uno — all'adempimento dell'obbligazione nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione dal debito originario della quota di esso estintosi per confusione. *Cass., sez. VI, 5 ottobre 2021, n. 26948*

1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Una volta che venga accertato il ritardo ingiustificato nell'inter-

vento, non avendo la struttura ospedaliera dimostrato l'impossibilità di intervenire sul paziente a causa delle sopravvenienze più

gravi, la condotta dei congiunti del paziente, che avevano deciso di portarlo via, non costituisce violazione del dovere di correttezza né

causa di una colpevole impossibilità sopravvenuta. *Cass., sez. VI, 15 giugno 2021, n. 16936*

1260 Cedibilità dei crediti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale ■ 2. Casistica.

■ 1 - In generale.

Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. *Cass., sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 28093*

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori *ex art. 458 c.c.*). *Cass., sez. II, 12 maggio 2021, n. 12611*

Il disposto dell'art. 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessionari, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titola-

rità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta. *Cass., sez. II, 30 aprile 2021, n. 11436*

■ 2 - Casistica.

Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l'amministrazione debitrice — cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente — comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di datio in solutum, avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario. *Cass., sez. lav., 3 agosto 2021, n. 22183*

La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del forum contractus e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del forum destinatae solutionis e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito. *Cass., sez. VI, 1° giugno 2021, n. 15229*

1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Il contratto cessione di credito ha natura **consensuale**, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. *Cass., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257*

Il disposto dell'art. 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessionari, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta. *Cass., sez. II, 30 aprile 2021, n. 11436*

1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Il contratto cessione di credito ha natura **consensuale**, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine

di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. *Cass., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257*

1269 Delegazione di pagamento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto

dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12885*

1277 Debito di somma di danaro.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra ab origine un debito di valuta — soggetto, come tale, al principio nominalistico — l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicché quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti — inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento. *Cass., sez. II, 30 luglio 2021, n. 21906*

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è

eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una aestimatio che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso petitum originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparso conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omissis di impugnare questo capo della decisione. *Cass., sez. I, 10 marzo 2021, n. 6711*

1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Il titolo restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella situazione quo ante, comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda ed a prescindere anche da una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se anche nella sentenza che accerta il diritto del solvens alla restituzione di quanto pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi legali, gli stessi sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla restituzione (purché la domanda volta ad ottenere la restituzione nella situazione precedente sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento. Soltanto se il solvens avesse chiesto espressamente l'attribuzione degli interessi e la domanda relativa

fosse stata rigettata per un qualche motivo, egli avrebbe l'onere di impugnare la decisione sfavorevole sul punto, per evitare la formazione del giudicato interno. *Cass., sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011*

Nel caso di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi e rivalutazione monetaria, atteso che, prevedendo l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, per l'ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, che, anche ove sia sorta controversia giudiziale, il prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'azione di riscatto, prima della scadenza di tale termine l'obbligazione è inesigibile e, quindi, è inidonea a generare interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c. *Cass., sez. II, 29 luglio 2021, n. 21757*

1283 Anatocismo.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Profili generali.**■ 1 – Profili generali.**

Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. *Cass., sez. I, 19 luglio 2021, n. 20635*

Il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica

in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. *Cass., sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5904*

Il piano di ammortamento 'alla francese' non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, **posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato** in linea capitale con le rate precedenti. **Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.** Ragione per cui, dal momento che gli interessi delle rate pregresse non sostituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente. *Trib. Roma, sez. XVII, 8 febbraio 2021, n. 2188 V. anche: Trib. Roma, sez. XVII, 4 dicembre 2020, n. 17383*: Il piano di ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive. Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa.

1284 ⁽¹⁾ Saggio degli interessi.

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,1 per cento ⁽²⁾ in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [c.c. 1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950] ⁽³⁾.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale [1815², 2855] ⁽⁴⁾.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽⁵⁾.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale ⁽⁶⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Ai sensi del D.M. 13 dicembre 2021 (G.U. 15 dicembre 2021, n. 297) il saggio degli interessi legali è stato, da ultimo, determinato all'1,25% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2¹⁸⁵ l. 23 dicembre 1996, n. 662.

(4) V. art. 5² r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 7 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

(5) Comma aggiunto dall'art. 171 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 17 d.l. n. 132, cit., tale disposizione produce effetti « rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto ».

(6) Comma aggiunto dall'art. 171 d.l. n. 132, cit., con le disposizioni di efficacia di cui sub nota 5.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica ■ 2. Profili processuali.

■ 1 - Casistica.

In difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull'applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto) e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello, variabile, pattuito dalle parti. *Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24181*

In tema di determinazione del **tasso di leasing**, la sanzione sostitutiva prevista dall'art. 117 del d.lgs 385/1993 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della

operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, si da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespreso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore, e non allorché il tasso sia determinabile *per relationem*. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12889*

■ 2 - Profili processuali.

Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il dies a quo va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore. *Cass., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13145*

1294 Solidarietà tra condebitori.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica ■ 3. Profili processuali (§ 6).

■ 1 - Profili generali.

Allorché il debito veda più soggetti obbligati solidalmente, **l'effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effettivo estintivo nei confronti degli altri condebitori** in solido che continueranno a vedersi obbligati — ancora solidalmente nel caso permangano in più di uno — all'adempimento dell'obbligazione nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione dal debito originario della quota di esso estintosi per confusione. *Cass., sez. VI, 5 ottobre 2021, n. 26948*

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). *Cass., sez. lav., 9 settembre 2021, n. 24405*

Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso

alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. *Cass., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8874*

■ 2 - Casistica.

In **materia tributaria, la responsabilità dei soci** ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e insorge al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l'esistenza e la definitività del debito tributario della società, la sussistenza di attività della liquidazione, la distrazione dei beni e l'assegnazione ovvero il percepimento di beni o somme di denaro in un determinato arco temporale, nonché l'infertuosa riscossione della società. Essa inoltre è autonoma, sebbene dipendente dalla responsabilità degli amministratori e liquidatori ed è solidale ex art. 1294 c.c. *Cass., sez. trib., 26 maggio 2021, n. 14570*

■ 3 - Profili processuali.

Quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, **il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale**, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perché la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli

altri, concernenti la stessa prestazione. *Cass., sez. VI, 19 maggio 2021, n. 13718*

Nel processo tributario, è ammissibile l'intervento adesivo dipendente del terzo che sia destinatario potenziale o mediato dell'atto impugnato, in quanto, essendo solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, è titolare di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello da esso costituito, sì da poter essere chiamato successivamente ad adem-

piere in luogo di altri, mentre è da escludere in caso di responsabilità paritetica, nella quale il presupposto di imposta è realizzato congiuntamente da più persone, ciascuna delle quali risponde, nei rapporti interni, pro quota. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente del sostituto di imposta nel giudizio per poter beneficiare della definizione agevolata della controversia ex l. n. 289 del 2002 cui aveva aderito il sostituto). *Cass., sez. trib., 11 marzo 2021, n. 6854*

1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica (§ 6) ■ 2. Profili processuali.

■ 1 - Casistica.

La conteastazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso. *Cass., sez. II, 21 ottobre 2021, n. 29324*

Allorché il debito veda più soggetti obbligati solidalmente, l'effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effetto estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che continueranno a vedersi obbligati — ancora solidalmente nel caso permangano in più di uno — all'adempimento dell'obbligazione nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione dal debito originario della quota di esso estintosi per confusione. *Cass., sez. VI, 5 ottobre 2021, n. 26948*

In caso di transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati o comunque di adempimento parziale di una obbligazione solidale, gli effetti sono diversi a seconda che la somma incassata dall'accipiens sia pari o superiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens, oppure la somma incassata sia ad essa inferiore. Nel primo caso, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto; se, invece, la somma versata è stata inferiore alla quota che faceva idealmente

capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo (come la sentenza impugnata ha constatato nel caso in esame), il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto. *Cass., sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980*

■ 2 - Profili processuali.

La mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. La obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell'avvenuta scissione del rapporto processuale, all'eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali. *Cass., sez. III, 11 maggio 2021, n. 12435*

1299 Regresso tra condebitori.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica (§ 6).

■ 1 - Casistica.

In caso di transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati o comunque di adempimento parziale di una obbligazione solidale, gli effetti sono diversi a seconda che la somma incassata dall'accipiens sia pari o superiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens, oppure la somma incassata sia ad essa inferiore. Nel primo caso, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto; se, invece, la somma versata è stata inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo (come la sentenza impugnata ha constatato nel caso in esame), il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto. *Cass., sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980*

La mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. La obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il

passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell'avvenuta scissione del rapporto processuale, al-

l'eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali. *Cass., sez. III, 11 maggio 2021, n. 12435*

1304 Transazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica (§ 6).

■ 1 - Casistica.

In caso di **transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati** o comunque di adempimento parziale di una obbligazione solidale, gli **effetti sono diversi a seconda che la somma incassata dall'accipiens sia pari o superiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens**, oppure la somma incassata sia ad essa inferiore. Nel primo caso, il **residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente**

all'importo pagato dal condebitore che ha transatto; se, invece, la **somma versata è stata inferiore alla quota** che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo (come la sentenza impugnata ha constatato nel caso in esame), il **debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto**. *Cass., sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980*

1306 Sentenza.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel primo comma, il contribuente solidale può invocare a suo favore la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato solo quando sia rimasto estraneo al relativo giudizio; in caso contrario, la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane insensibile all'eventuale riforma o annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni. *Cass., sez. trib., 15 ottobre 2021, n. 28267*

Nel **processo tributario, è ammissibile l'intervento adesivo dipendente del terzo che sia destinatario potenziale o mediato dell'atto impugnato, in quanto, essendo solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente**, è titolare di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello da esso costituito, sì da poter essere chiamato successivamente ad adempiere in luogo di altri, mentre è da escludere in caso di responsabilità paritetica, nella quale il presupposto di imposta è realizzato congiuntamente da più persone, ciascuna delle quali risponde, nei rapporti interni, pro quota. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente del sostituto di imposta nel giudizio per poter beneficiare della definizione agevolata della controversia ex l. n. 289 del 2002 cui aveva aderito il sostituto). *Cass., sez. trib., 11 marzo 2021, n. 6854*

1310 Prescrizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica (§ 5).

■ 1 - Casistica.

La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza

di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie. *Cass., sez. trib., 21 luglio 2021, n. 20766*

1321 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma

anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell'intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda). *Cass., sez. III, 4 giugno 2021, n. 15603*

1322 Autonomia contrattuale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Autonomia contrattuale ■ 2. Contratti atipici: casistica.

■ 1 – Autonomia contrattuale.

A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell'intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda). *Cass., sez. III, 4 giugno 2021, n. 15603*

■ 2 – Contratti atipici: casistica.

Il patto con cui si stabilisce la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad esso collegato (cd. contratto principale), allo scopo di rafforzarne il vincolo, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna di tali cose; ciò, tuttavia, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, mentre non è consentito escludere la natura reale del patto accessorio, attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c.c. ricollega, al contrario, alla sua consegna. *Cass., sez. VI, 27 luglio 2021, n. 21506*

Poiché le parti possono, nell'ambito dell'autonomia privata, prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura un'illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento — adempiente o meno — della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso unilaterale dal contratto (il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte), non subordina l'efficacia del

contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17380*

Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.; ne consegue che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, è assoggettabile ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex art. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit. *Cass., S.U., 9 giugno 2021, n. 16080*

In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola a prima richiesta e senza eccezioni fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso. *Cass., sez. III, 31 maggio 2021, n. 15091*

Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area). *Cass., sez. VI, 15 aprile 2021, n. 9895*

1325 Indicazione dei requisiti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Causa ■ 2. Forma.

■ 1 – Causa.

Il trasferimento *donationis causa* di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il *tradens* e l'*accipiens*. *Cass., sez. II, 19 agosto 2021, n. 23127*

Oggetto del contratto di *swap* sono flussi di denaro; la causa del contratto va invece individuata nello scambio tra le parti secondo

determinati parametri e alle scadenze fissate. Il *mark to market* (MtM) esprime, in un determinato momento, il valore del contratto in base alla previsione degli andamenti futuri dei flussi finanziari; corrisponde quindi al prezzo di mercato teorico che un terzo sarebbe disposto a sostenere per subentrare nel contratto. Tale elemento viene dunque in rilievo in caso di risoluzione anticipata della *swap*, quale costo da corrispondere alla banca per tale estinzione. Non si tratta quindi di un costo necessariamente pagato dal cliente. Di conseguenza non può essere qualificato come essenziale, ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., un elemento che rileva solo eventualmente. *Trib. Milano, sez. VI, 14 aprile 2021, n. 3055*

■ 2 - Forma.

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requi-

sito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. *Cass., sez. I, 2 aprile 2021, n. 9187*

1326 Conclusione del contratto.**GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.****■ 1 - In generale.**

In materia contrattuale, il mancato esercizio entro la scadenza del termine fissato, della facoltà di accettare l'altrui proposta irrevocabile, facendo venir meno la soggezione dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l'opzione, libera definitivamente il primo. Di conseguenza, la manifestazione

della volontà del secondo di aderire all'offerta, se sopravviene tardivamente, equivale a una nuova proposta che non vincola l'originario offerente, se non in caso di accettazione da parte del medesimo, pur nell'ipotesi in cui il ritardo nell'accettazione della proposta sia solo lieve. *Trib. L'Aquila, 26 aprile 2021, n. 246*

1334 Efficacia degli atti unilaterali.**GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.****■ 1 - Casistica.**

La comunicazione di recesso dal contratto di mandato fiduciario, da eseguirsi mediante lettera raccomandata per accordo contrattuale intervenuto tra le parti, è un atto unilaterale recettizio che,

in mancanza di diversa pattuizione convenzionale, segue le regole generali, per cui lo stesso produce i suoi effetti nel momento in cui il destinatario lo riceve o ne abbia presuntiva avuto conoscenza. *Cass., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13145*

1335 Presunzione di conoscenza.**GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.****■ 1 - Casistica.**

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario — in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso — in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente — destinatario della stessa — fornito adeguata prova in ordine alla eccepta circostanza che il file allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche). *Cass., sez. II, 28 maggio 2021, n. 15001*

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il

servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. *Comm. trib. prov.le, Napoli, sez. XL, 20 maggio 2021, n. 5314*

La comunicazione di recesso dal contratto di mandato fiduciario, da eseguirsi mediante lettera raccomandata per accordo contrattuale intervenuto tra le parti, è un atto unilaterale recettizio che, in mancanza di diversa pattuizione convenzionale, segue le regole generali, per cui lo stesso produce i suoi effetti nel momento in cui il destinatario lo riceve o ne abbia presuntiva avuto conoscenza. *Cass., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13145*

1336 Offerta al pubblico.**GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.****■ 1 - Casistica.**

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione — che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto — rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi

dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-

aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettiva-

mente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi. *Cass., sez. II, 26 maggio 2021, n. 14592*

1337 Trattative e responsabilità precontrattuale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Profili processuali.

■ 1 – Profili generali.

In materia di responsabilità precontrattuale il **pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo** (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte. *Cass., sez. II, 27 ottobre 2021, n. 30186*

La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione delle regole di condotta poste a tutela del corretto svolgersi delle trattative contrattuali rientra nel genus della responsabilità extracontrattuale, cui, come tale, vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Da ciò deriva che qualora una parte receda ingiustificatamente dalle trattative, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe

sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza. *Trib. Milano, sez. V, 12 luglio 2021, n. 6058*

■ 2 – Profili processuali.

È devoluta alla **giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dalla P.A.** che ha indetto una gara per l'affidamento di lavori o servizi pubblici nei confronti del soggetto privato ad essa partecipante, **al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del convenuto all'obbligo di rinnovare la polizza fideiussoria** da esso prestata ove sia venuta a scadenza prima dell'aggiudicazione della gara, vertendo il *petitum* sostanziale sull'inadempimento di una obbligazione del privato funzionale a preservare il diritto dell'ente pubblico appaltante all'escussione della garanzia, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. e dalla cui violazione scaturisce una responsabilità precontrattuale meramente occasionata dal procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi. *Cass., S.U., 17 giugno 2021, n. 17329*

1339 Inserzione automatica di clausole.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

Qualora il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine

è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 c.c. e 1419 comma 2 c.c.. *Corte app., Genova, sez. lav., 21 luglio 2021, n. 186*

1341 Condizioni generali di contratto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Clausole vessatorie.

■ 1 – Profili generali.

In tema di condizioni generali del contratto e di clausole per le quali sussiste la esigenza della specifica approvazione scritta, queste sono ravvisabile in quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a una singola, specifica, vicenda negoziale rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti. *Cass., sez. III, 15 giugno 2021, n. 16890*

■ 2 – Clausole vessatorie.

In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano,

pertanto, di specifica approvazione. *Cass., sez. II, 30 giugno 2021, n. 18550*

In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento oggettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto). *Cass., sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 497*

1345 Motivo illecito.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art.

1343 c.c., un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 c.c., ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di revoca della confisca della somma percepita dall'imputato quale retribuzione per lo svolgimento della prestazione relativa all'incarico ottenuto per effetto dei reati di truffa e falso ideologico). *Cass., sez. II, 25 febbraio 2021, n. 12791*

1346 Requisiti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Oggetto determinato o determinabile. Casistica (§ 4) ■ 2. Oggetto illecito.

■ 1 - Oggetto determinato o determinabile. Casistica.

La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è valida anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, come ad esempio succede quando il tasso venga parametrato al tasso Euribor. *Corte app., Venezia, sez. I, 20 luglio 2021, n. 2051*

Nella compravendita di un terreno che debba essere distaccato da una maggiore estensione, e indicato soltanto quantitativamente nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare, e sempre che per la determinazione del terreno venduto non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere attenendosi al disposto dell'articolo 1178 del codice civile. Tale requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti. *Cass., sez. II, 26 maggio 2021, n. 14585*

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto alla eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale. *Cass., sez. lav., 1 marzo 2021, n. 5540*

■ 2 - Oggetto illecito.

In tema di contratti di appalto, la sanzione della nullità, che attiene alla fase originaria del contratto e non di certo alla diversa fase della sua esecuzione, si ha quando l'oggetto del contratto è la costruzione di un'opera senza la concessione edilizia e non anche nel diverso caso in cui l'opera realizzata dall'impresa appaltatrice risulti difforme dal titolo abilitativo. Circostanza, quest'ultima, che non rileva sul piano della validità del contratto, quanto sul diverso piano dell'adempimento dello stesso. Invero, il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza la concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per illiceità dell'oggetto, sicché non è suscettibile di convalida stante il disposto di cui all'art. 1423 c.c., né tale nullità è sanabile retroattivamente in virtù di condono edilizio, onde l'appaltatore non può pretendere, in forza di quel contratto, il corrispettivo pattuito. *Trib. Rovigo, 11 maggio 2020, n. 336*

1350 Atti che devono farsi per iscritto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica.

■ 1 - Profili generali.

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, res, pretium), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi altronde. Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né

incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto. *Cass., sez. II, 30 marzo 2021, n. 8765*

■ 2 - Casistica.

La *datio in solutum*, costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo soddisfacente, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti di un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed

avente ad oggetto il trasferimento, quale modalità di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione dell'immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida datio in solutum deve osservare la medesima forma scritta ad substantiam, richiesta dall'art. 1350 c.c. per l'originario trasferimento immobiliare). *Cass., sez. II, 22 giugno 2021, n. 17810*

La comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari comprese in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi dell'art. 1350, n. 3, c.c., e art. 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa nella forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione. *Cass., sez. II, 20 aprile 2021, n. 10370*

In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l'idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma

scritta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all'art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di Appello di ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione contrattuale abilitante la negoziazione in covered warrant, la mera firma elettronica apposta dal risparmiatore per mezzo del "point and click" presente nella sua area riservata). *Cass., sez. I, 9 aprile 2021, n. 9413*

Il riferimento, contenuto nell'art. 13, comma 7, della l. n. 431 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, alla "entrata in vigore della presente legge" come momento a partire dal quale devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo art. 13, va inteso secondo i criteri di interpretazione dettati dall'art. 12 delle preleggi come riguardante la data di entrata in vigore della legge modificata (l. n. 431 del 1998) e non di quella modificante (l. n. 208 del 2015). Ne deriva che i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi o meno in forma scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa di nullità, pertanto, denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi nei quali quest'ultimo ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi". *Cass., sez. III, 9 aprile 2021, n. 9475*

1351 Contratto preliminare.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa altrui, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Da ciò discende, da un lato, che il promissario acquirente che ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, potendo il promittente venditore, fino a tale momento, adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela; dall'altro che è solo dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, che può essere pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., essendo venuta meno l'altruità della res, fatto ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato. *Cass., sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28856*

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicché da tale data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell'immobile. *Cass., sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 28218*

Ove un contratto preliminare abbia a oggetto la vendita di una porzione di un comprensorio immobiliare risultato privo del requisito della edificabilità, tale elemento — che integra gli estremi del vizio della cosa — costituisce idonea causa di risoluzione del preliminare per inadempimento. *Cass., sez. III, 20 luglio 2021, n. 20695*

Nel contratto preliminare di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. La relazione con la cosa da parte del promissario acquirente, pertanto, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interservio possessionis nei modi previsti dall'articolo 1141 del codice civile. *Cass., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19576*

In tema di contratto preliminare, il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli adempimenti dell'altra, accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di talune di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutivi di cui all'art. 1458 c.c. *Cass., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19569*

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per effetto della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare imputabile al promittente alienante, consiste nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al

momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore

può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzato pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio. *Cass., sez. II, 30 giugno 2021, n. 18498*

1353 Contratto condizionale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Poiché le parti possono, nell'ambito dell'autonomia privata, prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento — adempiente o meno — della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso unilaterale

dal contratto (il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte), non subordina l'efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17380*

L'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello. *Cass., sez. VI, 17 giugno 2021, n. 17463*

1355 Condizione meramente potestativa.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In caso di negozio di accertamento intercorso tra persone giuridiche già parti di un contratto di locazione, per eliminare la res dubia in relazione a crediti da esso nascenti, la clausola ad esso apposta, che subordini la loro esigibilità alla condizione sospensiva, negativa, che un nuovo contratto di locazione — in cui il già

locatore conceda la res locata ad un diverso conduttore del quale, però, la locatrice sia socia di maggioranza — non giunge a buon fine, integrando un abuso di personalità giuridica va ritenuta alla stregua di una clausola meramente potestativa, come tale nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. *Cass., sez. III, 3 novembre 2021, n. 31319*

1362 Intenzione dei contraenti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Profili processuali ■ 3. Casistica.

■ 1 - Profili generali.

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole poliseno un specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro contraente dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola (fattispecie relativa ad un contratto di assicurazione e ad una clausola poco chiara circa l'esclusione della madre e del padre tra i soggetti coperti dall'assicurazione a fronte dei danni provocati dal figlio). *Cass., sez. VI, 23 settembre 2021, n. 25849*

A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti.

(Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell'intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda). *Cass., sez. III, 4 giugno 2021, n. 15603*

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Secondo il principio di buona fede contrattuale, qualora il contratto abbia ad oggetto un'area edificabile, si presume che la stessa venga trasferita con la disponibilità dell'intera cubatura risultante dall'applicazione degli indici di fabbricazione dettati dagli strumenti urbanistici locali, salvo che le parti non si siano diversamente accordate. *Cass., sez. VI, 4 giugno 2021, n. 15707*

Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, la

S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di un contratto di concessione in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola relativa all'indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli corrisposti dal concedente). *Cass., sez. I, 26 marzo 2021, n. 8630*

■ 2 – Profili processuali.

Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso. Nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata. *Cass., sez. III, 9 giugno 2021, n. 16175*

La interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Al fine di far valere una violazione di tali norme, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità. *Cass., sez. III, 4 giugno 2021, n. 15597*

Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata. *Cass., sez. I, 20 gennaio 2021, n. 995*

■ 3 – Casistica.

L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti criteri convenzionali di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di erme-

neutica contrattuale ovvero per l'omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. *Cass., sez. II, 19 agosto 2021, n. 23128*

Il patto di non concorrenza di cui all'art. 1225 c.c. e la clausola contrattuale di divieto di storno di clientela vietano due condotte differenti: la prima proibisce, dietro corrispettivo, lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice per una durata limitata nel tempo, al termine del rapporto di lavoro; la seconda, invece, impedisce il compimento di atti e comportamenti funzionali a sviare la clientela storica verso un'altra impresa, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato durante il periodo di dipendenza con la prima società, mirando dunque a garantire la tutela dell'avviamento ed il mantenimento e consolidamento dei buoni rapporti con il portafoglio di clienti. Ne consegue l'indipendenza delle due clausole, segnata anche dall'autonomia delle fonti normative regolatrici delle fattispecie, sicché il regime normativo dell'art. 1215 c.c. non può estendersi alla clausola contrattuale. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha escluso che la clausola del divieto di storno della clientela costituisca manifestazione del patto di non concorrenza e duplicazione dello stesso). *Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22247*

In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola a prima richiesta e senza eccezioni fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso. *Cass., sez. III, 31 maggio 2021, n. 15091*

La differenza tra vendita a corpo (articolo 1538 c.c.) o a misura (articolo 1537 c.c.) attiene unicamente all'influenza dell'estensione del bene sul prezzo pattuito, mentre non produce effetti in ordine all'individuazione della cosa compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini ha funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno. La distinzione, peraltro, diviene rilevante quando sia controversa tra le parti la prevalenza del criterio di riferimento costituito dalla indicazione di alcune determinate particelle catastali, ovvero di quello costituito dalla indicazione della misura complessiva della superficie del fondo venduto. *Cass., sez. II, 26 maggio 2021, n. 14592*

In tema di criteri di interpretazione dei bandi di gara, deve farsi applicazione del principio per il quale l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 c.c., per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condanna certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative. Con la conseguenza che la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione. Mentre, le ragioni immanenti, di matrice euromunitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche

vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la

stessa Amministrazione appaltante. *T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 6 aprile 2021, n. 880*

1363 Interpretazione complessiva delle clausole.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistemico di cui all'art. 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di

un contratto di concessione in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola relativa all'indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli corrisposti dal concedente). *Cass., sez. I, 26 marzo 2021, n. 8630*

1373 Recesso unilaterale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Dalla natura obbligatoria del preavviso discende che la parte non recedente, che abbia — come nel caso di specie — rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente; la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell'art. 1173 c.c. *Cass., sez. lav., 13 ottobre 2021, n. 27934*

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta — in base a quanto previsto dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. — entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita. *Cass., sez. lav., 1 settembre 2021, n. 23723*

Poiché le parti possono, nell'ambito dell'autonomia privata, prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comporta-

mento — adempiente o meno — della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento dedotto in condizione ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso unilaterale dal contratto (il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte), non subordina l'efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima. *Cass. sez. II, 17 giugno 2021, n. 17380*

L'atto di recesso integra un negozio recettizio unilaterale destinato a produrre effetti nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario, salva la facoltà delle parti di differire il momento della caducazione del vincolo negoziale, in un'ottica di conservazione del contratto (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto tempestivo l'atto di recesso notificato a distanza di due anni dalla verifica dell'evento legittimante lo scioglimento unilaterale del vincolo negoziale, dichiarando legittima la scelta del contraente di preservare, 'medio tempore', la sopravvivenza del contratto). *Cass. sez. III, 16 marzo 2021, n. 7384*

La clausola contrattuale che attribuisca a uno dei contraenti un diritto di recesso unilaterale resta soggetta agli ordinari criteri di ermeneutica negoziale, con conseguente inapplicabilità dei diversi principi attinenti al recesso riconosciuto dalla legge al di fuori delle ipotesi espressamente normate (nella specie, è stato ritenuto legittimo l'esercizio del recesso, previsto da una clausola contrattuale per il caso di proposizione d'istanza di fallimento, senza che fosse necessario accertare la sussistenza di una situazione concretamente rilevante di dissesto). *Cass. sez. III, 16 marzo 2021, n. 7384*

1375 Esecuzione di buona fede.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica ■ 3. Abuso del processo.

■ 1 - Profili generali.

Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore, opera come un criterio di reciprocità e, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'articolo 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'al-

tra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Deriva da quanto precede — pertanto — che la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, ma trova tuttavia il suo limite precipuo nella misura in cui detto comportamento non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico, una volta comparato con la gravosità imposta sull'altro contraente, solo in questo ristretto ambito po-

tendosi fare riferimento all'istituto della *Verwirkung*. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743

■ 2 – Casistica.

La crisi economica dipesa dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale. Ciò posto, pur in mancanza di clausole di rinegoziazione, i contratti a lungo termine, in applicazione dell'antico brocardo "rebus sic stantibus", debbano continuare ad essere rispettati ed applicati dai contraenti sino a quando rimangono intatti le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio. Al contrario qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia da Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di **rinegoziarne** il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.). **La buona fede può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che soppingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto.** L'eventuale risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità comporterebbe inevitabilmente la perdita dell'avviamento per l'impresa colpita dall'eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell'attività economica. In siffatte ipotesi sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrarre al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale. La clausola generale di buona fede e correttezza, invero, ha la funzione di rendere flessibile l'ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore. Trib. Lecce, 24 giugno 2021

Il **compratore** può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Cass., sez. II, 28 maggio 2021, n. 14986

Alla vittoriosa proposizione, da parte del contraente protetto, di una **domanda di nullità selettiva** non segue alcuna restituzione reciproca delle prestazioni 'hinc et inde' ricevute, mentre il contraente non specificamente protetto può solamente opporre un'eccezione di buona fede oggettiva al fine di paralizzare gli effetti selettivi di tale azione. Cass. sez. VI, 17 maggio 2021, n. 13259

Affinché si perfezioni la fattispecie di **lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo** a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, e la relativa controversia in quanto concernente diritti soggettivi possa essere risolta mediante arbitrato rituale di diritto, è necessario che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, differenziabile dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che

abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico, ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato. Cass., S.U., 11 maggio 2021, n. 12428

■ 3 – Abuso del processo.

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti. L'improponibilità della domanda, conseguente alla violazione di tale divieto, non preclude tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, dando esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale — aveva escluso la parcellarizzazione del credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto pluriennale). Cass., sez. II, 9 settembre 2021, n. 24371

In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione medesimo rapporto di durata va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione medesimo fatto costitutivo, l'aggettivo medesimo va inteso come sinonimo di analogo e non di identico. Cass. sez. II, 24 maggio 2021, n. 14143

Il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. legittima in punto di diritto l'insorgenza in ciascuna parte dell'affidamento che, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, ciascuna parte si comporti nella esecuzione in buona fede, e dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del *neminem laedere*; ne consegue che in un contratto di locazione di immobile a uso abitativo l'assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per *facta concludentia*, la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743

1376 Contratto con effetti reali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 - Ipotesi applicative.

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione — che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto — rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, *ex art. 1376 c.c.*, solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi. *Cass., sez. II, 26 maggio 2021, n. 14592*

Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile *ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.*; ne consegue che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, è assoggettabile ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare *ex art. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit. Cass., S.U., 9 giugno 2021, n. 16080*

1382 Effetti della clausola penale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare. *Cass., sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21398*

Al fine di accertare se una penale, pattuita per l'ipotesi di inadempimento o ritardo della controparte, abbia consistenza irrisoria, tanto da risolversi, in concreto, nella esclusione o limitazione della responsabilità per i danni da inadempimento, e nella conseguente violazione del divieto posto dall'articolo 1229 del c.c., l'intento elusivo non può essere desunto dal raffronto tra la misura della penale e la entità del danno poi, in concreto, verificatosi, ma si deve ricostruire, in parte qua, la volontà dei contraenti con riguardo al suo momento genetico, avendo riguardo alla misura della penale e l'entità presumibile dell'eventuale, futuro danno da risarcire, ricostruibile secondo una prognosi *ex post*. *Cass., sez. II, 30 giugno 2021, n. 18549*

1385 Caparra confirmatoria.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Rapporto con il diritto di recesso.

■ 1 - Profili generali.

In caso di scioglimento del contratto la parte promittente venditrice che non provi l'inadempimento della compratrice non ha più alcun diritto di trattenere la caparra e deve provvedere alla restituzione della stessa alla parte che l'ha versata. *Cass., sez. VI, 16 novembre 2021, n. 34611*

Il patto con cui si stabilisce la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad esso collegato (cd. contratto principale), allo scopo di rafforzare il vincolo, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna di tali cose; ciò, tuttavia, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, mentre non è consentito escludere la natura reale del patto accessorio, attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c.c. ricollega, al contrario, alla sua consegna. *Cass., sez. VI, 27 luglio 2021, n. 21506*

In tema di caparra confirmatoria, nel caso in cui la parte inadempiente restituisca la somma versata a titolo di caparra alla controparte (nella specie, a mezzo di assegno bancario), non viene meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della caparra, da far valere, ove non emerga in senso contrario un'univoca volontà abdicativa da parte del creditore, mediante l'esercizio del diritto di recesso, anche con la proposizione di apposita domanda giudiziale in caso di mancata conformazione spontanea dell'inadempiente a relativo obbligo. *Cass. sez. II, 12 luglio 2021, n. 19801*

L'assegno bancario è sempre consegnato salvo buon fine, mentre è in capo al prenditore l'obbligo di provvedere all'incasso del titolo. La semplice consegna di un assegno bancario non determina l'effettiva disponibilità delle somme che siano indicate sul titolo. La consegna dell'assegno bancario avviene sempre — secondo la formula correntemente in uso al riguardo — salvo buon fine: il perfezionamento della caparra si verifica, cioè, solo nel momento della riscossione della somma recata dall'assegno. Ove il venditore accetti la dazione della caparra con assegno bancario, è suo onere quello di porre all'incasso il titolo, nel senso che, ove l'assegno non

venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell'assegno bancario — che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra — è riferibile unicamente al comportamento del prenditore. *Cass. sez. VI, 7 luglio 2021, n. 19265*

■ 2 – Rapporto con il diritto di recesso.

La risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento è domanda diversa rispetto alla risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente, poiché diversi i fatti della vita presupposti. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17379*

1398 Rappresentanza senza potere.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 – Ipotesi applicative.

Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi terzo rispetto a siffatto contratto: conseguentemente egli può fornire la prova della simulazione senza limiti, *ex art.*

1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., applicabili esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente. *Cass., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2619*

1399 Ratifica.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

Nell'appalto di opera pubblica, in caso di stipula a mezzo del rappresentante, la natura formale del contratto esclude che la contemplatio domini, necessaria perché l'atto stipulato abbia effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell'atto concluso dal rappresentante, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all'uopo necessaria la presenza dell'atto scritto. (Principio enunciato dalla S.C. in relazione ad un atto di messa in mora relativo a credito maturato in capo all'impresa appaltatrice dall'esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica). *Cass., sez. I, 7 luglio 2021, n. 19306*

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto

di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impresa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12885*

1406 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 – Ipotesi applicative.

Poiché la cessione del contratto *ex artt.* 1406 e ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati — il cedente, il cessionario e il contraente ceduto —, ove il giudizio abbia a oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio

in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12890*

Nell'ipotesi di cessione di ramo di azienda, cui consegue automaticamente, *ex art.* 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, non spetta al lavoratore la prova di essere ricompreso tra i lavoratori ceduti all'interno del ramo di azienda trasferito, bensì è onere del cedente ovvero del cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto, non essendo possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle condizioni previste dall'art. 1406 c.c. *Cass., sez. lav., 4 marzo 2021, n. 6078*

1411 Contratto a favore di terzi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 – Ipotesi applicative.

L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è *res inter alios acta*. Ne

consegue che nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti. Mentre nel contratto a favore di terzo, l'obbligato è, di regola, lo stipulante, per cui la clausola derogatoria della competenza rimane una *res inter alios acta*, nel contratto di trasporto il destinatario

entra, per così dire, nel contratto tanto che l'art. 1689, comma 2, c.c., dispone che il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto. *Cass., sez. VI, 3 agosto 2021, n. 22149*

Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per *facta concludentia*, si configura quale mera *condicio iuris* sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo

il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto). *Cass., sez. II, 30 marzo 2021, n. 8766*

Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per *facta concludentia*, dell'attribuzione in proprio favore. *Cass., sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15442*

1414 Effetti della simulazione tra le parti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è **rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c.** *Cass., sez. VI, 6 luglio 2021, n. 19097*

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'amministrazione finanziaria invochi, ai fini della loro regolare applicazione, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensata dall'onere della relativa prova, che, in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la stessa deve riguardare

non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, che si riflettono sugli scopi perseguiti in concreto dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che evidenziava, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, come l'Agenzia delle entrate non avesse dimostrato la simulazione del contratto di appalto di servizi e la relativa dissimulazione di un appalto illecito di manodopera, limitandosi a lamentare l'una e l'altra). *Cass. sez. VI, 12 maggio 2021, n. 12523*

1417 Prova della simulazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'amministrazione finanziaria invochi, ai fini della loro regolare applicazione, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensata dall'onere della relativa prova, che, in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la stessa deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, che si riflettono sugli scopi perseguiti in concreto dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che evidenziava, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, come l'Agenzia delle entrate non avesse dimostrato la simulazione del contratto di appalto di servizi e la relativa dissimulazione di un appalto illecito di manodopera, limitandosi a lamentare l'una e l'altra). *Cass. sez. VI, 12 maggio 2021, n. 12523*

In tema di presunta donazione simulata, ai fini della prova della simulazione, l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di

simulazione di una vendita fatta dal de cuius assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti. L'erede, può essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c. ove, contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione, faccia valere anche la sua qualità di legittimario, sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli. *Trib. Roma, sez. VIII, 19 aprile 2021, n. 6566*

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore nell'intento di costituire una garanzia con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempimento del debitore, pur non integrando direttamente un patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa illecita che comporta l'ammissibilità della prova testimoniale anche *inter partes* ai sensi dell'art. 1417 c.c. *Trib., Torino, sez. II, 4 maggio 2021, n. 2258*

1418 Cause di nullità del contratto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica ■ 3. Questioni processuali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, **unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità.** Ne conse-

gue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di

intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto quadro”), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro” (il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un’esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. (Nella specie, nel ribadire il principio, la S.C. ha escluso la nullità di un contratto di finanziamento concluso dal dipendente, in violazione del termine dilatorio quadriennale di cui all’articolo 39, comma 2, del d.p.r. n. 180 del 1950, mentre era ancora in corso l’ammortamento di un precedente finanziamento). *Cass., sez. III, 31 maggio 2021, n. 15099 V. anche: Cass. sez. VI, 5 ottobre 2021, n. 26999*: La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta nullità virtuale), può affermarsi solo in un caso: quando siano state violate norme inderogabili concernenti la validità del contratto (respinta nella specie la tesi del ricorrente secondo cui un tagliando di lotteria istantanea — c.d. Gratta e Vinci — privo dell’avviso sulla probabilità di vincita comportasse ipso iure la nullità del contratto di scommessa; l’obbligo di informazione imposto dalle normative in materia integra una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto).

■ 2 – Casistica.

Avendo riguardo al **mutuo fondiario, il limite di finanziabilità** fissato dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, è **elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità** (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa. *Cass., sez. I, 14 giugno 2021, n. 16776*

Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10 marzo 2011 e registrato il 2 marzo 2012). *Cass., sez. III, 4 giugno 2021, n. 15582*

Non si può affermare che la fideiussione o le sue singole clausole ‘a valle’ di un’intesa anticoncorrenziale sia affetta da una nullità, in quanto le norme a tutela del mercato e della concorrenza (certamente imperative) sono norme che ineriscono non la validità del contratto, tali essendo quelle che attingono ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relative alla sua struttura o conte-

nutola violazione di norme, bensì il comportamento dei contraenti. *Trib., Ravenna, sez. I, 11 maggio 2021, n. 359*

È necessaria di una rimeditazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti stipulati in conformità d’intese restrittive della concorrenza, volta a verificarne l’applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI, ed in particolare a stabilire **a)** se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno, **b)** nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, **c)** se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e **d)** se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto. Trattasi di **questione di massima** che riveste particolare importanza, in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie, che consente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievo nomofilattico, **tale da giustificare la rimessione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.** *Cass. Sez. I, 30 aprile 2021, n. 11486*

■ 3 – Questioni processuali.

La formazione di un giudicato interno sull’affermazione d’inesistenza di un contratto è predicabile solo ove sia fondata su un apprezzamento di fatto che ne escluda la stipulazione ancorché affetta da nullità. (Nella specie il giudice del merito aveva dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione posto a base della domanda di risoluzione del contratto, per difetto di forma scritta, mediante un accertamento incompatibile con la richiesta qualificazione d’inesistenza del contratto stesso). *Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17955*

Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione — e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia — trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, *ex* articolo 345 del codice di procedura civile. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12964*

Il potere del giudice di rilevare in via officiosa l’esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevanza di ufficio della nullità del termine di un contratto, stipulato in esecuzione di un accordo transattivo, perché la relativa domanda non era stata formulata nel ricorso introduttivo, in cui era stata dedotta la sola nullità della transazione e del termine apposto ai contratti di somministrazione all’origine della transazione). *Cass., sez. lav., 27 aprile 2021, n. 11106*

1419 Nullità parziale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione

della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la

nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. *Trib., Torino, sez. I, 16 luglio 2021, n. 3639. V. anche: Corte app., Firenze, Sez. spec. Impresa, 21 giugno 2021, n. 1258:*

In tema di contratto di fidejussione, le singole clausole che siano contrarie alla normativa anticoncorrenziale non determinano la caducazione dell'intero contratto, ma sono nulle singolarmente prese. Infatti l'eliminazione della singola clausola solleva la parte

'debole' da un aggravio ingiusto (in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale), tenendo peraltro fermo il vantaggio da essa perseguito attraverso la sottoscrizione (ovvero consentire l'accesso al credito del debitore principale), mentre la parte 'forte' penalizzata dalla eliminazione della clausola invalida può avere interesse alla conservazione del contratto epurato dal vizio. Ciò comporta che per i contraenti la presenza della clausola illegittima può essere non essenziale, essendovi dunque i presupposti affinché possa operare il disposto dell'art. 1419 comma 1 c.c.

1421 Legittimazione all'azione di nullità.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. *Cass., sez. VI, 6 luglio 2021, n. 19097*

Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione — e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia — trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante, perciò, un'eccezione in senso lato,

rilevabile d'ufficio anche in appello, ex articolo 345 del codice di procedura civile. *Cass. sez. III, 13 maggio 2021, n. 12964*

Il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va temperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevanza di ufficio della nullità del termine di un contratto, stipulato in esecuzione di un accordo transattivo, perché la relativa domanda non era stata formulata nel ricorso introduttivo, in cui era stata dedotta la sola nullità della transazione e del termine apposto ai contratti di somministrazione all'origine della transazione). *Cass., sez. lav., 27 aprile 2021, n. 11106*

1424 Conversione del contratto nullo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di diritti di privativa industriale, la domanda di conversione del brevetto nullo, suscettibile di essere proposta in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, può essere avanzata, in primo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la successiva attività difensiva destinata esclusivamente ad illustrare le conclusioni già rassegnate, sicché, ove sia svolta per la prima volta nella comparsa conclusoria, deve essere dichiarata inammissibile. *Cass., sez. I, 20 aprile 2021, n. 10396*

Avendo riguardo al mutuo fondiario, il limite di finanziabilità fissato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa. *Cass., sez. I, 14 giugno 2021, n. 16776*

1425 Incapacità delle parti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

L'incapacità di autodeterminarsi liberamente è sufficiente ad integrare i presupposti del comma 1 dell'art. 428 c.c., che prevede l'annullabilità degli atti compiuti da un soggetto incapace di inten-

dere o di volere per qualunque causa, anche transitoria, a nulla rilevando, che al soggetto non sia stato nominato un tutore e/o un amministratore di sostegno. *Trib., Torino, sez. I, 15 luglio 2021, n. 3629*

1427 Errore, violenza e dolo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando gli artifizii usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando un errore essenziale nel procedimento di formazione della volontà contrattuale. Ciò esposto, va da

sé che affinché si delinei l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari specifici raggi, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima. *Trib. Milano, sez. VII, 10 novembre 2021, n. 9127. V. anche: Cass., sez. VI, 4 novembre 2021, n. 31731*

In virtù dell'art. 1427 c.c. il vizio del consenso giustifica l'annullamento del contratto. Tale vizio può consistere in errore, dolo o violenza. Per quanto riguarda specificamente tale ultimo elemento, va chiarito che la violenza non può consistere in un semplice timore interno al contraente (cosiddetto 'timore reverenziale') o in

una personale valutazione di convenienza, ma è necessario che la parte subisca una minaccia finalizzata ad estorcerne il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo. *Trib., Rovigo, sez. I, 29 aprile 2021, n. 294*

1429 Errore essenziale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica.

■ 1 – Profili generali.

Nell'arbitrato libero o irrituale la violazione del principio del contraddittorio non rileva come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato, e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ex art. 1429 c.c., ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa. Ne consegue che la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre a sua volta una replica non implica di per sé un vizio della volontà degli arbitri. La relativa deduzione comporta un'indagine da parte del giudice di merito sull'effettivo contenuto del mandato stesso, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. *Cass. sez. I, 7 luglio 2021, n. 19281*

■ 2 – Casistica.

In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti non dichiarati nel bilancio pubblicato). *Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17053*

1441 Legittimazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico — quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" —, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripar-

tazione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. *Cass., S.U. 14 aprile 2021, n. 9839*

1453 Risolubilità del contratto per inadempimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica ■ 2. Profili processuali.

■ 1 – Casistica.

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di alio pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. *Cass., sez. II, 14 ottobre 2021, n. 28069*

In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante. Nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia ab initio legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ra-

gioni oggettive, si applica la disciplina dell'articolo 30, comma 2, del Dpr n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri. *Cass. sez. I, 13 luglio 2021, n. 19951*

Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento

grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti. *Cass., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19579*

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per effetto della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare imputabile al promittente alienante, consiste nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio. *Cass. sez. II, 30 giugno 2021, n. 18498*

In materia di locazione, il pagamento delle morosità intimata dopo l'introduzione del contraddittorio, qualora avvenga, non costituisce sanatoria, oltre che della morosità intimata, anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento, operando in questo caso il principio generale previsto dall'articolo 1453 comma 3 del c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. Infatti, la purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto non è ostativa all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento. *Trib. Roma, sez. VI, 30 marzo 2021, n. 5547*

Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che, ritenendo la responsabilità dell'intermediario quale conseguenza dell'inosservanza degli obblighi informativi in favore del cliente di natura precontrattuale, aveva escluso l'esperibilità del rimedio risolutorio con riguardo ai negozi diretti alla negoziazione dei titoli). *Cass., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8997*

■ 2 – Profili processuali.

Il giudicato sulla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non preclude l'esercizio dell'azione di risoluzione, specie ove la sentenza definitiva pronunciata ex art. 2932 c.c. abbia rilevato l'impossibilità di disporre l'effetto costitutivo. Infatti per regola generale il giudicato si forma sulla pretesa fatta valere in giudizio, che, a sua volta, si cristallizza in base a tre elementi: le parti, la causa petendi ed il petitum. Ciò posto, va evidenziato che la domanda di esecuzione in forma specifica e la domanda di risoluzione, sebbene possano riguardare il medesimo contratto, si distinguono per un petitum diverso, posto che la prima è diretta ad ottenere l'esecuzione del contratto e la seconda a dissolverne gli effetti. Di conseguenza, poiché le due domande hanno per oggetto diritti differenti, il giudicato su uno di essi non può investire anche l'altro. *Trib. Firenze, sez. III, 23 luglio 2021, n. 2016*

La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione. *Cass. sez. II, 9 luglio 2021, n. 19575*

La risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento è domanda diversa rispetto alla risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente, poiché diversi i fatti della vita presupposti. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17379*

La decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione. *Cass., sez. VI, 18 maggio 2021, n. 13504*

La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda — proposta nella specie — di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione. *Cass., sez. II, 26 aprile 2021, n. 10917*

1454 Diffida ad adempiere.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

Nel caso di contratto preliminare di compravendita intervenuto tra due società di cui una (promissoria acquirente) poi fallisca, il curatore sciolto dal contratto ai sensi dell'art. 72 L.Fall. può agire nei confronti del promittente venditore per ottenerne la restituzione delle somme incassate a titolo di caparra. In tal caso il convenuto può proporre eccezione tesa all'accertamento, incidenter tantum, dell'avvenuta risoluzione del preliminare, anteriormente al

fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 c.c. in quanto ciò che non è ammissibile, dopo il fallimento del debitore, è la domanda del creditore di risoluzione del contratto, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di c.d. *par condicio creditorum*. *Trib., Siena, sez. I, 18 giugno 2021, n. 496*

1455 Importanza dell'inadempimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica ■ 3. Profili processuali.

■ 1 – Profili generali.

Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un con-

tratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere

apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscienti. *Cass. sez. II, 9 luglio 2021, n. 19579*

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valu-

tarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di errato intervento chirurgico di riduzione del seno, aveva omesso di valutare l'importanza dell'inadempimento con riguardo al risultato estetico, limitandosi ad affermare che l'operazione non poteva reputarsi del tutto inutile perché aveva effettivamente prodotto, secondo le indicazioni della paziente, la riduzione della massa mammaria). *Cass. sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8220*

1456 Clausola risolutiva espressa.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In materia di clausola risolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole. *Cass., sez. III, 12 ottobre 2021, n. 27692*

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice. *Cass. sez. II, 3 settembre 2021, n. 23879*

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamen-

te determinate nello stesso o in altro atto o documento cui le parti abbiano fatto espresso riferimento, quale, nel caso di mutuo di scopo, la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire di un mutuo a tasso agevolato o in quelle previste nella domanda di concessione. *Cass., sez. II, 11 agosto 2021, n. 22725*

Una volta che venga accertato il ritardo ingiustificato nell'intervento, non avendo la struttura ospedaliera dimostrato l'impossibilità di intervenire sul paziente a causa delle sopravvenienze più gravi, la condotta dei congiunti del paziente, che avevano deciso di portarlo via, non costituisce violazione del dovere di correttezza né causa di una colpevole impossibilità sopravvenuta. *Cass., sez. VI, 15 giugno 2021, n. 16936*

L'attribuzione di poteri autoritativi, anche *extra ordinem*, al fine di fronteggiare la situazione dell'emergenza Covid-19 non esclude la possibilità che, per quanto attiene alla fase esecutiva dei contratti a tal fine posti in essere, l'Autorità (nel caso di specie, l'Agenzia Regionale della Protezione Civile) si avvalga di poteri tipicamente negoziali, quali, ad esempio, la clausola risolutiva espressa *ex art.* 1456 c.c. *T.A.R., Roma, sez. I, 2 aprile 2021, n. 3964*

1458 Effetti della risoluzione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di contratto preliminare, il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli adempimenti dell'altra, accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di talune di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutivi di cui all'art. 1458 c.c. *Cass., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19569*

La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla

domanda — proposta nella specie — di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione. *Cass. sez. II, 26 aprile 2021, n. 10917*

Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del credito da compenso professionale del sindaco non incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza, spettando, di contro, al curatore che sollevi l'eccezione d'inadempimento della prestazione di facere, l'allegazione di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo avanzata da un sindaco cui veniva genericamente imputata l'errata valutazione dell'incidenza di alcuni fatti). *Cass. sez. I, 17 maggio 2021, n. 13207*

1460 Eccezione d'inadempimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'eccezione d'inadempimento costituisce un'eccezione in senso proprio, in quanto tale proponibile anche con l'atto di appello e rimessa all'iniziativa e alla disponibilità del convenuto, unico interessato alla prestazione corrispettiva e sovrano nell'apprezzamento

della convenienza di sollecitarne l'attuazione mediante l'esperimento dell'eccezione. *Cass., sez. II, 14 ottobre 2021, n. 28070*

Intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi della l. fall., art. 81, l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l'eccezione

d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. *Cass. sez. I, 30 settembre 2021, n. 26573*

Sebbene il pagamento del canone locatizio costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'articolo 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. In effetti l'articolo 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto, consentendo al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'articolo 1578 del c.c., che offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata esistenti al momento della consegna, il che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inadempimento del locatore ai propri obblighi e incide direttamente sulla fonte dell'obbligazioni. *Cass., sez. III, 15 giugno 2021, n. 16890*

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è

gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento. *Cass. sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16324*

Il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. *Cass. sez. II, 28 maggio 2021, n. 14986*

L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento. *Cass. sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12719*

1467 Contratto con prestazioni corrispettive.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La crisi economica dipesa dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale. Ciò posto, pur in mancanza di clausole di rinegoziazione, i contratti a lungo termine, in applicazione dell'antico brocardo "rebus sic stantibus", debbano continuare ad essere rispettati ed applicati dai contraenti sino a quando rimangono intatti le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio. Al contrario qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia da Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di **rinegoziarne** il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del

contratto (art. 1375 c.c.). La buona fede può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verificano dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che spingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto. L'eventuale risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità comporterebbe inevitabilmente la perdita dell'avviamento per l'impresa colpita dall'eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell'attività economica. In siffatte ipotesi sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrarre al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale. La clausola generale di buona fede e correttezza, invero, ha la funzione di rendere flessibile l'ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore. *Trib. Lecce, 24 giugno 2021*

1470 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale abbia ad oggetto un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17381*

In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo

valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti non dichiarati nel bilancio pubblicato). *Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17053*

1476 Obbligazioni principali del venditore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, l'acquirente ha a disposizione due azioni, ex art. 1492 c.c., ossia quella di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, non avendo il compratore a disposizione — neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica — un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta. In sostanza il compratore non può avvalersi, anche in presenza di colpa del venditore, dell'azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., in quanto le obbligazioni principali del venditore non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta. *Trib., Teramo, sez. I, 3 giugno 2021, n. 557*

Tra le obbligazioni del venditore, l'art. 1476 comma 1 c.c. prevede quello di consegnare la cosa nello stato in cui si trova al momento della vendita. Il successivo terzo comma pone poi a carico dell'alienante l'obbligo di garantire l'acquirente dai vizi della

cosa. Tale garanzia si colloca al di fuori dell'obbligazione tipica riconducibile al contratto di vendita e va intesa quale accollo di un rischio in ordine al verificarsi di eventi che non si è obbligati ad evitare. Conseguenza di ciò è l'inversione dell'onere della prova, nel senso che nel caso di vizi della cosa venduta, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo (di cui all'art. 1492 c.c.) è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. *Trib., Rovigo, sez. I, 27 aprile 2021, n. 285*

Nella vendita di immobili, l'omessa consegna del certificato di abitabilità implica ex se un inadempimento, posto che tale documento costituisce un requisito giuridico essenziale per il godimento e la commerciabilità del bene; tuttavia va precisato che la mancata consegna di detto certificato non incide sull'idoneità del contratto a realizzare la funzione economico-sociale che gli è propria, poiché la mancata consegna può anche dipendere da circostanze che non escludano l'attitudine del bene a soddisfare le aspettative dell'acquirente. *Corte App., L'Aquila, sez. I, 19 marzo 2021, n. 418*

1477 Consegna della cosa.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Anche in assenza di una specifica pattuizione contrattuale a riguardo, il venditore deve consegnare al compratore, insieme con la cosa venduta, i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso di essa e perciò, quando la cosa sia costituita da un appartamento, il certificato di abitabilità del medesimo, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito il contrario. *Corte app., Roma, sez. III, 22 marzo 2021, n. 2114*

In tema di vendita di appartamento destinato ad abitazione, la consegna del certificato di abitabilità, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ex art. 1477 c.c. Tale certificato è requisito essenziale, in quanto incide sulla possibilità di utilizzare l'immobile all'uso contrattualmente previsto e, dunque, a soddisfare le esigenze sottese al contratto; in difetto, si configura un'ipotesi di consegna di aliud pro alio, che legittima sia alla domanda di risoluzione del contratto, sia a quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento. *Trib., Torino, sez. VIII, 23 marzo 2021, n. 1392*

Quando il contratto di compravendita abbia ad oggetto un bene

la cui naturale utilizzazione non sia condizionata dal possesso o dall'esibizione di specifici documenti o titoli, il venditore non è tenuto ad assicurarne la consegna, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del negozio, la mera dazione della cosa. *Cass., sez. VI, 17 giugno 2021, n. 17461*

Nel caso di contratto di compravendita di immobile nel quale le parti abbiano dato atto di essere a conoscenza della pratica edilizia volta ad ottenere l'agibilità dell'immobile, l'obbligazione assunta dal venditore è qualificabile come un'obbligazione di mezzi: è evidente, infatti, che il conseguimento del risultato (ossia il provvedimento amministrativo d'agibilità) non dipende unicamente dalla prestazione del venditore, ma da un provvedimento amministrativo. Di conseguenza tale fattispecie deve essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 1381 c.c. ('promessa del fatto del terzo'), in quanto il venditore ha l'obbligo di attivarsi diligentemente per far ottenere quanto promesso, ma non può garantire l'ottenimento dell'agibilità, essendo questo oggetto di un potere pubblico esclusivo. È quindi da escludersi la risoluzione del contratto, non versandosi nell'ipotesi di aliud pro alio. *Trib., Firenze, sez. III 3 giugno 2021, n. 1522*

1479 Buona fede del compratore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Il contratto preliminare di un bene comune sottoscritto solo da alcuni dei comproprietari va ricondotto all'istituto del contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui. Il contratto non è nullo e nemmeno inefficace, essendo il venditore o il promittente venditore obbligato a procurarsi la proprietà del bene o della quota o almeno il consenso alla vendita del proprietario o del compro-

prietario del bene. Qualora non adempia tale obbligazione, egli si troverà esposto, come è previsto dagli artt. 1479 e 1480 c.c., all'azione di risoluzione del contratto e/o alla domanda di risarcimento del danno da parte del promittente compratore; e ciò sia nel caso che quest'ultimo fosse in buona, sia nel caso che fosse in mala fede, ignorando o conoscendo cioè l'alienità parziale o totale della cosa. *Corte App Ancona, sez. I, 29 marzo 2021, n. 362*

1483 Evizione totale della cosa.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

L'omesso avvertimento all'acquirente, da parte del notaio, circa i rischi connessi ad una compravendita rispetto alla quale l'alienante dichiara di avere acquistato il bene per usucapione, senza il relativo accertamento giudiziale, ha rilevanza disciplinare con riguardo all'illecito derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, da un lato, e 50, lett. b) nonché 14, lett. b) del codice deontologico, dall'altro, quanto al rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza dell'atto rogato, da cui devono risultare le indicazioni emergenti dalle visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio

anteriore alla stipula, per un completo esame delle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità pregiudizievoli e, in genere, delle formalità pubblicitarie relative all'immobile. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che — anche con l'ulteriore riferimento alla salvaguardia dell'immagine e del prestigio della classe notarile, ex art. 147, lett. a) della l. n. 89 cit. — ha ritenuto disciplinarmente rilevante la sistematica ricezione, da parte del notaio, di oltre 250 atti sulla base della sola dichiarazione dell'alienante di essere proprietario per usucapione, in assenza delle verifiche ordinarie richieste per la stipula). *Cass., sez. II, 28 aprile 2021, n. 11186*

1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Nell'ipotesi compravendita di immobile edificato in difformità rispetto alla concessione edilizia, il fatto che la stessa sia sanabile o condonabile integra il requisito degli oneri cui fa riferimento l'art. 1489 c.c. In simili casi la tutela in favore dell'acquirente non è rappresentata dalla nullità del contratto, ma dalla risoluzione e dal risarcimento del danno. In sostanza, l'irregolarità edilizia dell'immobile compravenduto, integrando un'ipotesi di inadempimento, rileva ai soli fini della risoluzione del contratto. *Corte App., L'Aquila, sez. I, 2 agosto 2021, n. 1230*

Nel sistema tavolare vigente nelle province dei territori già appartenuti al dissolto impero austro-ungarico, ferma la possibilità di chiedere l'accertamento dell'usucapione nei confronti di coloro contro i quali si è verificato l'acquisto per il decorso del tempo, un diritto reale sorto su un fondo per usucapione non è opponibile al terzo che abbia acquistato il fondo con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione, quand'anche si tratti di un diritto reale limitato e, quindi, compatibile con il diritto di proprietà. Il sistema tavolare previsto per le province ex austro-ungariche ha, infatti, recepito integralmente quello imperiale precedentemente vigente, connotato essen-

zialmente per la pubblica fede attribuita al libro fondiario in ordine alla situazione giuridica del bene trasferito, comprensiva dell'esistenza o inesistenza di pesi sul medesimo. *Cass., sez. II, 6 luglio 2021, n. 19054*

Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la conoscibilità del vincolo urbanistico gravante sulla cosa, idonea a escludere la responsabilità del venditore ex articolo 1489 del c.c., deve essere valutata in concreto, alla luce della natura del vincolo medesimo e della possibilità per l'acquirente di avvertire la necessità di compiere una verifica e che deve escludersi la possibilità per il promissario acquirente di richiedere la risoluzione del contratto quale conseguenza automatica della presenza di un vincolo sul bene dovendo verificarsi i presupposti della risoluzione ai sensi dell'articolo 1489 c.c.. *Cass. sez. II, 28 maggio 2021, n. 15002*

L'art. 1489 c.c., sulla vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di terzi, non trova applicazione con riferimento al pagamento di oneri derivanti da procedimenti di regolarizzazione urbanistico-edilizia, dei quali il venditore abbia fatto menzione nell'atto di compravendita, trattandosi di pesi che non limitano il libero godimento del bene venduto. *Cass., sez. II, 28 aprile 2021, n. 11211*

1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. *Cass., sez. II, 28 maggio 2021, n. 14986*

La nozione di prodotto difettoso, ex art. 117 codice del consumo, non riguarda ogni prodotto genericamente insicuro, ma, piuttosto, quello che non raggiunga lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi, in relazione ad una pluralità di elemen-

ti, quali le modalità con cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche estrinseche, le istruzioni o avvertenze fornite dal produttore ai consumatori e l'uso cui lo stesso è destinato. Il concetto di sicurezza del prodotto, pertanto, è strettamente connesso all'assenza o carenza di istruzioni ed è differente da quello di vizio del prodotto, di cui all'art. 1490 c.c., che può invece coincidere anche con un'imperfezione, che non ne determini la pericolosità per il consumatore (fattispecie relativa alla responsabilità del produttore per i danni cagionati da un prodotto farmaceutico difettoso). *Cass., sez. III, 10 maggio 2021, n. 12225*

Gli acquirenti di un immobile edificato in difformità dalla concessione edilizia, che abbiano chiesto (ed ottenuto) la sanatoria di cui all'art. 31 della l. n. 47 del 1985 in qualità di proprietari del bene, possono agire in giudizio per la riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., ma non anche esercitare il diritto di rivalsa ex art. 6 della medesima l. n. 47, qualora le lamentate difformità non risultino essenziali o totali rispetto alla rilasciata concessione. *Cass., sez. II, 28 aprile 2021, n. 11211*

1491 Esclusione della garanzia.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c. non consente di predicare in astratto il grado della diligenza esigibile, dovendo essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art. 1491 c.c. il vizio era facilmente riconoscibile salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era

immune da vizi (respinta, nella specie, la richiesta avanzata dall'acquirente di risoluzione del contratto di acquisto di un appartamento che aveva rivelato alcuni gravi problemi di umidità; la venditrice aveva reso edotto l'acquirente della effettuazione di alcuni interventi sull'immobile per ovviare al problema dell'umidità ed era stata accordata dalla venditrice una riduzione del prezzo nel corso delle trattative, proprio per le condizioni dell'immobile e dello stabile). *Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17058*

1492 Effetti della garanzia.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale ■ 2. Ipotesi applicative.

■ 1 – In generale.

L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. *Cass. sez. II, 28 maggio 2021, n. 14986*

■ 2 – Ipotesi applicative.

Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, l'acquirente ha a disposizione due azioni, ex art. 1492 c.c., ossia quella di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, non avendo il compratore a disposizione — neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica — un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta. In sostanza il compratore non può avvalersi, anche in presenza di

colpa del venditore, dell'azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., in quanto le obbligazioni principali del venditore non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta. *Trib. Teramo, sez. I, 3 giugno 2021, n. 557*

Gli acquirenti di un immobile edificato in difformità dalla concessione edilizia, che abbiano chiesto (ed ottenuto) la sanatoria di cui all'art. 31 della l. n. 47 del 1985 in qualità di proprietari del bene, possono agire in giudizio per la riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., ma non anche esercitare il diritto di rivalsa ex art. 6 della medesima l. n. 47, qualora le lamentate difformità non risultino essenziali o totali rispetto alla rilasciata concessione. *Cass., sez. II, 28 aprile 2021, n. 11211*

La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda — proposta nella specie — di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione. *Cass., sez. II, 26 aprile 2021, n. 10917*

1494 Risarcimento del danno.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 – In generale.

L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione

dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. *Cass., sez. II, 28 maggio 2021, n. 14986*

1495 Termini e condizioni per l'azione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine

rilevanti, di vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. *Cass., sez. II, 14 ottobre 2021, n. 28069*

In tema di garanzia per i vizi della cosa compravenduta l'art. 1495 c.c. stabilisce rigorosi termini decadenziali, fissando in otto

giorni la scadenza del termine per denunciare al venditore i vizi della cosa compravenduta, con l'ulteriore precisazione che la decorrenza di tale termine va fissata nel momento della scoperta del vizio; qualora, invece, si tratti di vizio occulto e la scoperta del vizio avvenga per gradi, ed in tempi diversi e successivi, il termine decorrerà dal momento in cui si sia completata la relativa scoperta, non essendo sufficiente il semplice sospetto. *Corte App., Torino, sez. II, 10 giugno 2021, n. 658*

L'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia

per vizi della cosa venduta si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia. *Trib., Benevento, sez. II, 10 giugno 2021, n. 1217*

1497 Mancanza di qualità.

V. sub art. 1490 c.c.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti non dichiarati nel bilancio pubblicato). *Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17053*

In tema di contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile destinato ad uso abitativo, la regolarità urbanistica dell'immobile esclude qualsiasi giustificazione all'eventuale inadempimento da parte del promissario acquirente rispetto all'obbligo di contrarre e di versare il saldo del prezzo. Né la mancanza dell'agibilità dell'immobile giustifica l'inadempimento medesimo, occorrendo a tal fine verificare in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, secondo la destinazione del medesimo. Tuttavia la presenza dei vizi accertati può comunque ridimensionare il giudizio di gravità dell'inadempimento del promissario acquirente posto alla base della pronuncia di risoluzione contrattuale. *Corte App., Roma, sez. III, 22 marzo 2021, n. 2099*

1510 Luogo della consegna.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Nel caso di vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro, con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce all'acquirente — salvo patto contrario — la proprietà dei beni e, quindi, il rischio connesso al loro perimento. Ne consegue che nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta la qualità di assicurato (con tutti i diritti connessi, primo fra tutti quello all'indennizzo) è rivestita non dal venditore ma dall'acquirente. *Corte App., Perugia, sez. I, 6 agosto 2021, n. 460*

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già 75) d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri

vanno imputati nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, sicché, in caso di vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro, occorre guardare all'esercizio in cui è operata la consegna dei beni al vettore, senza che abbia rilievo la presenza delle clausole franco magazzino del compratore o franco arrivo (o altre equivalenti), poiché tali clausole regolamentano le spese di trasporto e le modalità di consegna, ma non derogano al principio secondo il quale il passaggio della proprietà avviene con la consegna dei menzionati beni al vettore. *Cass. sez. trib., 11 marzo 2021, n. 6875*

1523 Passaggio della proprietà e dei rischi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Nella vendita con riserva di proprietà l'effetto traslativo del diritto dominicale è lo scopo del negozio e la sua realizzazione è necessariamente connessa all'adempimento dell'obbligazione del

compratore tant'è che quest'ultimo acquista la proprietà della cosa nel momento in cui paga l'ultima rata del prezzo. *Trib. Napoli, sez. II, 23 aprile 2021, n. 3852*

1526 Risoluzione del contratto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Nel caso di contratti di leasing per i quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore dopo alla risoluzione contrattuale, rimane ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, applicandosi a quest'ultimo, in via analogica, la disciplina di cui

all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-*quater* L.F., rispetto alla quale non possono ravvisarsi le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017. *Corte app. Venezia, sez. III, 22 luglio 2021, n. 2082*

1559 Nozione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

La regola secondo cui gravava sul somministrante la prova che il contatore funziona correttamente va intesa nel senso che tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi. *Cass., sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 39265*

In tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura. *Trib. Milano, sez. XI, 6 luglio 2021, n. 5934*

1571 Nozione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica. a) *leasing* b) altre ipotesi.

■ 1 – Profili generali.

In un contratto di locazione ad uso abitativo costituisce esercizio abusivo del diritto la improvvisa richiesta del locatore di integrale pagamento del canone dopo un lungo periodo di morosità. Difatti, in tal caso, l'assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole, può ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per *facta concludentia*. *Cass. sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743*

In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore. *Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16437*

■ 2 – Casistica.

a) *leasing*

Il sale and lease back configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta in essere in funzione di garanzia e sia volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, l'operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la

Le due fattispecie contrattuali della vendita a consegne differite e della somministrazione presentano profili comuni, ma diversa natura e disciplina. In particolare la differenza tra le due tipologie risiede nel fatto che mentre nella somministrazione, a fronte di un fabbisogno durevole del somministrato, si esplicano una serie di prestazioni continuative o fornite periodicamente alla scadenza di un determinato periodo di tempo, nella vendita si è in presenza di un'unica prestazione predeterminata di cose, ma divisibile, la cui consegna è da effettuarsi a più riprese per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della prestazione stessa. *Trib. Siena, sez. I, 18 giugno 2021, n. 494*

Nel rapporto di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile, ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. *Trib. Ivrea, sez. I, 26 marzo 2021, n. 312*

sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente. *Cass., sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4664*

Ricorre la figura del *leasing* di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del *leasing* traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo significativo il prezzo di opzione. *Corte app. Venezia, sez. III, 28 giugno 2021, n. 1803*

In materia di *leasing* traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c. *Trib., Brescia, sez. II, 04 maggio 2021, n. 1219*

b) altre ipotesi

Il conduttore di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato la conduttrice di un locale facente parte di un condominio a rimuovere la canna fumaria dalla stessa precedentemente installata sulla facciata esterna del fabbricato, sul presupposto che alterasse il decoro architettonico dello stesso). *Cass., sez. II, 26 maggio 2021, n. 14598*

Spetta al conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. Qualora il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione. *Cass. sez. VI, 16 marzo 2021, n. 18936*

In materia di locazione, il pagamento delle morosità intimata dopo l'introduzione del contraddittorio, qualora avvenga, non costituisce sanatoria, oltre che della morosità intimata, anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento, operando in questo caso il principio generale previsto dall'articolo 1453 comma 3 del c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. Infatti, la purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto non è ostativa all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento. *Trib., Roma, sez. VI, 30 marzo 2021, n. 5547*

V. anche *sub artt. 1453 c.c.*

1575 Obbligazioni principali del locatore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Eccezione di inadempimento ■ 3. Casistica.

■ 1 - Profili generali.

È principio pacifico che per la valida stipula di un contratto di locazione non è necessario che il concedente sia titolare del diritto proprietà sul bene concesso in locazione. Ciò detto, nel caso in cui la locazione venga stipulata per il tramite di un mediatore, il suddetto principio va temperato con gli obblighi che, in base all'art. 1759 c.c., incombono sul mediatore: in particolare, tra le circostanze importanti per la stipula di un contratto di locazione (art. 1759 c.c.) non possono rientrare anche la natura dei diritti di cui è titolare il soggetto legittimato a concedere il bene in locazione; infatti, salvo il caso in cui il locatore abbia acquisito illecitamente la bene, la mancata disponibilità (giuridica o di fatto) da parte del locatore integra un difetto di legittimazione alla stipula del contratto di locazione, dal quale discende non già la nullità, ma la mera inefficacia del contratto medesimo, nei soli rapporti con l'effettivo legittimato, rimanendo del tutto esonerato da responsabilità il mediatore. *Corte App., Roma, sez. III, 6 aprile 2021, n. 2527*

■ 2 - Eccezione di inadempimento.

In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva

proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la sospensione del pagamento dei canoni a fronte dell'impossibilità di utilizzare tutte le parti dell'immobile all'uso convenuto — attività commerciale — per irregolarità urbanistico-amministrative, assenza di mutamento di destinazione d'uso e di agibilità). *Cass. sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2154*

■ 3 - Casistica.

Le obbligazioni del locatore derivanti dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'Autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa specificamente idonea all'esercizio dell'attività per la quale è stata locata. *Corte Appello App., Roma, sez. VIII, 14 maggio 2021, n. 3401*

In caso di danni arrecati a terzi da immobile locato (nella specie: infiltrazioni da rottura dell'impianto idrico), sussiste la responsabilità sia del proprietario dell'immobile, che del conduttore qualora i pregiudizi siano derivati non solo dal difetto di costruzione dell'impianto conglobato nelle strutture murarie, ma anche da una negligente utilizzazione da parte del conduttore o da un comportamento omissivo del conduttore stesso, per non avere avvisato il locatore dei vizi dell'impianto idraulico. *Trib., Roma, sez. VIII, 4 maggio 2021, n. 7692*

1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Le obbligazioni del locatore derivanti dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'Autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la

cosa stessa specificamente idonea all'esercizio dell'attività per la quale è stata locata. *Corte App., Roma, sez. VIII, 14 maggio 2021, n. 3401*

V. anche *sub artt. 1575 c.c.*

1578 Vizi della cosa locata.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Sebbene il pagamento del canone locatizio costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione

parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'articolo 1460 c.c. può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma

anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. In effetti l'articolo 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto, consentendo al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'articolo 1578 c.c., che offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata esistenti al momento della consegna, il che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inadempimento del locatore ai propri obblighi e incide direttamente sulla fonte dell'obbligazioni. *Cass., sez. III, 15 giugno 2021, n. 16890*

In tema di locazione di immobili, sono considerati vizi della cosa, rilevanti ai sensi degli artt. 1578-1581 c.c., in presenza dei quali il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del canone: le infiltrazioni di umidità dipendenti dall'esecuzione della costruzione su terreno argilloso; la presenza di umidità per il trasudo delle pareti; la corrosione delle strutture per la fuoriuscita di liquami in conseguenza di un difetto costruttivo; l'occlusione di tubature di scarico che avevano dato origine a infiltrazione di acqua attraverso le pareti dell'appartamento; la difettosa costruzione degli scarichi fognanti. (Nel caso di specie, i giudici hanno accolto l'appello del conduttore e dichiarato

la risoluzione del contratto di locazione, essendo stati accertati all'interno dei locali vizi, quali fessurazioni nelle pareti, distacchi dal solaio del soffitto, abbassamento delle pareti perimetrali, che hanno alterato l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata). *Corte App., Roma, sez. VIII, 15 aprile 2021, n. 2728*

In tema di locazione immobiliare, le immissioni derivanti da immobili vicini non sono idonee ad integrare vizio della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. civ., in quanto non attengono all'intrinseca struttura della cosa medesima né alla sua interazione con l'ambiente circostante, ma dipendono dal fatto del terzo. Nella locazione rileva la sola dimensione materiale e non giuridica o produttiva dell'immobile. Il locatore è tenuto a garantire solamente che l'immobile sia strutturalmente idoneo all'uso pattuito ma non che tale uso sarà sempre possibile e proficuo per il conduttore. Infatti, in materia di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'obbligo, normalmente gravante a carico del locatore, di mantenere il bene in condizioni tali da poter servire all'uso convenuto non è previsto da norme imperative; ne consegue che le parti possono contrattualmente stabilire che siano a carico del conduttore tutti gli oneri relativi all'utilizzabilità del bene, esonerando il locatore da ogni responsabilità. *Trib., Roma, sez. VI, 21 maggio 2021, n. 9457*

V. anche *sub art. 1575 c.c.*

1587 Obbligazioni principali del conduttore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

In tema di locazione di immobile, affinché il conduttore-debitore possa opporre al locatore-creditore il minore importo del canone occorre specifica e puntuale prova dell'accordo di riduzione. Infatti il silenzio del creditore non assume valore negoziale poiché il tacere di una parte contrattuale non può sempre intendersi come adesione alla volontà dell'altra; pertanto se il creditore accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito. *Trib., Torino, sez. VIII, 15 giugno 2021, n. 2988*

In un contratto di locazione ad uso abitativo costituisce esercizio abusivo del diritto la improvvisa richiesta del locatore di integrale pagamento del canone dopo un lungo periodo di morosità. Difatti, in tal caso, l'assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole, può

ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per *facta concludentia*. *Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743*

Ai fini dell'esonerazione da responsabilità del debitore, l'impossibilità della prestazione di cui all'art. 1256 c.c. deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'esimente di cui alla citata norma venga invocata dal conduttore moroso in un contratto di locazione avente ad oggetto immobile commerciale (nella specie il tribunale non ha ritenuto sussistere un'impossibilità esimente posto che l'evento sopravvenuto prospettato dal conduttore, consistente nel mancato rilascio dell'autorizzazione all'apertura del poliambulatorio da parte della Regione — non configura una impossibilità obiettiva ed assoluta di adempiere l'obbligazione di versamento dei canoni del contratto di locazione). *Corte App., Roma, sez. VIII, 23 marzo 2021, n. 1850*

V. anche *sub artt. 1575-1578 c.c.*

1588 Perdita e deterioramento della cosa locata.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

In ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'articolo 1588 del codice civile a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva

che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile a una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria. *Cass., sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6550*

1590 Restituzione della cosa locata.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal locatore, ex art. 1590 c.c., comporta in campo allo stesso la nascita dell'obbligo di restituzione della cauzione versata dal conduttore all'atto della restituzione del bene. Tali somme ben possono essere imputate a compensazione del pagamento dei canoni non pagati del conduttore. *Corte App., Napoli, sez. IV, 13 aprile 2021, n. 1313*

In tema di locazione, l'art. 1590 c.c. prevede che il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa al locatore nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In caso di inadempimento a tale obbligo (o inesatto adempimento), il locatore deve provare il

deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello successivo della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, ossia che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile. *Trib. Roma, sez. VI, 01 luglio 2021, n. 12031*

In materia di locazione, il conduttore deve corrispondere il canone, ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche qualora il rapporto venga risolto (sia contrattualmente, sia giudizialmente) per tutto il tempo in cui egli rimanga nella detenzione del bene e quindi fino al momento dell'effettiva riconsegna della cosa locata. *Trib., Bologna, sez. II, 10 maggio 2021, n. 990*

1591 Danni per ritardata restituzione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 - Ipotesi applicative.

Il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 e 1375 del c.c. legittima in punto di diritto l'insorgenza in ciascuna parte dell'affidamento che, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, ciascuna parte si compori nella esecuzione in buona fede, e dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del *neminem laedere*; ne consegue che in un contratto di locazione di immobile a uso abitativo l'assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da

parte del locatore per *facta concludentia*, la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto (principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del c.p.c.). *Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743*

Il danno subito dal proprietario di un immobile occupato senza titolo è in *re ipsa*, derivando dalla perdita della disponibilità del bene, sicché il relativo danno potrà essere commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso, con conseguente applicazione analogica del criterio di valutazione previsto dall'art. 1591 c.c., allorché colui che ha la detenzione del bene lo utilizzi (o lo continui ad utilizzare) senza averne il titolo (o, dopo la scadenza del termine finale del rapporto, senza averne più il titolo). *Corte app., Roma, sez. VIII, 16 giugno 2021, n. 4373*

1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Dal combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 c.c., emerge che colui che acquista una res locata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1599 c.c., subentra ex lege all'originario locatore anche nella obbligazione di garanzia di cui quest'ultimo era beneficiario, ai sensi dell'art. 1602 c.c., se tale obbligazione, derivando dal contratto di locazione, in quanto ne aveva costituito una clausola da esso inscindibile, non sia venuta meno per specifiche intese tra le

parti originarie. Diversamente, l'operatività della surrogazione legale, di cui all'art. 1602 c.c., trova un limite nell'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto di locazione. Deve escludersi, infatti, che l'attribuzione della garanzia derivi da quest'ultimo, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1602 c.c., nonostante l'accessorietà che la contraddistingue, non solo dal punto di vista genetico, ma anche da quello funzionale. *Cass., sez. III, 4 febbraio 2021, n. 2711*

1655 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Ipotesi applicative.

■ 1 - Profili generali

La differenza tra il contratto di vendita e quello di appalto, quando alla prestazione di fare (che caratterizza l'appalto), si affianchi quella di dare (tipica della vendita), passa attraverso la prevalenza o meno del lavoro sulla materia: se la somministrazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto si delinea l'appalto, oppure se il lavoro è invece il mezzo per la trasformazione della materia ed il

conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto sarà quella della vendita. *Corte app. Venezia, sez. III, 22 luglio 2021, n. 2087*

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso

e di essere stato indotto — va sottolineato — ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. *Cass. sez. II, 22 giugno 2021, n. 17819*

La risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento è domanda diversa rispetto alla risoluzione del patto per recesso unilaterale del committente, poiché diversi i fatti della vita presupposti. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17379*

In tema di intermediazione vietata di manodopera, non è necessario che l'impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, ma è sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato; una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, infatti, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale

organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo; ne deriva che in tema di obbligo contributivo relativo a tutte le prestazioni rese dai lavoratori individuati nei verbali di accertamento, è fondato in favore della società e non della cooperativa, il credito azionato dall'I.N.P.S., dovendo esso gravare in capo alla società effettiva datrice di lavoro. *Trib., Lecce, sez. lav., 7 gennaio 2021, n. 3619*

■ 2 – Ipotesi applicative

L'obbligo di custodia del Condominio e i corrispondenti poteri dell'amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l'ipotesi della custodia, sicché il Condominio e l'amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia anche laddove trattisi di insidia creata dall'impresa appaltatrice (ad esempio, dei lavori di manutenzione della cosa condominiale), sempre che l'assemblea non ne affidi in tal caso ad altri la custodia (o la concustodia) ovvero che l'appaltatore non risulti posto in condizione di esclusivo custode, nel qual caso dell'eventuale danno a terzi (e ai condomini) è solo quest'ultimo a rispondere. *Cass., sez. III, 19 maggio 2021, n. 13595*

1659 Variazioni concordate del progetto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

In tema di appalto di opere, la forma scritta richiesta dall'art. 1659 c.c. nell'ipotesi di variazioni dell'opera apportate ad iniziativa dell'appaltatore non si applica qualora le dette variazioni siano concordate con il committente o comunque da questi indicate. Di conseguenza l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova (comprese le presunzioni), che le variazioni dell'opera sono state

richieste dal committente o che sono state debitamente concordate con lo stesso. Se si tratti, invece, di variazioni necessarie per la realizzazione dell'opera, esse possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente, ma, in tal caso, in caso di assenza di accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere. *Trib., Reggio Calabria, sez. I, 15 luglio 2021, n. 877*

1660 Variazioni necessarie del progetto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto — va sottolineato — ad eseguirle, quale

nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. *Cass., sez. II, 22 giugno 2021, n. 17819*

1661 Variazioni ordinate dal committente.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

La realizzazione di ulteriori opere rispetto a quelle oggetto del capitolato annesso al contratto di appalto comporta il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo pattuiti nel contratto, oltre che l'insussistenza di una valida causa di inadempimento contrattuale a carico dell'appaltatore. Pertanto, perché la

penale conservi efficacia, occorre che le parti, di comune accordo, fissino un nuovo termine. In mancanza il committente che chieda il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera deve provare le concrete ricadute pregiudizievoli subite. *Corte app. Perugia, sez. I, 20 agosto 2021, n. 483*

1665 Verifica e pagamento dell'opera.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adem-

pimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificare la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno. *Cass., sez. II, 19 marzo 2021, n. 7861*

1667 Difformità e vizi dell'opera.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto — va sottolineato — ad eseguirle, quale

nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. *Cass. sez. II, 22 giugno 2021, n. 17819*

1668 Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può a sua scelta richiedere l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore *ex art. 2931 c.c.*, con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero domandare direttamente la riduzione del prezzo. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità del risarcimento è costituita esclusivamente dalle spese già sostenute per rifare l'opera. *Cass. sez. II, 23 agosto 2021, n. 23291*

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto per totale inidoneità dell'opera alla sua destinazione, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero prezzo dal committente medesimo so-

stenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro contratto di appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo quella differenza fra tale ulteriore spesa e la minor somma che egli avrebbe dovuto versare all'appaltatore rimasto inadempiente. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la risoluzione sia intervenuta prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. Non vi è, infatti, differenza, ai fini del risarcimento in discorso, fra il caso della totale inidoneità dell'opera, con il mancato versamento del prezzo, e quello della non esecuzione del contratto. *Cass., sez. III, 17 giugno 2021, n. 17453*

Nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso. *Cass. sez. III, 17 giugno 2021, n. 17453*

1669 Rovina e difetti di cose immobili.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi rimane responsabile dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il caso fortuito, che può concretizzarsi in una condotta imprevedibile dell'appaltatore, inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo esercitato dal committente stesso. *Trib. Milano, sez. X, 8 settembre 2021, n. 7153*

In tema di compravendita immobiliare, il fatto che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non comporta l'acquisto della qualità di appaltatore e non attribuisce al compra-

torre la qualità di committente nei confronti del primo. Come tale l'acquirente non può esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione esclusivamente al committente nell'ambito del contratto di appalto. Diversa, invece, è l'azione prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale che opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente. *Corte app. Roma, sez. III, 15 luglio 2021, n. 5227*

L'azione extracontrattuale *ex art. 1669 c.c.* per gravi difetti costruttivi può essere promossa tanto dai committenti, quanto

dagli acquirenti, quanto dall'amministratore del condominio in relazione ai vizi che interessano le parti comuni degli edifici. *Trib., Milano, sez. VII, 2 luglio 2021, n. 5783*

In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempiimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno. *Cass., sez. II, 19 marzo 2021, n. 7861*

Anche alla stregua dell'articolo 1130, n. 4, del codice civile, sussiste la legittimazione dell'amministratore a proporre l'azione di natura extracontrattuale ex articolo 1669 del codice civile intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi, col determinare un'alterazione che incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto. Diversamente, se i difetti del fabbricato sono riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi di cui all'articolo 1667 del codice civile, la relativa azione — di natura contrattuale — spetta soltanto al committente e non all'amministratore del condominio. *Cass. sez. II, 19 marzo 2021, n. 7875*

1670 Responsabilità dei subappaltatori.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente. Di conseguenza prima di ciò l'appaltatore non può agire nei confronti del subappaltatore, posto che prima di tale

momento egli è privo di interesse ad agire per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva. *Corte App. Perugia, sez. I, 19 aprile 2021, n. 231*

1671 Recesso unilaterale dal contratto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In materia di imposte sui redditi, all'esercizio del diritto potestativo di recesso dal contratto di appalto da parte del committente, ai sensi dell'art. 1671 c.c., consegue non solo lo scioglimento di tale contratto, ma anche quello del contratto di subappalto, quale contratto derivato, collegato funzionalmente al contratto principale. Pertanto, alla formazione del reddito d'impresa del subappaltatore concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (principio di competenza), i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) del subappaltatore, maturati fino all'esercizio del recesso da parte del committente, non potendo essere considerata, a tali fini, l'accettazione dell'opera da parte del committente, ai sensi dell'art. 1665 c.c. *Cass., sez. trib., 21 ottobre 2021, n. 29485*

Nel caso di recesso dal contratto di appalto da parte del committente, l'indennità che questi deve versare all'appaltatore comprende le spese sostenute, l'importo dei lavori già eseguiti ed il mancato guadagno, cioè lucro cessante e danno emergente. In sostanza, detta indennità comprende tutti i danni che sarebbero risarcibili in caso di risoluzione per inadempimento, cosicché gli effetti del recesso unilaterale si riconducono sostanzialmente a quelli di un inadempimento e non eccedono, quanto alla misura del danno risarcibile, quello dovuto in caso di inadempimento. *Corte App. Milano, sez. IV, 1 luglio 2021, n. 2042*

In tema di condominio negli edifici, ove l'assemblea abbia deliberato il recesso anticipato dal contratto di manutenzione dell'ascensore, spettano all'amministratore tanto la legittimazione passiva, quanto la facoltà di impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata dall'appaltatore e volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del recesso, nonché la condanna del condominio al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza contrattuale, senza che occorranza l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea, necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 1131, commi 2 e 3, c.c., ma non per quelle che vi rientrano perché, come nella specie, attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c. *Cass. sez. II, 28 aprile 2021, n. 11200*

Nel caso di recesso del committente dal contratto d'appalto, l'appaltatore che intenda essere indennizzato del mancato guadagno deve dimostrare quale sarebbe stato l'utile da lui conseguibile se le opere appaltate fossero state portate a completa esecuzione. Tale utile è dato dalla differenza tra il prezzo pattuito e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. In assenza di tale prova, il giudice non potrà procedere neppure a liquidazione equitativa dell'importo, posto che quest'ultima è consentita solo qualora il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, ma non anche nella sua entità. *Trib., L'Aquila, sez. I, 28 aprile 2021, n. 292*

1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili applicativi.

■ 1 - Profili applicativi.

In caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto,

l'inadempimento del subappaltatore correlato alla possibilità dell'azione diretta nei suoi confronti dei dipendenti e degli ausiliari del subappaltatore, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presup-

pone che la responsabilità del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, e ciò in considerazione che, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale. Cass., sez. II, 22 novembre 2021, n. 35962

La Trenitalia s.p.a., pur essendo società il cui capitale è detenuto dallo Stato, non è qualificabile come pubblica amministrazione ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 165/2001. Ciò detto, in caso

di appalto pubblico, la disciplina dei diritti del lavoratore è garantita anche quando il committente è soggetto diverso dalle pubbliche amministrazioni, come appunto nel caso di Trenitalia s.p.a.. Di conseguenza, la disciplina dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 è compatibile con la disciplina del pubblico appalto e lo integra consentendo al lavoratore dell'appaltatore l'azione diretta a far valere il diritto di credito verso il committente. Trib., Reggio Calabria, sez. lav., 08 luglio 2021, n. 1423

1677-bis (1) Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose.

[1] Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

(1) Articolo inserito dall'art. 1⁸¹⁹ l. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

1678 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'art. 63, comma 2, lett. f) della l.r. Veneto n. 33 del 2002 va interpretato nel senso che rientrano nelle attività delle agenzie di viaggio anche le organizzazioni di escursioni in laguna con l'utilizzo di imbarcazioni a condizione che a bordo delle stesse siano presenti solo i partecipanti all'escursione. Ove, viceversa, a bordo vi siano

anche o solo persone che abbiano avanzato unicamente richiesta di trasporto da un luogo all'altro, l'attività rientra nel trasporto pubblico non di linea e il suo esercizio richiede apposita autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale. Cass., sez. II, 25 agosto 2021, n. 23435

1681 Responsabilità del vettore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La presunzione di responsabilità a carico del vettore ai sensi degli artt. 1681 e 2054 c.c. non esclude l'onere per il danneggiato di provare il nesso causale tra il sinistro al medesimo occorso e

l'attività del vettore in esecuzione del trasporto. Trib., Firenze, sez. II, 3 maggio 2021, n. 1205
V. sub art. 1218 c.c.; 2043 c.c.

1689 Diritti del destinatario.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di assicurazione contro la perdita e l'avaria del carico nel contratto di trasporto, per stabilire la legittimazione attiva del diritto all'indennizzo per la merce trasportata occorre considerare l'effettiva incidenza del danno subito in conseguenza della perdita; pertanto il destinatario del trasporto sarà legittimato solo se, una volta arrivate le cose a destinazione, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. Ciò comporta che di regola è il mittente venditore, anche dopo la consegna della merce al vettore, che conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, incluso quello al risarcimento del danno per inadempimento o inesatto adempimento della prestazione, fino al momento in cui le cose trasportate non arrivino a destinazione ed il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore ex art. 1689 cod. civ. Trib. Torino, sez. IV, 11 marzo 2021, n. 1228

L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è *res inter alios acta*. Ne consegue che nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti. Mentre nel contratto a favore di terzo, l'obbligato è, di regola, lo stipulante, per cui la clausola derogatoria della competenza rimane una *res inter alios acta*, nel contratto di trasporto il destinatario entra, per così dire, nel contratto tanto che l'art. 1689, comma 2, c.c., dispone che il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto. Cass., sez. VI, 3 agosto 2021, n. 22149

1693 Responsabilità per perdita e avaria.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'inadempimento correlato a gravi fatti delittuosi subiti, come

ad esempio la rapina, è idoneo ad escludere la responsabilità del vettore — e configurare ipotesi di caso fortuito o forza maggiore,

che a norma dell'art. 1693 c.c. escluderebbe la sua responsabilità per perdita o avaria — solo qualora le circostanze di tempo e di luogo in cui fu effettuata siano state tali da renderla assolutamente

imprevedibile ed inevitabile, gravando sul vettore la prova di aver adottato tutti i possibili mezzi per prevenire la sottrazione violenta del carico. *Trib. Napoli, sez. II, 21 maggio 2021, n. 4824*

1696 ⁽¹⁾ **Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate.**

[i] Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

[ii] Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

[iii] Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

[iv] Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

[v] Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 30-bis¹ lett. a) d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1696. (Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria). — [i] Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. — [ii] Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. — [iii] La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. — [iv] Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni ».*

1703 **Nozione.**

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Non occorre la forma scritta per il mandato senza rappresentanza concluso per l'acquisto di beni immobili, trattandosi di atto avente efficacia obbligatoria, ed essendo invece la forma scritta prevista per l'atto che realizza l'effetto reale. Di conseguenza, essendo valido anche un mandato non stipulato per iscritto, è altresì configurabile un atto ricognitivo di quel mandato, che non ha ad oggetto un atto nullo - per difetto di forma - ma ha la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato. *Cass., sez. VI, 13 dicembre 2021, n. 39566*

La comunicazione di recesso dal contratto di mandato fiduciario, da eseguirsi mediante lettera raccomandata per accordo contrattuale intervenuto tra le parti, è un atto unilaterale recettizio che, in mancanza di diversa pattuizione convenzionale, segue le regole generali, per cui lo stesso produce i suoi effetti nel momento in cui il destinatario lo riceve o ne abbia presuntiva avuto conoscenza. *Cass., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13145*

La mediazione atipica unilaterale si fonda su un contratto a prestazioni corrispettive che riguarda solo una delle parti interes-

sate, la quale, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. Viceversa, il contratto di mandato non prevede in capo al mandatario degli obblighi ulteriori rispetto a quello di ricercare dei soggetti con cui perfezionare la compravendita, senza peraltro porre particolari vincoli all'incaricato incompatibili con la posizione di imparzialità del mediatore. *Trib. Venezia, sez. II, 29 aprile 2021, n. 761*

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni. *Cass., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8863*

1705 Mandato senza rappresentanza.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'instestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. *Cass., sez. I, 28 aprile 2021, n. 11226*

In tema di accertamento dei redditi, la disciplina antielusiva di cui all'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, non distingue tra interposizione fittizia — la quale ricorre quando, in forza di

accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto — e interposizione reale — nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, il quale è effettivamente voluto; neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto. *Cass., sez. trib., 27 aprile 2021, n. 11055*

1710 Diligenza del mandatario.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 - Ipotesi applicative.

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all'incasso, è onere della banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l'eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile. Ne consegue che, in caso di ammissione del correntista e mandante alla procedura di amministrazione controllata in epoca successiva all'erogazione dell'anticipazione, la banca mandataria è tenuta a versare alla procedura le somme di cui non provi che il mancato incasso non a sé imputabile. *Cass., sez. I, 6 luglio 2021, n. 19186*

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito. *Cass., S.U., 4 giugno 2021, n. 15570*

1713 Obbligo di rendiconto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 - Ipotesi applicative.

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all'incasso, è onere della banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l'eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile. Ne consegue che, in caso di ammissione del correntista e mandante alla procedura di amministrazione controllata in epoca successiva all'erogazione dell'anticipazione, la banca mandataria è tenuta a versare alla procedura le somme di cui non provi che il mancato incasso non a sé imputabile. *Cass., sez. I, 6 luglio 2021, n. 19186*

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito. *Cass., S.U., 4 giugno 2021, n. 15570*

1720 Spese e compenso del mandatario.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 - Ipotesi applicative.

Sebbene l'attività dell'amministratore di condominio, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta

l'attività amministrativa, rientra certamente nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato. *Cass., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23254*

1722 Cause di estinzione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.**■ 1 - Casistica.**

L'estinzione del mandato per morte del mandatario prevista dall'art. 1722 n. 4 c.c. non comporta, anche l'estinzione delle obbligazioni inadempite del mandatario, non esclude cioè il diritto del mandante alle restituzioni e al rendimento dei conti e tali obbligazioni confluiscono nel patrimonio ereditario, restando a carico degli eredi. *Corte app., Torino, sez. III, 6 maggio 2021, n. 517*

Nell'arbitrato irrituale, il termine, assegnato dalle parti agli arbitri per l'espletamento dell'incarico, configura un termine di durata strutturalmente essenziale, il cui inutile decorso determina il venir meno del potere conferito agli arbitri medesimi, e rende, quindi, giuridicamente impossibile la pronuncia del lodo. Nell'ipotesi di mancata fissazione di un termine dalle parti, per l'emissione del lodo, essendo comunque nell'arbitrato libero, il contenuto

dell'obbligo contratto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (e alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito, ai sensi dell'articolo 1722, n. 1, del c.c., applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale (come il mandato a transigere) sia quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto (come la formulazione di un giudizio), il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'articolo 1183 del c.c., su istanza della parte che vi ha interesse salvo che le parti non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo. *Cass., sez. I, 7 luglio 2021, n. 19281*

1723 Revocabilità del mandato.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.**■ 1 - Casistica.**

L'acquirente di un bene, in difetto di pattuizione ad hoc all'atto della cessione, non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la sua gestione e in particolare in un mandato in rem propriam ex art. 1723, comma 2, c.c., salvi i casi eccezionali specificamente

previsti dalla legge, fra cui l'ipotesi di cui all'art. 2558 c.c. in tema di cessione di azienda (fattispecie relativa allo sfruttamento dei diritti patrimoniali d'autore insistenti su più opere cinematografiche). *Cass., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23498*

1737 ⁽¹⁾ **Nozione.**

[1] Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis¹ lett. b) d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1737. — [1] Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie ».

1739 ⁽¹⁾ **Obblighi dello spedizioniere.**

[1] Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

[2] Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis¹ lett. c) d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1739. — [1] Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. — [2] Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. — [3] I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario ».

1741 ⁽¹⁾ **Spedizioniere vettore.**

[1] Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

[2] Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis¹ lett. d) d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1741. — [1] Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore ».

1742 **Nozione.****GIURISPRUDENZA** ■ 1. Profili generali.**■ 1 - Profili generali.**

La **risoluzione** del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l'obbligo di restituzione del campionario di cui l'agente aveva la disponibilità, in ragione dell'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l'obbligo, negato dai giudici di merito, di restituzione di un campionario consistente in calzature, rilevando come queste, per fatto notorio, siano suscettibili di essere poste sul mercato per la vendita, anche a prezzo ridotto, negli anni successivi ed evidenziando, altresì, la permanenza dell'interesse alla loro restituzione, qualora esse esprimano un valore ideativo, per la pregevolezza dei modelli e dei materiali). *Cass., sez. II, 29 ottobre 2021, n. 30768*

In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del **preavviso** concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto inter partes; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso ante tempus illegittimo. Il petitorio delle due ipotesi, pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualficata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiali. *Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30457*

Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all'ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle

esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia — affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti — che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato nell'intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente — con conseguente necessità di rimodulazione dell'attività di impresa di quest'ultima, da focalizzare esclusivamente sull'acquisizione di nuova clientela — un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del preponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto). *Cass., sez. II, 20 ottobre 2021, n. 29164*

Per il contratto di agenzia, la prescrizione di forma di cui all'art. 1742 c.c. importa che sia la prova dell'esistenza del contratto a dover essere scritta e non già il contratto stesso, che, quand'anche stipulato verbalmente, sarebbe comunque valido ed efficace. *Corte app., Milano, sez. lav., 27 maggio 2021, n. 503*

Mentre il rapporto di agenzia ha carattere di stabilità, con diritto reciproco di esclusiva, consistente nel conferimento dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, il procacciamento d'affari ricorre quando un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività. *Corte App., Roma, sez. IV, 20 luglio 2021, n. 2913*

1751 **Indennità in caso di cessazione del rapporto.****GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.**■ 1 - Casistica.**

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un

inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività. *Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22246*

1754 **Mediatore.****GIURISPRUDENZA** ■ 1. Profili generali ■ 2. Procacciatore d'affari ■ 3. Mediazione unilaterale.**■ 1 - Profili generali.**

Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosi. Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di

mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (cassata la decisione che aveva escluso il diritto dell'agente alla provvigione sul mero rilievo che la proprietaria dell'immobile non avesse conferito il relativo incarico). *Cass., sez. II, 12 marzo 2021, n. 7029*

Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale

Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire detta prova per presunzioni. *Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20556*

■ 2 - Procacciatore d'affari.

È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Se è vero che, di norma, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico (nella specie, la società immobiliare aveva ricevuto l'incarico da un solo contraente, mentre l'altro contraente non aveva assunto alcun

impegno in ordine al pagamento del compenso, per cui nulla era dovuto). *Cass., sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25942*

Mentre il rapporto di agenzia ha carattere di stabilità, con diritto reciproco di esclusiva, consistente nel conferimento dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, il procacciamento d'affari ricorre quando un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività. *Corte App., Roma, sez. IV, 20 luglio 2021, n. 2913*

■ 3 - Mediazione unilaterale.

La mediazione atipica unilaterale si fonda su un contratto a prestazioni corrispettive che riguarda solo una delle parti interessate, la quale, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. Viceversa, il contratto di mandato non prevede in capo al mandatario degli obblighi ulteriori rispetto a quello di ricercare dei soggetti con cui perfezionare la compravendita, senza peraltro porre particolari vincoli all'incarico incompatibili con la posizione di imparzialità del mediatore. *Trib. Venezia, sez. II, 29 aprile 2021, n. 761*

1755 Provvigione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Se è vero che, di norma, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre

avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico (nella specie, la società immobiliare aveva ricevuto l'incarico da un solo contraente, mentre l'altro contraente non aveva assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso, per cui nulla era dovuto). *Cass., sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25942*

Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire detta prova per presunzioni. *Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20556*

1759 Responsabilità del mediatore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

È principio pacifico che per la valida stipula di un contratto di locazione non è necessario che il concedente sia titolare del diritto proprietà sul bene concesso in locazione. Ciò detto, nel caso in cui la locazione venga stipulata per il tramite di un mediatore, il suddetto principio va temperato con gli obblighi che, in base all'art. 1759 c.c., incombono sul mediatore: in particolare, tra le circostanze importanti per la stipula di un contratto di locazione (art. 1759 c.c.) non possono rientrare anche la natura dei diritti di

cui è titolare il soggetto legittimato a concedere il bene in locazione; infatti, salvo il caso in cui il locatore abbia acquisito illecitamente la bene, la mancata disponibilità (giuridica o di fatto) da parte del locatore integra un difetto di legittimazione alla stipula del contratto di locazione, dal quale discende non già la nullità, ma la mera inefficacia del contratto medesimo, nei soli rapporti con l'effettivo legittimato, rimanendo del tutto esonerato da responsabilità il mediatore. *Corte app., Roma, sez. III, 6 aprile 2021, n. 2527*

1803 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare

spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conser-

vazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretendere il rimborso dal comodante. *Cass., sez. II, 23 agosto 2021, n. 23294*

In caso di difetto originario di registrazione (e conseguente nullità ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004) va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del

contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile (nella specie: contratto di comodato) e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva con conseguente stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto. Il riconoscimento di una sanatoria per adempimento, infatti, è coerente con la introduzione nell'ordinamento di una nullità funzionale per inadempimento all'obbligo di registrazione. *Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16742*

1809 Restituzione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario appartiene alla fattispecie del comodato propriamente detto, che soggiace, per quanto riguarda la restituzione, alla norma di cui all'art. 1809 c.c. Tale disposizione prevede che la cosa consegnata per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale può essere riconsegnata immediatamente al

comodante solo in caso di sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno. Come tale, nel caso specifico di comodato ad uso familiare, il termine del comodato non può essere riconnesso alla disgregazione del nucleo familiare, ma il comodante dovrà fornire precisa prova di esigenze o necessità proprie imprevedute ed intervenute successivamente alla concessione del bene in comodato. *Corte App., Venezia, sez. IV, 6 maggio 2021, n. 785*

1813 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Mutuo di scopo.

■ 1 - Mutuo di scopo.

Il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo: il mutuo fondiario, infatti, rappresenta una forma speciale di mutuo ipotecario, che si caratterizza per i seguenti requisiti: durata a medio o lungo termine; garanzia data da ipoteca di primo grado su immobili; ammontare non superiore ad una certa percentuale del valore dell'immobile ipotecato. Nel mutuo di scopo, invece, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata nel contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, sia in relazione al profilo

funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. *Trib., Teramo, sez. I, 24 maggio 2021, n. 518*

Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità necessaria, tale da contrassegnare la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata. In assenza di un diverso scopo individuato quale causa del negozio, non è illecita l'operazione di credito tendente all'estinzione di debiti precedenti, non potendosi ravvisare un uso distorto dello strumento negoziale, essendo irrilevante che la finalità del mutuo sia quella di fornire liquidità o ripianare esposizioni pregresse. *Corte app., Venezia, sez. II, 28 aprile 2021, n. 1282*

1815 Interessi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Usura ■ 3. Mora e usura.

■ 1 - Profili generali.

La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è valida anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, come ad esempio succede quando il tasso venga parametrato al tasso Euribor. *Corte app., Venezia, sez. I, 20 luglio 2021, n. 2051*

■ 2 - Usura.

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contrat-

to. *Cass., S.U., 19 ottobre 2017, n. 24675; Cass., sez. III, 16 febbraio 2021, n. 4033*

■ 3 - Mora e usura.

La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: 'T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto'. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. **Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti.** *Cass., S.U., 18 settembre 2020, n. 19597. V. anche: Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12964:* La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare

la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (Tegm) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Deriva da quanto precede, pertanto, che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal

quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti.

Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. *Trib., Milano, sez. VI, 15 luglio 2021, n. 6166*

1823 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica.

■ 1 - Profili generali.

La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. *Cass., sez. VI, 3 settembre 2021, n. 23856*

Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve

essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. *Cass., sez. I, 19 luglio 2021, n. 20635*

■ 2 - Casistica.

Anche se il rapporto di conto corrente è senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta degli estratti conto (ossia dall'apertura del rapporto al momento della proposizione della domanda) precluda lo svolgimento delle indagini peritali e quindi pregiudichi la pronuncia giudiziale in ordine al periodo coperto dagli estratti conto debitamente prodotti in giudizio, posto che la parzialità della documentazione non può escludere l'indagine relativa al periodo adeguatamente documentato. *Trib., Torino, sez. I, 23 marzo 2021, n. 1401*

1832 Approvazione del conto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. *Cass., sez. VI, 3 settembre 2021, n. 23856*

L'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto — se precludono, ex art. 1832 comma 1 c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) — non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente *Trib., Palermo, sez. V, 27 aprile 2021, n. 1808*

L'approvazione dell'estratto conto, anche tacita, preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce al cliente correntista di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli addebiti ed accrediti e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente). *Trib., Ancona, sez. II, 9 aprile 2021, n. 644*

Nel contratto di conto corrente la mancata contestazione (oppure l'approvazione tacita) dell'estratto conto del quale non era stato lamentato l'omesso invio, non impedisce al correntista di contestare la validità e l'efficacia del rapporto sottostante, dal quale derivano gli addebiti e gli accrediti in contestazione. In particolare, l'approvazione tacita non impedisce di sollevare le eccezioni di

nullità delle clausole di anatocismo od interessi ultralegali non pattuiti o usurari. *Corte app., Roma, sez. I, 2 aprile 2021, n. 2455*

In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole

contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. *Cass., sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5887*

1842 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici relativi ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. Nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto e non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati; invece nel caso di versamenti solutori — trattandosi di pagamenti ai sensi dell'art. 2033 c.c. — la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito

decorre dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. *Trib. Milano, sez. VI, 26 luglio 2021, n. 6480*

In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile *ex art. 1422 c.c.*, la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo. *Cass., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3858*

1845 Recesso dal contratto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

È legittimo, perché avvenuto nel rispetto del pattuito termine di preavviso di almeno un giorno, e conforme a buona fede, il recesso della banca dal conto corrente di appoggio a contratto atipico di prestito d'uso d'oro, ove il recesso sia stato preceduto da diversi

solleciti e sia trascorso più di un giorno tra la sua comunicazione e l'addebito sul conto corrente della somma pari al controvalore dell'oro che non è stato restituito. *Corte app. Milano, 27 aprile 2021*

1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di rapporti bancari, poiché nel caso di apertura di credito in conto corrente le somme messe a disposizione non possono considerarsi liquide ed esigibili fino a quando l'accreditato non abbia inteso utilizzarle, non può avere luogo la compensazione

di cui all'articolo 1853 c.c. tra il saldo passivo di un conto corrente e la corrispondente passività costituita mediante l'apertura di credito su altro conto dello stesso cliente. *Cass., sez. I, 16 aprile 2021, n. 10117*

1857 Norme applicabili.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso

per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. *Cass., sez. VI, 3 settembre 2021, n. 23856*

1872 Modi di costituzione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Vitalizio alimentare.

■ 1 - Vitalizio alimentare.

Il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempienza, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitalizante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 c.c. in

tema di esclusione della risoluzione, in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale ultima norma la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell'equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo intuitus personae. *Corte app., Napoli, sez. III, 1 marzo 2021, n. 739*

1882 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Le polizze vita a contenuto finanziario — caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi — conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto. *Cass., sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29583*

Nell'assicurazione sulla vita per il caso di vita, l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata per il caso di morte, l'assicuratore è obbligato a pagare

se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto per il caso di vita, quanto per il caso di morte. *Cass., sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29583*

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare, nel rispetto delle preclusioni processuali, l'esistenza e la misura del massimale nonché la erosione dello stesso per effetto della liquidazione di precedenti sinistri. *Cass., sez. III, 13 ottobre 2021, n. 27913*

In tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato. *Cass., sez. III, 2 aprile 2021, n. 9205*

1888 Prova del contratto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Ai sensi dell'art. 1888 c.c., la forma scritta del contratto assicurativo è richiesta *ad probationem*, sicché l'esistenza del contratto quando emerga inequivocabilmente da altri indici evidenti, non

assurgendo la forma a requisito di validità, ben può essere ritenuto comunque esistente e provato. *Corte app. Napoli, sez. III, 9 giugno 2021, n. 2129*

1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La cosiddetta assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. È, poi, caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale tipica

di questo contratto, ove non derogata dalle parti e salva la possibilità che trovino applicazione anche clausole contrattuali incompatibili con essa. Ne consegue che, qualora la causa del contratto di assicurazione fideiussoria sia quella di una fideiussione, il terzo che manifesti la volontà di profittare della stipulazione del contratto predisposto dalle parti stipulanti accetta implicitamente l'intero contenuto del contratto da esse predisposto, ivi compresa la clausola derogativa della competenza territoriale, senza che possa configurarsi una accettazione soltanto parziale. *Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 13 maggio 2021, n. 4021*

1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto di assicurazione quando si verificano tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. In

particolare, per quanto concerne il profilo dell'elemento soggettivo, al fine di integrare il dolo non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, ma è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presup-

ponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'infor-

mazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni. *Trib., Perugia, sez. II, 10 giugno 2021, n. 868*

1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Principi generali.

■ 1 - Principi generali.

Il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito; pertanto, allorché la surroga sia esercitata in relazione al diritto all'indennizzo di un danno futuro (nella specie, danno da invalidità lavorativa, attributivo di titolo per il riconoscimento

dell'assegno di cui all'art. 14, comma 2, della l. n. 222 del 1984), deve essere affermata la rilevanza giuridica delle sopravvenute modifiche migliorative delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della misura dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo e dell'oggetto della surroga. *Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17966*

Spetta all'Inail l'esercizio del diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente, su quanto erogato per spese mediche e sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per l'assenza dal lavoro dell'infortunato. *Cass., sez. III, 11 maggio 2021, n. 12435*

1917 Assicurazione della responsabilità civile.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali e processuali ■ 2. *Claims made*.

■ 1 - Profili generali e processuali.

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisensu uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro contraente dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola (fattispecie relativa ad un contratto di assicurazione e ad una clausola poco chiara circa l'esclusione della madre e del padre tra i soggetti coperti dall'assicurazione a fronte dei danni provocati dal figlio). *Cass., sez. VI, 23 settembre 2021, n. 25849*

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza

di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. *Cass., sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5259*

■ 2 - *Claims made*.

A fronte del **sindacato caducatorio** della clausola *claims made* da parte del **giudice di merito**, quest'ultimo è tenuto ad **individuare una soluzione che sia contemporanea degli interessi delle parti ed al contempo rispettosa della volontà originaria dei contraenti**. Ne consegue che, a fronte di una **declaratoria di nullità parziale di una claims made pura**, in quanto lesiva della causa in concreto dell'operazione economica per come congegnata dai paciscenti, il **giudicante non può sostituire la clausola nulla con il modello codicistico del loss occurrence** di cui all'art. 1917 c.c., **ma solo con uno schema che risponda, pur sempre, alla logica delle claims made, e che sia conforme all'originario assetto di interessi**. *Cass., sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5259*

V. anche artt. 1322, 1337, 1343, 1418, 1932

1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di assicurazione sulla vita, si applica la disposizione di cui all'art. 1412, comma 2, c.c. che dispone che con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi muore prima dello stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente. *Cass., sez. III, 15 aprile 2021, n. 9948*

Nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante. *Cass., sez. III, 8 aprile 2021, n. 9380*

1920 Assicurazione a favore di un terzo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

La designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall'art. 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto

secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della *eadem causa obligandi*, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Cass., S.U., 30 aprile 2021, n. 11421

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. Cass., S.U., 30 aprile 2021, n. 11421

1936 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Sebbene il contratto autonomo di garanzia sia caratterizzato, rispetto alla comune garanzia fideiussoria, dalla mancanza dell'elemento dell'accessorietà che si esprime di regola nell'adozione della locuzione a prima richiesta o senza eccezioni e che preclude al garante l'opposizione, al creditore che escuta la garanzia, delle eccezioni fondate sul rapporto tra questo ed il debitore garantito, nondimeno perde perciò ogni connessione con il rapporto causale tanto da giustificare l'opponibilità dell'eccezione di dolo in ossequio al principio della buona fede ogni qualvolta l'escussione della garanzia risulti operata in modo fraudolento o abusivo ovvero l'opponibilità delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, che ove non fossero opponibili consentirebbe al contratto che ne sia affetto di assicurare all'escutente un risultato altrimenti vietato dall'ordinamento. In questa cornice, sul presupposto che la garanzia non può operare oltre i limiti di essa, sussiste per il garantito il potere-dovere di resistere a richieste che si rivelino arbitrarie e di rifiutare il versamento di somme che eccedano quanto pattuito in sede di stipulazione, facendo valere una condizione che non è meramente opiativa derivandone, nel caso in cui il garante non se ne avvalga, la privazione del diritto di regresso in relazione ai pagamenti non dovuti. Cass., sez. I, 19 luglio 2021, n. 20632

È necessaria di una rimeditazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti stipulati in conformità d'intese restrittive della concorrenza, volta a verificarne l'applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'ABI, ed in particolare a stabilire *a)* se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno, *b)* nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, *c)* se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione,

e *d)* se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto. Trattasi di **questione di massima** che riveste particolare importanza, in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie, che consente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievo nomofilattico, **tale da giustificare la rimessione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite.** Cass., sez. I, 30 aprile 2021, n. 11486

In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola a prima richiesta e senza eccezioni fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso. Cass., sez. III, 31 maggio 2021, n. 15091

Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. Cass. sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8874

1944 Obbligazione del fideiussore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Ha natura di contratto autonomo di garanzia, e non di fideiussione, il contratto che impegna l'istituto garante a versare l'importo

inevaso del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione a

semplice richiesta del Comune garantito, non contempla l'onere della preventiva escussione del debitore principale *ex art.* 1944, comma 2, c.c. e preclude a quest'ultimo di poter sollevare alcuna

eccezione in ordine al pagamento eseguito dal garante. *Trib., Roma, sez. XVII, 31 maggio 2021, n. 9487*

1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di obbligazioni solidali l'azione di regresso è esperibile anche dal condebitore che abbia pagato parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza, verificandosi una ipotesi di depauperamento del solvens e di correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione (fattispecie relativa ad un contratto di fideiussione omnibus stipulato da tre soci con una Banca, a garanzia delle obbligazioni assunte da due società di cui essi stessi erano contitolari). *Cass., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279*

In tema di fideiussione, il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'articolo 1955 del codice civile ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve

costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto, e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore. Nel caso di specie, per il Tribunale la condotta della Banca, che per lungo tempo non ha preteso la soddisfazione del proprio credito nei confronti della debitrice principale, non può aver compromesso le possibilità dei garanti di surrogarsi utilmente nelle ragioni creditorie una volta adempiuto alle obbligazioni di garanzia, posto che la mera inerzia del creditore non integra il presupposto normativo di cui all'articolo 1955 del codice civile. *Trib. Vicenza, sez. I, 7 maggio 2021, n. 955*

1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Non può ritenersi liberato ai sensi dell'art. 1956 c.c. il fideiussore che, con comportamenti univoci e concludenti, abbia implicitamente autorizzato il creditore a concedere ulteriori finanzia-

menti al debitore principale che abbia visto peggiorare, anche sensibilmente, le sue condizioni economico finanziarie. *Cass., sez. VI, 5 ottobre 2021, n. 26947*

1957 Scadenza dell'obbligazione principale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito di applicazione.

■ 1 - Ambito di applicazione.

Non può ritenersi liberato ai sensi dell'art. 1956 c.c. il fideiussore che, con comportamenti univoci e concludenti, abbia implicitamente autorizzato il creditore a concedere ulteriori finanziamenti al debitore principale che abbia visto peggiorare, anche sensibilmente, le sue condizioni economico finanziarie. *Cass., sez. VI, 5 ottobre 2021, n. 26947*

La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Tale clausola, peraltro, non rientra tra quelle particolarmente

onerose per le quali l'art. 1341 comma 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto. *Trib. Milano, sez. VI, 26 luglio 2021, n. 6480*

Il principio di 'impermeabilità' del contratto autonomo di garanzia, in virtù del quale il garantievertrag non presenta il carattere accessorio proprio dell'ordinario contratto di fideiussione, trova limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. *exceptio doli generalis*, anche in altre ipotesi, quali eccezioni che attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, oppure eccezioni che ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario, oppure quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito ed infine quando venga eccepita la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa. *Trib., Firenze, sez. III, 20 luglio 2021, n. 1985*

1965 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'elemento distintivo rilevante in tema di transazione è che la transazione "generale" riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme; mentre la transazione "speciale" attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare

l'effetto estintivo o preclusivo, e lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale; a tal fine l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l'aver dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica neces-

sariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto. Cass., sez. I, 27 luglio 2021, n. 21557

La transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rap-

porto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice), sicché, in ragione della propria natura e dei propri effetti, quella novativa si sottrae al regime di alternatività Iva-registro riferibile al rapporto originario. Cass., sez. trib., 23 giugno 2021, n. 17869

In tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettano. Cass., sez. lav., 9 giugno 2021, n. 16154

1967 Prova.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

A norma dell'art. 1967 c.c. la transazione deve essere provata per iscritto cosicché tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo, fra i quali la reciprocità delle concessioni, debbono necessariamente risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere,

neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni. La transazione infatti esige la specificità dei termini che la caratterizzano, con puntuale indicazione delle reciproche dazioni e concessioni fatte tra le parti, allo scopo di porre fine ad una lite tra loro insorta. Trib., Spoleto, sez. I, 3 maggio 2021, n. 309

1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Promessa di pagamento ■ 2. Ricognizione di debito.

■ 1 - Promessa di pagamento.

L'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Trib., Roma, sez. XVII, 25 gennaio 2021, n. 1261

■ 2 - Ricognizione di debito.

La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova — il cui onere grava sul curatore fallimentare — della sua inesistenza o invalidità. Cass., sez. I, 9 dicembre 2021, n. 39123

La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regola la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta ad substantiam. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che una missiva inviata da un dirigente del comune, all'uopo incaricato con una delibera della Giunta Comunale, contenente una proposta transattiva, integrasse un accordo con valenza di riconoscimento di debito fuori bilancio a carico dell'ente pubblico). Cass. sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 510

2033 Indebito oggettivo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Ipotesi applicative ■ 3. Profili processuali.

■ 1 - Profili generali.

La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda — proposta nella specie — di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione. Cass., sez. II, 26 aprile 2021, n. 10917

■ 2 - Ipotesi applicative.

Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. per violazione degli art. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo 1 Cedu, come interpretato dalla cedu, nella

parte in cui, in caso di **indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del percipiente** alla definitività dell'attribuzione, **consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni**. Cass., sez. lav., 14 dicembre 2021, n. 40004

L'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto (cassata, nella specie, la decisione del Tribunale che aveva stabilito che, pur nella persistenza del rapporto contrattuale con la società telefonica, la cliente avesse diritto di riavere una somma pari a quella riscossa dall'azienda in conseguenza dell'aumento del cano-

ne risultante dalla prima fattura, con cui ella aveva appreso — senza esserne previamente informata — dell'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali). *Cass., sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 39264*

In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la ripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento, percepiti all'esito del giudizio di primo grado, divenuti indebiti per il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva riconosciuto all'assistita la sola pensione di inabilità). *Cass., sez. VI, 7 settembre 2021, n. 24133*

In tema di azione di recupero da parte dell'ente previdenziale di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro, a seguito dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 663 del 1979, conv., con modif., dalla l. n. 33 del 1980, potrà rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all'INPS di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti. *Cass., sez. lav., 7 luglio 2021, n. 19316*

Deve considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di un processo esecutivo) l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precepto di pagamento, così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa — in virtù del pagamento stesso — la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito; a tal fine, nessun rilievo può attribuirsi alla possibilità per l'intimato di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la quale resta un rimedio facoltativo la cui mancata proposizione non ha di per sé, sul piano sostanziale, alcun effetto preclusivo della possibilità per il debitore di esperire una successiva azione di ripetizione di indebito. *Cass., sez. III, 8 giugno 2021, n. 15963*

Alla vittoriosa proposizione, da parte del contraente protetto, di una domanda di nullità selettiva non segue alcuna restituzione reciproca delle prestazioni 'hinc et inde' ricevute, mentre il contraente non specificamente protetto può solamente opporre un'eccezione di buona fede oggettiva al fine di paralizzare gli effetti selettivi di tale azione. *Cass., sez. VI, 17 maggio 2021, n. 13259*

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma

dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12885*

La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso — perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. — che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie. *Cass., sez. III, 8 aprile 2021, n. 9381*

Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare. *Cass., sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480*

■ 3 - Profili processuali.

Il titolo restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella situazione quo ante, comprende *ex lege*, senza bisogno di una specifica domanda ed a prescindere anche da una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se anche nella sentenza che accerta il diritto del solvens alla restituzione di quanto pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi legali, gli stessi sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla restituzione (purché la domanda volta ad ottenere la restituzione nella situazione precedente sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento. Soltanto se il *solvens* avesse chiesto espressamente l'attribuzione degli interessi e la domanda relativa fosse stata rigettata per un qualche motivo, egli avrebbe l'onere di impugnare la decisione sfavorevole sul punto, per evitare la formazione del giudicato interno. *Cass., sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011*

Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazio-

ne dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens. *Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14428*

La decisione che accolla la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebitato, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione. *Cass., sez. VI, 18 maggio 2021, n. 13504*

Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa — a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. — nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma

dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la giurisdizione ordinaria sull'azione proposta dal contribuente per il pagamento di un credito derivante da rimborso IVA, erroneamente ritenendo che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della sospensione del rimborso implicasse il riconoscimento della sussistenza del diritto e la configurabilità di un indebito di diritto comune, mentre il provvedimento sospensivo costituisce soltanto un sostanziale e temporaneo diniego). *Cass., S.U., 7 maggio 2021, n. 12150*

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. *Cass., sez. II, 5 marzo 2021, n. 6190*

2034 Obbligazioni naturali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative.

■ 1 - Ipotesi applicative.

In tema di convivenza more uxorio, un'attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio

e alle condizioni sociali del solvens (fattispecie relativa alla richiesta di restituzione delle somme versate per eseguire una serie di lavori ed opere nell'immobile dell'ex compagna convivente). *Cass., sez. VI, 1 luglio 2021, n. 18721*

2035 Prestazione contraria al buon costume.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che sia configu-

rabile il delitto di cui all'art. 393 c.p. in un caso in cui l'imputato si era impossessato con violenza del denaro consegnato per una prestazione sessuale, poi non resa, per la non ripetibilità, ai sensi dell'art. 2035 c.c., del pagamento effettuato in esecuzione di un contratto immorale). *Cass., sez. V, 22 febbraio 2021, n. 13997*

2041 Azione generale di arricchimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale ■ 2. Nei confronti della P.A. ■ 3. Altre ipotesi.

■ 1 - In generale.

La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovare di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica; pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva negato il diritto all'indennizzo preteso da una società per i lavori di adeguamento compiuti su un immobile, requisitole dal Comune, per consentirvi la continuazione dell'attività didattica, avuto riguardo alla circostanza che, pur non risultando formalizzato tra le parti alcun rapporto contrattuale, tuttavia era stata accertata, all'esito di CTU, la congruità del canone di locazione corrisposto dall'ente con riferimento alla nuova destinazione). *Cass., sez. III, 11 marzo 2021, n. 6827*

■ 2 - Nei confronti della P.A.

L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito. *Cass., sez. III, 22 ottobre 2021, n. 29672*

In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.

23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente *utendo iuribus* dell'amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della *utilitas*, salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto. *Cass., sez. I, 2 marzo 2021, n. 5665*

In tema di appalto di opere pubbliche vige un divieto di legge all'applicazione dell'articolo 2041 c.c., perché ai sensi dell'articolo 342, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), l'appaltatore che abbia eseguito variazioni arbitrarie, perché non richieste o autorizzate dall'amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale, non ha diritto ad alcun aumento di prezzo o compenso aggiuntivo, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente, salvo che le variazioni fossero indispensabili per l'esecuzione dell'opera e concorrono gli altri presupposti di cui all'articolo 103 del Rd 25 maggio 1895, n. 350 (applicabile *ratione temporis*), vale a dire che esse siano state ritenute meritevoli di collaudo e che l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate. *Cass., sez. I, 12 febbraio 2021, n. 3654*

■ 3 – Altre ipotesi.

In tema di azione di indebito arricchimento, in materia di rapporti fra conviventi more uxorio, detto tipo di azione ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. *Trib. Milano, sez. V, 20 aprile 2021, n. 3231*

Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell'art. 57 del codice del consumo (nella specie, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 21 del 2014, venendo in rilievo un contratto concluso prima del 13 giugno 2014), ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto — con l'esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette — su quelli del professionista, dovendosi riconoscere al citato art. 57 pure una valenza latamente sanzionatoria. *Cass., sez. III, 12 gennaio 2021, n. 261*

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore non può invocare la disciplina dell'arricchimento senza causa per ottenere il pagamento di opere (varianti) non incluse nell'originario progetto di massima presentato per la sola partecipazione alla gara di appalto, ma poi regolarmente eseguite. Infatti trattasi di lavori rientranti nell'oggetto del contratto e da ritenersi inclusi nell'offerta presentata in sede di gara. *Corte app., Milano, sez. IV, 11 giugno 2021, n. 1847*

2042 Carattere sussidiario dell'azione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, atteso che: entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale; sono attinenti

al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione di incompatibilità, non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'articolo 2042 del codice civile, e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al *simultaneus processus*. A maggior ragione, quindi, deve ritenersi ammissibile la domanda ex articolo 2041 del codice civile proposta dalla parte opposta in via subordinata nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. *Cass., sez. III, 11 febbraio 2021, n. 3571*

2043 Risarcimento per fatto illecito.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Rapporti con la P.A. ■ 3. Il nesso causale ■ 4. Casistica: a) danni da emotrasi; b) responsabilità medica; c) stampa; d) fauna selvatica; e) altre ipotesi ■ 5. Questioni processuali.

■ 1 – Profili generali.

L'art. 16 prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non,

derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni — a prescindere dalla verifica in Italia del loro fatto generatore — sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile. *Cass., sez. III, 10 maggio 2021, n. 12226*

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il

chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., **il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere — in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione — meramente indicative.** (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera emendatio l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità). *Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12159*

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una aestimatio che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso petitum originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudizio interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia ommesso di impugnare questo capo della decisione. *Cass., sez. I, 10 marzo 2021, n. 6711*

■ 2 – Rapporti con la P.A.

Il diritto del privato al risarcimento del danno derivante dall'illegittima attività della pubblica amministrazione prescinde dalla qualificazione dell'interesse come diritto soggettivo o interesse legittimo (fattispecie alla domanda risarcitoria avanzata da una commerciante ambulante nei confronti del Comune in cui esercitava la sua attività, a seguito della concessione della licenza per commercio ambulante, poi revocata e poi nuovamente concessa). *Cass., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21535*

La **controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato**, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale. *Cass., S.U., 25 maggio 2021, n. 14324*)

La **responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi**, sia da illegittimità provvedimento sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, **ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano** (e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale); è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato e non anche il criterio della prevedibilità del danno. *Cons. Stato ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7*

L'azione risarcitoria per mancata esecuzione del giudicato si inquadra nello schema della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. ed è quindi regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché va rigettata la domanda risarcitoria in assenza di specificazione o quantificazione dei danni subiti da parte del ricorrente. *T.A.R., Milano, sez. II, 2 aprile 2021, n. 866*

In tema di **risarcimento dei danni per illegittimo esercizio di una funzione pubblica**, in quanto derivante dalla violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, la responsabilità della Pubblica Amministrazione non è ricollegabile alla mera adozione ed esecuzione di un atto illegittimo né alla negligenza o imperizia del funzionario agente, occorrendo invece l'accertamento di un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento ed eziologicamente connesso a un comportamento dell'Amministrazione connotato da dolo o colpa. Il giudice investito della relativa domanda deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: **a)** in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso, **b)** deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (indipendentemente dalla qualificazione formale dello stesso come diritto soggettivo), **c)** deve inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile a una condotta della Pubblica Amministrazione, **d)** deve — infine — verificare se l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica Amministrazione, tenendo presente che, come si è detto, tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma richiede una più penetrante indagine in ordine alla sussistenza della colpa (che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana), dovendosi valutare, in particolare, la conformità del comportamento dell'Amministrazione alle regole cui deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. *Cass. sez. I, 12 febbraio 2021, n. 3630*

■ 3 – Il nesso causale.

In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il **problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p.**, in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista — una demenza post-traumatica — fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro). *Cass., sez. III, 6 luglio 2021, n. 19033*

In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, lo standard di cd.

certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconfidente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18584

■ 4 - Casistica:

a) danni da emotrasfusione.

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. Cass., sez. VI, 22 luglio 2021, n. 21145

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensativo lucri cum danno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucro; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili. Cass., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8866

b) responsabilità medica.

Il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo; nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall'Inail, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito). Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati *iure proprio* dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. Cass. sez. VI,

26 luglio 2021, n. 21404 V. anche: Cass., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14615

Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti *iure hereditario*, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale *iure proprio* per i danni da loro patiti. In particolare, **non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo**, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale *iure proprio* agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti).

È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento diversi da quello all'integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell'utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che successivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamente). Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14453

c) stampa.

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16740

Il danno alla reputazione, un quanto costituente danno conseguenza **non** può ritenersi sussistente *in re ipsa*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La prova del danno non patrimoniale, peraltro, può essere fornita con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendosi come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16740 V. anche: Cass., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8861: In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è *in re ipsa*, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rile-

vanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

d) fauna selvatica.

In materia di danni provocati da animali, in concreto, può ravvisarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., stante l'incompatibilità del regime tracciato dall'art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione. Cass., sez. III, 31 marzo 2021, n. 8972

e) altre ipotesi.

La deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento avanzata da un'automobilista nei confronti dell'ANAS. Alla guida della propria vettura la donna era rimasta vittima di un incidente dovuto alla presenza di un canale naturale di deflusso delle acque meteoriche; la mancata installazione del guard-rail non era sufficiente per addebitare ad ANAS la responsabilità dell'incidente stradale). Cass., sez. VI, 23 dicembre 2021, n. 41408

Al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il **creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato**, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito, non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela. Cass., sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39441

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione delle seguenti questioni di massima di particolare importanza: *a)* se, ed eventualmente a quali condizioni, il danno risarcibile conseguente a illecito tributario (penale o amministrativo che sia) possa essere fatto coincidere con l'imposta evasa; *b)* ove si ritenga che a tal fine non basti la sola non coincidenza tra autore dell'illecito e soggetto passivo d'imposta e, comunque, in caso, quale quello di specie, di coincidenza delle due qualità nella stessa persona, quali siano le condizioni in presenza delle quali il danno risarcibile possa essere identificato o comunque parametrato all'imposta evasa; *c)* se, in particolare, la perdurante possibilità per l'amministrazione titolare della pretesa tributaria di esercitare i poteri di accertamento e recupero coattivo ad essa attribuiti osti di per sé a proporre ordinaria azione civile per il risarcimento del danno commisurato all'imposta o se, invece, le due tutele possano coesistere e con quali effetti; *d)* ove si ritenga che l'azione civile possa essere proposta, per il risarcimento del danno commisurato all'imposta evasa, nel solo caso in cui l'amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, occorrerà in tal caso ulteriormente chiarire: se e in quali casi tale impossibilità possa configurarsi; se in particolare possano a tal fine rilevare le difficoltà dell'accertamento in sede penale o amministrativa dell'illecito e il tempo per esso occorrente; su chi gravi l'onere di dimostrare la sussistenza (o, al contrario, l'insussistenza) di tale condizione; *e)* in ipotesi in cui si dia risposta in tutto o in parte affermativa al quesito circa la possibilità di commisurare il danno risarcibile all'imposta

evasa se, trattandosi, come nella specie, di dazi doganali, il danno debba apprezzarsi — e la succedanea pretesa risarcitoria riconosciuta — in capo all'U.E. e, per essa, alla Commissione che ne è organo esecutivo, ovvero in capo allo Stato membro cui è attribuito il compito della relativa riscossione; *f)* in presenza di quali presupposti, infine, in caso di translatio al giudice civile ex art. 622 c.p.c., possa accordarsi la provvisoria richiesta dalle amministrazioni danneggiate al momento della costituzione di parte civile nel processo penale. Cass., sez. III, 6 dicembre 2021, n. 38711

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, **non configura un difetto assoluto di giurisdizione** perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma **l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.**, dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa. (Fattispecie relativa alla Legge di bilancio per il 2020, assertivamente lesiva dei diritti di uguaglianza in materia tributaria). Cass., S.U., 24 novembre 2021, n. 36373

In caso di **occupazione di un immobile sine titulo, il danno subito dal proprietario non può ritenersi in re ipsa**, ma deve essere sempre provato, ancorché attraverso il ricorso a presunzioni semplici, che comunque rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, dovendo, inoltre, la liquidazione equitativa dello stesso compiersi sulla base di un prudente contemporaneo dei vari fattori di probabile incidenza del pregiudizio nel caso concreto, essendo il giudice chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Cass., sez. III, 23 novembre 2021, n. 36251

Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi. Cass. sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725

In tema di definizione di un'azione civile per il risarcimento del danno da reato, una volta che sia intervenuto il proscioglimento dell'imputato con sentenza passata in giudicato, non è consentito — come stabilito anche dalla cedu (sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino; sentenza 10 dicembre 2020, Papageorgiou c. Grecia) — “rimettere in gioco” l'affermazione dell'esclusione della responsabilità penale, con la conseguenza che il soggetto denunciato o querelato — già destinatario di un addebito del quale sia stata accertata l'infondatezza in sede penale — ha diritto a che le valutazioni espresse in tale ambito non siano oggetto di una riconsiderazione “*in malam partem*”, né per affermare la sua responsabilità risarcitoria, né per respingere la sua domanda di risarcimento del pregiudizio subito dall'assoggettamento al procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che, in applicazione del principio, pronunciando sulla pretesa risarcitoria avanzata da un soggetto per la natura calunniosa della denuncia/querela presentata nei suoi confronti in relazione al reato di diffamazione dal quale era stato

prosciolto — ne aveva respinto la domanda, non già in esito ad un nuovo apprezzamento della sua condotta, bensì escludendo la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito penale in capo all'autore della condotta asseritamente calunniosa). *Cass. sez. III, 21 luglio 2021, n. 20843*

La **responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito** all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo. *Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610*

L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. *Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610*

Non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi. *Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610*

Dall'espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferibili ad un soggetto molto conosciuto, non discende l'abbandono del diritto all'immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, e per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. *Cass. sez. I, 16 giugno 2021, n. 17217*

Per affermare una condotta colposa del difensore rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., in rapporto di relazione causale con il danno eventualmente derivante al debitore dal pagamento dell'intero importo precettato in favore del creditore, non è sufficiente che il professionista, nel redigere l'atto di precetto, abbia indicato importi superiori a quelli che poi risultino effettivamente dovuti; è invece necessario che la sua condotta si concretizzi quanto meno in una colposa induzione al pagamento dell'importo non dovuto, condotta che va specificatamente allegata e provata dal preteso danneggiato. *Cass., sez. III, 8 giugno 2021, n. 15963*

Nel caso di **occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa**, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimo-

strato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonerazione dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (Fattispecie in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione). *Cass., sez. III, 25 maggio 2021, n. 14268*

La sussistenza della **responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli stessi da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili** (nella specie, per illecito Eurounitario dello Stato-Legislatore inadempiente all'obbligo di attuare, tempestivamente, una direttiva comunitaria non self executing) è configurabile ove ricorrano le **tre condizioni: a)** del predetto inadempimento dell'obbligo di attuare, tempestivamente, una direttiva comunitaria non self executing; **b)** della natura sufficientemente qualificata (o caratterizzata) della violazione; **c)** dell'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12888*

Gli istituti di credito rispondono ordinariamente dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per « occasionalità necessaria » all'esercizio delle mansioni. Il nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, va inteso nel senso che la condotta illecita dannosa — e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi — non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base a un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi o illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo. *Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12662*

In tema di **responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087** c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consecua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento. (Nella specie, relativa all'infortunio occorso al dipendente di un'impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell'altezza di circa tre metri posto all'interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell'intero danno subito dal lavoratore, pur avendo accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo). *Cass., sez. lav., 27 aprile 2021, n. 11116*

In tema di **responsabilità conseguente alla sperimentazione di farmaci**, la casa farmaceutica promotrice della sperimentazione, la quale abbia fornito il farmaco ad una struttura sanitaria, perché lo sperimentasse sui suoi pazienti a mezzo dei propri medici, risponde a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato effettivamente somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici sperimentatori, soltanto nell'ipotesi in cui, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, debba ritenersi che essa si sia personalmente obbligata verso i destinatari della sperimentazione, sicché la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano assunto la qualità di ausiliari di cui la casa farmaceutica si sia avvalsa nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228

c.c.; al di fuori di questa ipotesi, essa può essere chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale (in applicazione del criterio di imputazione speciale di cui all'art. 2050 c.c. o, eventualmente, di quello generale di cui all'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa. *Cass., sez. III, 20 aprile 2021, n. 10348*

Al lavoratore che non abbia tempestivamente impugnato il licenziamento è precluso l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e, conseguentemente, la tutela risarcitoria in base alle leggi speciali, né il giudice può conoscere dell'illegittimità del licenziamento per ricollegare al recesso illegittimo le conseguenze risarcitorie di diritto comune, in quanto l'ordinamento prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro, una disciplina speciale, con un termine breve di decadenza (sessanta giorni) all'evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici. *Cass., sez. lav., 14 aprile 2021, n. 9827*

In tema di **assegno bancario**, la banca trattaria che proceda al pagamento del titolo portato all'incasso dopo la scadenza del termine di presentazione, non tiene una condotta negligente fonte di responsabilità risarcitoria, poiché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 l. assegni, il decorso del detto termine non comporta l'inefficacia dell'ordine delegatorio, ma incide solo sul vincolo di destinazione della provvista, lasciando alla banca trattaria la facoltà e non più l'obbligo di eseguire il pagamento, sempre che manchi un contrario ordine del traente e vi siano sufficienti somme sul conto corrente. *Cass., sez. VI, 14 aprile 2021, n. 9844*

Spetta alla società provare il danno di immagine per il quale ha chiesto il ristoro, non bastando — a tali fini — richiamare la notorietà mondiale del proprio brand. La possibilità di ritenere provata, anche attraverso il ricorso a presunzioni, le conseguenze dannose, presuppone che sia data preliminarmente prova del c.d. evento di danno, dovendo escludersi che tale evento ricorra automaticamente, persino in presenza di comportamenti penalmente

illeciti, giacché finanche in caso di lesione di interessi costituzionalmente rilevanti occorre, ai fini del risarcimento, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno *in re ipsa*. *Cass., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7384*

■ 5 – Questioni processuali.

È devoluta alla giurisdizione del **giudice ordinario** la controversia introdotta dal concessionario di un'area pubblica comunale, adibita ad attività commerciale, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'attività di demolizione del manufatto ivi realizzato, compiuta senza preavviso dall'ente concedente, vertendo il petitum sostanziale sull'accertamento della responsabilità derivante da un comportamento materiale della P.A., lesivo di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all'attore di una concessione su bene demaniale, la quale non viene in discussione nei suoi aspetti provvedimenti di rilievo pubblicitario, ma unicamente nelle sue concrete modalità esecutive, e pertanto costituisce solo la premessa della domanda risarcitoria proposta. *Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21769*

Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto il profilo del limite costituito dal divieto di imputazione degli effetti giuridici che la parte intende conseguire, il giudice di merito che, nell'individuare la norma applicabile, qualifica quale domanda di indennizzo, ai sensi non del solo art. 844 c.c. ma anche dell'art. 46 della l. n. 2359 del 1865, quella proposta dalla parte attrice — in alternativa alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. — per l'intollerabilità delle immissioni derivanti dalle esalazioni prodotte da un impianto di depurazione comunale. *Cass., sez. VI 26 maggio 2021, n. 14432*

V. anche *sub artt. 2055-2056 c.c.*

2047 Danno cagionato dall'incapace.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

Tutto il sistema di tutela del terzo rinvenibile negli articoli 2046 e 2047 c.c. ruota intorno all'assenza di una responsabilità civile dell'incapace verso il terzo, affiancata dall'assenza di una responsabilità civile di un terzo comunque per fatto proprio, finalizzata a far conseguire al danneggiato un risarcimento o, in via residuale, un equo indennizzo. È, quindi, illogico, se non contrario al principio di parità di trattamento di situazioni uguali di matrice costituzio-

nale (articolo 3 della Costituzione), limitare l'obbligo residuale dell'incapace, di natura solidaristica, al caso in cui il sorvegliante abbia previamente dimostrato l'assenza di una propria responsabilità di cui all'articolo 2047, comma 1, del codice civile, per negarlo invece nel caso in cui l'incapace non sia stato sottoposto ad alcun tipo di sorveglianza, o comunque non sia rinvenibile alcun altro soggetto civilmente responsabile per il fatto dell'incapace. *Cass., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11718*

2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicative

■ 1 – Ipotesi applicative.

La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso. *Cass., sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19110*. **V. anche:** *Corte App. Genova, sez. II, 4 maggio 2021, n. 499*: L'art. 2048, comma 2, c.c. è applicabile al solo caso del danno cagionato ad altri e non anche a quello autoinferto. In tale ipotesi (frequente soprattutto in ambito scolastico come danno cagionato dall'allievo a se stesso), la

responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale: per quanto concerne l'istituto scolastico, essa sorge con l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, momento a partire dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo durante la permanenza scolastica, al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; quanto invece all'insegnante, si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico tra il precettore e l'allievo, nell'ambito del quale l'insegnante assume, oltre all'obbligo di istruire ed

educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

L'inadeguatezza dell'educazione impartita ad un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito commessa dal suddetto, può essere desunta, in mancanza di prova contraria,

dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore. *Trib., Sondrio, sez. I, 3 marzo 2021, n. 63*

V. anche *sub art. 2056 c.c.*

2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di infortunio sul lavoro, di rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento, atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori. *Cass., sez. lav., 18 novembre 2021, n. 35364*

La responsabilità del datore di lavoro — su cui incombono gli obblighi *ex art. 2049 c.c.* — non è esclusa dalla circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ove il

datore di lavoro sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (esclusa nella specie la responsabilità del datore che non era stato messo a conoscenza delle presunte condotte persecutorie nei confronti della dipendente). *Cass., sez. VI, 11 giugno 2021, n. 16534*

Gli istituti di credito rispondono ordinariamente dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per « occasionalità necessaria » all'esercizio delle mansioni. Il nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, va inteso nel senso che la condotta illecita dannosa — e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi — non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base a un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi o illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo. *Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12662*

V. anche *sub art. 2056 c.c.*

2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Illecito trattamento dati personali ■ 3. Altre ipotesi.

■ 1 - Profili generali.

Dal momento in cui una cosa, in sé pericolosa, sia dal fabbricante consegnata ad altra persona, questa assume un distinto potere di disposizione ed un autonomo dovere di sorveglianza, pertanto, ogni svolgimento di attività da parte del produttore cessa e la presunzione di colpa non grava più su di lui, ma si trasferiscono a carico del consegnatario gli oneri di custodia, di sorveglianza e di prudenza e, con essi, la presunzione di responsabilità *ex art. 2050 c.c.* (fattispecie relativa all'esplosione di una caldaia a gas che aveva provocato il crollo di una palazzina; i danneggiati avevano agito sia nei confronti del soggetto che aveva realizzato la caldaia, ma anche nei confronti del fornitore del gas). *Cass., sez. VI, 28 settembre 2021, n. 26236*

■ 2 - Illecito trattamento dati personali.

In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente *ratione temporis*), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a carico del danneggiante la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, fondata sulla dedotta pubblicazione sull'albo pretorio on line di

una delibera comunale contenente informazioni sullo stato di salute di un cittadino, in mancanza della prova della pubblicazione della menzionata delibera nella sua versione integrale). *Cass. sez. I, 26 maggio 2021, n. 14618*

■ 3 - Altre ipotesi.

La casa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica — eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici — può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici sperimentatori, soltanto ove risulti, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell'art. 1228 c.c.; in difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2050 c.c. o, eventualmente, dell'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa. *Cass., sez. III, 20 aprile 2021, n. 10348*

V. anche *sub art. 2056 c.c.*

2051 Danno cagionato da cose in custodia.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Caso fortuito ■ 3. Casistica: a) manutenzione della strada b) altre ipotesi.

■ 1 - Profili generali.

Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto il committente è

sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse con l'unica

eccezione del caso fortuito (fattispecie relativa alla responsabilità del titolare dell'immobile soprastante e della ditta che avevano eseguito dei lavori di ristrutturazione per i danni subiti dall'appartamento di proprietà del danneggiato a seguito dell'allagamento che si era verificato a cagione anche dell'errata installazione di alcuni serramenti in un caveo). *Cass., sez. III, 28 dicembre 2021, n. 41709*

Ai sensi dell'art. 22 l. n. 2248/1865, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, determinando così la norma una vera e propria **presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetta all'amministrazione fornire prova contraria**. Trattasi di **presunzioni di demanialità** avente carattere relativo, superabile mediante prova contraria, evidenziandosi che, ai sensi dell'art. 2728 c.c., le presunzioni legali, qual è quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria (cassata la decisione dei giudici del merito che avevano escluso il diritto al risarcimento per una donna caduta dalla bicicletta per una buca presente sulla strada comunale; secondo i giudici, la donna non aveva assolto l'onere sulla stessa incombente, non avendo provato il rapporto di custodia tra il Comune e la strada in cui era avvenuto l'incidente). *Cass., sez. VI, 6 ottobre 2021, n. 27054*

Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (escluso, nella specie, il risarcimento richiesto da un uomo caduto a causa di una fessura presente sulla strada, atteso che il danneggiato non aveva fornito la prova del nesso causale tra la fessurazione presente sotto il marciapiede e l'evento dannoso, anzi l'unica teste aveva riferito di non aver assistito all'incidente, essendo sopraggiunta solo in un secondo momento). *Cass., sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21395*

In materia di responsabilità da custodia *ex* articolo 2051 c.c. la parte danneggiata deve provare il nesso causale tra res e il danno, mentre incombe sul custode l'onere di provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato. In ogni caso, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche officiosa — dell'articolo 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. *Cass., sez. III, 17 maggio 2021, n. 13169*

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente (nella specie, relativa alla caduta da una scala priva di corrimano, è manifestamente infondato l'assunto secondo il quale la eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa potesse essere da sola sufficiente per affermare che essa fosse stata la causa della caduta della ricorrente e che, di conseguenza, non avrebbe alcun

rilevo la effettiva dinamica dell'incidente). *Cass. sez. VI, 15 aprile 2021, n. 9872*

■ 2 – Caso fortuito.

Affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. *Cass., S.U., 26 febbraio 2021, n. 5422*

Il custode può liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. provando il caso fortuito o il fatto di un soggetto estraneo alla propria sfera di controllo (quale può essere il danneggiato) tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno (nella specie, relativa ai danni provocati ad una vettura per la caduta di neve ghiacciata dal tetto di un edificio comunale, è stata esclusa la responsabilità dell'ente in ragione dell'eccezionalità dell'evento atmosferico). *Cass., sez. III, 11 febbraio 2021, n. 3564*

■ 3 – Casistica.

a) manutenzione della strada.

La deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento avanzata da un'automobilista nei confronti dell'ANAS. Alla guida della propria vettura la donna era rimasta vittima di un incidente dovuto alla presenza di un canale naturale di deflusso delle acque meteoriche; la mancata installazione del guard-rail non era sufficiente per addebitare ad ANAS la responsabilità dell'incidente stradale). *Cass., sez. VI, 23 dicembre 2021, n. 41408*

In tema di danno derivante da una caduta da motociclo per la presenza di una sconnessione del fondo stradale, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è automaticamente idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, occorrendo, invece che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res. *Cass., sez. III, 14 dicembre 2021, n. 39965*

Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, in mancanza di altre e decisive prove, non può di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell'evento. Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una valutazione, ed è dunque ammissibile; fermo restando il potere-dovere del giudice di valutare, *ex post*, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento dei danni derivati dalla caduta da un ciclomotore che aveva impattato su una buca presente sul manto stradale). *Cass., sez. VI, 18 novembre 2021, n. 35146*

In tema di danno da cose in custodia, in presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche, ossia la presenza della buca, e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, occorre motivare le ragioni che inducono a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta del danneggiato, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia è del tutto irrilevante (pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la

strada illuminata) a fronte invece della imprudenza del danneggiato. *Cass., sez. VI, 28 settembre 2021, n. 26235*

È configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico del proprietario o concessionario della strada, stante la disponibilità e la possibilità effettiva di controllo della situazione della circolazione stradale, delle carreggiate e delle zone pertinenti, riconducibile ad un rapporto di custodia. Con l'obbligo per tali soggetti di mantenere, gestire e pulire le strade nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo, non solo sulla strada ma anche in prossimità della stessa, o meglio nella zona posta tra il margine della carreggiata e la banchina (fattispecie relativa al sinistro occorso al conducente di una autovettura che a causa del manto stradale usurato e bagnato dalla pioggia era finito fuori strada, urtando contro la roccia lavica che si trovava a margine della carreggiata). *Cass., sez. III, 9 luglio 2021, n. 19610*

Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile della Pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno. *Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12166*

Il fatto notorio è un fatto che è acquisito alle conoscenze della collettività in modo tale da risultare certo e che non richiede apprezzamenti da parte del giudice. Non è notorio che il passeggero di una vettura percepisca una buca con altri sensi, ossia si accorga della sua presenza senza vederla: a prescindere dalla circostanza che occorrerebbe stabilire quali siano gli altri sensi, cioè come l'abbia altrimenti percepita, resta il fatto che si tratta della percezione che in quel momento specifico ha avuto uno specifico passeggero, da cui non può ricavarsi che tutti (o quasi) i passeggeri in quella condizione abbiano stessa percezione della buca, che è ciò che sta alla base di un fatto notorio. Senza tacere del fatto che, per assumere come notorio che il passeggero di una vettura possa percepire una buca senza vederla, occorre credere che egli l'abbia percepita, ed è ciò a cui il giudice di merito non ha creduto (negato, nella specie, il risarcimento dei danni provocati da buca presente in autostrada, all'interno di una galleria non illuminata). *Cass., sez. VI, 5 maggio 2021, n. 11736*

La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una

stanza oleosa presente sul manto stradale). *Cass. sez. III, 11 marzo 2021, n. 6826*

b) altre ipotesi.

Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponde nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (nella specie, la mancata presentazione del certificato di proprietà del veicolo non poteva escludere la richiesta di risarcimento nei confronti del Comune per la riparazione dei danni provocati da una buca presente sul manto stradale cittadino). *Cass., sez. VI, 29 luglio 2021, n. 21779*

In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante provocati da un lastrico solare di proprietà condominiale, rispondono sia l'eventuale usuario esclusivo del bene, in ragione dell'articolo 1126 del codice civile, sia comunque il condominio che sia inadempiente agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti. Invero, l'applicazione dell'articolo 1126 del codice civile postula il presupposto della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, uso che può avere carattere reale o personale ed è comunque quello che risulta dal titolo: se, pertanto, l'uso del lastrico, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l'articolo 1126 del codice civile neppure opera. *Cass., sez. II, 21 luglio 2021, n. 20914*

In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e non anche il condominio, il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, e non ad eliminarne i vizi costruttivi originari. *Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 19556*

In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato — se del caso — per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente). *Cass., sez. III, 17 marzo 2021, n. 7553*

V. anche *sub artt. 1218, 1227, 2043, 2056 c.c.*

2052 Danno cagionato da animali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

In materia di danni provocati da animali, in concreto, può ravvisarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., stante

l'incompatibilità del regime tracciato dall'art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione. *Cass., sez. III, 31 marzo 2021, n. 8972*

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di

altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata *ex ante*, avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada. *Cass. sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8206 V. anche: Cass. sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 3023*; Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte — per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari — da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

2054 Circolazione di veicoli.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica ■ 3. Presunzione di pari responsabilità.

■ 1 - Profili generali.

Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. *Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21983*

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. *Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17963*

In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso. *Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14451*

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'articolo 1227 del codice civile. Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è — pertanto — chiaramente, quello specifico del proprietario-transportato e non quello del conducente del veicolo. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12901*

Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'auto-noma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità). *Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12164*

■ 2 - Casistica.

In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine

all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. *Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14444*

■ 3 – Presunzione di pari responsabilità.

Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. *Cass., sez. VI, 1° luglio 2021, n. 18708*

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12884*

V. anche *sub artt. 1223, 1916, 2052, 2056 c.c.*

2055 Responsabilità solidale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica.

■ 1 – Profili generali.

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). *Cass., sez. lav., 9 settembre 2021, n. 24405*

Preso atto della divergenza manifestatasi in ordine alla natura giuridica dell'azione di cui al primo comma dell'art. 292 del codice delle assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato lo stesso nell'ipotesi *b)* dell'art. 283 della medesima legge, ovvero perché il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa, **occorre concludere per la richiesta ex art. 374, comma 2, c.p.c., di rimessione alle Sezioni Unite.** L'impostazione ritenuta preferibile, azione di regresso ovvero azione di surrogazione legale, avrà rilevanti ricadute oltre che sul termine di prescrizione e sulla sua decorrenza, anche sulla necessità o meno del previo accertamento di responsabilità dell'autore dell'illecito e sull'applicabilità dell'art. 2055 c.c. *Cass., sez. III, 2 luglio 2021, n. 18802*

In tema di responsabilità solidale, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo

danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella prevista dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12957*

■ 2 – Casistica.

La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo. *Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610*

In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato — se del caso — per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente). *Cass., sez. III, 17 marzo 2021, n. 7553*

V. anche *sub artt. 2051, 2054, 2056 c.c.*

2056 Valutazione dei danni.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali ■ 2. Casistica.

■ 1 – Profili generali.

La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica). *Cass., sez. VI, 2 luglio 2021, n. 18795*

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno. *Cass., sez. III, 25 giugno 2021, n. 18284*

■ 2 – Casistica.

Se è vero che la norma di cui all'art. 125, comma 2, c.p.i., può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del prezzo del giusto consenso, inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non può essere effettuata sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1123 ss., c.c., e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori. *Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24635*

Il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuo all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo; nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall'Inail, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito). *Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117*

Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelata anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di

danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore — in particolare notturne — dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito). *Cass., sez. VI, 28 luglio 2021, n. 21649*

Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Esso, ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute. *Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12046*

In tema di lesione della salute, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata con il cd. sistema a punto variabile fondato sulla misurazione delle conseguenze invalidanti in punti percentuali in base a barèmes medico legali che, se non imposti dalla legge, costituiscono criteri di giudizio discrezionali la cui scelta spetta esclusivamente al giudice nel rispetto della regola di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. al fine di garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi; è doveroso pertanto che — quantomeno all'interno del medesimo ufficio giudiziario — sia chiesto a tutti gli ausiliari di stimare il grado percentuale di invalidità avvalendosi sempre del medesimo barème, individuato dal giudice con scelta orientata verso quello scientificamente più autorevole e cronologicamente recente, con la conseguenza che — a fronte di una specifica contestazione sul punto — la decisione non può trascurare di accertare se il barème utilizzato dall'ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato. *Cass., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11724*

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstito, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro). *Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579*

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la

decurtazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato il danno per la morte del congiunto in un ammontare inferiore del 40% rispetto al minimo tabellare motivando esclusivamente in ragione dell'età delle figlie al momento della morte del padre). *Cass., sez. VI, 18 marzo 2021, n. 7597*
V. anche *sub artt. 1223, 1226, 2043 c.c.*

2058 Risarcimento in forma specifica.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale ■ 2. Casistica ■ 3. Profili processuali.

■ 1 - In generale.

Poiché il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sé, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo — ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residue nonostante tale riduzione in pristino —, il fatto che il giudice abbia condannato i corresponsabili, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle somme — indicate dall'ausiliario — al fine della riduzione in pristino, non osta, anche in difetto di prova di un concreto danno ulteriore, in aggiunta a quello risarcibile in forma specifica, alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c. (che, nel caso di specie, era stata proposta) essendo sufficiente, a tal fine, l'accertamento della potenziale ulteriore dannosità del fatto lesivo. *Cass., sez. III, 14 ottobre 2021, n. 28030*

■ 2 - Casistica.

Qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti e non anche le parti comuni, l'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore, ex artt. 1669 e 2058 c.c., ha natura personale e può essere esercitata da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari. Tale azione va proposta, peraltro, esclusivamente dai proprietari delle unità danneggiate, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condòmini, ancorché possa insorgere, in sede di esecuzione ed in modo riflesso, un'interferenza tra il diritto al risarcimento del danno in forma specifica riconosciuto in sentenza ed i diritti degli altri condòmini, dovendo i danneggiati procurarsi il consenso di questi ultimi per procedere, nella proprietà comune, ai lavori necessari ad eliminare i difetti, giacché tale condizionamento dell'eseguitività della pronuncia costituisce soltanto un limite intrinseco della stessa, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile. *Cass., sez. II, 5 marzo 2021, n. 6192*

■ 3 - Profili processuali.

In tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del

merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall'attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell'articolo 2058, comma 2, del c.c., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile il giudice che pronunci d'ufficio una condanna al risarcimento per equivalente. Dunque, una volta stabilito che la domanda di risarcimento per equivalente non costituisca una domanda nuova rispetto a quella di risarcimento in forma specifica e, quindi, che sia sempre consentito alla parte che la propone sostituire la prima alla seconda, non solo nel corso del giudizio di primo grado, ma anche in quello di appello, ne discende che la parte appellata, al fine di formulare la domanda di risarcimento per equivalente in sostituzione di quella in forma specifica, già accolta con la sentenza di primo grado, non ha alcun onere di proporre appello incidentale, potendo avanzarla, difettando i presupposti dell'impugnazione, con l'atto di costituzione in appello. *Cass., sez. III, 13 maggio 2021, n. 12957* V. anche: *Cass., sez. II, 30 aprile 2021, n. 11438*

L'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta.

V. anche *sub artt. 2043, 2056 c.c.*

2059 Danni non patrimoniali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Tipologie e prova del danno: a) profili generali b) onere probatorio c) danni punitivi ■ 2. Casistica: a) danno non patrimoniale "da uccisione" o "da lesione" b) altre ipotesi ■ 3. Meccanismi tabellari di risarcimento.

■ 1 - Tipologie e prova del danno:

a) profili generali.

Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona; deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale gravava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso

presunzioni semplici (fattispecie relativa all'esistenza del danno lamentato per il patema d'animo subito in conseguenza del ritardo — integrante un incontestato adempimento tardivo — nell'accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci). *Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24643*

L'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall'Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti

del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale; nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale. *Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117*

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il criterio della personalizzazione ben può consistere, risultando congruo ai fini della considerazione delle voci di danno morale ed esistenziale, in un aumento equitativo della quantificazione del danno biologico attraverso i meccanismi di oscillazione tabellare. *Cass., sez. lav., 9 giugno 2021, n. 16153*

È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento diversi da quello all'integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell'utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che successivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamente). *Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14453*

L'art. 16 prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che **allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona** (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni — a prescindere dalla verifica in Italia del loro fatto generatore — sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile. *Cass., sez. III, 10 maggio 2021, n. 12226*

Il **danno biologico**, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Esso, ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferite da persone della stessa età e condizione di salute. *Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12046*

La **lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa**, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. *Cass., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11779*

Il **danno biologico**, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del

danneggiato, è **pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore** patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Esso, ordinariamente liquidato con il **metodo cosiddetto tabellare** in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, **può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferite da persone della stessa età e condizione di salute**. *Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12046*

Ai fini della liquidazione del **danno biologico**, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuo al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi. *Cass., sez. III, 12 marzo 2021, n. 7126*

b) onere probatorio.

In tema di **responsabilità civile per diffamazione**, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. *Cass., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8861*

Se è ormai pacifico che al danno morale possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un'erronea pretermissione di tali profili, sia necessario che il ricorrente deduca di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi. *Cass., III, 29 aprile 2020, n. 8391*

In materia di responsabilità extracontrattuale, il **danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente**, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso di un istituto assicurativo condannato nei gradi di merito a liquidare una somma ulteriore a titolo di sofferenza morale in un caso di lesione del rachide cervicale (2% di invalidità) e in assenza di qualsiasi prova specifica). *Cass., III, 8 aprile 2020, n. 7753*

c) danni punitivi.

Nelle **controversie in materia di discriminazione** proponibili con il procedimento *ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011*, è ammissibile, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale, allorché sia riconosciuto a favore di un sindacato che abbia agito iure proprio a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, si caratterizza per una funzione dissuasiva, che esula dai c.d. danni punitivi, soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile. *Cass., S.U., 21 luglio 2021, n. 20819*

■ 2 – Casistica.**a) danno non patrimoniale “da uccisione” o “da lesione”**

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno. *Cass., sez. III, 25 giugno 2021, n. 18284*

Al fine di consentire il controllo di logicità, coerenza e congruità e di evitare che la valutazione risulti arbitraria, il giudice deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato, come sia esso individuato, quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo; considerando, altresì, che lo stato di invalidità pregressa non può rilevare ove si tratti di danni risarcibili iure proprio ai congiunti, potendo condurre ad una riduzione del quantum, dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità. *Cass. sez. III, 25 giugno 2021, n. 18284*

Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, **il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti**, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. *Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579 V. anche: Cass. sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005* Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non im-

ponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. *Cass., sez. III, 26 marzo 2021, n. 8622*

In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofe o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevole avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, la Corte territoriale ha chiaramente escluso la ricorrenza del danno biologico in ragione del breve lasso di tempo in cui la vittima era sopravvissuta all'evento di danno, ma non ha preso in considerazione il danno da lucida agonia, la cui ricorrenza, come si è detto prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita — il che supera le obiezioni formulate dalla controricorrente che lamenta il fatto che il lasso di sette ore era stato calcolato a partire dal momento dell'incidente che non poteva esserle imputato piuttosto che dal momento in cui avrebbe dovuto essere eseguita l'ecografia — ed è legata unicamente alla consapevole attesa della morte imminente e inevitabile da parte della vittima). *Cass., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11719*

Nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare è da escludere che la convivenza possa assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali e, quindi, a presupposto dell'esistenza del diritto al ristoro, dacché essa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il *'quantum debeatur'*. *Cass., sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8218*

b) altre ipotesi

L'abbandono del figlio minore, protrattosi ininterrottamente dopo i diciotto mesi di vita del bambino, configura una condotta in violazione dei doveri di educazione e mantenimento del minore, che **integra una ipotesi di illecito endofamiliare (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano negato il risarcimento in favore del figlio abbandonato dal padre**, atteso che avevano ommesso di valutare qualsivoglia conseguenza dannosa cagionata dalla condotta dell'uomo nei confronti del figlio, **sia** circa il cd. **danno morale subiettivo** — la sofferenza ingiusta, ovvero il turbamento interiore, arrecata al minore perché privato della figura del padre —, **sia in ordine all'evoluzione fisio-psichica del figlio**, anche considerando l'intensità dell'elemento soggettivo dell'illecito, atteso che il padre aveva deliberatamente deciso di trascurare il bambino per dedicarsi esclusivamente ai figli nati in costanza del suo matrimonio, con evidente grave ed iniqua discriminazione). *Cass., sez. I, 6 ottobre 2021, n. 27139*

Il **danno da perdita del feto** coincide col danno da perdita del rapporto parentale. La perdita del rapporto parentale rileva nella

sua dimensione della sofferenza interiore eventualmente patita sul piano morale soggettivo nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e anche in quella riflessa sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. *Cass., sez. III, 29 settembre 2021, n. 26301*

In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio. *Cass., sez. I, 9 agosto 2021, n. 22496*

Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la **lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione**, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, integra una lesione che non costituisce un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle **immissioni sonore** — in particolare notturne — dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito). *Cass., sez. VI, 28 luglio 2021, n. 21649*

In tema di **irragionevole durata del processo**, qualora la parte del giudizio civile (o amministrativo) presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, pro quota e iure successione, l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione del giudizio, nonché, iure proprio, l'indennizzo dovuto per l'ulteriore durata della medesima procedura, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte giacché, deceduta quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo difetta la parte che dalla sua irragionevole durata possa ricevere nocumento. *Cass., sez. VI, 21 giugno 2021, n. 17685*

Il **danno alla reputazione**, un quanto costituente danno conseguenza non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La prova del danno non patrimoniale, peraltro, può essere fornita con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendosi come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale. *Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16740*

■ 3 – Meccanismi tabellari di risarcimento.

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, **al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti"**, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non

imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha **cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro**). *Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579*

In tema di danno alla persona, **premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico**, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, **costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva**: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (nella specie, la S.C. ha **avallato la decisione impugnata di liquidare, in applicazione di tale ragionamento probatorio ed al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi, la somma assegnata dalle Tabelle milanesi alle sofferenze di natura interiore e non relazionale**, già ricompresa nel quantum complessivo indicato da queste Tabelle per il danno non patrimoniale da invalidità permanente). *Cass., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164* **Cfr. invece**: *Cass., sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461*: A differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di riportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psico-fisica.

Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica — le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. *Cass., sez. III, 18 marzo 2021, n. 7770*

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato il danno per la morte del congiunto in un ammontare inferiore del 40% rispetto al minimo tabellare motivando esclusivamente in ragione dell'età delle figlie al momento della morte del padre). *Cass., sez. VI, 18 marzo 2021, n. 7597*

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e

provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento. Cass. sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5865

V. anche *sub* artt. 1173, 1218, 1223, 2043, 2056 c.c.

LIBRO QUINTO DEL LAVORO

2070 Criteri di applicazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito di applicazione.

■ 1 – Ambito di applicazione.

L'art. 2070, comma 1, c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un

contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Fornendo altresì prova dell'assunto, non sussistendo presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata, posta l'assenza di diretta vincolatività del detto contratto. *Cass., sez. lav., 10 giugno 2021, n. 16376*

2078 Efficacia degli usi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Uso aziendale.

■ 1 – Uso aziendale.

Ai fini della sussistenza di un uso aziendale è sufficiente una prassi generalizzata, reiterata nel tempo, che comporti un trattamento più favorevole per i lavoratori, senza la necessità dell'intenzione di regolare per il futuro determinati aspetti del rapporto di

lavoro. In sostanza, l'uso aziendale è integrato ogni volta che il datore di lavoro conceda spontaneamente un trattamento favorevole nei confronti dei lavoratori, reiterando in modo costante e generalizzato tale trattamento. *Corte app., Roma, sez. III, 3 maggio 2021, n. 1355*

2087 Tutela delle condizioni di lavoro [41² Cost.].

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito applicativo ■ 2. Responsabilità del datore di lavoro ■ 3. Casistica: a) mobbing; b) infortunio in itinere; c) ipotesi applicative.

■ 1 – Ambito applicativo.

La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili. *Cass., sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 37738*

L'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro posto dall'art. 2087 c.c., non può dirsi adempiuto se le misure di prevenzione adottate nella organizzazione delle modalità operative della prestazione, da parte del datore di lavoro e dal committente, non siano idonee ad eliminare del tutto o, comunque, nella misura massima possibile secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore, sicché ove l'infortunio costituisca realizzazione di tali rischi, deve anche escludersi il concorso di colpa del lavoratore. *Cass., sez. lav., 21 settembre 2021, n. 25597*

■ 2 – Responsabilità del datore di lavoro.

È legittimo il risarcimento del danno per l'infortunio lavorativo occorso al dipendente delle Poste a seguito di rapina, atteso che l'ubicazione dell'ufficio postale, posto sotto i portici di un condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla strada, la possibilità di ingresso libero a chichessia nei locali dell'ufficio, senza filtro di sicurezza, rendeva altamente probabile il verificarsi di rapine, peraltro all'epoca frequenti; le misure adottate, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di denaro a tempo e pulsanti di allarme antirapina erano per lo più idonee a tutelare il patrimonio della società ma non anche funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti. *Cass., sez. lav., 10 giugno 2021, n. 16378*

L'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla man-

canza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice. Cass., sez. lav., 12 maggio 2021, n. 12631

Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori attrezzature idonee e a garantire una **formazione** sufficiente ed adeguata in **tema di sicurezza e salute**, comprensiva di specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sui rischi connessi all'uso dei macchinari; in caso di omissione di tali adempimenti, egli risponde dell'infortunio occorso, a meno che il comportamento del lavoratore non venga ritenuto abnorme, cioè del tutto estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite. Trib. Brescia, sez. lav., 3 giugno 2021, n. 213

■ 3 - Casistica.

a) mobbing.

La responsabilità del datore di lavoro — su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c. — non è esclusa dalla circostanza che la condotta di **mobbing** provenga **da un altro dipendente**, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ove il datore di lavoro sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo. Cass., sez. VI, 11 giugno 2021, n. 16534

L'elemento qualificante del **mobbing** non va ravvisato nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica. La relativa **prova è a carico di chi assume di avere subito la condotta vessatoria**. Di conseguenza il lavoratore che agisce chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del mobbing deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quindi *in primis* la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio. Trib. Torino, sez. V, 10 maggio 2021, n. 724

b) infortunio in itinere.

In tema di **infortunio in itinere**, per **rischio elettivo**, che esclude la cosiddetta **occasione di lavoro**, si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata; ne consegue che, seppur è vero che l'infortunio

che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non fosse il più breve, si deve pur sempre verificare la normalità della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa. Cass., sez. lav., 3 agosto 2021, n. 22180

c) ipotesi applicative.

Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario). Cass., sez. lav., 25 ottobre 2021, n. 29909

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore). Cass., sez. lav., 15 ottobre 2021, n. 28353

In tema di infortuni sul lavoro, il committente dei lavori è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità e la sicurezza dei lavoratori, anche se dipendenti dell'impresa appaltatrice. In particolare incombe sul **committente il dovere di vigilanza** sull'operato del **coordinatore per la sicurezza**, è civilmente responsabile per le violazioni commesse da quest'ultimo ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno. Trib. Marsala, sez. lav., 22 giugno 2021, n. 479

2094 Prestatore di lavoro subordinato.

GIURISPRUDENZA ■ 1. La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (§ 2) ■ 2. Casistica ■ 3. Il rapporto di lavoro subordinato (§ 1).

■ 1 - La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la **qualificazione data dalle parti** al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice. Ed è richiesta, inoltre, un'adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato. Pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore, su cui grava il relativo onere, fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordi-

nazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato. Cass., sez. lav., 14 giugno 2021, n. 16720

■ 2 - Casistica.

Nell'ambito del **lavoro giornalistico**, ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato rilevano l'ampiezza di prestazioni e l'intensità della collaborazione, che deve essere tali da comportare l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Tale verifica, nel contesto di più contratti di collaborazione ripetuti nel tempo a distanza di intervalli temporali, deve

essere condotta sull'arco temporale di effettivo svolgimento del rapporto nel tempo indicato dal contratto, restando irrilevante l'attività *medio tempore* prestata. Cass., sez. lav., 14 luglio 2021, n. 20099

In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da **vincoli di parentela o affinità** debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa

e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti infedutabili della onerosità e della subordinazione. Cass., sez. lav., 6 luglio 2021, n. 19144

■ 3 – Il rapporto di lavoro subordinato.

Il versamento di un corrispettivo mensile di importo orario fisso, gli elementi dell'inserimento stabile della lavoratrice nella organizzazione dell'Associazione — e, dunque, la continuità della prestazione lavorativa — e la sussistenza di un sistema sanzionatorio costituiscono elementi idonei per qualificare il rapporto di lavoro come subordinato. Cass., sez. VI, 27 agosto 2021, n. 23538

V. anche *sub art.* 2099

2096 Assunzione in prova.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

Le **dimissioni** del lavoratore rassegnate durante il periodo di prova **per giusta causa** non integrano un recesso legittimo e, pertanto, non trova applicazione il comma 3 dell'art. 2096 c.c.: parte datoriale ha impedito al dipendente di portare a termine

l'esperimento e, pertanto, si è resa autrice di un inadempimento di un obbligo a suo carico, fonte di responsabilità contrattuale e di una specifica obbligazione di risarcire il danno, secondo i parametri che regolano il recesso dal contratto a termine. Cass., sez. lav., 17 giugno 2021, n. 17423

2103 Prestazione del lavoro.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Demansionamento ■ 2. Il trasferimento del lavoratore ■ 3. Casistica ■ 4. Il principio di irriducibilità della retribuzione ■ 5. Il pubblico impiego contrattualizzato.

■ 1 – Demansionamento.

È legittimo il **patto di demansionamento** stipulato dal lavoratore, in difetto di soluzioni alternative all'estinzione del rapporto di lavoro, ai soli fini di evitare il licenziamento o fatti prodromici allo stesso, non solo ove sia promosso dalla consapevole richiesta del lavoratore, ma anche quando l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo. Cass., sez. lav., 8 luglio 2021, n. 19522

■ 2 – Il trasferimento del lavoratore.

In tema di lavoro subordinato, il trasferimento del dipendente per **incompatibilità ambientale** non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., essendo subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede. C. app., Roma, sez. II, 4 maggio 2021, n. 1728

■ 3 – Casistica.

Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio, viola l'art. 2103 c.c. oltre ad essere lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché della professionalità del dipendente. Cass., sez. lav., 2 novembre 2021, n. 31182

Nell'interpretazione di una clausola negoziale (nel caso di specie, espressamente eccettuativa dell'applicazione di una generale rinuncia, contenuta in un verbale di conciliazione transattiva di un rapporto di lavoro, ad ogni domanda ad essa connessa o anche solo occasionata all'esecuzione e cessazione del rapporto e ad ogni diritto da esso derivante), la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata indagando, oltre che il senso letterale delle parole da verificare alla luce del contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consen-

tire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale) e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano con essa inteso tutelare: in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la loro condotta. Cass., sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24699

■ 4 – Il principio di irriducibilità della retribuzione.

Nel rapporto di lavoro che sia stato qualificato *ab origine* come autonomo e sia stato successivamente convertito *ope iudicis* in lavoro subordinato non opera il principio di irriducibilità della retribuzione, sancito dall'art. 2103 c.c. Cass., sez. lav., 24 agosto 2021, n. 23329

■ 5 – Il pubblico impiego contrattualizzato.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori non si traduce in un rigido automatismo, risultando sufficiente, per l'osservanza dell'art. 36 Cost., l'attribuzione di un compenso aggiuntivo, rispetto alla qualifica di appartenenza, la cui determinazione può derivare anche da una norma collettiva; ne consegue che ai funzionari apicali delle qualifiche ad esaurimento, a cui possono essere attribuite, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, le funzioni vicarie di dirigente o di direzione di uffici di particolare rilevanza, spetta un trattamento economico aggiuntivo, determinato dalla contrattazione collettiva integrativa, che non deve necessariamente coincidere con il trattamento economico dei dirigenti. Cass., sez. lav., 3 giugno 2021, n. 15476

V. anche *sub art.* 1218, 1223, 1460, 2043, 2059, 2086, 2087, 2095, 2099, 2359, 2697, 2727, 2729 c.c.

2104 Diligenza del prestatore di lavoro.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Licenziamento disciplinare.

■ 1 – Licenziamento disciplinare.

In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di **pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile** a tutti non è applicabile laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, doveri che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, come quelli di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (diligenza e fedeltà del prestatore d'opera al datore di lavoro) e specificamente quelli derivanti dalle direttive aziendali, i quali comportano che ai

fini della legittimità di un licenziamento disciplinare non solo non è necessaria nessuna previa particolare forma di pubblicità, ma nemmeno è necessario che tali ipotesi di violazione vengano indicate specificamente in un codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implicino la loro violazione, anche in difetto di un'esplicita specificazione delle norme violate. *Corte app., Milano, sez. lav., 4 maggio 2021, n. 684*

V. anche *sub artt. 1175, 1176, 1375, 2049, 2087, 2103, 2107 c.c.*

2105 Obbligo di fedeltà.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Obbligo di fedeltà.

■ 1 – Obbligo di fedeltà.

In un rapporto di lavoro dipendente, la **fiducia** è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono. Elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione. *Cass., sez. lav., 4 maggio 2021, n. 11635*

Solo per i lavoratori subordinati è previsto espressamente l'obbligo di non trattare affari, né per conto proprio, né per conto di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, con conseguente responsabilità contrattuale per gli eventuali danni che siano derivati al datore di lavoro. Un analogo dovere di fedeltà non è previsto per i lavoratori parasubordinati. Tuttavia il dovere di correttezza (*ex art. 1175 cod. civ.*) ed il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (*ex art. 1375 cod. civ.*) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all'art. 2105 cod. civ. ma rientra nella previsione dell'art. 2596 c.c. *Corte app., Roma, sez. IV, 9 luglio 2021, n. 2812*

V. anche *sub artt. 1175, 1375, 2104 c.c.*

2106 Sanzioni disciplinari.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

In un rapporto di lavoro dipendente, la fiducia è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono. Elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di

merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla **proporzionalità della sanzione** rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione. *Cass., sez. lav., 4 maggio 2021, n. 11635*

V. anche *sub artt. 2103, 2104, 2119, 2099 c.c.*

2109 Periodo di riposo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Riposo e ferie.

■ 1 – Riposo e ferie.

In tema di rapporto di lavoro nella sanità, è legittimo il **collocaamento forzoso** in ferie dell'operatore sanitario che, pur svolgendo mansioni che lo portino a stare a contatto con il pubblico, si

rifiuti di sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. *Trib. Belluno, 14 maggio 2021*

V. anche *sub art. 2110 c.c.*

2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Malattia e superamento del periodo di computo.

■ 1 – **Malattia e superamento del periodo di computo.**

In tema di lavoro a tempo determinato, l'**indennità economica di malattia** non può essere corrisposta per periodi successivi alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, né tale disposizione

è derogabile dalle parti private, non incidendo sul rapporto di lavoro bensì sul rapporto previdenziale, disciplinato, come il rapporto contributivo, da norme volte alla salvaguardia dell'integrità del bilancio pubblico. *Cass., sez. lav., 7 luglio 2021, n. 19316*

V. anche *sub artt. 2104, 2105 c.c.*

2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

GIURISPRUDENZA ■ 1. La nozione e la validità del trasferimento di azienda ■ 2. Legittimità e nullità del licenziamento ■ 3. Profili processuali

■ 1 - La nozione e la validità del trasferimento di azienda.

Il trasferimento del medesimo rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c. si determina solo quando si perfeziona una **fattispecie traslativa conforme al modello legale**; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dalla richiamata disposizione codicistica) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), l'originario rapporto di lavoro con la cedente non si trasferisce e se ne instaura un altro **in via di fatto** con il destinatario della cessione e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sull'altro rapporto lavorativo ancora in essere, rimasto in vita con il cedente. Accanto al **rapporto di lavoro quiescente** con l'originaria impresa cedente, ripristinato de iure con la declaratoria giudiziale di invalidità del trasferimento, vi è, quindi, una **prestazione materialmente resa** in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro in via di fatto. *Cass., sez. lav., 9 agosto 2021, n. 22520*

Nell'ipotesi in cui sia accertata l'**illegittimità della cessione di azienda o di ramo di essa**, le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennità di disoccupazione dall'INPS, non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, poiché il trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito ha natura retributiva. *Cass., sez. lav., 6 agosto 2021, n. 22428*

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'**autonomia funzionale del ramo ceduto**, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere — autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario — il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine conservi nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017). *Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22249*

È **manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** dell'art. 32, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 276 del 2003 — per eccesso di delega rispetto alla l. n. 30 del 2003 e conseguentemente per violazione degli artt. 11, 76, 117 Cost. — ove interpretato in conformità con le Direttive n. 1998/50/CE e 2001/23/CE e

dundue nel senso che l'**autonomia funzionale del ramo di azienda**, requisito imprescindibile per la legittima cessione, deve sussistere anche prima del trasferimento, e ciò in quanto le direttive innanzi ricordate dispongono che l'entità trasferita conservi, a seguito del trasferimento, la propria identità, con ciò evidentemente significando che essa deve essere posseduta anteriormente al trasferimento, in tal modo escludendosi che si possa identificare il ramo solo al momento della cessione, perché detta operazione consentirebbe all'imprenditore di estromettere i lavoratori senza le garanzie previste per legge. *Cass., sez. lav., 5 luglio 2021, n. 18948*

Anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 32 d.lgs. n. 276/2003, la **nozione di ramo d'azienda** di cui all'art. 2112 c.c. è rimasta immutata e fedele alle direttive europee in materia (direttive 1998/50/CE e 2001/23/CE): per ramo d'azienda si intende **ogni entità economica organizzata che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità**, sul presupposto di una preesistenza, potendosi conservare solo qualcosa che già esista. Non si configura, quindi, un ramo d'azienda suscettibile di cessione in difetto di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionante, qualora sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti (cedente e cessionario) nel negozio. *Cass., sez. lav., 5 luglio 2021, n. 18948*

■ 2 - Legittimità e nullità del licenziamento.

In tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio che nel complesso di beni oggetto di trasferimento non è ravvisabile un ramo d'azienda, e, quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né in caso di svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorra tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario. *Cass., sez. lav., 5 luglio 2021, n. 18948*

■ 3 - Profili processuali.

Deve affermarsi la cognizione del **giudice del lavoro** in relazione a domande, di accertamento della cessione di ramo di azienda e della continuità del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria, secondo l'art. 2112 c.c., in quanto atte a rivelare un interesse del lavoratore al riconoscimento e alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa in procedura concorsuale, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio. *Cass., sez. VI, 27 agosto 2021, n. 23528*

2113 Rinunzie e transazioni.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'impugnazione del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto propri diritti, prevista dall'art. 2113 c.c., può essere effettuata anche con atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera, in quanto la possibilità dell'intervento di

terzi per conto del lavoratore, prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, trova applicazione anche con riguardo alla fattispecie di cui al menzionato art. 2113, mentre la necessità della forma scritta richiesta da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'atto del legale debba essere preceduto da procura scritta,

integrando detta impugnativa un atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale. *Cass., sez. lav., 22 ottobre 2021, n. 29626*

È legittimo il patto di demansionamento stipulato dal lavoratore, in difetto di soluzioni alternative all'estinzione del rapporto di lavoro, ai soli fini di evitare il licenziamento o fatti prodromici allo stesso, non solo ove sia promosso dalla consapevole richiesta del lavoratore, ma anche quando l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le

condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo. *Cass., sez. lav., 8 luglio 2021, n. 19522*

Gli accordi conclusi dinanzi all'Ispettorato del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositati presso lo stesso Ispettorato sono validi e vincolanti tra le parti contraenti qualora non sia mai stato contestato di averli sottoscritti né le parti abbiano disconosciuto le loro sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c. *C. app. Torino, sez. lav., 16 giugno 2021, n. 399*

2116 Prestazioni.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Prestazioni previdenziali.

■ 1 - Prestazioni previdenziali.

In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale — consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante — presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e

postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. *Cass., sez. lav., 8 giugno 2021, n. 15947*

V. anche *sub art. 2114 c.c.*

2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni

d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro. *Cass., sez. lav., 21 giugno 2021, n. 17606*

V. anche *sub artt. 1175, 1375, 2099, 2103, 2106, 2112, 2119 c.c.*

2119 Recesso per giusta causa.

[1] Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto [1373] prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto [2244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente (1).

[2] Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda (2) (3).

(1) V. art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300.

(2) L'art. 376¹ d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (che ai sensi dell'art. 389¹ d.lgs. n. 14, cit., come da ultimo sostituito dall'art. 1¹, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147, entra in vigore il 16 maggio 2022) ha disposto la sostituzione del presente comma con il seguente: « Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza ».

(3) V. art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (per la nuova disciplina v. art. 293 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 1° settembre 2021, v. nota 2); art. 4 l. 15 agosto 1949, n. 533; l. 9 gennaio 1963, n. 7; art. 1 l. 15 luglio 1966, n. 604.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica ■ 2. Il licenziamento disciplinare.

■ 1 - Casistica.

È da escludere licenziamento del dipendente di un supermercato colto a prelevare e consumare sul posto alcuni prodotti poi consumati in loco (nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito circa l'insussistenza non solo di una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, ma anche di un inadempimento tanto grave da configurare un giustificato motivo soggettivo). *Cass., sez. lav., 19 novembre 2021, n. 35581*

È legittimo il licenziamento della promoter per inadempimento dato dalla mancata effettuazione delle visite viceversa indicate come eseguite nei report e dallo svolgimento nelle medesime

giornate di attività private estranee alle mansioni. *Cass., sez. lav., 5 agosto 2021, n. 22370*

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un

inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività. Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22246

È legittimo il licenziamento del manager che utilizza l'auto aziendale, durante l'orario di lavoro, per raggiungere il negozio di abbigliamento di cui è proprietario assieme ad alcuni soci. Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14632

■ 2 – Il licenziamento disciplinare

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da

caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva reputato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore - condannato, sia pure con sentenza non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sul rilievo che tale contegno, presupponendo l'inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudicasse l'immagine dell'azienda, aggiudicataria di pubblici appalti). Cass., sez. lav., 15 ottobre 2021, n. 28368

Qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso sfavorevole al dipendente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio — pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo — si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita *ex tunc* del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima. Cass., sez. lav., 5 maggio 2021, n. 11762

V. anche *sub art.* 1175, 1375, 1414, 1424, 2095, 2099, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 2110, 2118, 2119, 2094, 2697 c.c.

2122 Indennità in caso di morte.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Decesso dell'ex coniuge.

■ 1 – Decesso dell'ex coniuge.

In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solida-

ristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il *de cuius*. Cass., sez. I, 23 luglio 2021, n. 21247

2125 Patto di non concorrenza.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Patto di non concorrenza.

■ 1 – Patto di non concorrenza.

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto; l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, infatti, sin dall'inizio del rapporto di lavoro. Cass., sez. lav., 1° settembre 2021, n. 23723

Il patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c. e la clausola contrattuale di divieto di storno di clientela vietano due condotte

differenti: la prima proibisce, dietro corrispettivo, lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice per una durata limitata nel tempo, al termine del rapporto di lavoro; la seconda, invece, impedisce il compimento di atti e comportamenti funzionali a sviare la clientela storica verso un'altra impresa, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato durante il periodo di dipendenza con la prima società, mirando dunque a garantire la tutela dell'avviamento ed il mantenimento e consolidamento dei buoni rapporti con il portafoglio di clienti. Ne consegue l'indipendenza delle due clausole, segnata anche dall'autonomia delle fonti normative regolatrici delle fattispecie, sicché il regime normativo dell'art. 2115 c.c. non può estendersi alla clausola contrattuale. Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22247

2126 Prestazione di fatto con violazione di legge.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio *quod nullum est*

nullum prodocit effectum. Cass., sez. lav., 5 novembre 2021, n. 32263

In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), il contratto di lavoro subordinato concluso tra l'amministratore giudiziario ed uno dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 35 del citato d.lgs. è nullo per contrarietà all'ordine pubblico, sicché la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su or-

dine del giudice delegato è legittima e non necessita di un atto formale di recesso, applicandosi al detto rapporto, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, le ordinarie norme civilistiche

in materia di nullità contrattuale, con esclusione della disciplina del licenziamento e della relativa tutela giurisdizionale. *Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30544*

2191 Cancellazione d'ufficio.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Cancellazione.

■ 1 - Cancellazione.

La società di persone che, pur risultando inattiva, continui ad essere iscritta nel registro delle imprese, deve presumersi esistente,

sicché essa conserva la capacità di stare in giudizio. *Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17957*

2197 Sedi secondarie.

[l] L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa [2194].

[m] Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria [2203²] (1).

[n] La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

[v] L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale [2194] (2).

(1) Seguiva un secondo periodo abrogato dall'art. 33¹ l. 24 novembre 2000, n. 340.

(2) Ai sensi dell'art. 4³ d.l.s. 8 novembre 2021, n. 183, il presente comma non si applica in caso di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana.

2220 Conservazione delle scritture contabili.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di fallimento, i requisiti dimensionali per l'esonerazione dalla fallibilità dell'imprenditore, previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto

che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. *Cass., sez. I, 23 luglio 2021, n. 21188*

2222 Contratto d'opera.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicativa.

■ 1 - Ipotesi applicativa.

Nel contratto concluso per la riparazione di un'imbarcazione, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al

contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione; ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso. *Cass., sez. VI, 4 giugno 2021, n. 15723*

V. anche *sub artt. 2083, 2094 c.c.*

2225 Corrispettivo.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicativa.

■ 1 - Ipotesi applicativa.

In tema di rapporti tra avvocato e cliente e, in special modo, in relazione ai compensi dovuti al professionista è assolutamente giustificata la presentazione al cliente di una seconda parcella, basata sulla circostanza del venire meno di rapporti amichevoli che

avevano indotto il professionista ad usare al cliente un trattamento di favore. Tale operazione è consentita quando la prima parcella non sia ancora accettata dal cliente e quindi la parcella è da considerarsi una semplice proposta contrattuale. *Corte app., Ancona, sez. VII, 17 maggio 2021, n. 589*

2229 Esercizio delle professioni intellettuali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di esercizio della **professione di esperto contabile**, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. — il quale, in combinato disposto con l'art. 1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo — le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei

relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d. lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione. *Cass., sez. II, 28 maggio 2021, n. 15004*

V. anche *sub art. 2231 c.c.*

2230 Prestazione d'opera intellettuale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Compenso per prestazioni professionali.

■ 1 - Compenso per prestazioni professionali.

In virtù del provvedimento di **distrazione delle spese processuali** in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, *ex art. 93 c.p.c.*, si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. *Cass., sez. VI, 21 maggio 2021, n. 14082*

In tema di **appalti pubblici**, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile in tema di **diritto al compenso del collaudatore** è quello del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c., come integrata

da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento. *Cass., sez. VI, 18 maggio 2021, n. 13456*

Il **compenso spettante al professionista per l'attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale** non è vincolato alla quantificazione che di tale voce sia effettuata dall'assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la norma di cui all'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla l. n. 39 del 1977, successivamente modificato dall'art. 5 della l. n. 57 del 2001, non prevede che tale determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di difformità o mancato accordo tra di essi, avendo soltanto la funzione di norma di emersione del reddito professionale con finalità eminentemente fiscali. *Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n. 11859*

V. anche *sub artt. 1175, 1176, 1218, 1224, 1277, 1358, 1359, 1375, 1722, 2222, 2226, 2236 c.c.*

2233 Compenso.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

Secondo il disposto dell'art. 2233 c.c., comma 3, **il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità**. La norma non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 2: tale norma stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto; infatti, secondo l'interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233 c.c., comma 3. In base a questa interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico. *Cass., sez. VI, 8 settembre 2021, n. 24213*

In tema di **liquidazione dei compensi degli avvocati**, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi — anche nel vigore della nuova disciplina — del

procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi. *Cass., S.U., 8 luglio 2021, n. 19427*

L'art. 161 l. fall. non dice nulla circa la **quantificazione del compenso professionale del redattore**. La questione è regolata dall'art. 2233 c.c. secondo cui il compenso delle prestazioni d'opera intellettuali, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice; la norma prevede una gerarchia a carattere preferenziale dei criteri di liquidazione con l'ulteriore conseguenza che il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, i cui patti risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. *Cass., sez. I, 21 maggio 2021, n. 14050*

V. anche *sub artt. 2225, 2230, 2697 c.c.*

2236 Responsabilità del prestatore d'opera.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica: a) avvocato; b) medico.

■ 1 - Casistica:

a) avvocato.

La responsabilità dell'avvocato — nella specie per **omessa proposizione di impugnazione** — non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso ezi-

logico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. *Cass., sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032*

b) medico.

Il **medico di guardia** è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l'evento di danno si ricollegli deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario. *Cass., sez. III, 7 luglio 2021, n. 19372*

2256 Uso illegittimo delle cose sociali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La **mancata esteriorizzazione del rapporto societario** costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto

alla **libera disponibilità dei singoli partecipi** (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio. *Cass., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14365*

2257 Amministrazione disgiuntiva.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La **notifica di un atto giudiziario** ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una **società di fatto** è valida perché ciascuno di essi ne

ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa. *Cass., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14365*

2260 Diritti e obblighi degli amministratori.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha **natura contrattuale**, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare

l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale. *Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12567*

2270 Creditore particolare del socio.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La **mancata esteriorizzazione del rapporto societario** costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto

alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio. *Cass., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14365*

2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili applicativi.

■ 1 - Profili applicativi.

In tema di società di persone, all'amministratore revocato fa capo la legittimazione alla presentazione dell'istanza di fallimento dell'ente, posto che l'art. 2274 c.c. — nel prevedere che, avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il

potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti sino a quando non siano presi i provvedimenti necessari alla liquidazione — esplicita l'applicabilità del principio generale della "prorogatio" dei poteri degli amministratori sino alla loro sostituzione. *Cass., sez. I, 18 maggio 2021, n. 13516*

2313 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Legittimazione.

■ 1 - Legittimazione.

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione — attiva e passiva — rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la

responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. *Cass., sez. trib., 19 maggio 2021, n. 13565*

2320 Soci accomandanti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione — attiva e passiva — rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla

quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. *Cass., sez. trib., 19 maggio 2021, n. 13565*
V. *sub art. 2318 c.c.*

2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.

V. *sub art. 2313 c.c.*

2357 Acquisto delle proprie azioni.

V. *sub art. 2325-bis c.c.*

2358 Altre operazioni sulle proprie azioni.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicativa.

■ 1 - Ipotesi applicativa.

Il disposto dell'art. 2358 c.c. prevede il divieto assoluto di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di proprie azioni, la cui inosservanza comporta la nullità del contratto. Tale divieto è previsto al fine di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, oltre che a tutela dell'interesse dei soci

contro i rimborsi preferenziali di conferimenti fatti da alcuni di essi e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, specie in sede assembleare. Quanto detto del contratto vale anche per il negozio di collocamento di azioni, che conseguentemente, quando avvenga in spregio al divieto, sarà colpito dalla sanzione della nullità. *Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa, 5 maggio 2021, n. 834*

2359 Società controllate e società collegate.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

L'esercizio, da parte del socio di maggioranza, del diritto di voto relativo all'approvazione del bilancio non integra, al tempo stesso,

anche esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497, comma 1, c.c. *Cass., sez. III, 1 giugno 2021, n. 15276*

2364 **Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza.**V. *sub* art. 2389 c.c.**2377** **Annulabilità delle deliberazioni.****GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

È **inesistente** la delibera assembleare di società di capitali assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa. *Cass., sez. I, 27 settembre 2021, n. 26199*

V. *sub* artt. 2373, 2378 c.c.**2379** **Nullità delle deliberazioni.****GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

In materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la **mancanza di una corretta informazione** — secondo le prescrizioni di legge — sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico; non esclude, pertanto, l'interesse ad agire la perdita dell'intero capitale

sociale e il conseguente azzeramento del valore economico della partecipazione, poiché quest'ultima costituisce pur sempre un bene compreso nel patrimonio del socio, al quale non va negato il diritto di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società. *Cass., sez. I, 23 luglio 2021, n. 21238*

V. anche *sub* artt. 2377, 2378 c.c.**2383** **Nomina e revoca degli amministratori.**

[i] La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea (1).

[ii] Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

[iii] Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

[iv] Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

[v] Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 6² d.l.s. 8 novembre 2021, n. 183.***2385** **Cessazione degli amministratori.****GIURISPRUDENZA** ■ 1. Dimissioni.

■ 1 – Dimissioni.

In caso di **dimissioni** dalla carica di amministratore, il dimissionario non può essere ritenuto responsabile di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica di amministratore non sia stata iscritta nel registro delle imprese. Non è quindi configurabile nei confronti dell'amministratore dimissionario una estensione di responsabilità per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca

successiva alle dimissioni e nessuna rilevanza assume sul punto l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della carica di amministratore, adempimento peraltro che l'art. 2385, comma 3, c.c. pone a carico del collegio sindacale e che non potrebbe quindi essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società. *Cass., sez. I, 17 maggio 2021, n. 13221*

2389 Compensi degli amministratori.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Rinuncia

■ 1 - Rinuncia.

La **rinuncia** al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si

desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. *Cass., sez. lav., 23 luglio 2021, n. 21172*

2392 Responsabilità verso la società.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Nell'azione di **responsabilità per mala gestio** promossa nei confronti dell'amministratore di fatto di una società poi fallita, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimen-

to dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore. *Cass., sez. VI, 22 settembre 2021, n. 25664*

V. anche *sub art.* 1292, 1298, 1299, 1306, 2055, 2381, 2391, 2393, 2394, 2476, 2487 c.c.

2393 Azione sociale di responsabilità.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Quantificazione del danno ■ 2. Profili processuali.

■ 1 - Quantificazione del danno.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., la **mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili**, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. *Cass., sez. I, 17 maggio 2021, n. 13220*

In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., il danno può essere quantificato avendo riguardo all'accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma (nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere). *Cass., sez. I, 17 maggio 2021, n. 13220*

■ 2 - Profili processuali.

In tema di società di capitali, la **delibera assembleare** con la quale è autorizzato il promovimento dell'azione sociale di responsabilità *ex art.* 2393 c.c. deve contenere l'individuazione degli

elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in mancanza dei quali la delibera deve considerarsi generica e, dunque, **invalida**, non essendo idonea ad esprimere la volontà compiutamente informata dei soci. *Cass., sez. I, 23 luglio 2021, n. 21245*

In tema di azione di responsabilità *ex art.* 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, la **cessazione dalla carica dell'amministratore**, che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni, è opponibile al fallimento, anche se non è iscritta nel registro delle imprese, poiché non può operarsi un'estensione della responsabilità — che è, comunque, per fatto proprio (anche se di natura omissiva) — a comportamenti messi in atto da terzi in epoca successiva alle dimissioni, solo perché il collegio sindacale ha omissa di adempiere agli **obblighi di pubblicità**, alla cui inerzia l'amministratore dimissionario non può supplire, essendo ormai estraneo all'organizzazione societaria. *Cass., sez. I, 17 maggio 2021, n. 13221*

In tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l'esistenza della **deliberazione assembleare** che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un **presupposto** (susceptibile di regolarizzazione *ex tunc*) **che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice**, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti. *Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12568*

V. anche *sub art.* 2395 c.c.

2393-bis Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali.

■ 1 - Profili processuali.

In tema di azione sociale di responsabilità, il socio che agisca *ex art.* 2393-bis c.c. è munito di una **legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c.**, poiché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può co-

munque impugnare la sentenza sfavorevole al sostituto e coltivare, in appello, le domande da lui proposte in primo grado, poiché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell'iniziativa del sostituto. *Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12568*

2394 Responsabilità verso i creditori sociali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

In tema di azione di responsabilità *ex* artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, la **cessazione dalla carica dell'amministratore**, che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni, è opponibile al fallimento, anche se non è iscritta nel registro delle imprese, poiché non può operarsi un'estensione della responsabilità — che è, comunque, per fatto proprio (anche se di

natura omissiva) — a comportamenti messi in atto da terzi in epoca successiva alle dimissioni, solo perché il collegio sindacale ha ommesso di adempiere agli obblighi di pubblicità, alla cui inerzia l'amministratore dimissionario non può supplire, essendo ormai estraneo all'organizzazione societaria. *Cass., sez. I, 17 maggio 2021, n. 13221*

V. anche *sub* artt. 2392, 2393, 2407 c.c.

2437 Diritto di recesso.

V. *sub* art. 2473 c.c.

2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

V. anche *sub* artt. 2441, 2485 c.c.

2462 Responsabilità.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Deroga.

■ 1 - Deroga.

Nelle **società consortili a responsabilità limitata** costituite per l'esecuzione di appalti pubblici, si verifica una **deroga** all'art. 2462 c.c., per cui le singole società consorziate devono ritenersi solidal-

mente responsabili per i debiti della S.c.a r.l. nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. *Corte app., Bari, sez. II, 8 luglio 2021, n. 1310*

2466 Mancata esecuzione dei conferimenti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica

■ 1 - Casistica.

In tema di concordato preventivo, il disposto dell'art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, opera anche

nei confronti della vendita forzata della quota del socio moroso di s.r.l., disciplinata dall'art. 2466 c.c., perché comprende tutte le iniziative volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito al di fuori della procedura concorsuale. *Cass., sez. I, 18 maggio 2021, n. 13514*

2475 ⁽¹⁾ Amministrazione della società.

[i] L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382 ⁽²⁾ ⁽³⁾.

[ii] All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, ⁽⁴⁾ quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

[iii] Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 ⁽⁵⁾.

[iv] Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

[v] La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo ⁽⁶⁾.

[vi] Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381 ⁽⁷⁾.

- (1) V. nota al Capo VII.
- (2) Periodo aggiunto dall'art. 6^{1 lett. a)} d.l.s. 8 novembre 2021, n. 183.
- (3) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 40⁴ d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 20 novembre 2020, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 147, cit. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 377⁴ d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, era il seguente: « La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479 ». Tale modifica, ai sensi dell'art. 389² d.lgs. n. 14, cit., era entrata in vigore il 16 marzo 2019 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto).
- (4) La parola « primo, » è stata aggiunta dall'art. 6^{1 lett. b)} d.l.s. n. 183, cit.
- (5) In deroga a quanto disposto dal presente comma v. art. 11, comma 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
- (6) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 377² d.lgs. n. 14, cit., con la decorrenza di cui all'art. 389² d.lgs. n. 14, cit., indicata alla nota 2.
- V. sub artt. 2383, 2448 c.c.

2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili processuali.

■ 1 – Profili processuali.

In una causa di responsabilità *ex art.* 2476 c.c. promossa da un socio nei confronti dell'amministratore di una s.r.l., sussiste sempre il **conflitto di interessi** tra l'amministratore stesso (legittimato passivo dell'azione risarcitoria) e l'ente da lui rappresentato (litisconsorte in giudizio), tanto da rendersi necessaria la **nomina di un curatore speciale** per la società *ex art.* 78 c.p.c. Cass., sez. VI, 20 settembre 2021, n. 25317

La **clausola commissoria** inserita nell'atto costitutivo di una

società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l'azione di responsabilità *ex art.* 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, non rilevando che quest'ultimo sia anche socio della società. Cass., sez. I, 13 luglio 2021, n. 19944
V. anche sub artt. 2392, 2393, 2411, 2485 c.c.

2490 Bilanci in fase di liquidazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

Il **mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione** per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione

grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito. Cass., sez. III, 18 maggio 2021, n. 13534

2491 Poteri e doveri particolari dei liquidatori.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ipotesi applicativa.

■ 1 – Ipotesi applicativa.

In tema di redditi di impresa, l'amministrazione finanziaria che intenda esigere dai soci i crediti vantati nei confronti di una società di capitali estinta, deve comunicare loro, mediante apposito avviso di liquidazione, le ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e gli elementi comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della società, nonché i relativi valori dal momento che, a

differenza di quanto avviene per le società di persone, nelle società di capitali i soci rispondono dei debiti sociali non in qualità di successori della società estinta, ma in virtù di un'obbligazione autonoma per ingiustificato arricchimento che, *ex lege*, impone a costoro di restituire quanto percepito in violazione della regola di cui all'articolo 2491 c.c. Cass., sez. trib., 26 maggio 2021, n. 14570

2495 Cancellazione della società.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

Il **mero omesso deposito del bilancio** in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la **cancellazione d'ufficio** della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione

grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di **remissione del debito**. Cass., sez. III, 18 maggio 2021, n. 13534
V. sub artt. 1100, 1218, 2193, 2312, 2324, 2437, 2473, 2490 c.c.

2497 Responsabilità.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

L'esercizio, da parte del socio di maggioranza, del diritto di voto relativo all'approvazione del bilancio non integra, al tempo stesso,

anche esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497, comma 1, c.c. *Cass., sez. III, 1 giugno 2021, n. 15276*
V. anche *sub artt. 2411, 2467, 2497 c.c.*

2500-quinquies Responsabilità dei soci.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Ipotesi applicativa.

■ 1 – Ipotesi applicativa.

In tema di trasformazione della società, la **presunzione del consenso dei creditori alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili**, ex art. 2500 *quinquies*, comma 2 c.c., opera solo sia rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione, che può provenire tanto dalla società quanto dai soci, avere come oggetto specifico la detta trasformazione ed essere trasmessa

ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne l'avvenuto ricevimento, sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell'avvenuta trasformazione che il creditore abbia conseguito "aliunde", in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso di trasformazione o già trasformata. *Cass., sez. VI, 20 maggio 2021, n. 13772*

2501 Forme di fusione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Ipotesi applicativa.

■ 1 – Ipotesi applicativa.

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione inter venga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa ex lege dall'art. 2504-bis c.c. *Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970*

2503 Opposizione dei creditori.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Profili generali.

■ 1 – Profili generali.

Il creditore di società che si è scissa può impugnare con l'azione revocatoria le attribuzioni patrimoniali conseguenti all'operazione. *Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12047*

La revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria deve

ritenersi sempre esperibile, in quanto mira a ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., finalizzata, viceversa, a farne valere l'invalidità. *Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12047*

2504-bis Effetti della fusione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare **intervento volontario** in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione inter venga in corso di causa, non si determina l'**interruzione del processo**, esclusa ex lege dall'art. 2504-bis c.c. *Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970*

Le **associazioni non riconosciute** costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica più dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è

possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Pertanto, esattamente, è fatto riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae al controllo di legittimità, se il relativo apprezzamento è congruente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti, dell'organismo nato dalla unificazione. (Principio applicato a fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 42-bis c.c.). *Cass., sez. II, 6 luglio 2021, n. 19057*

2506 Forme di scissione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Profili generali.**■ 1 - Profili generali.**

Il creditore di società che si è scissa può impugnare con l'azione revocatoria le attribuzioni patrimoniali conseguenti all'operazione. *Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12047*

V. *sub artt.* 1344, 2112, 2503, 2901 c.c.

2506-ter Norme applicabili.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Disciplina processuale applicabile.**■ 1 - Disciplina processuale applicabile.**

Il creditore di società che si è scissa può impugnare con l'azione revocatoria le attribuzioni patrimoniali conseguenti all'operazione. *Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12047*

V. *sub artt.* 1344, 2112, 2503, 2901 c.c.

2508-bis ⁽¹⁾ Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea.

[¶] L'atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l'indicazione dei relativi poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, anche con le modalità in videoconferenza di cui alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Gli atti da depositare, ai fini della procedura di cui al periodo precedente, sono contenuti in duplicati informatici o copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali è garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la provenienza dal medesimo registro e la conformità ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio può richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società

[¶] Ai fini della registrazione delle sedi secondarie di cui al primo comma, sono forniti i seguenti dati:

- a) l'indirizzo della sede secondaria;
- b) l'attività della sede secondaria;
- c) il registro di iscrizione della società;
- d) il numero di iscrizione della società nel registro di cui al punto c);
- e) la denominazione della società;
- f) la forma legale della società;
- g) l'ampiezza dei poteri dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;
- h) gli estremi dell'atto costitutivo e, eventualmente, dello statuto ove presente come documento separato;
 - i) i dati personali dei legali rappresentanti della società;
 - l) i dati personali dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;
 - m) l'eventuale stato di liquidazione della società, i dati personali dei liquidatori e i poteri agli stessi conferiti, nonché l'eventuale conclusione della procedura di liquidazione;
 - n) la pendenza di una procedura di insolvenza o di altra procedura di ristrutturazione aziendale connessa a crisi aziendale della società;
 - o) la data di chiusura della sede secondaria.

[¶] Ai medesimi fini di cui al secondo comma, sono altresì depositati:

- a) la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori;
- b) la nomina, la cessazione o la revoca dei legali rappresentanti della società;

c) la nomina, la cessazione o la revoca dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;

d) l'ultimo bilancio di esercizio della società;

e) l'atto costitutivo e lo statuto, ove presente come documento separato, della società, e le relative modifiche;

f) una dichiarazione resa dai soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

[v] La capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società sono verificate, mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, dalle risultanze del registro delle imprese in cui è iscritta la società. Nel caso di indisponibilità del sistema di interconnessione, è utilizzato un certificato rilasciato dal competente registro da non oltre sei mesi. Se il potere rappresentativo deriva da una procura e questa non è acquisibile tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, la procura è consegnata in originale al notaio.

[vi] Se la registrazione della sede secondaria non può essere completata nel termine di dieci giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma, l'ufficio del registro delle imprese comunica ai richiedenti i motivi del ritardo.

[vii] Gli atti di cui al terzo comma e i documenti di cui al quarto comma redatti in una lingua straniera sono accompagnati dalla traduzione giurata.

[viii] Gli uffici del registro delle imprese comunicano, tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi:

a) denominazione della società;

b) sede legale della società;

c) numero di iscrizione della società nel registro;

d) forma legale della società;

e) legali rappresentanti, con specificazione se in forma congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di controllo o di supervisione;

f) bilanci societari.

[ix] Ove siano destinatari della comunicazione di cui all'ottavo comma, in qualità di uffici di registrazione di una sede secondaria di società soggette alla legge di un altro Stato membro dell'Unione europea, gli uffici del registro delle imprese rilasciano attestazione di ricezione della comunicazione e provvedono senza ritardo all'iscrizione dei conseguenti aggiornamenti.

[x] L'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del primo comma, è sottoscritta elettronicamente da un notaio esercente nel territorio dello Stato. Gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione possono essere assolti mediante firma elettronica qualificata o firma digitale da un amministratore della società o dallo stabile preposto.

(1) Articolo inserito dall'art. 6³ d.l.s. 8 novembre 2021, n. 183.

2511 Società cooperative.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi

di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale. *Cass., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12949*

2518 Responsabilità per le obbligazioni sociali.

V. sub artt. 2437, 2526 c.c.

2519 Norme applicabili.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Norme applicabili.**■ 1 – Norme applicabili.**

L'art. 2358 c.c. vieta di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di proprie azioni: la norma, dettata per le s.p.a., è applicabile anche alle cooperative in forza del richiamo operato dall'art. 2519 c.c., che contiene, nei commi 2 e 3, una serie di condizioni che

devono tutte coesistere per rendere legittimo il finanziamento dell'acquisto di azioni proprie, se tali condizioni non sono rispettate, l'acquisto azionario è nullo, così come il relativo finanziamento. *Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa, 5 maggio 2021, n. 834*

2544 Sistemi di amministrazione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Cooperative a contributo erariale.**■ 1 – Cooperative a contributo erariale.**

In tema di cooperative a contributo erariale, ex artt. 201 ss. del r.d. n. 1165 del 1938, la stipulazione del **primo mutuo individuale**, con l'acquisto da parte dell'assegnatario dell'alloggio segna il momento in cui l'edificio passa dal regime della proprietà indivisa, facente capo alla cooperativa, a quella di proprietà frazionata, con la formazione di un condominio, cui partecipa la cooperativa stessa per le unità non ancora trasferite in proprietà ai rispettivi assegna-

tari; ne consegue che gli alloggi costruiti in esubero rispetto al numero dei soci, ovvero non ancora assegnati, non entrano a far parte del condominio costituito tra i soci medesimi, non essendo parti comuni dell'edificio, restando piuttosto, in assenza di un titolo che li attribuisca a tutti o ad alcuni dei condomini, in proprietà della cooperativa. *Cass., sez. II, 3 settembre 2021, n. 23876*

2545-terdecies Insolvenza.

[j] In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento ⁽¹⁾.

[nj] La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

(1) *L'art. 381¹ d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in vigore dal 16 maggio 2022, ai sensi dell'art. 389¹ del medesimo d.lgs., come sostituito da ultimo dall'art. 1¹, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147), ha disposto la sostituzione del presente secondo periodo con il seguente: « Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale ».*

V. sub artt. 2082, 2135, 2195 c.c.

2552 Diritti dell'associante e dell'associato.

V. sub artt. 2549, 2553 c.c.

2553 Divisione degli utili e delle perdite.

V. sub artt. 2549, 2533 c.c.

2555 Nozione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1. Casistica.**■ 1 – Casistica.**

In tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la **nullità della cartella di pagamento** per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la

violazione del **beneficium excussionis** non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma causa petendi impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992. *Cass., sez. trib., 27 maggio 2021, n. 14736*

2558 Successione nei contratti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Profili generali.

■ 1 - Profili generali.

L'acquirente di un bene, in difetto di pattuizione *ad hoc* all'atto della cessione, non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la sua gestione e in particolare in un mandato *in rem propriam* ex

art. 1723, comma 2, c.c., salvi i **casi eccezionali** specificamente previsti dalla legge, fra cui l'ipotesi di cui all'art. 2558 c.c. in tema di cessione di azienda. *Cass., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23498*

V. *sub artt.* 2555, 2560, 2562 c.c.

2560 Debiti relativi all'azienda ceduta.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica

In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine dell'assunzione, da parte del cessionario — quale accollante e nei confronti dei terzi creditori — della **responsabilità per i debiti del cedente**, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni; solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori — già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. — quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti. *Cass., sez. II, 3 settembre 2021, n. 23881*

In tema di cessione di azienda, il **principio di solidarietà** fra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della finalità di protezione della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il **principio generale della responsabilità solidale del cessionario** ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato. *Corte app., Firenze, sez. II, 16 giugno 2021, n. 1197*

V. anche *sub artt.* 2112, 2558 c.c.

2569 Diritto di esclusività.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Confondibilità ■ 2. Marchio complesso.

■ 1 - Confondibilità.

In tema di marchio, l'**apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti** deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; se poi il marchio è privo di aderenza concettuale con i prodotti che

contraddistinguono, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità. *Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12570*

■ 2 - Marchio complesso.

Per valutare la **similitudine confusoria tra due marchi complessi** occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto. *Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12566*

2575 Oggetto del diritto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

L'opera dell'ingegno consistente nella **regia teatrale di opera lirica**, è ricompresa nella nozione generale dell'art. 1 l. n. 633 del 1941, in forza dell'ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella dell'art. 2575 c.c. ed in piena coerenza con la ratio della disciplina, contempla il **prodotto della creatività umana quale**

oggetto di tutela tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della lettura dell'opera da parte del regista, non rilevando in direzione contraria la mancanza di esplicita menzione della regia nella legge sul diritto d'autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887. *Cass., sez. I, 18 giugno 2021, n. 17565*

2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

Il contratto di cessione dei diritti relativi allo **sfruttamento economico di un'opera cinematografica** è un contratto atipico ad esecuzione continuata parificabile al contratto di locazione, atteso che l'obbligazione principale del concedente (licenziante) consiste nel consentire il godimento temporaneo dell'opera al licenziatario, con l'ulteriore obbligo di esercitare le azioni necessarie a tenerlo indenne da turbative di terzi, mentre l'esercente ha l'obbligo di utilizzare il "*corpus mechanicum*" dell'opera in base agli accordi negoziali con la massima diligenza, assumendo la responsabilità del buon padre di famiglia ed essendo tenuto avertire tempestivamente

la controparte delle pretese, molestie ed azioni altrui; pertanto, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, **i ricavi devono considerarsi conseguiti**, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, **alla data di "maturazione" dei corrispettivi e vanno distintamente imputati, in modo frazionato nella pluralità di anni, in relazione ai singoli esercizi ai quali si riferiscono**, non assumendo rilievo la circostanza che essi siano stati di fatto corrisposti in anticipo in unica soluzione e siano stati quindi percepiti per intero già al momento della stipula del contratto. *Cass., sez. trib., 6 luglio 2021, n. 19165*

2598 Atti di concorrenza sleale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La condotta di **appropriazione di pregi**, contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. aggan- ciamento, quale atto illecito di mero pericolo. *Cass., sez. I, 13 luglio 2021, n. 19954*

In caso di **affiliazione** (franchising) la licenziataria può utilmente chiedere l'inibitoria dell'uso del marchio usurpativo in modo con-

clamato del proprio segno distintivo, in quanto accompagnato dall'uso di un altro marchio diretto a contrassegnare beni identici o affini a quelli oggetto del cessato rapporto di affiliazione, posto che la concorrente, con tale comportamento, ha occupato *sine titulo* una quota di mercato non più di sua pertinenza, beneficiando indebitamente degli effetti della pregressa affiliazione commerciale, generando confusione nella clientela in danno della licenziataria e continuando a spendere, in modo del tutto illegittimo, un marchio di cui non è più (sub)licenziataria. *Trib. Bologna, Sez. spec. Impresa, 4 giugno 2021, n. 1396*

V. sub artt. 2301, 2564, 2567, 2569 c.c.

2608 Organi preposti al consorzio.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Giurisdizione.

■ 1 - Giurisdizione.

Appartiene alla **giurisdizione del giudice ordinario** la controversia volta a far valere la **responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c.**, atteso che, nel caso in cui oltre al danno

civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito. *Cass., S.U., 4 giugno 2021, n. 15570*

2615-ter Società consortili.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

I **consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva**, anche se con rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la respon-

sabilità per le obbligazioni assunte non è regolata dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. *Cass., sez. I, 2 luglio 2021, n. 18792*

LIBRO SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI

2657 Titolo per la trascrizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 – In generale.

Le **clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta**, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni — mobili o immobili — o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, **sono valide in quanto il predetto accordo**, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, **assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.** e, ove implichi il trasferimento di diritti

reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, **valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.**, purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. *Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761*

2697 Onere della prova.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 – Casistica.

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'anticonomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo — in difetto — pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972. *Cass., sez. trib., 22 luglio 2021, n. 21128*

In tema di addebito della separazione, l'antiorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo. *Cass., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866*

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. *Cass., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866*

Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto,

riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. *Cass., sez. I, 19 luglio 2021, n. 20635*

Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una

signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animo che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. In particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. *Cass., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19568*

L'attore che agisce per la restituzione di una somma di denaro, allegando che essa sia stata consegnata al convenuto a **titolo di mutuo**, ha l'onere di dimostrare tanto la consegna effettiva della somma, che il titolo della sua dazione, appunto a titolo di mutuo. In difetto di tale duplice prova la domanda non può, quindi, essere accolta. *Cass., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19578*

Il principio secondo cui **nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta** nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che ritratti la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il contribuente neghi radicalmente di aver esposto nella dichiarazione i dati sui quali la cartella si fonda, circostanza agevolmente dimostrabile con l'ostensione in giudizio della dichiarazione stessa. *Cass., sez. trib., 6 luglio 2021, n. 18998*

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all'incasso, è onere della banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l'eventuale mancato incasso del credito verso il terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato la banca mandataria a restituire alla curatela fallimentare della società mandante talune somme versate da un terzo dopo l'apertura della procedura concorsuale, non avendo provato che le stesse erano state incamerate direttamente dalla fallita). *Cass., sez. I, 6 luglio 2021, n. 19186*

Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale. *Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18608*

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in **vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo**. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personaliz-

zazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova — poi non ammessi — volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto). *Cass., sez. III, 25 giugno 2021, n. 18285*

La buona fede, rilevante ai fini dell'**accessione invertita di cui all'articolo 938 del c.c.**, consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, diversamente da quanto si verifica in materia di possesso (articolo 1147 del Cc), non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore e, ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo e non su quello altrui, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che tali debbano presuntivamente ritenersi, con la conseguenza che la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17389*

Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, **versava in uno stato patologico tale da far venir meno**, in modo totale e assoluto, **le facoltà psichiche**, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzarle, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17381*

In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito). *Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17071*

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento. *Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16324*

In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente ratione temporis), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a

carico del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, fondata sulla dedotta pubblicazione sull'albo pretorio on line di una delibera comunale contenente informazioni sullo stato di salute di un cittadino, in mancanza della prova della pubblicazione della menzionata delibera nella sua versione integrale). *Cass., sez. I, 26 maggio 2021, n. 14618*

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonerazione dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (Fattispecie in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione). *Cass., sez. III, 25 maggio 2021, n. 14268*

L'obbligo di custodia del Condominio e i corrispondenti poteri

dell'amministratore non vengono meno nemmeno allorché siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l'ipotesi della concustodia, sicché il Condominio e l'amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia anche laddove trattasi di insidia creata dall'impresa appaltatrice (ad esempio, dei lavori di manutenzione della cosa condominiale), sempre che l'assemblea non ne affidi in tal caso ad altri la custodia (o la concustodia) ovvero che l'appaltatore non risulti posto in condizione di esclusivo custode, nel qual caso dell'eventuale danno a terzi (e ai condomini) è solo quest'ultimo a rispondere. *Cass., sez. III, 19 maggio 2021, n. 13595*

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emorragia con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd. lungolatente, in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore. *Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12182*

2700 Efficacia dell'atto pubblico.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale ■ 2. Casistica.

■ 1 - In generale.

Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificate delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la relazione di servizio, con annesso rilevamento tecnico descrittivo, con la quale un Carabiniere aveva relazione al Nucleo Operativo in merito alle modalità del verificarsi di un sinistro nel quale era stato coinvolto il collega con il quale era in servizio di pattuglia). *Cass., sez. III, 6 luglio 2021, n. 19032*

■ 2 - Casistica.

In tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della

parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte allegghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso. *Cass., sez. I, 23 luglio 2021, n. 21199*

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17381*

2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere.

■ 1 - In genere.

L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei

confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto che la certezza della data di scritture private non registrate, riportanti la stipula di contratti preliminari, fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito dai dati oggettivi consistenti nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l'Agenzia delle entrate aveva preso atto

del contenuto delle scritture, e nella produzione documentale operata della società contribuente — libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione — riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti). *Cass., sez. trib., 21 luglio 2021, n. 20813*

2712 Riproduzioni meccaniche.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Efficacia probatoria.

■ 1 – Efficacia probatoria.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni

processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. *Cass., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12794*

2719 Copie fotografiche di scritture.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito di applicazione.

■ 1 – Ambito di applicazione.

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve conte-

nere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. *Cass., sez. trib., 17 giugno 2021, n. 17313*

2721 Ammissibilità: limiti di valore.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere — Ambito di applicabilità del limite.

■ 1 – In genere — Ambito di applicabilità del limite.

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attongono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibi-

lità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello (neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado) o, a maggior ragione, nel giudizio di legittimità (controversia relativa al mancato pagamento di compensi professionali). *Cass., sez. II, 25 agosto 2021, n. 23431*

2727 Nozione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere.

■ 1 – In genere.

In tema d'imposte sui redditi, il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. **Ne consegue, pertanto, che il corrispettivo della prestazione del professionista legale si debba presumere conseguito quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale.** Il fatto che l'Amministrazione finanziaria abbia utilizzato una presunzione per individuare il momento della effettiva percezione del reddito è legittimo, in quanto conforme al criterio generale posto dall'art. 2727 c.c., mentre era onere del contribuente fornire una prova contraria, dimostrando di non avere percepito alcun reddito per esempio producendo diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provare l'infertilità della esecuzione (nella specie, è stato ritenuto legittimo l'accertamento analitico induttivo nei confronti di un avvocato con cui si erano recuperati induttivamente ricavi sulla base delle cause patrociniate alla luce delle sentenze depositate presso le cancellerie degli uffici giudiziari). *Cass., sez. trib., 9 settembre 2021, n. 24255*

In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine dell'assunzione, da parte del cessionario — quale accollante e nei confronti dei terzi creditori — della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni; solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori — già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. — quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, limitandosi ad esaminare il libro degli inventari e ritenendolo inopponibile all'imprenditore, siccome non sottoscritto, aveva valorizzato la sola annotazione del credito contenuta nell'inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era anche annotato sul libro giornale). *Cass., sez. II, 3 settembre 2021, n. 23881*

La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inf-

ficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2, **deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale.** La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza; oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducendo il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza — rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare — non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (nella specie, la Corte ha sottolineato che rilevano senz'altro le notizie di stampa tenendo debitamente in considerazione le caratteristiche delle stesse, il numero e la tiratura nazionale delle medesime; il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso). *Cass., sez. I, 31 agosto 2021, n. 23650*

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle

fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. *Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553*

In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, **non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto,** indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. *Cass., sez. lav., 6 luglio 2021, n. 19144*

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima (nella specie, relativa alla morte di un bambino di quattro anni, confermata la decisione di appello, in riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di 4 anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti, dell'età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale). *Cass., sez. VI, 25 maggio 2021, n. 14422*

2735 Confessione stragiudiziale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell'articolo 2735 del codice civile, di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'efficacia di prova legale a essa attribuita dagli articoli 2733 e 2735 del codice civile va tenuta distinta dall'accertamento dell'obbligazione, l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, men-

tre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito. *Cass., sez. II, 31 agosto 2021, n. 23662*

Le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese in sede di verifica, **possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale e pertanto costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società,** non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri. *Cass., sez. trib., 24 maggio 2021, n. 14150*

2740 Responsabilità patrimoniale.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Revocatoria.

■ 1 - Revocatoria.

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditore a causa della perdita della garanzia patrimoniale *ex art. 2740 c.c. Cass., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725*

L'articolo 142, comma 2, della legge Fallimentare va interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della medesima disposizione, il beneficio della esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti interamente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in maniera irrisoria. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, non è in discussione il requisito della meritevolezza. È, d'altro canto, indubitabile che l'avvenuto soddisfacimento di crediti per oltre due

milioni di euro, con integrale pagamento di quelli prededucibili, ipotecari e di parte di quelli privilegiati, nonché parziale pagamento degli altri crediti privilegiati, non possa ritenersi irrisorio). *Cass., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16564*

Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di accertamento della nullità della convenzione accessoria ad una concessione di area pubblica di parcheggio, proposta dal pubblico ministero contabile in funzione dell'esercizio dell'azione di danno erariale nei confronti della società concessionaria, non essendo individuabile, né in relazione ai soggetti eventualmente responsabili (funzionari pubblici o soggetti privati in rapporto di servizio con la P.A. depauperata) né in relazione all'oggetto del pregiudizio, il nesso di strumentalità tra l'azione proposta e quella consequenziale di risarcimento del danno erariale, sicché viene a mancare il presupposto necessario per ricondurre il rimedio esperito tra le altre azioni che, unitamente ai mezzi di conservazione

della garanzia patrimoniale, il pubblico ministero contabile è legittimato ad esercitare in funzione della tutela dei crediti erariali, ai

sensi dell'art.73 del d.lgs. n. 174 del 2016 (cd. Codice della giustizia contabile). *Cass., S.U., 12 aprile 2021, n. 9544*

2751-bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell'insinuazione al passivo del credito per compensi professionali il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori corrisponde con la data di costituzione in mora del debitore, rappresentata dalla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale, attinente dall'origine ad un debito di valuta, genera, infatti, interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224

c.c. sin dalla messa in mora costituita dalla domanda d'ammissione. *Cass., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16548*

Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori. *Cass., S.U., 9 giugno 2021, n. 16084*

2752 Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere.

■ 1 - In genere.

Il privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma, c.c. — riferito letteralmente ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale" — va riconosciuto anche al credito regionale da tassa automobilistica, in

quanto la norma è suscettibile di interpretazione estensiva e il credito per tributi regionali presenta le caratteristiche necessarie e sufficienti per poterlo considerare alla stregua dei tributi degli enti locali in senso stretto. *Cass., sez. VI, 7 settembre 2021, n. 24071*

2761 Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario.

[i] I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

[ii] I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

[iii] Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

[iv] I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

[v] Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis¹ lett. e) d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo era il seguente: « 2761. (Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario). — [i] I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. — [ii] I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. — [iii] I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. — [iv] Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 ».

2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Spese privilegiate.

■ 1 - Spese privilegiate.

L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al profes-

sionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e

preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice

dell'esecuzione prima della scadenza di quelli. *Cass., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549*

2901 Condizioni.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere ■ 2. Il credito e la sua prova.

■ 1 - In genere.

La c.d. revocatoria penale degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, di cui all'art. 192 c.p., non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato. *Cass., sez. III, 15 ottobre 2021, n. 28426*

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. *Cass., sez. III, 15 ottobre 2021, n. 28423*

L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1-*bis*, al tentativo obbligatorio di conciliazione. *Cass., sez. II, 23 settembre 2021, n. 25855*

Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione. *Cass., sez. VI, 1 luglio 2021, n. 18707*

Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall'istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio). *Cass., sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18194*

L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subito l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione. *Cass., sez. VI, 11 giugno 2021, n. 16614*

■ 2 - Il credito e la sua prova.

La revoca dell'ipoteca non comporta anche l'esclusione dall'ammissione al passivo del credito oggetto di garanzia; così che nell'ipotesi di mutuo garantito da ipoteca, integrante un negozio indiretto poiché destinato ad estinguere il preesistente debito chirografario, l'ammissione al passivo della somma mutuata è incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione ma non anche con quella del negozio indiretto — ove appunto si allegi essere eterogeneo lo scopo perseguito dalle parti mediante il collegamento negoziale e, specificamente, che si sia inteso in concreto munire di privilegio il credito preesistente — poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione e, quindi, anche del mutuo, comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che all'inefficacia del contratto conseguirebbe la necessità di restituzione, sia pure in moneta fallimentare. *Cass., sez. I, 11 agosto 2021, n. 22667*

In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari), poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione. *Cass., sez. VI, 20 luglio 2021, n. 20706*

2909 Cosa giudicata.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Giudicato, anche interno, e limiti.

■ 1 - Giudicato, anche interno, e limiti.

L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessi-

vo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi

configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un' autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti. *Cass., sez. II, 18 agosto 2021, n. 23077*

In tema di accertamento tributario, l'effetto preclusivo all'annullamento d'ufficio dell'atto impositivo (o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento) derivante dall'art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria include sia quelli dedotti che quelli deducibili, o rimasti assorbiti, in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, sicché l'atto impositivo la cui legittimità sia stata accertata con sentenza su cui si sia formato giudicato sia formale che sostanziale non è suscettibile di annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio. *Cass., sez. trib., 29 luglio 2021, n. 21698*

Nel giudizio di accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio, promosso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di disconoscimento della paternità del marito della madre, è inammissibile l'eccezione di tardività di quest'ultima azione, formulata dal presunto padre, perché la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata erga omnes, essendo inerente allo status della persona, ed è opponibile al presunto padre, anche se non ha partecipato al relativo giudizio. *Cass., sez. VI, 13 luglio 2021, n. 19956*

La formazione di un giudicato interno sull'affermazione d'inesistenza di un contratto è predicabile solo ove sia fondata su un apprezzamento di fatto che ne escluda la stipulazione ancorché affetta da nullità. (Nella specie il giudice del merito aveva dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione posto a base della domanda di risoluzione del contratto, per difetto di forma scritta, mediante un accertamento incompatibile con la richiesta qualificazione d'inesistenza del contratto stesso). *Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17955*

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito,

ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è a essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando a evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. *Cass., sez. II, 17 giugno 2021, n. 17387*

L'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale. *Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12671*

Per effetto del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Più in particolare, occorre ritenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorché il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa. *Cass., sez. III, 11 maggio 2021, n. 12433*

2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere.

■ 1 - In genere.

In tema di imposta di registro su provvedimenti giudiziari, il decreto di trasferimento di immobile pignorato emesso dal giudice dell'esecuzione a favore di conferitario-aggiudicatario va sottoposto a tassazione proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. a) o c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a seconda

che a detto provvedimento giudiziale sia riconoscibile, all'esito della ricostruzione della fattispecie come risultante dall'atto di conferimento e dalle risultanze della procedura espropriativa, effetto costitutivo-traslativo ovvero meramente dichiarativo del trasferimento di proprietà. *Cass., sez. trib., 17 giugno 2021, n. 17284*

2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere ■ 2. Imposta di registro.

■ 1 - In genere.

In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa altrui, anche nel caso di buona fede dell'altra

parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Da ciò discende, da un lato, che il promissario acquirente che ignori che

il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, potendo il promittente venditore, fino a tale momento, adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela; dall'altro che è solo dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, che può essere pronunciata sentenza di esecuzione specifica, *ex art. 2932 c.c.*, essendo venuta meno l'altruità della res, fatto ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato. *Cass., sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28856*

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell'articolo 2735 del codice civile, di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'efficacia di prova legale a essa attribuita dagli articoli 2733 e 2735 del codice civile va tenuta distinta dall'accertamento dell'obbligazione, l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito. *Cass., sez. II, 31 agosto 2021, n. 23662*

Nella compravendita di un terreno che debba essere distaccato da una maggiore estensione, e indicato soltanto quantitativamente nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determi-

nabilità dell'oggetto quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare, e sempre che per la determinazione del terreno venduto non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere attenendosi al disposto dell'articolo 1178 del codice civile. Tale requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti. *Cass., sez. II, 26 maggio 2021, n. 14585*

■ 2 - Imposta di registro.

In tema di imposta di registro, alla cessione di quota societaria, quand'anche avvenuta per effetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., si applica la disciplina specifica di cui all'art. 11 d.P.R. n. 131 del 1986 che prevede l'assoggettamento dell'atto all'imposta di registro in misura fissa. *Cass., sez. trib., 23 giugno 2021, n. 18037*

2934 Estinzione dei diritti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Effetti interruttivi e decorrenza.

■ 1 - Effetti interruttivi e decorrenza.

Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la decorrenza di tali presupposti — il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né

l'osservanza di particolari adempimenti — è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento). *Cass., sez. II, 31 maggio 2021, n. 15140*

2935 Decorrenza della prescrizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere.

■ 1 - In genere.

La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore cui possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, nonché l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti. *Cass., sez. II, 30 luglio 2021, n. 21906*

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come eserci-

zio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l'applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione *ex art. 2935 c.c.*, a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza. *Cass., sez. trib., 23 giugno 2021, n. 18035*

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione *ex art. 2935 c.c.*, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del

1999, vigente *ratione temporis*, non realizza un'ipotesi di sospensione della prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione). *Cass., sez. lav., 24 maggio 2021, n. 14193*

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasiusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd. lungolante, in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine *ex art.* 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha

l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore. *Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12182*

2941 Sospensione per rapporti tra le parti.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Casistica.

■ 1 - Casistica.

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione *ex art.* 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo

specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, vigente *ratione temporis*, non realizza un'ipotesi di sospensione della prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione). *Cass., sez. lav., 24 maggio 2021, n. 14193*

2943 Interruzione da parte del titolare.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In generale.

■ 1 - In generale.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c. *Cass., sez. III, 23 dicembre 2021, n. 41386*

L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. *Cass., sez. lav., 27 ottobre 2021, n. 30303*

Occorre rimettere il ricorso al Primo Presidente perché ne valuti l'assegnazione alle Sezioni Unite affinché, non costando precedenti, verifichino se, nei casi in cui davanti al giudice amministrativo sia stato fatto valere un interesse legittimo strumentale rispetto ad un diritto soggettivo, l'istanza di fissazione dell'udienza rivolta al giudice amministrativo, in quanto necessariamente portata a conoscenza della controparte, debba apprezzarsi come atto idoneo a manifestare l'esercizio della correlata situazione di diritto soggettivo. *Cass., sez. III, 2 settembre 2021, n. 23848*

In materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, *ex artt.* 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla *vocatio in ius* (nella specie per difettosa formulazione dell'avvertimento *ex art.* 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto, *ex art.* 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l'atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la pro-

duzione degli effetti sostanziali che l'art. 2943 c.c. ricollega all'iniziativa processuale del titolare del diritto. *Cass., sez. II, 30 luglio 2021, n. 21929*

Va rimesso all'esame del Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite, la soluzione del contrasto giurisprudenziale in materia di estendibilità degli effetti interruttivi della prescrizione, ricollegabili alla domanda d'insinuazione al passivo fallimentare proposta dagli investitori contro la società finanziaria, anche alla diversa azione di responsabilità extracontrattuale avanzata, sempre dagli investitori, nei confronti dell'organismo di vigilanza ministeriale per omessa vigilanza sulle operazioni di cessione dei crediti tra società finanziarie. *Cass., sez. III, 2 luglio 2021, n. 18817*

In tema di usucapione, la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, *ex art.* 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. *Cass., sez. II, 31 maggio 2021, n. 15137*

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta ad validitatem e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici; pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa essere integrato, *ex post*, e con efficacia *ex tunc*, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione. *Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12182*

2944 Interruzione per effetto di riconoscimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere.

■ 1 - In genere.

Gli istituti di patronato possono validamente riconoscere il debito contributivo dei propri assistiti — con effetto interruttivo della prescrizione —, poiché l'ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento è necessario per la sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta efficacia interruttiva della

prescrizione ad alcune istanze di rateizzazione del debito contributivo — pur non seguite da alcun versamento — inviate all'Inps da un istituto di patronato in nome e per conto dell'azienda debitrice). *Cass., sez. lav., 15 luglio 2021, n. 20260*

Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto può — essere operato anche nei confronti di un terzo. *Cass., sez. III, 19 maggio 2021, n. 13606*

2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

GIURISPRUDENZA ■ 1. Ambito di applicazione.

■ 1 - Ambito di applicazione.

L'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non

solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente). *Cass., sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21404*

2956 Prescrizione di tre anni.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La individuazione dei professionisti.

■ 1 - La individuazione dei professionisti.

In caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non

è possibile invocare la prescrizione presuntiva (fattispecie relativa all'azione promossa da un avvocato, che dopo aver svolto l'incarico di difensore di fiducia per una sua cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva domandato la liquidazione dei compensi dovutigli). *Cass., sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 41774*

2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere.

■ 1 - In genere.

In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito, in quanto confacenti e coerenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di rinvenire, nella formulazione di un'eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte rispetto al credito azionato, l'ammissione implicita, da parte del debitore, della mancata estinzione dell'obbligazione). *Cass., sez. VI, 30 giugno 2021, n. 18631*

In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito). *Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17071*

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

38 ⁽¹⁾ [I] Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario ⁽²⁾.

[II] Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni ⁽²⁾.

[III] Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

[IV] Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 3¹ l. 10 dicembre 2012, n. 219. Ai sensi dell'art. 4¹ l. n. 219, cit., tale disposizione si applica ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. V. anche art. 3² l. n. 219, cit.: « Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. — Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti,

della legge 1° dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile ». Ai sensi dell'art. 4² l. n. 219, cit., inoltre, « Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della [suddetta] legge », su menzionato. Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 221 l. 19 maggio 1975, n. 151, e poi modificato dall'art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184, era il seguente: « Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile. — Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. — Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ».

(2) I commi primo e secondo sono stati così sostituiti all'originario primo comma dall'art. 128 l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37 tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il testo del primo comma, come da ultimo modificato dall'art. 96¹ lett. c) d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154, era il seguente: « Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile ».

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

7 Competenza del giudice di pace.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Competenza per valore (§ 2).

■ 1 – Competenza per valore.

In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la **richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata** — agli effetti dell'art. 112 c.p.c. — **come meramente di stile**, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e **ha lo scopo di**

consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che **la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito** e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. Cass., ord. 25 agosto 2021, n. 23434

9 Competenza del tribunale.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Il fallimento (§ 6).

■ 1 – Il fallimento.

In tema di concordato preventivo, **le domande del debitore volte a far accertare se i creditori concordatari abbiano il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato**, nel caso in cui questi siano oggetto di contestazione giudiziale, non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato, bensì in quella dell'ufficio giudiziario individuato in base agli ordinari criteri di competenza per valore e territorio. Cass., ord. 4 novembre 2021, n. 31659

Nel **riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del**

fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa.) Cass., 28 ottobre 2021, n. 30512

10 Determinazione del valore.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La determinazione del valore e la domanda (§ 2) ■ 2 Rimborso spese del giudizio e liquidazione degli onorari al difensore e al consulente tecnico (§ 8).

■ 1 – La determinazione del valore e la domanda.

La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, **non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato**, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamen-

te al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. Cass., ord. 7 luglio 2021, n. 19250

■ 2 – Rimborso spese del giudizio e liquidazione degli onorari al difensore e al consulente tecnico.

In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il professionista, quando intenda contestare l'applicazione di un determinato scaglione, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura. Cass., ord. 19 agosto 2021, n. 23132

14 Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Presunzione di competenza del giudice adito (§ 4).

■ 1 – Presunzione di competenza del giudice adito.

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento. *Cass., S.U., 26 novembre 2021, n. 36897*

In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda

richiesta alternativa non può essere considerata — agli effetti dell'art. 112 c.p.c. — come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'aver un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. *Cass., ord. 25 agosto 2021, n. 23434*

19 Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Enti pubblici (§ 2) ■ 2 Società commerciali (§ 3).

■ 1 – Enti pubblici.

In tema di competenza per territorio, solo la sede centrale e quelle regionali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere identificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in un giudizio per querela di falso introdotto contro l'agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell'ente convenuto, od il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento). *Cass., ord. 15 giugno 2021, n. 16928*

■ 2 – Società commerciali.

Ai sensi dell'art. 9 della l. fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, quanto la delibera di trasferimento adottata dall'assemblea in epoca anteriore all'anno dal deposito dell'istanza, ma iscritta nel registro delle imprese successivamente ed entro l'anno, posto che, prima dell'iscrizione, la delibera è sprovvista di efficacia. *Cass., sez. VI, ord. 5 agosto 2021, n. 22389*

20 Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro (§ 7) ■ 2 Fattispecie varie (§ 31) ■ 3 I contratti del consumatore (§ 32).

■ 1 – Obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro.

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempita l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto. *Cass., ord. 10 novembre 2021, n. 33087*

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determi-

nare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo. *Cass., ord. 17 novembre 2021, n. 34944*

■ 2 – Fattispecie varie.

In tema di azioni in materia di discriminazione di genere, ove la controversia sia promossa direttamente in via ordinaria, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio occorre far riferimento al criterio del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunciato, ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, da ritenersi esclusivo ed inderogabile non solo rispetto all'azione specificamente prevista dal citato d.lgs., ma anche rispetto a quella ordinaria, avuto riguardo all'importanza primaria che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria e all'esigenza di comuni regole pro-

cessuali atte a garantire una tutela effettiva per l'attuazione dei principi di parità di trattamento. *Cass., ord. 17 giugno 2021, n. 17392*

■ 3 – I contratti del consumatore.

Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al

giudice di merito l'accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia un lavoratore subordinato, non perde tale qualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. cit., ha natura oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale onde stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale. *Cass., ord. 11 novembre 2021, n. 33439*

22 Foro per le cause ereditarie.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Luogo dell'apertura della successione.

■ 1 – Luogo dell'apertura della successione.

Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'apertura successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate

dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente. *Cass., ord. 27 settembre 2021, n. 26141*

26-bis (1) Foro relativo all'espropriazione forzata dei crediti.

[1] Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (2).

[2] Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

(1) Articolo inserito dall'art. 19^a lett. b) d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 19^{bis} d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica « ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto ».

(2) Le parole « il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede » sono state sostituite alle parole « il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede » dall'art. 1²⁹ l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

30-bis Foro per le cause in cui sono parti i magistrati.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In genere (§ 2).

■ 1 – In genere.

Nelle cause relative alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato, lo spostamento di competenza previsto dall'art. 30-bis c.p.c. presuppone l'attualità dello svolgimento delle funzioni, ne consegue che

la norma, eccezionale in quanto derogatoria delle ordinarie regole in tema di competenza territoriale, e di cui va dunque esclusa l'interpretazione estensiva, non trova applicazione nell'ipotesi in cui parte del processo sia un magistrato in quiescenza. *Cass., ord. 15 settembre 2021, n. 24945*

37 Difetto di giurisdizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni varie. La prosecuzione del giudizio in caso di *translatio* (§ 4) ■ 2 Fattispecie (§ 7).

■ 1 – Questioni varie. La prosecuzione del giudizio in caso di *translatio*.

In seguito a diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario adito per primo, se la riassunzione è tempestiva e se al giudice amministrativo viene proposta la medesima domanda, si determina una unitarietà della causa che preclude alle parti di metterla in discussione sotto il profilo della giurisdizione con la proposizione di un regolamento preventivo, avendo esse già esaurito il relativo potere; ne consegue che il giudice amministrativo "ad quem", se si ritenga, a sua volta, privo di giurisdizione, può tempestivamente sollevare il relativo conflitto negativo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., con la decisione presa all'esito della prima udienza di trattazione, di cui essa costituisce ontologicamente la prosecuzione e la conclusione, sebbene il conflitto sia sollevato

senza previa esternazione di dubbi sulla questione e senza una espressa riserva pertinente, giacché tale omissione non lede il diritto di difesa delle parti. *Cass., S.U., ord. 17 giugno 2021, n. 17329*

■ 2 – Fattispecie.

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di

notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento). *Cass., S.U., ord. 29 luglio 2021, n. 21642*

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosi, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la natura politica dell'atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata. (Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto unionale). *Cass., S.U., 24 novembre 2021, n. 36373*

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al

pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. *Cass., S.U., 23 novembre 2021, n. 36205*

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la **controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.104 del 2010**, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo; in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, generato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittimo comportamento omissivo di un Comune che aveva mancato di provvedere sull'istanza di condono edilizio presentata dagli attori). *Cass., S.U., ord. 12 novembre 2021, n. 33851*

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la **controversia** — promossa vigente il d.lgs. n. 163 del 2006 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 53 del 2010 — **avente ad oggetto la domanda di condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in forza di aggiudicazione poi annullata d'ufficio**, vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non già sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione. *Cass., S.U., 28 ottobre 2021, n. 30580*

38 Incompetenza.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Indicazione del giudice competente.

■ 1 – Indicazione del giudice competente.

Il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'**esistenza di un foro inderogabile** (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione. *Cass., ord. 4 novembre 2021, n. 31604*.

In tema di **rilascio della certificazione di regolarità fiscale**,

sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda cautelare per il rilascio d'urgenza della relativa attestazione, atteso che il petitum sostanziale dedotto in giudizio si identifica nel diritto soggettivo all'accertamento della posizione fiscale del contribuente, senza che assuma rilevanza il procedimento amministrativo nell'ambito del quale il predetto certificato è destinato a essere utilizzato. *Cass., S.U., ord. 21 settembre 2021, n. 25478*

39 Litispendenza e continenza di cause.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In genere (§ 1) ■ 2 La litispendenza internazionale (§ 6).

■ 1 – In genere.

In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, non è possibile la dichiarazione di litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. da parte del giudice di quello instaurato per secondo, laddove in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, ivi inclusa l'ipotesi che tale giudicato consegua ad una pronuncia della Corte di Cassazione avverso la quale penda l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art.

395 c.p.c., n. 4 (ovvero penda il termine per proporla). *Cass., sez. VI, 24 dicembre 2021, n. 41505*

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il

giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue che, ove nelle more della pronuncia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno — anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile — il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti *medio tempore* compiuti. Cass., 22 novembre 2021, n. 35951

■ 2 – La litispendenza internazionale.

In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non

involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.*, bensì il regolamento necessario di competenza *ex art. 42 c.p.c.* (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse “*sub iudice*” in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità del trasferimento all'estero dei figli medesimi). Cass., S.U., ord. 29 luglio 2021, n. 21767

40 Connessione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Controversie soggette a riti diversi (§ 4).

■ 1 – Controversie soggette a riti diversi.

Tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quella, proposta in via riconvenzionale, volta ad ottenere l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizio del consenso, assoggettate a riti diversi, è configurabile una situazione di connessione “per subordinazione” o “forte”, atteso il nesso di

pregiudizialità che lega le azioni, la quale rende applicabile l'art. 40, comma 3, c.p.c., salva ogni determinazione del giudice di merito in ordine alla sospensione *ex art. 295 c.p.c.* della domanda (pregiudicata) di divorzio in attesa della definizione di quella (pregiudicante) sul richiesto annullamento della separazione. Cass., ord. 11 agosto 2021, n. 22700

41 Regolamento di giurisdizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In genere. Presupposti del regolamento di giurisdizione (§ 2) ■ 2 Procedimento: f) improcedibilità del regolamento; q) responsabilità aggravata (§ 9).

■ 1 – In genere. Presupposti del regolamento di giurisdizione.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 702 *ter c.p.c.* è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la relativa decisione è appellabile *ex art. 702-quater c.p.c.* Cass., S.U., ord. 26 ottobre 2021, n. 30111

■ 2 – Procedimento:

f) improcedibilità del regolamento.

La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento, che può essere avanzata anche dalla

controparte nella stessa fase processuale; a tal fine, non è rilevante che essa sia stata proposta con (controrricorso e) ricorso incidentale, stante l'ininfluenza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione. Cass., S.U., ord. 21 luglio 2021, n. 20822

q) responsabilità aggravata.

Nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è applicabile l'art. 96 c.p.c., sicché la condanna per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ai sensi di tale articolo, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Cass., S.U., ord. 16 settembre 2021, n. 25041

42 Regolamento necessario di competenza.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni di legittimità costituzionale. Questioni rilevanti (§ 1) ■ 2 Ammissibilità del regolamento di competenza (§ 5) ■ 3 Inammissibilità del regolamento di competenza (§ 6) ■ 4 Sospensione del processo (§ 11).

■ 1 – Questioni di legittimità costituzionale. Questioni rilevanti.

La violazione delle norme che disciplinano la ripartizione della *potestas iudicandi* tra giudice civile e penale non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c. Qualora il giudice civile, ricevuto gli atti dal giudice penale del medesimo ufficio, non si ritenga competente a propria volta deve rimettere la questione al Presidente del Tribunale medesimo. Cass., S.U., 6 dicembre 2021, n. 38596

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento che abbia trattato come questione di competenza una questione attinente al rito o alla ripartizione degli affari interna all'ufficio, trova applicazione il cd. “principio dell'apparenza”, che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza; pertanto, ove sia impugnata con regolamento di competenza una pronuncia che abbia deciso una questione attinente al

rito (nella specie, la decisione, emessa erroneamente nella veste dell'ordinanza, con cui sono state dichiarate "improseguibili" domande dirette a far valere, nelle forme ordinarie, pretese creditorie soggette al regime del concorso fallimentare), occorre accertare se la questione di rito sia stata erroneamente qualificata dal giudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di competenza, creando le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, dipendendo dall'esito positivo di tale accertamento l'ammissibilità del proposto regolamento. Cass., ord. 24 giugno 2021, n. 18182

In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha ommesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza Cass., ord. 5 novembre 2021, n. 32003

■ 2 – Ammissibilità del regolamento di competenza.

Qualunque sentenza — escluse quelle del giudice di pace — che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di eccezione dell'opposto, aveva statuito sulla intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, trattandosi della decisione - sebbene non riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, limitato alla sola declinatoria di incompetenza - di questioni pregiudiziali di rito con carattere di autonomia) Cass., ord. 17 novembre 2021, n. 34999

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art. 42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente ommesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto. Cass., 21 luglio 2021, n. 20839

43 Regolamento facoltativo di competenza.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In genere.

■ 1 – In genere.

La violazione delle norme che disciplinano la ripartizione della *potestas iudicandi* tra giudice civile e penale non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza ai sensi degli

In tema di dichiarazione di fallimento, è sempre ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che declina quella del giudice adito, ai sensi dell'art. 9-bis l. fall., ma non il provvedimento successivamente adottato dal giudice dichiarato competente. (Nel caso di specie, in applicazione di detto principio, la S.C., ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal giudice indicato come territorialmente competente, in difetto di tempestiva impugnazione, con il regolamento necessario, dell'ordinanza dismissiva della competenza). Cass., ord. 10 giugno 2021, n. 16336

■ 3 – Inammissibilità del regolamento di competenza.

Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicché va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la *potestas iudicandi* ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al *quomodo* dell'esecuzione forzata) Cass., ord. 3 dicembre 2021, n. 38368

È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia presentato la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere l'inammissibilità di detta querela poiché il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato a verificare che la querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa. Cass., ord. 9 novembre 2021, n. 32818

■ 4 – Sospensione del processo.

È ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento che abbia respinto l'istanza di riasunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell'art. 297 c.p.c., in quanto l'art. 42 c.p.c., pur essendo norma speciale, è suscettibile d'interpretazione estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessità della tempestiva riassunzione al fine di reagire contro un'abnorme quiescenza (al limite, sine die) del processo, non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale, e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21763

artt. 42 e 43 c.p.c. Qualora il giudice civile, ricevuto gli atti dal giudice penale del medesimo ufficio, non si ritenga competente a propria volta deve rimettere la questione al Presidente del Tribunale medesimo. Cass., S.U., 6 dicembre 2021, n. 38596

45 Conflitto di competenza.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Regolamento di competenza d'ufficio (§ 4).

1 - Regolamento di competenza d'ufficio.

In tema di di **sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada**, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione ha na-

tura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis del cod. strada, con conseguente ammissibilità, in ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza, del regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. *Cass., ord. 26 novembre 2021, n. 36968*

47 Procedimento del regolamento di competenza.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Comunicazione della sentenza o dell'ordinanza impugnata (§ 8).**1 - Comunicazione della sentenza o dell'ordinanza impugnata.**

Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c. non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del

termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto *aliunde* del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza. *Cass., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11758*

50 Riassunzione della causa.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Forma e termini per la riassunzione (§ 5).**1 - Forma e termini per la riassunzione.**

L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato

dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria. *Cass., 9 giugno 2021, n. 16166*

75 Capacità processuale.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Persone giuridiche private; società; altri enti.**1 - Persone giuridiche private; società; altri enti.**

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura

notarile rilasciata a favore del funzionario responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more del giudizio di legittimità) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti. *Cass., ord. 22 settembre 2021, n. 25794*

78 Curatore speciale.

[i] Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

[ii] Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.

[iii] Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1³⁰ l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

80 Provvedimento di nomina del curatore speciale.

[l] L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede (1).

[m] Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato [136] al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

[n] Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decida con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina (2).

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 1³¹ lett. a) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 1³¹ lett. b) l. n. 206, cit. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

81 Sostituzione processuale.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La *legitimatia ad causam* in genere (§ 1) ■ 2 Fattispecie varie (§ 3).

■ 1 - La *legitimatia ad causam* in genere.

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso). *Cass., ord. 1settembre 2021, n. 23721*

In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annul-

lamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. *Cass., 10 giugno 2021, n. 16396*

■ 2 - Fattispecie varie.

In tema di azione sociale di responsabilità, il socio che agisca ex art. 2393-bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c., poiché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la sentenza sfavorevole al sostituto e coltivare, in appello, le domande da lui proposte in primo grado, poiché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell'iniziativa del sostituto. *Cass., ord. 12 maggio 2021, n. 12568*

83 (1) Procura alle liti.

[l] Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

[m] La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [2699, 2703 c.c.].

[n] La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [163], del ricorso [366, 414], del controricorso [370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento [267¹], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [499], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (2). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (3). Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si

costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (4) (5).

[v] La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

(1) *In materia di misure di prevenzione del contagio da COVID-19, v. quanto disposto dall'art. 83, comma 20-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27: « Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia ».*

Successivamente, il citato comma 20-ter è stato abrogato dall'art. 66-bis, comma 12, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv., con modif., in l. 29 luglio 2021, n. 108.

(2) *Le parole da «, ovvero della memoria di nomina » fino alla fine del presente periodo sono state aggiunte dall'art. 45⁹ lett. a) l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(3) *Le parole da «, o su documento informatico » fino alla fine del presente periodo sono state aggiunte dall'art. 45⁹ lett. b) l. n. 69, cit., con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(4) *Periodo aggiunto dall'art. 45⁹ lett. c) l. n. 69, cit., con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(5) *Comma modificato dall'art. 1 l. 27 maggio 1997, n. 141; v. inoltre disposizioni di cui al successivo art. 2.*

GIURISPRUDENZA ■ 1 Perdita della capacità o morte del rappresentato (§ 3) ■ 2 Procura speciale (in particolare, per il ricorso per cassazione e per il controricorso) (§ 6) ■ 3 Dove deve essere apposta la procura (§ 7) ■ 4 Nullità della procura (§ 16).

■ 1 – Perdita della capacità o morte del rappresentato.

In tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504-bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione. *Cass., ord. 19 luglio 2021, n. 20621*

■ 2 – Procura speciale (in particolare, per il ricorso per cassazione e per il controricorso).

La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale. *Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466*

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in

entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. *Cass., ord. 14 ottobre 2021, n. 28004*

L'art. 35-bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell'asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all'accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l'art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l'interesse ad un corretto e leale esercizio dell'amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un

gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un'ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l'esigenza della celere definizione delle decisioni. *Cass., S.U., 1 giugno 2021, n. 15177*

In tema di protezione internazionale, la mancanza nella procura speciale apposta a margine o in calce al ricorso dell'indicazione della data di rilascio conduce a ritenere di per sé insussistente anche la certificazione del difensore prescritta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, con conseguente inammissibilità del ricorso *Cass., ord. 12 novembre 2021, n. 33929*

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attribuita del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more del giudizio di legittimità) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti. *Cass., ord. 22 settembre 2021, n. 25794*

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentanza processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante l'avven-

to deposito, come allegato alla memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata trattata la controversia in udienza camerale). *Cass., ord. 15 settembre 2021, n. 24893*

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per progressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato. *Cass., ord. 17 giugno 2021, n. 17360*

■ 3 – Dove deve essere apposta la procura.

In tema di procura alle liti, il margine cui la stessa può essere apposta richiede, per essere considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inesistente una procura apposta a margine di un foglio bianco separato dal ricorso introduttivo). *Cass., ord. 10 novembre 2021, n. 33274*

■ 4 – Nullità della procura.

L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta *Cass., ord. 9 novembre 2021, n. 32792*.

85 Revoca e rinuncia alla procura.

GIURISPRUDENZA ■ 1Revoca (§ 2) ■ 2Rinuncia (§ 3).

■ 1 – Revoca.

La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua

assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. *Cass., 21 luglio 2021, n. 20840*

■ 2 – Rinuncia.

La rinuncia al mandato — al pari della revoca della procura — non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza *Cass., ord. 14 ottobre 2021, n. 28004*.

88 Dovere di lealtà e di probità.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Il frazionamento dei crediti (§ 4).

■ 1 – Il frazionamento dei crediti.

La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia

preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile la riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in quest'ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione

della proponibilità della domanda. *Cass., ord. 9 settembre 2021, n. 24371*

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti. L'improponibilità della domanda, conseguente alla violazione di tale divieto, non preclude tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che,

dando esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale, aveva escluso la parcellarizzazione del credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto pluriennale). *Cass., ord. 9 settembre 2021, n. 24371*

In tema di operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali, l'esercizio dell'azione causale in un separato procedimento successivamente all'esercizio dell'azione cartolare, promossa in via esecutiva, non determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attività in ragione dell'identica vicenda sostanziale; l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude, infatti, il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale. *Cass., ord. 6 luglio 2021, n. 19048*

91 Condanna alle spese.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Il criterio della soccombenza e il principio di causalità (§ 2) ■ 2 Poteri del giudice di appello in ordine alle spese (§ 5) ■ 3 Ricorso per cassazione in materia di spese (§ 8) ■ 4 Spese nel giudizio di cassazione (§ 22) ■ 5 Cessazione della materia del contendere (§ 25) ■ 6 Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (§ 28) ■ 7 Le spese generali e criteri di liquidazione (§ 37) ■ 8 Contributo unificato (§ 43) ■ 9 Il d.m. n. 55 del 2014.

■ 1 – Il criterio della soccombenza e il principio di causalità.

Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole. *Cass., ord. 18 maggio 2021, n. 13356*

■ 2 – Poteri del giudice di appello in ordine alle spese.

In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito. *Cass., ord. 19 agosto 2021, n. 23132*

Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccetto il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice). *Cass., ord. 6 maggio 2021, n. 11865*

Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di *vocatio in ius* ma di mera *litis denuntiatio*, sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano

impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza. *Cass., ord. 15 novembre 2021, n. 34174*

In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. *Cass., ord. 31 maggio 2021, n. 15102*

■ 3 – Ricorso per cassazione in materia di spese.

La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima. *Cass., ord. 30 giugno 2021, n. 18584*

In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano adottate ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coesenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa. *Cass., ord. 26 luglio 2021, n. 21400*

In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il professionista, quando intenda contestare l'applicazione di un determinato scaglione, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura. *Cass., ord. 19 agosto 2021, n. 23132*

■ 4 – Spese nel giudizio di cassazione.

Nel computo delle spese a carico del ricorrente soccombente

vanno ricomprese quelle del controricorso tempestivamente notificato nel termine di venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, fissato in relazione all'ultima notificazione di esso tempestivamente eseguita. Cass., ord. 21 luglio 2021, n. 20847

■ 5 – Cessazione della materia del contendere.

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. Cass., S.U., 21 settembre 2021, n. 25794

■ 6 – Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi; ne discende la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione - declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. - senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza. Cass., ord. 22 ottobre 2021, n. 29577

■ 7 – Le spese generali e criteri di liquidazione.

Il rimborso forfettario delle spese non documentabili, diverse da quelle documentate e da quelle forfettarie generali, liquidabile in via equitativa, non essendo previsto da alcuna norma giuridica, deve essere espressamente contemplato dal giudice nel provvedimento, con indicazione del relativo importo. Cass., ord. 9 novembre 2021, n. 32624

■ 8 – Contributo unificato.

In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la

successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Cass., ord. 20 luglio 2021, n. 20697

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza. Cass., S.U., 1 giugno 2021, n. 15177

■ 9 – Il d.m. n. 55 del 2014.

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. Cass., ord. 13 luglio 2021, n. 19989

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorché il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. Cass., ord. 13 luglio 2021, n. 19989

In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase; quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione. Cass., ord. 16 novembre 2021, n. 34575

93 Distrazione delle spese.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La posizione del distrattario (§ 4).

■ 1 – La posizione del distrattario.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore,

sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. Cass., ord. 21 maggio 2021, n. 14082

96 Responsabilità aggravata.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale (§ 3) ■ 2 Il terzo comma (§ 2) ■ 3 Il procedimento di esecuzione (§ 13).

■ 1 - In generale.

L'accertamento della responsabilità aggravata, *ex art.* 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso). *Cass., S.U., ord. 16 settembre 2021, n. 25041*

■ 2 - Il terzo comma.

In tema di responsabilità aggravata, la **proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili**, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento

del'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente. *Cass., ord. 4 agosto 2021, n. 22208*

■ 3 - Il procedimento di esecuzione.

Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata, occorre che il creditore inizi l'azione esecutiva **o la porti a compimento senza la normale prudenza**, sicché è sufficiente che egli abbia avviato l'azione esecutiva nonostante, in concreto, l'accoglimento del gravame (con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione) fosse sufficientemente probabile e prevedibile, spettando in ogni caso la relativa valutazione al giudice di merito, **oppure che egli stesso abbia proseguito e portato a termine l'intero procedimento, pur non essendo in possesso di un valido titolo esecutivo**. *Cass., 12 ottobre 2021, n. 27689*

L'istanza di condanna al risarcimento dei danni *ex art.* 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, **deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente**, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo. *Cass., S.U., 21 settembre 2021, n. 25478*

100 Interesse ad agire.

GIURISPRUDENZA ■ 1 L'interesse ad agire: nozione e caratteristiche (§ 1) ■ 2 Fine dell'interesse e cessazione della materia del contendere (§ 4) ■ 3 L'interesse alla impugnazione: d) impugnazioni incidentali (§ 7 d).

■ 1 - L'interesse ad agire: nozione e caratteristiche.

In tema di procedimento esecutivo, **qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima**, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può derivare il potere del giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed è sempre ammesso, pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge. *Cass., ord. 14 ottobre 2021, n. 28077*.

Le **domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria** tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti. L'improponibilità della domanda, conseguente alla violazione di tale divieto, non preclude tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo *ex art.* 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le

parti. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, dando esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale, aveva escluso la parcellizzazione del credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto pluriennale). *Cass., ord. 9 settembre 2021, n. 24371*

In caso di proposizione di **distinte azioni di impugnazione, per ragioni diverse, del medesimo atto di licenziamento**, non sussiste litispendenza tra i due giudizi, pur aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale; tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso. *Cass., ord. 16 agosto 2021, n. 22930*

La **parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento**, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma **può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione** (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si

applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. Cass., ord. 21 luglio 2021, n. 20882

■ 2 – Fine dell’interesse e cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere **presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso** al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. Cass., 29 luglio 2021, n. 21757

La pronuncia di cessazione della materia del contendere **costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto** e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non

conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un interesse processualmente rilevante, ostativo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, in capo ai terzi, inquilini di unità immobiliari di un edificio, interventori autonomi in una controversia riguardante il contratto preliminare di compravendita del fabbricato in cui l'attore aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e il convenuto aveva chiesto l'accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali della controparte). Cass., 15 giugno 2021, n. 16891

■ 3 – L'interesse alla impugnazione: d) impugnazioni incidentali.

In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché **le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio** in base al principio della ragione più liquida. Cass., ord. 21 maggio 2021, n. 14039

101 Principio del contraddittorio.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni rilevate d'ufficio.

■ 1 – Questioni rilevate d'ufficio.

La locuzione “questione rilevata d'ufficio”, di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., **deve intendersi riferita alle questioni — siano esse di fatto o miste di fatto e diritto — che implicino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio**, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del *thema decidendum* o del *thema probandum* relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e

con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso il diritto agli sgnavi in capo al datore per mancata allegazione dei requisiti per la fruizione, senza concessione del termine c.d. a difesa, non venendo in rilievo una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo). Cass., ord. 22 novembre 2021, n. 35974

102 Litisconsorzio necessario.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Mancata integrazione: effetti, oneri; poteri della Cassazione (§ 3) ■ 2 Fattispecie in cui si è ritenuto sussistere il litisconsorzio necessario (§ 5) ■ 3 Fattispecie in cui si è ritenuto non sussistente il litisconsorzio necessario (§ 6).

■ 1 – Mancata integrazione: effetti, oneri; poteri della Cassazione.

In presenza di **più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no**, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause,

rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande. Cass., ord. 28 luglio 2021, n. 21610

■ 2 – Fattispecie in cui si è ritenuto sussistere il litisconsorzio necessario.

Se la domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto è proposta dallo pseudo rappresentato non solo nei confronti del terzo, ma anche nei confronti del rappresentante senza potere che ha contratto, il realizzato cumulo soggettivo trasforma l'origina-

rio litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale. *Cass., sez. III, 23 dicembre 2021, n. 41438*

221) nel **procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità** i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevano vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. *Cass., ord. 15 luglio 2021, n. 20243*;

222) il **giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto** non presuppone l'instaurazione del litisconsorzio necessario fra tutti i soci, dal momento che il principio generale per cui l'accertamento di un rapporto sociale postula il contraddittorio fra la totalità dei presunti e reali componenti dell'ente non trova applicazione qualora l'accertamento relativo all'esistenza del rapporto sociale sia meramente strumentale rispetto alla decisione sulla dichiarazione di fallimento *Cass., ord. 25 maggio 2021, n. 14365*;

223) per effetto della **chiamata in causa in garanzia**, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ. *Cass., ord. 11 novembre 2021, n. 33481*

224) gli **originari creditori istanti per il fallimento** di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147, commi 4 e 5, l.fall. *Cass., ord. 21 ottobre 2021, n. 29288*

■ 3 – Fattispecie in cui si è ritenuto non sussistente il litisconsorzio necessario.

206) nel giudizio intrapreso, *ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi*, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione. *Cass., ord. 1 luglio 2021, n. 18707*

207) la responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo. *Cass., ord. 30 giugno 2021, n. 18610*;

208) nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, *ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio*, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità *ex art. 1117 c.c.*, può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo — in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. — di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario *Cass., 22 novembre 2021, n. 35794*.

105 Intervento volontario.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Intervento autonomo (§ 2) ■ 2 Interventi *ad adiuvandum* (§ 3).

■ 1 – Intervento autonomo.

L'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di **provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti** — ai quali l'art. 317 *bis* c.c. riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni — legittima il loro intervento nel processo, cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi pregiudizievoli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile il reclamo degli ascendenti contro il provvedimento che, ai sensi dell'art. 336 c.c., aveva sospeso la responsabilità genitoriale e vietato l'avvicinamento al minore anche ai nonni). *Cass., ord. 30 giugno 2021, n. 18607*

Nel giudizio di separazione o di divorzio, **in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi** ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trat-

tandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un'opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento *Cass., ord. 29 luglio 2021, n. 21819*

■ 2 – Interventi *ad adiuvandum*.

In tema di **sogetti disabili esposti ad interventi limitativi della capacità di autodeterminarsi**, la vigente legislazione esclude che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi degli stessi — sia pure sotto forma di intervento in causa *ad adiuvandum* — possa essere assunta da enti esponenziali che abbiano come finalità statutaria la tutela collettiva di specifiche categorie di disabilità, anche se rivolta ad escludere ogni forma di discriminazione per ragioni di handicap *Cass., ord. 23 novembre 2021, n. 36324*.

110 Successione nel processo.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Successione delle persone giuridiche, delle società e degli enti pubblici (§ 8).

■ 1 – Successione delle persone giuridiche, delle società e degli enti pubblici.

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504-bis c.c. *Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970*

112 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Le eccezioni (§ 7) ■ 2 L'eccezione di prescrizione (§ 7.1) ■ 3 Ultrapetizione (§ 8) ■ 4 Fattispecie varie in tema di ultrapetizione: a) non sussiste il vizio di ultrapetizione (§ 9 a) ■ 5 Omessa pronuncia (§ 12) ■ 6 Rilevabilità d'ufficio della nullità e art. 112 (§ 14).

■ 1 – Le eccezioni.

La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, **esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte** (nella specie, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un diritto), sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere ravvisati nella mera produzione di documenti, benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta eccezione. *Cass., ord. 19 maggio 2021, n. 13606*

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati *ex actis*, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione. (Principio affermato con riguardo al rilievo d'ufficio, in grado d'appello, della mancanza di prova del requisito dimensionale, ai fini della reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo). *Cass., ord. 5 agosto 2021, n. 22371*

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso). *Cass., ord. 1° settembre 2021, n. 23721*

L'eccezione di risoluzione del contratto per averamento della condizione risolutiva, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello. *Cass., ord. 17 giugno 2021, n. 17463*

L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e

Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di appello e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti. *Cass., ord. 11 giugno 2021, n. 16605*

pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati *ex actis*. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa). *Cass., 27 settembre 2021, n. 26118*

In tema di "actio confessoria servitutis", l'appartenenza del fondo dominante alla parte attrice — la cui dimostrazione non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica e che può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni — costituisce una questione pertinente alla titolarità del rapporto sostanziale controverso e le relative contestazioni ad opera della parte convenuta integrano una mera difesa, proponibile anche direttamente in appello, sostanziano la negazione di un fatto costitutivo della domanda. *Cass., ord. 31 maggio 2021, n. 15116*

La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione. *Cass., ord. 5 maggio 2021, n. 11791*

■ 2 – L'eccezione di prescrizione.

L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. *Cass., ord. 27 ottobre 2021, n. 30303*

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ul-

teriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile. *Cass., ord. 26 luglio 2021, n. 21404*

■ 3 - Ultrapetizione

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, **non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni**, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto. *Cass., ord. 11 giugno 2021, n. 16608*

■ 4 - Fattispecie varie in tema di ultrapetizione: a) non sussiste il vizio di ultrapetizione

101) la **decisione che accogla la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento**, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione. *Cass., ord. 18 maggio 2021, n. 13504*

■ 5 - Omessa pronuncia.

L'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. (Fattispecie in tema di accertamento sintetico del reddito in cui il contribuente lamentava, in sede di legittimità, l'omesso esame da parte della CTR del reale prezzo di acquisto del credito fondiario in contestazione senza aver precisato nel ricorso per cassazione come lo avesse provato, donde la rilevata aspecificità della critica). *Cass., ord. 16 luglio 2021, n. 20363*

■ 6 - Rilevabilità d'ufficio della nullità e art. 112.

Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è **ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo**, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verifica e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, potesse essere rilevata d'ufficio la nullità del licenziamento disciplinare, intimato da organo incompetente *ex art. 55-bis*, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, tardivamente eccepita, non risultando acquisite le circostanze di fatto relative all'organizzazione interna dell'ente ed alle modalità con cui era stato adempiuto l'obbligo di previa individuazione dell'UPD). *Cass., 23 novembre 2021, n. 36353*

115 Disponibilità delle prove.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Il fatto notorio e le nozioni di comune esperienza (§ 4) ■ 2 Rigetto della istanza di mezzi istruttori (§ 6).

■ 1 - Il fatto notorio e le nozioni di comune esperienza.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria di cui agli artt. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, **le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente**, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all'art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti "internet" delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; **la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, escludendo che nella regione di provenienza del richiedente vi fosse una situazione

di violenza indiscriminata, tale da esporlo al concreto pericolo di un danno grave, aveva negato a un cittadino del Mali la protezione sussidiaria *ex art. 14*, comma 1, lett. c), senza dar conto di avere svolto un puntuale accertamento su fonti specifiche e aggiornate, vieppiù necessario in considerazione della notoria condizione di elevata instabilità e violenza generalizzata in cui attualmente versa il suddetto Paese). *Cass., ord. 26 maggio 2021, n. 14682*

■ 2 - Rigetto della istanza di mezzi istruttori.

La mancata ammissione di un mezzo istruttoria (nella specie, prova testimoniale) **si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio** *ex art. 2697 c.c.*, benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova — poi non ammessi — volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto). *Cass., ord. 25 giugno 2021, n. 18285*

116 Valutazione delle prove.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Valutazione delle prove in genere (§ 1) ■ 2 Prove assunte in giudizio diverso (§ 3) ■ 3 Principio di non contestazione (§ 5.1) ■ 4 Consulenza tecnica (§ 6) ■ 5 Testimonianze (§ 11) ■ 6 Presunzioni (§ 12) ■ 7 La prova documentale (§ 16).

■ 1 - Valutazione delle prove in genere.

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presun-

zioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in

ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. *Cass., ord. 19 luglio 2021, n. 20553*

■ 2 – Prove assunte in giudizio diverso.

Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza). *Cass., 4 novembre 2021, n. 31312*

Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa della sentenza adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva utilizzato per la decisione le risultanze di una decisione pronunciata in altro giudizio ed acquisita direttamente dal collegio in camera di consiglio). *Cass., ord. 30 settembre 2021, n. 26593*

■ 3 – Principio di non contestazione.

In materia di mediazione, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 6 della l. n. 39 del 1989 - soltanto nella comparsa conclusionale d'appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza. *Cass., ord. 19 luglio 2021, n. 20556*

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti — diversi da quelli indicati negli atti introduttivi — sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non può

rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione. *Cass., 9 settembre 2021, n. 24415*

■ 4 – Consulenza tecnica.

Nel rito del lavoro, l'acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti è riconducibile ai poteri istruttori ufficiali, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa autorizzazione del giudice, e dall'altro impone a quest'ultimo di assegnare un termine per la formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del c.t.u. nominato in grado d'appello, di fotografie d'epoca dalle quali era emersa l'assenza di amianto nelle lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria, ritualmente richiesta dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello). *Cass., ord. 6 settembre 2021, n. 24024*

Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo. *Cass., ord. 5 luglio 2021, n. 18956*

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione. *Cass., 7 luglio 2021, n. 19372*

L'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di un'analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che, in una fattispecie di colpa medica neonatale, aveva aderito all'ultima C.T.U. disposta in appello, senza tenere conto della genericità e apoditticità delle motivazioni in essa espresse e senza specificatamente confutare le ragioni degli opposti esiti della consulenza svolta in primo grado). *Cass., ord. 26 maggio 2021, n. 14599*

■ 5 – Testimonianze.

Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informativi" — le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi

liberamente valutabili — coloro che abbiano reso “sommarie informazioni” ai sensi dell’art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., ai fini dell’eventuale adozione del decreto “inaudita altera parte”. *Cass., ord. 22 luglio 2021, n. 21072*

■ 6 - Presunzioni.

In tema di presunzioni, **qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c.** (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta; nondimeno, per restare nell’ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la

ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Nella specie, rispetto alla valorizzazione operata dal giudice di merito di un’ammissione effettuata dal contribuente, è stata reputata inammissibile la critica intesa ad infirmarne la validità contrapponendo un diverso elemento istruttorio, la cui valenza probatoria era stata espressamente disattesa, in tal modo prospettando surrettiziamente una rivalutazione del materiale acquisito al processo). *Cass., 30 giugno 2021, n. 18611*

■ 7 - La prova documentale.

Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un’operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, **senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità**, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile. *Cass., 12 novembre 2021, n. 33809.*

119 Imposizione di cauzione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Lo svincolo della cauzione (§ 2).

■ 1 - Lo svincolo della cauzione.

Il provvedimento di svincolo della cauzione non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e semplice ordine

di pagamento con autorizzazione a riscuotere; ne consegue che esso non è suscettibile di ricorso per cassazione, *ex art. 111 Cost.*, neppure nell’eventualità del rigetto della relativa richiesta o di omessa pronuncia sulla stessa. *Cass., ord. 28 luglio 2021, n. 21624*

122 Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale ■ 2 Trentino-Alto Adige (§ 2).

■ 1 - In generale.

In tema di redazione dei provvedimenti del giudice, l’esposizione del percorso logico-giuridico nel quale si concreta la motivazione, non può consistere nel richiamo integrale ad un testo in lingua inglese (o in altra lingua di uso comune in Europa) privo di traduzione, seguito dalla mera affermazione che da esso si desumono i fatti che il giudice ha posto a base del proprio convincimento dovendo, invece, il giudice del merito esplicitare, in italiano, quali sono detti fatti così da consentire al ricorrente di comprendere su quali elementi si fondi la decisione e di esercitare quindi il proprio diritto di difesa (Nella specie la Corte ha cassato il provvedimento impugnato in cui si è escluso che la Guinea versi in una situazione di diffusa violazione dei diritti umani, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, e/o di violenza indiscriminata, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/07, limitandosi a richiamare le notizie sulla Guinea tratte dalla fonte inglese Human Rights Watch, inserite integralmente e senza traduzione

nel testo del decreto impugnato). *Cass., ord. 10 agosto 2021, n. 22651*

■ 2 - Trentino-Alto Adige.

La deroga all’uso della lingua italiana nel processo civile, prevista dagli articoli da 20 a 27 del d.P.R. n. 574 del 1988, che introducono il principio del bilinguismo nel processo davanti al giudice della Regione Trentino-Alto Adige, **può essere estesa anche a soggetti diversi dai cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano**, nel rispetto del principio di non discriminazione che permea il trattamento dei cittadini della UE, come affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 27 marzo 2014 (causa C-3227/2013). (Nella specie la S.C. ha escluso la nullità del giudizio, introdotto da un cittadino austriaco con atto di citazione scritto in tedesco e proseguito in italiano come processo monolingue, sul rilievo che questi non aveva mai sollevato alcuna eccezione sul punto, avendo, al contrario, rinunciato alla traduzione degli atti). *Cass., ord. 6 luglio 2021, n. 19042*

125 Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Procura: termini per il rilascio ■ 2 Sottoscrizione in genere.

■ 1 - Procura: termini per il rilascio.

La procura alle liti rilasciata dal soccombente in primo grado per quello di appello, seguita, ad integrazione e su invito della stessa Corte di merito, da un atto successivamente depositato contenente la dichiarazione della parte di avere effettivamente conferito mandato per l’impugnazione di quella data sentenza, non può essere inteso come una ratifica con efficacia retroattiva (istituto non operante nel campo processuale, ove la procura alle liti può

essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c.), atteso che esso non ha ad oggetto un precedente atto posto in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza (cd. “*falsus procurator*”), ma **costituisce atto ricognitivo di una dichiarazione di volontà già espressa**, contenendo la precisazione in ordine al provvedimento che si era inteso impugnare, come tale ammissibile anche fuori dei limiti del predetto art. 125 c.p.c.

La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una

valida procura speciale **devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione**, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti). *Cass., ord. 4 giugno 2021, n. 15706*

■ 2 – Sottoscrizione in genere.

Il difetto di sottoscrizione — cui va equiparata la sua accertata

falsità — è escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell'atto processuale di costituzione sia desumibile da altri elementi “risultanti o individuati nell'atto stesso” e che consentano di superare ogni incertezza sulla sua provenienza, come quando consti l'indicazione - nella relazione dell'ufficiale giudiziario - che la notifica dell'atto è stata effettuata ad istanza di quel difensore o quando risulti la firma del difensore con cui venga certificata l'autenticità della sottoscrizione per il rilascio del mandato ad opera della parte, tutte ipotesi che non ricorrono nel caso di specie. *Cass., sez. II, 24 dicembre 2021, n. 41484*

SEZIONE II – Delle udienze (1)

(1) *In relazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 221⁶⁻⁷ d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (per il termine di applicazione di tali disposizioni, v. quanto da ultimo previsto dall'art. 7¹ d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv., con modif., in l. 16 settembre 2021, n. 126, riportato infra): « 6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. — 7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale ».*

Ai sensi dell'art. 23⁷ d.l. n. 137, cit., in deroga al disposto dell'art. 221⁷ d.l. n. 34, cit., il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. In base a quanto da ultimo previsto dall'art. 7¹ d.l. n. 105, cit., la suddetta disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

133 Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Comunicazione della sentenza (§ 6).

■ 1 – Comunicazione della sentenza.

In caso di **provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico** del processo, il termine lungo per l'impugnazione *ex art. 327 c.p.c.* decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come atte-

stata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale. *Cass., 21 ottobre 2021, n. 29319*

135 Forma e contenuto del decreto.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Sottoscrizione (§ 1).

■ 1 – Sottoscrizione.

Il decreto decisorio emesso dal Tribunale in composizione collegiale **deve essere sottoscritto dal solo Presidente**, anche quando la relazione della causa e l'estensione del provvedimento siano

state affidate ad un altro membro del collegio. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo di un'amministrazione straordinaria). *Cass., ord. 6 agosto 2021, n. 22453*

136 Comunicazioni.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Formalità per la comunicazione (§ 1) ■ 2 Conoscenza, conoscibilità e comunicazione delle ordinanze.

■ 1 – Formalità per la comunicazione.

Le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, **esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando il difensore non abbia**

provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, dovendo escludersi che la cancelleria sia tenuta ad effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche. *Cass., ord. 7 giugno 2021, n. 15783*

■ 2 – Conoscenza, conoscibilità e comunicazione delle ordinanze.

In tema di protezione internazionale è **legittima l'ordinanza pronunciata fuori udienza che, decidendo sulla proroga del trattamento dello straniero, venga comunicata al suo difensore oltre**

il termine di tre giorni previsto dall'art. 176, comma 2, c.p.c., considerato che il suddetto termine non è perentorio, mancando un'espressa previsione di legge in tal senso. *Cass., ord. 21 maggio 2021, n. 14061*

137 **Notificazioni.****GIURISPRUDENZA ■ 1** Generalità (§ 1).**■ 1 – Generalità.**

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, **allorché la notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona** a norma dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229 del 1959, **laddove la locuzione “di persona” contenuta nell'art. 15, comma 3, l. fall. si riferisce all'ufficiale giudiziario** — il quale deve procedere personalmente alla notifica senza potersi avvalere del servizio postale —, ma non anche al destinatario, al quale l'atto potrà essere notificato a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito. *Cass., ord. 18 maggio 2021, n. 13507*

In caso di **notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente notificatore** — il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso — si è in presenza di una di quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. *Cass., ord. 16 settembre 2021, n. 25037*

138 **Notificazione in mani proprie.****GIURISPRUDENZA ■ 1** Consegna a mani proprie (§ 2).**■ 1 – Consegna a mani proprie.**

In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, **l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni** — penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. — **rese da**

quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso. *Cass., ord. 4 agosto 2021, n. 22225*

139 **Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.****GIURISPRUDENZA ■ 1** Determinazione della residenza o del domicilio (§ 4).**■ 1 – Determinazione della residenza o del domicilio.**

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è **sufficiente individuare la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico**, con la conseguenza che **l'eventuale indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante**, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l'agente postale abbia

tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la CTR aveva correttamente desunto dall'attività materiale posta in essere dall'agente postale la circostanza che egli, pur in assenza dell'indicazione sulla raccomandata e sul piego del numero dell'interno dell'appartamento in cui abitava il contribuente, lo aveva esattamente individuato e, pertanto, dichiarato esenti da vizi le operazioni notificatorie). *Cass., ord. 17 agosto 2021, n. 22983*

140 **Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.****GIURISPRUDENZA ■ 1** Generalità. Presupposti (§ 2).**■ 1 – Generalità. Presupposti.**

In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'uffi-

ciale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso. *Cass., sez. V, 5 agosto 2021, n. 22333*

143 **Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.****GIURISPRUDENZA ■ 1** Generalità.

■ 1 - Generalità.

In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'**omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario**, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, **non costituisce causa di nullità della notificazione**, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere

attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva addebitato all'ente previdenziale un onere di diligenza ulteriore rispetto alla avvenuta ricerca dell'imprenditore, obbligato al pagamento dei contributi, nel luogo ove questi aveva comunicato di esercitare la propria attività, in assenza di una successiva comunicazione di variazione o cessazione ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978). *Cass., ord. 8 novembre 2021, n. 32444*

145 Notificazione alle persone giuridiche.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente (§ 5).

■ 1 - Notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente.

La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne

ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa. *Cass., ord. 25 maggio 2021, n. 14365*

149 Notificazione a mezzo del servizio postale.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Prova dell'avvenuta consegna al destinatario (§ 4) ■ 2 Notificazione a mezzo operatore postale privato o a mezzo corriere (§ 8).

■ 1 - Prova dell'avvenuta consegna al destinatario.

Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. *Cass., ord. 21 luglio 2021, n. 20778*

■ 2 - Notificazione a mezzo operatore postale privato o a mezzo corriere.

In caso di notifica di un ricorso in appello a mezzo operatore

privato privo di titolo abilitante, nulla perché non sanata dalla costituzione della parte appellata, è superfluo concedere un termine per la rinnovazione, atteso che alla mancanza di certezza legale della data di consegna dell'atto al destinatario, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, consegue la palese inammissibilità dell'impugnazione per tardività, sicché la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. *Cass., ord. 6 luglio 2021, n. 19019*

149-bis Notificazione a mezzo posta elettronica.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Prova della notificazione telematica (§ 6) ■ 2 Raggiungimento dello scopo (§ 7) ■ 3 Notifica del ricorso per cassazione e oneri per il deposito cartaceo (§ 8).

■ 1 - Prova della notificazione telematica.

Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata). *Cass., ord. 15 luglio 2021, n. 20214*

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non

può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; ciò in quanto l'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi — tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati — finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino,

una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam". *Cass.*, 23 giugno 2021, n. 17968

■ 2 – Raggiungimento dello scopo.

In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con conseguente legittimità dell'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria. *Cass.*, ord. 20 settembre 2021, n. 25426

■ 3 – Notifica del ricorso per cassazione e oneri per il deposito cartaceo.

In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario — soluzione che consente la *reductio ad legitimitatem* dell'art. 16 cit. — implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa *Cass.*, ord. 22 ottobre 2021, n. 29584

153 Improrogabilità dei termini perentori.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La rimessione in termini: a) in generale, b) le impugnazioni (§ 3).

■ 1 – La rimessione in termini: a) in generale

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso, atteso che il detto intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling", postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo — poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 —, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale, anziché proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura). *Cass.*, ord. 9 novembre 2021, n. 32827

Lo stato di detenzione non costituisce un impedimento di carattere assoluto che renda impossibile la proposizione dell'impugnazione e, pertanto, non giustifica la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.c., poiché non interrompe ogni contatto con l'esterno, né impedisce all'interessato di esercitare, per il tramite del suo difensore, le facoltà processuali che gli spettano, prevedendo, anzi, l'art. 18, comma 1, l. n. 354 del 1975 il diritto del detenuto di avere colloqui e d'intrattenere corrispondenza, anche al fine di compiere atti giuridici. *Cass.*, ord. 20 agosto 2021, n. 23279

La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c.,

applicabile anche nell'ambito del procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex art. 98 ss. della l. fall., quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la decadenza del curatore fallimentare dall'eccezione di compensazione rispetto ad altro maggior credito vantato dall'opponente, sul rilievo che l'impedimento ad una tempestiva costituzione addotto dal curatore medesimo, consistente in un disguido informatico, non risultava coniugabile né con il caso fortuito né con l'insuperabilità oggettiva dell'asserito ostacolo — ben potendo essere utilizzati altri mezzi per sottoporre al G.D. l'istanza di autorizzazione alla costituzione — e che l'inazione di costui si era protratta per ben cinque mesi dall'asserito impedimento). *Cass.*, ord. 5 agosto 2021, n. 22342

b) le impugnazioni.

In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente notificatore — il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso — si è in presenza di una di quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. *Cass.*, ord. 16 settembre 2021, n. 25037

155 Computo dei termini.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Giorni festivi e sabato (§ 2) ■ 2 Sospensione feriale (§ 3).

■ 1 – Giorni festivi e sabato.

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al termine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale. *Cass.*, ord. 30 luglio 2021, n. 21925

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai

procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti. *Cass.*, ord. 16 novembre 2021, n. 34672

■ 2 – Sospensione feriale.

La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015. *Cass., ord. 23 giugno 2021, n. 17949*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel ridurre da un anno

a sei mesi il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., non ha previsto che la sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applichi anche ai termini per impugnare che non ricadano nel periodo feriale, tenuto conto che si tratta di situazioni non omogenee e che il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali. *Cass., ord. 23 giugno 2021, n. 17949*

In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo. *Cass., ord. 23 giugno 2021, n. 17949*

157 Rilevabilità e sanatoria della nullità.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Acquiescenza tacita (§ 3).

■ 1 – Acquiescenza tacita.

La violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. — secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente — non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili

d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso della parte che — nell'inerzia dell'avversario — lamentava l'indebito rilievo d'ufficio, da parte del giudice d'appello, della tardiva produzione di documenti decisivi per il giudizio, erroneamente ritenuti "inutilizzabili"). *Cass., 27 luglio 2021, n. 21529*

158 Nullità derivante dalla costituzione del giudice.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Rilevanza del verbale di udienza (§ 6) ■ 2 Ufficio del processo.

■ 1 – Rilevanza del verbale di udienza.

Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. la mancata indicazione, nell'instestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'instestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza. *Cass., ord. 25 maggio 2021, n. 14361*

■ 2 – Ufficio del processo.

L'ufficio del processo in materia di protezione internazionale (UPI) rappresenta un modulo organizzativo avente finalità di snellimento e più rapida trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale di cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha auspicato, ma non imposto, l'istituzione con propria circolare cosicché la sua eventuale mancata realizzazione non può incidere sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, ex art. 158 c.p.c. né determinare la nullità dell'attività giurisdizionale, di natura istruttoria, delegata, nelle controversie in questione, ai giudici onorari di pace (G.O.P.), che incontestabilmente appartengono all'ufficio giudiziario presso cui prestano la loro opera. *Cass., ord. 5 agosto 2021, n. 22415*

160 Nullità della notificazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale. Nullità e inesistenza (§ 1).

■ 1 – In generale. Nullità e inesistenza.

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l'eventuale indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l'agente postale abbia tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento. (Nella spe-

cie, la S.C. ha rilevato che la CTR aveva correttamente desunto dall'attività materiale posta in essere dall'agente postale la circostanza che egli, pur in assenza dell'indicazione sulla raccomandata e sul piego del numero dell'interno dell'appartamento in cui abitava il contribuente, lo aveva esattamente individuato e, pertanto, dichiarato esenti da vizi le operazioni notificatorie). *Cass., ord. 17 agosto 2021, n. 22983*

LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

164 Nullità della citazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Assegnazione di un termine minore per comparire (§ 2) ■ 2 Indeterminatezza dell'oggetto della domanda (§ 7) ■ 3 Sanatoria della nullità della citazione per costituzione del convenuto (§ 10).

■ 1 - Assegnazione di un termine minore per comparire.

Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte. *Cass., ord. 5 novembre 2021, n. 32207*

■ 2 - Indeterminatezza dell'oggetto della domanda.

L'ordine di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione,

è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. *Cass., ord. 11 agosto 2021, n. 22735*

■ 3 - Sanatoria della nullità della citazione per costituzione del convenuto.

La costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto, come accaduto nella specie e, non dall'attore, rimasto contumace. *Cass., ord. 26 luglio 2021, n. 21374*

169 Ritiro dei fascicoli di parte.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In appello (§ 3).

■ 1 - In appello.

Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove. (Nella fattispe-

cie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, assunta in mancanza del fascicolo di parte di primo grado — mai depositato neppure in via telematica nel corso del processo d'appello, né con la comparsa conclusionale — contenente le fonotrascrizioni del dibattimento di un procedimento penale e la documentazione medica prodotta dalla parte). *Cass., ord. 25 giugno 2021, n. 18287*

170 Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

[i] Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [237², 286², 288³, 292^{1, 4}, 330³, 125³, 129² att.] (1).

[ii] È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

[iii] Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [165¹, 166].

[iv] Le comparse [190] e le memorie [183, 190] consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore (2).

(1) In tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica, vigeva l'art. 51¹⁻³ d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., in l. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 4³ lett. a) d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif. in l. 22 febbraio 2010, n. 24. Successivamente, il comma 11 dell'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha abrogato i commi 1-4 del citato art. 51 e sostituito la relativa disciplina (commi 4-10 del suddetto art. 16, di cui il comma 9 successivamente modificato dall'art. 1^{19 n. 1} l. 24 dicembre 2012, n. 228) applicabile genericamente ai « procedimenti civili ». V. inoltre gli artt. 16-bis e 16-ter d.l. n. 179, cit., inseriti dall'art. 1^{19 n. 2} l. n. 228, cit., relativi, rispettivamente, all'obbligatorietà

del deposito telematico degli atti processuali, a decorrere dal 30 giugno 2014, e all'individuazione dei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, a decorrere dal 15 dicembre 2013.

Con riferimento alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia, v. dapprima l'art. 83¹ d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179, cit., sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo; successivamente v. l'art. 221³ d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (con il termine di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2021, previsto da ultimo dall'art. 7¹ d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv., con modif., in l. 16 settembre 2021, n. 126), ai sensi del quale: « 3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica ».

(2) Seguivano tre periodi soppressi dall'art. 25¹ lett. c) l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), con la decorrenza indicata sub art. 125. Il testo dei periodi, che erano stati sostituiti all'originario ultimo periodo dall'art. 2¹ lett. b) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con la disciplina transitoria indicata sub art. 92, era il seguente: « Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmissi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni ». Il testo originario del periodo era il seguente: « Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme ».

GIURISPRUDENZA ■ 1 Procuratore costituito per più parti (§ 11).

■ 1 – Procuratore costituito per più parti.

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia *ex tunc*, con la costituzione in giudizio di tutte

le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. *Cass., ord. 22 luglio 2021, n. 20982*

175 (1) Direzione del procedimento.

[I] Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale [88] svolgimento del procedimento.

[II] Egli fissa le udienze successive [81 att.] e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali [152 ss.].

[III] Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

(1) In relazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tema di trattazione delle udienze da remoto, v. art. 221⁷ d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (con il termine di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2021, previsto da ultimo dall'art. 7¹ d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv., con modif., in l. 16 settembre 2021, n. 126).

177 Effetti e revoca delle ordinanze.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Revoca implicita (§ 2).

■ 1 – Revoca implicita.

La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177,

comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. *Cass., ord. 17 settembre 2021, n. 25183*

180 (1) (2) Forma di trattazione.

[I] La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2³lett. c-bis) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2³-quinquies d.l. n. 35, cit. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 4 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., in l. 20 dicembre 1995, n. 534, era il seguente: « Art. 180. (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). — All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. — La

trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. — Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza ».

(2) *In relazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la sostituzione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, v. art. 221⁴ d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77 (con il termine di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2021, previsto da ultimo dall'art. 7¹ d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv., con modif., in l. 16 settembre 2021, n. 126).*

182 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Procura alle liti (§ 4).

■ 1 – Procura alle liti.

La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, **si applica anche al giudizio d'appello** e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c. *Cass., 19 maggio 2021, n. 13597*

Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricor-

rente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento di opposizione a decreto di espulsione, **il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione della procura** (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco formato in applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di assistenza della parte nel procedimento. *Cass., ord. 4 giugno 2021, n. 15644*

183 Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Prima udienza di trattazione; proposizione delle domande e delle eccezioni; comparizione delle parti (§ 1) ■ 2 Nuove eccezioni (§ 7).

■ 1 – Prima udienza di trattazione; proposizione delle domande e delle eccezioni; comparizione delle parti.

La violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. — secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente — non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso della parte

che — nell'inerzia dell'avversario — lamentava l'indebito rilievo d'ufficio, da parte del giudice d'appello, della tardiva produzione di documenti decisivi per il giudizio, erroneamente ritenuti "inutilizzabili"). *Cass., 27 luglio 2021, n. 21529*

■ 2 – Nuove eccezioni.

Ove sia dedotto (nella specie, in via riconvenzionale) l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione ordinaria, **la difesa con la quale venga invocata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può essere sollevata, nel corso del primo grado di giudizio, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale, non determinandosi, in conseguenza, un mutamento della domanda né della situazione giuridica con essa fatta valere, posto che la "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte** *Cass., ord. 17 novembre 2021, n. 34819*

189 Rimessione al collegio.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Omessa precisazione delle conclusioni (§ 5).

■ 1 – Omessa precisazione delle conclusioni.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel proces-

so, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie la S.C. in una controversia in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del *dominus* si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata) *Cass., 10 novembre 2021, n. 33103.*

193 Giuramento del consulente ⁽¹⁾.

[1] All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità [261³].

(1) *In relazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 221⁸ d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (con il termine di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2021, previsto da ultimo dall'art. 7¹ d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv., con modif., in l. 16 settembre 2021, n. 126), in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi del presente art. 193, « il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico ».*

194 Attività del consulente.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Indagini del consulente: limiti e valutazione (§ 2).

■ 1 – Indagini del consulente: limiti e valutazione.

Nel rito del lavoro, l'acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti è riconducibile ai poteri istruttori ufficiali, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa autorizzazione del giudice, e dall'altro impone a quest'ultimo di assegnare un termine per la formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del c.t.u. nominato in grado d'appello, di fotografie d'epoca dalle quali era emersa l'assenza di amianto nelle lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria,

ritualmente richiesta dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello). *Cass., ord. 6 settembre 2021, n. 24024*

Il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. *Cass., ord. 30 luglio 2021, n. 21926*

210 Ordine di esibizione alla parte o al terzo.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale.

■ 1 – In generale.

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto. *Cass., ord. 3 novembre 2021, n. 31251*

In tema di poteri istruttori del giudice, l'emaneazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. *Cass., ord. 8 ottobre 2021, n. 27412.*

214 Disconoscimento della scrittura privata.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Disconoscimento di copie fotostatiche o fotografiche. Riproduzioni meccaniche (§ 2) ■ 2 Disconoscimento: forma ed effetti (§ 6).

■ 1 – Disconoscimento di copie fotostatiche o fotografiche. Riproduzioni meccaniche.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. *Cass., ord. 13 maggio 2021, n. 12794*

■ 2 – Disconoscimento: forma ed effetti.

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art.

214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inadeguata una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. *Cass., ord. 17 giugno 2021, n. 17313*

215 Riconoscimento tacito della scrittura privata.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Termine per il disconoscimento (§ 5).

■ 1 – Termine per il disconoscimento.

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini

della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. *Cass., ord. 14 maggio 2021, n. 13145*

221 Modo di proposizione e contenuto della querela.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La querela di falso in generale. Giudice competente ■ 2 Atti e documenti nei confronti dei quali può essere proposta la querela di falso ■ 3 Fonti probatorie del falso e indicazione degli elementi della falsità (§ 6).

■ 1 – La querela di falso in generale. Giudice competente.

La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale — nella specie — la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese.

■ 2 – Atti e documenti nei confronti dei quali può essere proposta la querela di falso.

Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta. *Cass., ord. 25 novembre 2021, n. 36727*

La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento. *Cass., ord. 3 novembre 2021, n. 31243*

■ 3 – Fonti probatorie del falso e indicazione degli elementi della falsità.

Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova. *Cass., ord. 4 giugno 2021, n. 15703*

240 Deferimento del giuramento suppletorio.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Il giudizio di appello (§ 6).

■ 1 – Il giudizio di appello.

Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivaluta-

zione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo. *Cass., 21 ottobre 2021, n. 29320*

244 (1) Modo di deduzione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La specificazione dei fatti (§ 5).

■ 1 – La specificazione dei fatti.

L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice. Pertanto, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi

essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi. *Cass., ord. 4 agosto 2021, n. 22254*

269 Chiamata di un terzo in causa.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni di legittimità costituzionale. Oneri per il chiamante ■ 2 Opposizione a decreto ingiuntivo (§ 4).

■ 1 – Questioni di legittimità costituzionale. Oneri per il chiamante.

Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito. *Cass., ord. 12 maggio 2021, n. 12662*

■ 2 – Opposizione a decreto ingiuntivo.

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'op-

posizione — anche tardiva, ex art. 650 c.p.c. — non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto — la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale — trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza. *Cass., ord. 21 settembre 2021, n. 25499*

276 (1) Deliberazione.

[i]. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione [158; 114 att.].

[ii]. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa [277, 279²].

[iii]. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

[iv]. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

[v]. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice [118-119 att.].

(1) *In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. l'art. 23⁹ d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale « le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge ».*

Ai sensi, da ultimo, dell'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione in legge, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Ordine delle questioni esaminate nella deliberazione (§ 4).

■ 1 – Ordine delle questioni esaminate nella deliberazione.

In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se

la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione all'esecuzione fondata, oltre che sull'impignorabilità del bene oggetto dell'esecuzione forzata, sull'eccezione di prescrizione di crediti di natura tributaria). *Cass., S.U., 23 luglio 2021, n. 21165*

278 Condanna generica - Provvisoria.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Rapporti tra la sentenza sull'an e il giudizio sul quantum (§ 7).

■ 1 – Rapporti tra la sentenza sull'an e il giudizio sul quantum.

La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della

particolare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente. *Cass., ord. 23 giugno 2021, n. 17950*

279 Forma dei provvedimenti del collegio.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Sentenze non definitive (§ 3).

■ 1 – Sentenze non definitive.

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, **non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva**, neppure al fine di applicare nuove

norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva *Cass., 21 ottobre 2021, n. 29321*

287 Casi di correzione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Spese processuali e contributo unificato (§ 4).

■ 1 – Spese processuali e contributo unificato.

In sede di procedura di correzione di errore materiale, **la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile**, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa

ex art. 445-bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul "decisum" in tema di spese, le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate). *Cass., ord. 20 maggio 2021, n. 13854*

291 Contumacia del convenuto.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Presupposti per la rinnovazione della notificazione (§ 2) ■ 2 Mancata rinnovazione della notificazione (§ 11).

■ 1 – Presupposti per la rinnovazione della notificazione.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole « se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante ». La norma, limitando la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso — nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio — alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende. Se, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione al termine di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod. proc. amm. (ma anche nel caso delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale) assolve all'essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l'interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo, tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all'atto di esercizio dell'azione stessa la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante. L'effetto di impedimento della decadenza, pur ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio, non può

essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest'ultima un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione strumentale e servente di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio. Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine — e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso — comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio. *Corte cost., sent. n. 148 del 2021*

■ 2 – Mancata rinnovazione della notificazione.

Quando il giudice abbia pronunciato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, **non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione**, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., **salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso**, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. *Cass., 15 ottobre 2021, n. 28298*

295 Sospensione necessaria.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale (§ 2) ■ 2 Fattispecie (§ 3.1) ■ 3 Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale (§ 4).

■ 1 – In generale.

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, **quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospen-**

sione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione *ex art. 297 c.p.c.*), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c..

(Principio enunciato nell'interesse della legge *ex art.* 363, terzo comma, c.p.c.). *Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21763*

■ 2 – Fattispecie

La **sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati**, ai sensi dell'art. 601 c.p.c. (cd. divisione "endoesecutiva"), costituisce una ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'art. 295 c.p.c.; pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre o sei mesi (secondo la disciplina applicabile "*ratione temporis*") dalla pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali contestazioni. *Cass., 12 maggio 2021, n. 12685*

■ 3 – Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale

La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, **può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegli alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo**

civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudice di merito, sul presupposto che l'azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un intervento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata instaurata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici e la struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella penale e non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di soggetti diversi, tenuto conto che la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria risultava chiamata in causa da uno dei medici convenuti e che l'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione, prevista dall'art. 12 della l. n. 24 del 2017, non era applicabile alla fattispecie in quanto norma introdotta in epoca successiva rispetto alla morte del paziente). *Cass., ord. 1 giugno 2021, n. 15248*

299 Morte o perdita della capacità prima della costituzione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale ■ 2 Evento verificatosi dopo la notificazione e prima della costituzione (§ 3) ■ 3 Pluralità di parti e rilevanza dell'evento (§ 12).

■ 1 – In generale.

In tema di riscossione dei tributi, **la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia**, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "*munus publicum*" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno **non comporta la necessità d'interruzione del processo** in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. *Cass., S.U., 8 giugno 2021, n. 15911*

Nell'ipotesi di **morte del professionista incaricato della vendita dei beni che formano oggetto del giudizio di divisione** in cui è parte il debitore esecutato ed in attesa della cui definizione è stata disposta la sospensione di un procedimento esecutivo immobiliare, **non si determina alcuna interruzione suscettibile di essere superata con riassunzione**, atteso che detto evento provoca soltanto una stasi tra le due fasi che compongono il giudizio divisorio, la cui definizione, con il conseguimento del risultato utile della divisione e l'attribuzione al debitore esecutato del ricavato della medesima, è presupposto della riassunzione della procedura esecutiva sospesa. *Cass., ord. 31 maggio 2021, n. 15080*

■ 2 – Evento verificatosi dopo la notificazione e prima della costituzione.

La **fusione per incorporazione estingue la società incorporata**, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione inter venga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "*ex lege*" dall'art. 2504-bis c.c. *Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970*

Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di appello **e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito**, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti. *Cass., ord. 11 giugno 2021, n. 16605*

■ 3 – Pluralità di parti e rilevanza dell'evento

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, **soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio**, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo). *Cass., ord. 2 luglio 2021, n. 18804*

300 Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Mancata dichiarazione (§ 7).

■ 1 – Mancata dichiarazione.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a

mezzo di procuratore, **l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola**

dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della

parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della *de cuius*). *Cass., ord. 7 maggio 2021, n. 12183*

306 Rinuncia agli atti del giudizio.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Cessazione della materia del contendere. Rinvio (§ 9).

■ 1 – Cessazione della materia del contendere. Rinvio.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un interesse processualmente rilevante, ostativo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, in capo ai terzi, inquilini di unità immobiliari di un edificio, interventori autonomi in una controversia riguardante il contratto preliminare di compravendita del fabbricato in cui l'attore aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e il convenuto aveva chiesto l'accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali della controparte). *Cass., 15 giugno 2021, n. 16891*

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. *Cass., 29 luglio 2021, n. 21757*

308 (1) (2) Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza.

[j] L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata [136] a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.

[n] Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile [279⁴], se l'accoglie [354²; 129³, 130 att.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 32 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tema di assunzione delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio tramite collegamenti da remoto, v. l'art. 23⁹ d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176, sub art. 276.

Ai sensi, da ultimo, dell'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione in legge, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

310 Effetti dell'estinzione del processo.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Spese (§ 6).

■ 1 – Spese.

Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della

soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza. *Cass., ord. 14 luglio 2021, n. 20073*

326 Decorrenza dei termini.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casi di specie (§ 4).**■ 1 – Casi di specie.**

Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai

sensi dell'art. 326 c.p.c. nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, purché quest'ultimo, per il suo contenuto, possa dirsi equivalente alla notifica della sentenza da impugnare. *Cass., 21 settembre 2021, n. 25476*

327 Decadenza dell'impugnazione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Processo telematico (§ 5).**■ 1 – Processo telematico.**

In caso di **provvedimento redatto in formato cartaceo**, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come atte-

stata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale. *Cass., 21 ottobre 2021, n. 29319*

331 Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 In generale.**■ 1 – In generale.**

Nei giudizi d'impugnazione che seguono il **rito camerale**, ove sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la parte a ciò onerata, per evitare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine previsto dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in modo da consentire a quest'ultimo il con-

trollo della ritualità e della tempestività della notifica, non assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di un ulteriore termine, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non consentita dall'art. 153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini. *Cass., 23 agosto 2021, n. 23313*

337 Sospensione dell'esecuzione e dei processi.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Il secondo comma (§ 2).**■ 1 – Il secondo comma.**

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione

del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. *Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21763*

340 Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 In generale.**■ 1 – In generale.**

La **riserva d'impugnazione** contro le sentenze non definitive è **necessaria soltanto per le impugnazioni principali, e non per quelle incidentali**, che possono essere tardivamente proposte dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale e da quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., anche quando per esse sia decorso il termine od abbiano

prestato acquiescenza alla sentenza; in tale ipotesi, tuttavia, il diritto all'impugnazione incidentale sorge concretamente solo con l'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, sicché, se questa ultima deve essere dichiarata inammissibile, anche l'impugnazione incidentale perde efficacia. *Cass., 23 luglio 2021, n. 21173; Cass. n. 672 del 1966; Contra: Cass. n. 19514 del 2020*

345 Domande ed eccezioni nuove.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Prove nuove; documenti nuovi (§ 7) ■ 2 Domanda nuova ■ 3 Eccezioni (§ 5).**■ 1 – Prove nuove; documenti nuovi.**

La **nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.**, introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che

prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione,

in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "*tempus regit actum*", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012. *Cass.*, 28 luglio 2021, n. 21606

■ 2 - Domanda nuova.

In tema di **rapporto di agenzia**, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto *inter partes*; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso *ante tempus* illegittimo. Il *petitum* delle due ipotesi, pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualficata dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi. *Cass.*, 28 ottobre 2021, n. 30457

■ 3 - Eccezioni.

La norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata dalla legge n. 353 del 1990) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di *jus novorum* in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe. *Cass.*, 14 ottobre 2021, n. 28062

L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati *ex actis*. *Cass.*, 27 settembre 2021, n. 26118

347 Forme e termini della costituzione in appello.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Forme e termini.

■ 1 - Forme e termini.

La **proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato**, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al

temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale. *Cass.*, 30 luglio 2021, n. 21925

354 Rimessione al primo giudice per altri motivi.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Il contraddittorio (§ 3).

■ 1 - Il contraddittorio.

In presenza di **più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no**, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litiscon-

sorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve **separare le cause**, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande. *Cass.*, 28 luglio 2021, n. 21610

360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

GIURISPRUDENZA ■ 1 *Erroris in procedendo* (§ 4) ■ 2 Questioni proponibili anche per la prima volta e rilevanza di ufficio. *Ius superveniens*. Questioni sottratte al sindacato della Cassazione (§ 5) ■ 3 In tema di prove (§ 14) ■ 4 Casi di specie (§ 15e) ■ 5 Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (§ 8).

■ 1 - *Erroris in procedendo*.

La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa **violazione dei minimi tariffari**, ha l'**onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore**, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima. *Cass.*, ord. n. 18584 del 30 giugno 2021

Quando la parte che ha interesse all'esame di un **fatto** — ancorché **secondario**, ma in astratto **rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo** della domanda — ne ha rilevato l'esistenza ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'**omesso esame** della questione (nella specie già riproposta con l'appello) è da esprimersi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., trattandosi di *error in procedendo* determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi. *Cass.*, ord. 20 settembre 2021, n. 25359

■ 2 - Questioni proponibili anche per la prima volta e rilevanza di ufficio. *Ius superveniens*. Questioni sottratte al sindacato della Cassazione.

La **deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione** (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni ed. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia **fondata su nuove allegazioni di fatto**; laddove, invece, sia **basata su fatti storici già allegati** entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile. *Cass.*, ord. n. 21404 del 26 luglio 2021

In tema di **responsabilità contrattuale**, l'accertamento del nesso di **causalità giuridica, che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili** e che va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c., **costituisce**, al pari di quello relativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, nonché

dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, un **apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori.** *Cass., ord. n. 18509 del 30 giugno 2021*

L'**accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo** costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, **sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio**, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, *ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*, riformato dal d.l. n. 83 del 2012 ovvero, altrimenti, nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". *Cass., ord. n. 17684 del 21 giugno 2021*

■ 3 – In tema di prove.

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane **estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato**, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. *Cass., ord. n. 20553 del 19 luglio 2021*

Il **principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c.**, opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, summibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un **errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.** *Cass., ord. n. 12 ottobre 2021, n. 27847*

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, **la parte che lamenta l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato**, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, **ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate**, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione. *Cass., ord. n. 19989 del 13 luglio 2021*

L'**adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi**, senza farsi carico di un'analisi comparativa, **integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere**, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a

palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice. *Cass., ord. n. 14599 del 26 maggio 2021*

L'**ordine di esibizione**, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui **mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.** *Cass., ord. 3 novembre 2021, n. 31251*

In tema di presunzioni, **qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti**, il relativo ragionamento è **censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c.** (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. *Cass., 30 giugno 2021, n. 18611*

■ 4 – Casi di specie.

Nel **procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale** il giudice è tenuto a valutare l'opportunità di dar corso all'**audizione**, pur in assenza di una iniziativa della parte e il **mancato espletamento dell'incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione**, fermo restando che l'assenza di un'istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell'incombente. *Cass., ord. n. 18311 del 25 giugno 2021*

Il **provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere impugnato: per "error in procedendo"** ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile; **per "violazione o falsa applicazione di legge"**, nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni; **per l'anomalia motivazionale**, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti. *Cass., ord. n. 18311 del 25 giugno 2021*

■ 5 – Violazione o falsa applicazione di norma di diritto.

Deve essere sospeso l'avvocato che erra nell'uso dell'espressione assoluzione in luogo di proscioglimento in quanto viola il dovere di verità. *Cass., 30 dicembre 2021, n. 41990*

L'**interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti criteri convenzionali di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile in**

sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per l'omesso esame di un fatto storico,

ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. *Cass., 19 agosto 2021, n. 23128*

361 Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Casi di specie.

■ 1 – Casi di specie.

Nell'ipotesi di pluralità delle domande tra le stesse parti processuali, le decisioni sulla giurisdizione, se negative e pertanto declinatorie della stessa in relazione ad alcune domande, sono definitive e ostano alla prosecuzione del processo, perché sono pronunce che definiscono parzialmente il giudizio; pertanto, rispetto alle domande per le quali la Corte di merito abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, pronunciando una decisione in rito

completamente definitiva della causa dinanzi a sé, la decisione deve essere impugnata immediatamente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., o essere fatta oggetto di riserva facoltativa di ricorso, ex art. 361 c.p.c., pena l'inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione a dette domande, se tardivamente proposto soltanto all'esito dell'intero giudizio. *Cass., ord. 30 settembre 2021, n. 26591*

362 Altri casi di ricorso.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Casi di specie (§ 4).

■ 1 – Casi di specie.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi

non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una "lacuna legis" nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando" e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. *Cass., S.U., 7 luglio 2021, n. 19244*

365 Sottoscrizione del ricorso.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La procura speciale.

■ 1 – La procura speciale.

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel

fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso. *Cass., ord. 15 settembre 2021, n. 24893*

366 Contenuto del ricorso.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In genere. Indicazione delle parti ■ 2 I motivi.

■ 1 – In genere. Indicazione delle parti.

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. *Cass., ord. 11 agosto 2021, n. 22694*

■ 2 – I motivi.

Il ricorrente che assume che vi sia stata una violazione di legge, contestando l'avvenuta applicazione del diritto italiano per essere,

invece, applicabile il diritto di uno Stato estero, ha l'onere di specificare quale sia almeno la diversa regola o principio del diritto straniero a suo avviso in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; solo dopo che la parte abbia rispettato il suddetto onere, relativamente alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 della l. n. 218 del 1995, sorge l'obbligo del giudice — anche della Corte di cassazione — di ricercare, anche d'ufficio e con ogni mezzo, le norme giuridiche dell'ordinamento straniero che interessano. *Cass., ord. 9 settembre 2021, n. 24408*

369 Deposito del ricorso ⁽¹⁾.

[i] Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità [375¹, 387], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti [330] contro le quali è proposto [134, 135, 137 att.].

[ii] Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:

- 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio ⁽²⁾;
- 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se

questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato [83²⁻³];

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda [372] (3).

[m] Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio [168²]; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso [123-bis att.].

(1) *In relazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. l'art. 221⁵ d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (con il termine di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2021, previsto da ultimo dall'art. 7^o d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv., con modif., in l. 16 settembre 2021, n. 126), per il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

(2) Numero così sostituito dall'art. 4 l. 18 ottobre 1977, n. 793.

(3) Numero così sostituito dall'art. 7 d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo del numero era il seguente: « 4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda ».

GIURISPRUDENZA ■ 1 La copia della sentenza (§ 3) ■ 2 Gli atti e i documenti (§ 5).

■ 1 - La copia della sentenza.

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento

impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio. *Cass., ord. n. 15832 del 7 giugno 2021*

■ 2 - Gli atti e i documenti.

La omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di cui all'art. 369, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione. *Cass., ord. n. 16605 dell'11 giugno 2021*

La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione dall'art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, viepiù allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva. *Cass., 30 luglio 2021, n. 21905*

371 Ricorso incidentale.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale.

■ 1 - In generale.

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé

stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale. *Cass., 12 ottobre 2021, n. 27680*

372 Produzione di altri documenti.

GIURISPRUDENZA ■ 1 La nullità della sentenza (§ 2).

■ 1 - La nullità della sentenza.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti ex art. 372

c.p.c. i documenti (ancorché nuovi) volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata derivante da vizi propri dell'atto. (Nella

specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione di certificazione di cancelleria relativa alle modalità di deposito dell'atto

d'appello, dalla quale emergeva la tempestività di questo). *Cass., ord. 15 settembre 2021, n. 24942*

374 (1) (2) **Pronuncia a sezioni unite.**

[i] La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362 [142 att.]. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

[ii] Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza [376].

[iii] Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

[iv] In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 8 d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. art. 27² d.l.s. n. 40, cit. Il testo dell'articolo era il seguente: « La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. — Inoltre il primo presidente può disporre che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. — In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice ».*

(2) *In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per modalità di celebrazione delle udienze per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma del presente articolo, v. quanto disposto dall'art. 23^{8-bis} d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176.*

Ai sensi, da ultimo, dell'art. 16^{1 e 2} d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione in legge, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022, e non si applica ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.

V. anche quanto previsto dal comma 9 dell'art. 23 d.l. n. 137, cit., in tema di assunzione delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio tramite collegamenti da remoto.

375 (1) **Pronuncia in camera di consiglio.**

[i] La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360 (2);

2) (3)

3) (3)

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione (4);

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (5) (6).

[ii] La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio (7) (8).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 24 marzo 2001, n. 89.*

(2) *Numero così sostituito dall'art. 47^{1 lett. e) n. 1} l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 360-bis. Il testo del numero era il seguente: « 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto ».*

(3) *I numeri 2) e 3) sono stati abrogati dall'art. 1-bis^{1 lett. a) n. 1} d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis d.l. n. 168, cit., la presente disposizione si applica « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio ». Il testo dei numeri, come sostituiti dall'art. 9^{1 lett. a)} d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, era il seguente: « 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; ».*

(4) *Numero così sostituito dall'art. 9^{1 lett. a)} d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo del numero era il seguente: « 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso ».*

(5) *Numero, da ultimo, così sostituito dall'art. 47^{1 lett. e) n. 2)} l. n. 69, cit., con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 360-bis. Il testo del numero, come sostituito dall'art. 9^{1 lett. a)} d.l.s. n. 40, cit., a far data dal 2 marzo 2006, era il seguente: « 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis ». V. art. 27² d.l.s. n. 40, cit., sub art. 360. Precedentemente il testo del numero era il seguente: « 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione ».*

(6) Seguivano tre commi abrogati dall'art. 9¹ lett. b) d.lg. n. 40, cit., a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. art. 27² d.l.s. n. 40, cit. Il testo dei commi era il seguente: « La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. — La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. — Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma ».

(7) Comma aggiunto dall'art. 1-bis¹ lett. a) n. 2) d.l. n. 168, cit., con le disposizioni di applicazione di cui sub nota 3.

(8) In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le modalità di celebrazione delle udienze per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma del presente comma, v. quanto disposto dall'art. 23^{8-bis} d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ai sensi, da ultimo, dell'art. 16^{1 e 2} d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione in legge, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022, e non si applica ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.

379 (1) **Discussione.**

[I] All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

[II] Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese (2).

[III] Non sono ammesse repliche (3).

(1) In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le modalità di celebrazione delle udienze per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma del presente articolo, v. quanto disposto dall'art. 23^{8-bis} d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ai sensi, da ultimo, dell'art. 16^{1 e 2} d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione in legge, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022, e non si applica ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.

(2) L'attuale secondo comma è stato così sostituito agli originari secondo e terzo comma dall'art. 1-bis¹ lett. d) n. 1) d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis d.l. n. 168, cit., la presente disposizione si applica « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio ». Il testo dei commi secondo e terzo era il seguente: « Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. — Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate ».

(3) Comma così sostituito dall'art. 1-bis¹ lett. d) n. 2) d.l. n. 168, cit., con le disposizioni di applicazione di cui sub nota 1. Il testo del comma era il seguente: « Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero ».

380 **Deliberazione della sentenza.**

[I] La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio (1).

[II] Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276 [135, 141 att.].

(1) Comma così sostituito dall'art. 4 l. 8 agosto 1977, n. 532.

380-bis.1 **Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.**

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale.

■ 1 – In generale.

Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla **parte** contro cui è diretto il ricorso, **che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso** in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., **nel periodo che va dalla scadenza del**

termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380-bis.1 c.p.c. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi si era costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione). *Cass., ord. n. 17030 del 16 giugno 2021*

382 **Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza.**

GIURISPRUDENZA ■ 1 Cassazione senza rinvio; casistica. Vedi anche *sub* artt. 41 e 42 (§ 3).

■ 1 – Cassazione senza rinvio; casistica. Vedi anche *sub artt. 41 e 42*.

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art. 42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo del-

l'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto. *Cass., 21 luglio 2021, n. 20839*

385 Provvedimenti sulle spese.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Rigetto del ricorso.

■ 1 – Rigetto del ricorso.

Nel computo delle spese a carico del ricorrente soccombente vanno ricomprese quelle del controricorso tempestivamente notificato nel termine di venti giorni, decorrente dalla scadenza del

termine per il deposito del ricorso, fissato in relazione all'ultima notificazione di esso tempestivamente eseguita. *Cass., ord. n. 20847 del 21 luglio 2021*

389 Domande conseguenti alla cassazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Competenza (§ 3).

■ 1 – Competenza.

La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per oggetto le restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al

quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa; nondimeno, ove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, la relativa eccezione d'incompetenza funzionale deve essere formulata non oltre la prima udienza di trattazione. *Cass., ord. n. 22359 del 5 agosto 2021*

391-bis Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (§ 2).

■ 1 – Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 *bis*, comma 1, c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione. *Cass., ord. n. 19622 del 9 luglio 2021*

Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 *Cost.*, essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisorii di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione. *Cass., ord. n. 16449 del 10 giugno 2021*

L'art. 330 c.p.c. — secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio — si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione. *Cass., 20 settembre 2021, n. 25349*

394 Procedimento in sede di rinvio.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Casi di specie.

■ 1 – Casi di specie.

Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di

annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la

decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le

contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. Cass., 14 ottobre 2021, n. 28011

395 Casi di revocazione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Errore di fatto (§ 6).

■ 1 – Errore di fatto.

L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata perce-

zione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa. Cass., 26 maggio 2021, n. 14610

404 Casi di opposizione di terzo.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Casi di specie (§ 3).

■ 1 – Casi di specie.

È inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però

incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. Cass., 30 giugno 2021, n. 18601

L'opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta quando ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in giudicato della sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla causa promossa ex art. 404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal giudice di secondo grado. Cass., 12 ottobre 2021, n. 27715

409 Controversie individuali di lavoro.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Competenza ex n. 1 (§ 2).

■ 1 – Competenza ex n. 1.

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un

accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. Cass., 28 ottobre 2021, n. 30512

415 Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Vizi della fase introduttiva del giudizio.

■ 1 – Vizi della fase introduttiva del giudizio.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 415 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'obbligo di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza contenga l'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., non compor-

tando tale mancata previsione alcuna lesione del diritto di difesa od al giusto processo e ciò, tanto più, in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale (decisioni n. 65 del 1980 e n. 191 del 1999), rientrando nell'ampia discrezionalità del legislatore la regolazione degli istituti processuali, salvo il limite della palese irrazionalità o dell'arbitrio. Cass., 1luglio 2021, n. 18718

420 Udienza di discussione della causa.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Emendatio libelli e domande nuove (§ 2).

■ 1 – Emendatio libelli e domande nuove.

In tema di domanda del lavoratore di risarcimento dei danni derivanti da attività di dequalificazione e "mobbing" da parte del datore di lavoro, deve ritenersi domanda nuova — come tale preclusa in appello — quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che tale domanda si basa su di una causa petendi identificabile in uno specifico accadimento lesivo,

spazialmente e temporalmente determinato, inidonea a ricomprendere nuovi accadimenti verificatisi nelle more del giudizio, ancorché omogenei rispetto ai precedenti. Né può ritenersi applicabile la deroga prevista dall'art. 345, comma 1, c.p.c., per "i danni sofferti dopo la sentenza", poiché tale norma si riferisce alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, ma non ad ulteriori danni ricollegabili a fatti nuovi e diversi. Cass., 4 novembre 2021, n. 31558

474 Titolo esecutivo.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 In generale.

■ 1 - In generale.

Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la

sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. *Cass., sez. III, 28 dicembre 2021, n. 41791*

LIBRO TERZO

DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

475 Spedizione in forma esecutiva ⁽¹⁾.

[i] Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

[ii] La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [153 att.].

[iii] La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione « Repubblica italiana - In nome della legge » e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti » (2).

(1) In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il rilascio della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui al presente articolo in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, v. l'art. 23^{9-bis} d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176.

Ai sensi, da ultimo, dell'art. 16¹² d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione in legge, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

(2) Comma così modificato dall'art. 6 d.l.s.C.p.S. 19 giugno 1946, n. 1.

543 ⁽¹⁾ Forma del pignoramento.

[i] Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [513³⁻⁴], si esegue mediante atto notificato (2) al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

[ii] L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo [474] e del precetto [480];
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice [546; 2914, 2917 c.c.];
- 3) la dichiarazione di residenza [43² c.c.] o l'elezione di domicilio [47¹ c.c.] nel comune in cui ha sede il tribunale (3) competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente (4) (5);

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (6).

[iii] Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

[iv] Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale (3) competente per

l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo [474] e del precetto [480], entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore (7).

[v] Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento (8).

[vi] Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (8).

[vii] Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore precedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma (9).

(1) *Sui crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere v. l'art. 19-bis d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162: « 19-bis. (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere). — 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma. — 2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate. — 3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse ».*

(2) *La parola « personalmente » che figurava dopo le parole « atto notificato » è stata soppressa dall'art. 19¹ lett. e) n. 1 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 19⁶-bis d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica « ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto ».*

(3) *La parola « tribunale » è sostituita dalla parola « giudice » dall'art. 27¹ lett. b) n. 6 d.l.s. 13 luglio 2017, n. 116. Ai sensi dell'art. 32³ d.l.s. n. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis¹ lett. b) d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, tale disposizione **entra in vigore il 31 ottobre 2025**.*

(4) *Le parole da « nonché » alla fine del numero, sono state inserite dall'art. 120 n. 1) lett. a) l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Ai sensi dell'art. 12¹ l. n. 228, cit., le disposizioni di cui al citato art. 120 della medesima legge « si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».*

(5) *Numero così modificato dall'art. 96^{lett. a)} d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

(6) *Numero così sostituito dall'art. 19¹ lett. e) n. 2 d.l. n. 132, cit. Ai sensi dell'art. 19⁶-bis d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica « ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto ». Il testo del numero, come sostituito dall'art. 11 l. 24 febbraio 2006, n. 52, e da ultimo modificato dall'art. 120 n. 1) lett. b) n. 228, cit., era il seguente: « 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata ».*

(7) *Comma così sostituito dall'art. 18¹ lett. b) d.l. n. 132, cit. Ai sensi dell'art. 18³ d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica « ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto-legge ». Il testo del comma, come da ultimo modificato dall'art. 96^{lett. c)} d.l.s. n. 51, cit., era il seguente: « L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314 ».*

(8) *Comma aggiunto dall'art. 13² l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

(9) *Comma inserito dall'art. 19¹ lett. c) n. 3 d.l. n. 132, cit. Ai sensi dell'art. 19^{6-bis} d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica « ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto ».*

GIURISPRUDENZA ■ 1 Crediti illiquidi o inesigibili (§ 8).

■ 1 – Crediti illiquidi o inesigibili.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere **esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero**, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, **al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza**, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momen-

to possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all'indice normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento. *Cass., 14 settembre 2021, n. 24686*

547 Dichiarazione del terzo.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Dichiarazione falsa (§ 12).

■ 1 – Dichiarazione falsa.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, se il creditore attesta falsamente, ma per errore scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest'ultimo non compare all'udienza appositamente fissata dal giudice dell'esecuzione, il credito pignorato deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c.; al contrario, se la falsa attestazione riguardo alla mancata dichiarazione del terzo dipende da colpa o

dolo del creditore, il credito pignorato non può ritenersi non contestato e l'assenza all'udienza del terzo — che può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, astretto all'obbligo di correttezza di cui all'art. 88 c.p.c., dichiarò al giudice di avere ricevuto la dichiarazione negativa — non produce gli effetti della *ficta confessio* di cui all'art. 548 c.p.c. *Cass., 14 ottobre 2021, n. 28047*

556 Espropriazione di mobili insieme con immobili.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Casi di specie.

■ 1 – Casi di specie.

I titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (cd. AGEA) relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC"), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, ad iscrizione nel Registro AGEA ai fini dell'opponibilità

ai terzi. Detti titoli, peraltro, possono essere comunque espropriati con i menzionati terreni, in applicazione estensiva dell'art. 556 c.p.c., previa redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, da depositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel citato Registro AGEA. *Cass., 27 settembre 2021, n. 26115*

586 Trasferimento del bene espropriato.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Identificazione dell'immobile (§ 4).

■ 1 – Identificazione dell'immobile.

In materia di esecuzione forzata, il **decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità**, da fare valere con il rimedio dell'oppo-

sizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. *Cass., 22 giugno 2021, n. 17811*

587 Inadempimento dell'aggiudicatario.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Effetti dell'inadempimento (§ 2).

■ 1 – Effetti dell'inadempimento.

La **prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario dell'incanto rimasto inadempiente**, per il pagamento della differenza, quando la successiva vendita abbia fruttato un importo minore, decorre, secondo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., solo dal momento in cui la nuova aggiudicazione diviene definitiva, essendo

la disciplina legale finalizzata a presidiare la serietà delle offerte presentate in sede di incanto, facendo gravare sull'aggiudicatario inadempiente il rischio che il bene venga a subire deprezzamenti di valore a seguito del procedere del tempo, sin tanto che non si riesca ad addivenire ad una nuova e positiva aggiudicazione. *Cass., 5 agosto 2021, n. 22343*

591-bis Delega delle operazioni di vendita.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Liquidazione del compenso al notaio (§ 2).

■ 1 – Liquidazione del compenso al notaio.

In tema di esecuzione immobiliare, il notaio delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., nell'ipotesi di conferimento di **nuova delega** al medesimo professionista prece-

dentemente incaricato, ha diritto a un autonomo compenso per il nuovo incarico, di importo eventualmente riducibile dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 227 del 2015. *Cass., 8 novembre 2021, n. 32410*

612 Provvedimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Il provvedimento (§ 2).

■ 1 – Il provvedimento.

L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è **mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale**, decisiva di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione

delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. *Cass., 20 ottobre 2021, n. 29025*

615 Forma dell'opposizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Opposizioni all'esecuzione fiscale in tema di imposte ed entrate patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici (§ 10) ■ 2 Casi di specie (§ 9).

■ 1 – Opposizioni all'esecuzione fiscale in tema di imposte ed entrate patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici.

In tema di controversie su **atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria**, il **discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria** va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento). *Cass., S.U., 28 luglio 2021, n. 21642*

■ 2 – Casi di specie.

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari dell'opposizione. *Cass., S.U., 21 settembre 2021, n. 25478*

Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva. *Cass., 12 ottobre 2021, n. 27688*

616 Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale (§ 2).

■ 1 – In generale.

Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'impro-

cedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. *Cass., 22 luglio 2021, n. 21512*

627 Riassunzione.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Decorrenza del termine.**■ 1 - Decorrenza del termine.**

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al

riguardo la comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato consegua ad una decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla Corte di cassazione. *Cass., 20 ottobre 2021, n. 29188*

LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

633 Condizioni di ammissibilità.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Arbitrato e procedimento monitorio.

■ 1 – Arbitrato e procedimento monitorio.

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la

competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale. *Cass., ord. 24 settembre 2021, n. 25939*

634 Prova scritta.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Scritture contabili e fatture.

■ 1 – Scritture contabili e fatture.

L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo

idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa. *Cass., ord. 11 novembre 2021, n. 33575*

636 Parcella delle spese e prestazioni.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale.

■ 1 – In generale.

In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi — anche nel vigore della nuova disciplina

— del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi. *Cass., S.U., 8 luglio 2021, n. 19427*

637 Giudice competente.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Crediti per onorari e rimborsi spese.

■ 1 – Crediti per onorari e rimborsi spese.

Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. *u*), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al giudice di merito l'accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia un lavoratore subor-

dinato, non perde tale qualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. cit., ha natura oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale onde stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale. *Cass., ord. 11 novembre 2021, n. 33439*

638 Forma della domanda e deposito.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Procura ed elezione di domicilio.

■ 1 – Procura ed elezione di domicilio.

L'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per ingiunzione

spiega effetto nella procedura monitoria — che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale giudizio di

opposizione — fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 645, comma 1, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione; pertanto, **qualora il creditore opposto non si costituisca**, rimanendo contumace, **la sentenza emessa nell'opposizione è a lui ritualmente notificata**, anche per la decorrenza

del termine per l'impugnazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 292 c.p.c. e, cioè, **personalmente, non assumendo più rilievo** a detti fini **l'originaria elezione di domicilio relativa alla fase monitoria**. *Cass., ord. 19 ottobre 2021, n. 28939*

645 Opposizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Natura del giudizio conseguente alla opposizione ■ 2 Giudice competente (§ 3).

■ 1 – Natura del giudizio conseguente alla opposizione.

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione — anche tardiva, ex art. 650 c.p.c. — non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, **ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto** — la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale — **trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c. dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza**. *Cass., ord. 21 settembre 2021, n. 25499*

■ 2 – Giudice competente.

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, **è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza**, di cui all'art. 42 c.p.c., e il **rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello** e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente **omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382 c.p.c.**, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto. *Cass., 21 luglio 2021, n. 20839*

650 Opposizione tardiva.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Tempestiva conoscenza dell'atto di ingiunzione (§ 3).

■ 1 – Tempestiva conoscenza dell'atto di ingiunzione.

Nell'ipotesi di **notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC**, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia **finita nella cartella della posta indesiderata ("spam")** della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, **non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto** che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi — tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati — finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam". *Cass., 23 giugno 2021, n. 17968*

653 Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Rigetto dell'opposizione.

■ 1 – Rigetto dell'opposizione.

Qualora sia integralmente respinta **l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì — quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati — il decreto stesso**, la cui esecutorietà è collegata, appunto,

alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, **costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute**. *Cass., ord. 26 agosto 2021, n. 23500*

667 Mutamento del rito.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Procedimento.

■ 1 – Procedimento.

Nel procedimento per convalida di sfratto, **l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina** la conclusione del

procedimento a carattere sommario e **l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario**, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni,

ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una “*causa petendi*” diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre

nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale. *Cass., ord. n. 17955 del 23 giugno 2021*

678 Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Sequestro conservativo presso terzi (§ 2).

■ 1 – Sequestro conservativo presso terzi.

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, **assegni i crediti dichiarati dal terzo**, nei limiti della relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso sospendere il procedimento di attuazione, a seguito di un'opposizione all'esecuzione formalmente proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'ordinanza sarà impugnabile con il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., restando comunque esclusa la possibilità di proporre

l'appello. In entrambi i casi, solo a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase sommaria, è tenuto (sempre che l'opponente non vi rinunci) a fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la parte interessata, chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative all'eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. *Cass., 6 ottobre 2021, n. 27073*

702-ter Procedimento.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In genere.

■ 1 – In genere.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. è **inammissibile**, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, **atteso che la relativa decisione è appellabile ex art. 702-quater c.p.c.** *Cass., S.U., ord. 26 ottobre 2021, n. 30111*

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina

processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; ne deriva che **nel procedimento sommario di cognizione**, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., **non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione.** *Cass., 9 settembre 2021, n. 24415*

705 Divieto di proporre giudizio petitorio.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Limiti oggettivi (§ 3).

■ 1 – Limiti oggettivi.

Le condizioni che, ai sensi dell'art. 705 c. p.c., consentono al convenuto in giudizio possessorio di instaurare giudizio petitorio, (costituite dalla definizione del giudizio con sentenza non più soggetta ad impugnazione e o all'esecuzione della relativa decisio-

ne), possono trovare l'equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una **sostanziale cessazione del giudizio possessorio per aver il convenuto spontaneamente reintegrato la controparte** nell'esercizio del possesso. *Cass., ord. n. 20324 del 16 luglio 2021*

709-ter (1) Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

[1] Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità (2) genitoriale o delle modalità dell'affidamento (2) è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

[n] A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei

provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende (4).

■ I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

(1) Articolo inserito dall'art. 2^o l. 8 febbraio 2006, n. 54.

(2) La parola « responsabilità » è stata sostituita alla parola « potestà » dall'art. 95¹ lett. b) d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108 d.l.s. n. 154, cit., lo stesso decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. 8 gennaio 2014, n. 5) (7 febbraio 2014).

(3) Numero così sostituito dall'art. 1³³ l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il testo del numero era il seguente: « 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro ».

(4) C. cost. 10 luglio 2020, n. 145 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente art. 709-ter, secondo comma, n. 4), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni di carattere generale (§ 2).

■ 1 – Questioni di carattere generale.

I provvedimenti "de potestate" adottati ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico. Cass., ord. n. 21553 del 27 luglio 2021

Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., è consentita la proposizione della

domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato. Cass., ord. 6 ottobre 2021, n. 27147

711 (1) Separazione consensuale.

■ Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708 (2).

■ Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

■ Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

■ La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

■ Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

(1) In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 23⁶ d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (che, a norma dell'art. 6¹ lett. a) d.l. 1^o aprile 2021, n. 44, conv., con modif., in l. 28 maggio 2021, n. 76, si applica fino al 31 luglio 2021), ai sensi del quale: « Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare ».

Ai sensi, da ultimo, dell'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione in legge, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

(2) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Accordi delle parti.

■ 1 – Accordi delle parti.

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni — mobili o immobili — o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento

a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti

reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, **valido titolo per la trascrizione** ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto

dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. *Cass., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761*

720-bis Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni di carattere generale.

■ 1 – Questioni di carattere generale.

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono **reclamabili** ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente **dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto** (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della **ricorribilità**

in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del **carattere della decisorietà**, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità. *Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21985*

CAPO VI – Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio (1)

(1) *In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tema di assunzione delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio tramite collegamenti da remoto, v. l'art. 23° d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176, sub art. 276.*

Ai sensi, da ultimo, dell'art. 16° d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in corsi di conversione in legge, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

739 Reclami delle parti.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In generale ■ 2 Termine per la proposizione del reclamo (§ 5) ■ 3 Gravami. Provvedimenti non reclamabili. Ricorribilità in cassazione.

■ 1 – In generale.

Nei giudizi d'impugnazione che seguono il rito camerale, **ove sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la parte a ciò onerata**, per evitare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, **deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine** previsto dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in modo da consentire a quest'ultimo il controllo della ritualità e della tempestività della notifica, **non assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di un ulteriore termine**, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non consentita dall'art. 153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini. *Cass., ord. 23 agosto 2021, n. 23313*

■ 2 – Termine per la proposizione del reclamo.

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, **alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va purificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa**

volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo). *Cass., ord. n. 18607 del 30 giugno 2021*

■ 3 – Gravami. Provvedimenti non reclamabili. Ricorribilità in cassazione.

I **provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria** nel corso dei giudizi ex art. 337 bis c.c. **non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione**, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", ed anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze. *Cass., ord. 13 settembre 2021, n. 24638*

784 Litisconsorzio necessario.

GIURISPRUDENZA ■ 1 In genere. Carattere unitario del processo di divisione

■ 1 – In genere. Carattere unitario del processo di divisione.

I **beni di una comunione** possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, con la conseguenza che, in sede di

divisione giudiziale, ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un bene. Ne consegue che **non è necessaria la partecipazione del terzo in giudizio qualora non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione** relativa a quel singolo bene. *Cass., ord. 8 ottobre 2021, n. 27377*

819-ter (1) Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni di carattere generale.

■ 1 – Questioni di carattere generale.

In tema di lodo arbitrale rituale che abbia statuito su materia non devolvibile in arbitrato si pone un caso di competenza e non di giurisdizione. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 819 ter

comma 2 c.p.c, come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n.223 del 2013, **il giudizio può proseguire davanti al giudice competente** attraverso la *translatio iudicii* di cui all'art. 50 c.p.c. Cass., ord. 5 ottobre 2021, n. 26949

829 Casi di nullità.**GIURISPRUDENZA ■ 1 ■** Violazione delle norme particolari**■ 1 – Violazione delle norme particolari.**

In tema di arbitrato, **ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna conseguenza non**

basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la mancata trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio del contraddittorio. Cass., ord. 6 settembre 2021, n. 24008

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
APPROVATE CON R.D. 18 DICEMBRE 1941, N. 1368
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

CAPO II – Dei consulenti tecnici del giudice

SEZIONE I – Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

13 Albo dei consulenti tecnici.

[i] Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 ss. c.p.c.].

[ii] L'albo è diviso in categorie.

[iii] Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa [424¹, 445¹ c.p.c.; 146]; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense (1).

(1) Le parole «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense» sono state aggiunte dall'art. 1³⁴ lett. a) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

15 Iscrizione nell'albo.

[i] Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] (1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

[ii] Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private (2).

[iii] Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

[iv] Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

[v] Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5 [18, 21³] (3).

(1) Il riferimento alla condotta « politica » deve ritenersi implicitamente abrogato per contrasto con gli artt. 3, 21, 22 e 49 Cost.

(2) Comma inserito dall'art. 1³⁴ lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

(3) A seguito dell'abrogazione tacita dell'art. 5 disp. att., il comitato è costituito dal primo presidente della corte di appello, dal procuratore generale e da un presidente di sezione.

Per mantenerti aggiornato e scoprire nuovi contenuti clicca www.praticantieconcorsi.it

024213439

ISBN 978-88-28-83362-8



9 788828 833628

Edizione gratuita fuori commercio - Copia fuori campo applicazione
IVA ed esente da documento di trasporto